



Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2012 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Approvazione dei modelli relativi ai redditi 2011.

1.1 Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, i seguenti modelli:

- a) 730/2012, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti, ove si avvalgono dell'assistenza fiscale, devono presentare nell'anno 2012, per i redditi prodotti nell'anno 2011;
- b) 730-1, concernente la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF e la scelta della destinazione del cinque per mille dell'IRPEF;
- c) 730-2 per il sostituto d'imposta e 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, concernenti la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;
- d) 730-3, concernente il prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata;
- e) 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d'imposta;
- f) bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1 (Allegato 1).

1.2. I predetti modelli 730-4 e 730-4 integrativo devono essere prodotti in duplice copia e possono essere costituiti anche da un tabulato a stampa, purché questo contenga tutte le informazioni previste dal modello stesso. Qualora i medesimi modelli siano costituiti da più pagine, la sezione terza deve essere compilata soltanto nell'ultima pagina. Per la comunicazione dei dati effettuata mediante supporti informatici devono essere osservate le specifiche tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento. I supporti informatici devono essere presentati al sostituto d'imposta unitamente al modello 730-4 o 730-4 integrativo riportando nella sezione seconda i soli dati relativi al numero d'ordine, al codice fiscale e al cognome e nome dei contribuenti ai quali è stata prestata l'assistenza fiscale e compilando la sezione terza solo nell'ultima pagina utilizzata.

1.3. Con il provvedimento di cui al punto 1.2 saranno definite le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica da parte dei C.A.F. e dei professionisti abilitati all'Agenzia delle Entrate del modello 730-4 e del modello 730-4 integrativo previste dal D.M. 7 maggio 2007, n. 63, e dall'art. 16, comma 1, lettera a), e comma 4-bis del D.M. 31 maggio 1999, n. 164.

2. Consegna delle dichiarazioni mod. 730.

2.1. I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale nell'anno 2012 devono trasmettere in via telematica, direttamente ovvero tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica, all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2012 osservando le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento. In caso di consegna delle predette dichiarazioni ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica i sostituti d'imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, nella quale devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti ai quali è stata prestata l'assistenza fiscale.

2.2 I CAF-dipendenti ed i professionisti abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2012, nei modelli 730-4 e nelle schede relative alla scelta dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF osservando le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

Con riferimento alla trasmissione dei dati relativi al modello 730-4 si rinvia alle indicazioni che verranno fornite con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia

delle Entrate relativo alle modalità e termini di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 16, commi 1, 2 e 4-bis, del decreto 31 maggio 1999, n. 164.

2.3. I soggetti che prestano l'assistenza fiscale devono comunque essere in grado di fornire, anche in copia, le dichiarazioni modello 730 da essi elaborate entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate. Tale obbligo sussiste fino alla scadenza dei termini previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

3. Consegna delle buste contenenti le schede per la scelta della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF, mod. 730-1, da parte dei sostituti d'imposta.

3.1. I sostituti d'imposta devono consegnare ad un ufficio postale ovvero ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica, le schede per la scelta della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF, modelli 730-1, contenute nell'apposita busta, di cui all'Allegato 2 del presente provvedimento, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, ovvero in una normale busta di corrispondenza, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, avente le caratteristiche indicate nel successivo punto 5.6.

3.2. In caso di consegna delle buste di cui al punto 3.1 ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica i sostituti d'imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, nella quale devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato la scelta della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF.

3.3. I soggetti incaricati della trasmissione telematica devono rilasciare al sostituto d'imposta copia della bolla di consegna di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, contenente l'impegno a trasmettere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730 e 730-1.

3.4. In caso di consegna delle buste di cui al punto 3.1 ad un ufficio postale i sostituti d'imposta devono compilare la bolla di consegna di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, senza indicare i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato le scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF, raggruppando le buste in pacchi chiusi contenenti fino a cento pezzi. Su ciascun pacco, numerato progressivamente,

deve essere apposta la dicitura “Modello 730-1” e devono essere indicati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione e il domicilio fiscale del sostituto d'imposta.

3.5. Per l'anno d'imposta 2011 è consentita in via sperimentale al Ministero dell'Economia e delle Finanze (personale centrale e periferico gestito dal Service Personale Tesoro) ed alla Sogei S.p.A. la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF, contenute nei modelli 730-1, acquisite secondo i criteri stabiliti e con le modalità indicate nelle specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

4. Modalità di indicazione degli importi e caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli.

4.1. Nei modelli di cui al punto 1 gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiori a detto limite.

4.2. Per la stampa dei predetti modelli deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore arancio (pantone 158U).

4.3. E' autorizzata la stampa su un unico foglio di due modelli 730-1, concernenti la scelta della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF, da utilizzare nell'ipotesi di dichiarazione congiunta.

4.4. È autorizzata altresì la stampa dei modelli di cui al punto 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica. In tal caso, i modelli vanno riprodotti su stampati a striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le pagine di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna pagina deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: DA NON STACCARE».

4.5. I modelli di cui al punto 1 devono presentare i seguenti requisiti:

- a) stampa realizzata con i colori previsti nel punto 4.2 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;
- b) conformità di struttura e sequenza con i modelli approvati con il presente provvedimento anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

4.6. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

- a) larghezza, minima cm. 19,5 - massima cm. 21,5;
- b) altezza, minima cm. 29,2 - massima cm. 31,5.

4.7. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

- a) larghezza, minima cm 35 - massima cm 42;
- b) altezza, minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

4.8. I modelli meccanografici composti da quattro pagine predisposte a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni su indicate nel punto 4.7, devono rispettare la sequenza delle pagine nel seguente ordine: nella prima pagina doppia, quarta pagina - prima pagina; nella seconda pagina doppia, seconda pagina - terza pagina.

4.9. I modelli meccanografici composti da due pagine predisposte a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel punto 4.7, devono rispettare la sequenza nella pagina doppia: seconda pagina - prima pagina.

4.10. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei punti precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente provvedimento.

4.11. I modelli di cui al punto 1 devono essere stampati su carta di peso 80 gr./mq. con opacità compresa tra 86 ed 88 per cento.

5. Autorizzazione alla stampa e reperibilità dei modelli.

5.1. È autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli di cui al punto 1, nel rispetto delle caratteristiche indicate nel punto 4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

5.2. È altresì autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli con le stampanti di cui al punto 5.1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) colori, dimensioni e conformità di struttura e sequenza alle caratteristiche di cui al punto 4;
- b) indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;
- c) bloccaggio dei fogli mediante i sistemi che garantiscano l'integrità del modello e la permanenza nel tempo.

5.3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai punti precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione dei modelli stessi e gli estremi del presente provvedimento.

5.4. I modelli di cui al punto 1 sono distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in forma cartacea presso i Comuni o possono comunque essere prelevati in formato elettronico dai siti internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it.

5.5. È altresì autorizzato l'utilizzo dei predetti modelli prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche indicate nel punto 4 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

5.6. Per la consegna della scheda per le scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF, modello 730-1, può essere utilizzata, in alternativa alla busta di cui al punto 3.1, anche una normale busta di corrispondenza, sulla quale devono essere apposte le indicazioni: "Scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata in forma congiunta i due modelli 730-1 devono essere inseriti in un'unica busta, sulla quale devono essere riportate le suddette indicazioni riferite al dichiarante.

Motivazioni:

Il presente provvedimento è emanato in base all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, concernente le modalità e i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, il quale prevede, tra l'altro, che i modelli di dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta

sul reddito delle persone fisiche dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale sono approvati entro il 15 gennaio dell'anno in cui devono essere utilizzati.

Con il presente provvedimento vengono, pertanto, approvati il modello 730/2012 concernente la predetta dichiarazione semplificata dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, il modello 730-1 concernente le scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF, il modello 730-2 per il sostituto d'imposta ed il modello 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, concernenti la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente, il modello 730-3, concernente il prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata, i modelli 730-4 e 730-4 integrativo concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d'imposta.

Il presente provvedimento approva, altresì, la bolla da utilizzare per la consegna dei modelli 730 ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica nonché per la consegna del modello 730-1 ad un ufficio postale o ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica.

Con il presente provvedimento viene, inoltre, disciplinata la modalità di indicazione degli importi, la reperibilità dei predetti modelli di dichiarazione e viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

Gli importi devono essere espressi con arrotondamento all'unità di euro (secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina comunitaria e dal D.Lgs. n. 213/1998), per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, o per difetto se la stessa frazione è inferiore a detto limite.

Il presente provvedimento tiene conto altresì, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, della destinazione di una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa in base alla scelta del contribuente al sostegno delle finalità previste dall'art. 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011, n.183, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale;

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, recante, tra l'altro l'istituzione di una addizionale regionale all'IRPEF;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto (artt. 1 e 3, comma 3);

Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente "Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti", come modificato dal decreto 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;

Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, concernente l'istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Decreto 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti;

Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004);

Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

Legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Legge 8 febbraio 2007, n. 9 relativa agli interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali;

Decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale;

Legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale;

Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria;

Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie;

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria;

Decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali;

Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;

Legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009);

Decreto-legge, 10 febbraio 2009, n. 5 recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi;

Decreto del Presidente del Consiglio del 27 febbraio 2009 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 2009, recante disposizioni per le riduzioni d'imposta previste dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Decreto-legge, 23 novembre 2009, n. 168 recante disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta, nonché di trasferimenti erariali ai comuni;

Legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

Decreto-legge 30 dicembre 2009, n.194, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

Decreto-legge, 31 maggio 2010 n.78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

Legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011);

Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie;

Decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n.106, recante prime disposizioni urgenti per l'economia - semestre Europeo;

Decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

Decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;

Decreto-legge 23 agosto 2011, n.138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo;

Legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012);

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2011 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 25 novembre 2011, recante disposizioni per il differimento del versamento di acconti d'imposta;

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;

Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, in corso di conversione, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

Provvedimento, in corso di pubblicazione, di approvazione dello schema di certificazione unica CUD 2012, con le relative istruzioni, nonché di definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 16 gennaio 2012

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Attilio Befera

ALLEGATO 1

**Bolla per la consegna dei modelli 730
e/o dei modelli 730-1**

CONSEGNA
AGLI
INTERMEDIARI

ELENCO
DEI SOGGETTI
MOD. 730 E/O
MOD. 730-1

		Pag. N.			
CODICE FISCALE		CODICE FISCALE		CODICE FISCALE	
1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	
13		14		15	
16		17		18	
19		20		21	
22		23		24	
25		26		27	
28		29		30	
31		32		33	
34		35		36	
37		38		39	
40		41		42	
43		44		45	
46		47		48	
49		50		51	
52		53		54	
55		56		57	
58		59		60	
61		62		63	
64		65		66	
67		68		69	
70		71		72	
73		74		75	
76		77		78	
79		80		81	
82		83		84	
85		86		87	

ALLEGATO 2

**Busta per la consegna
del modello 730-1**

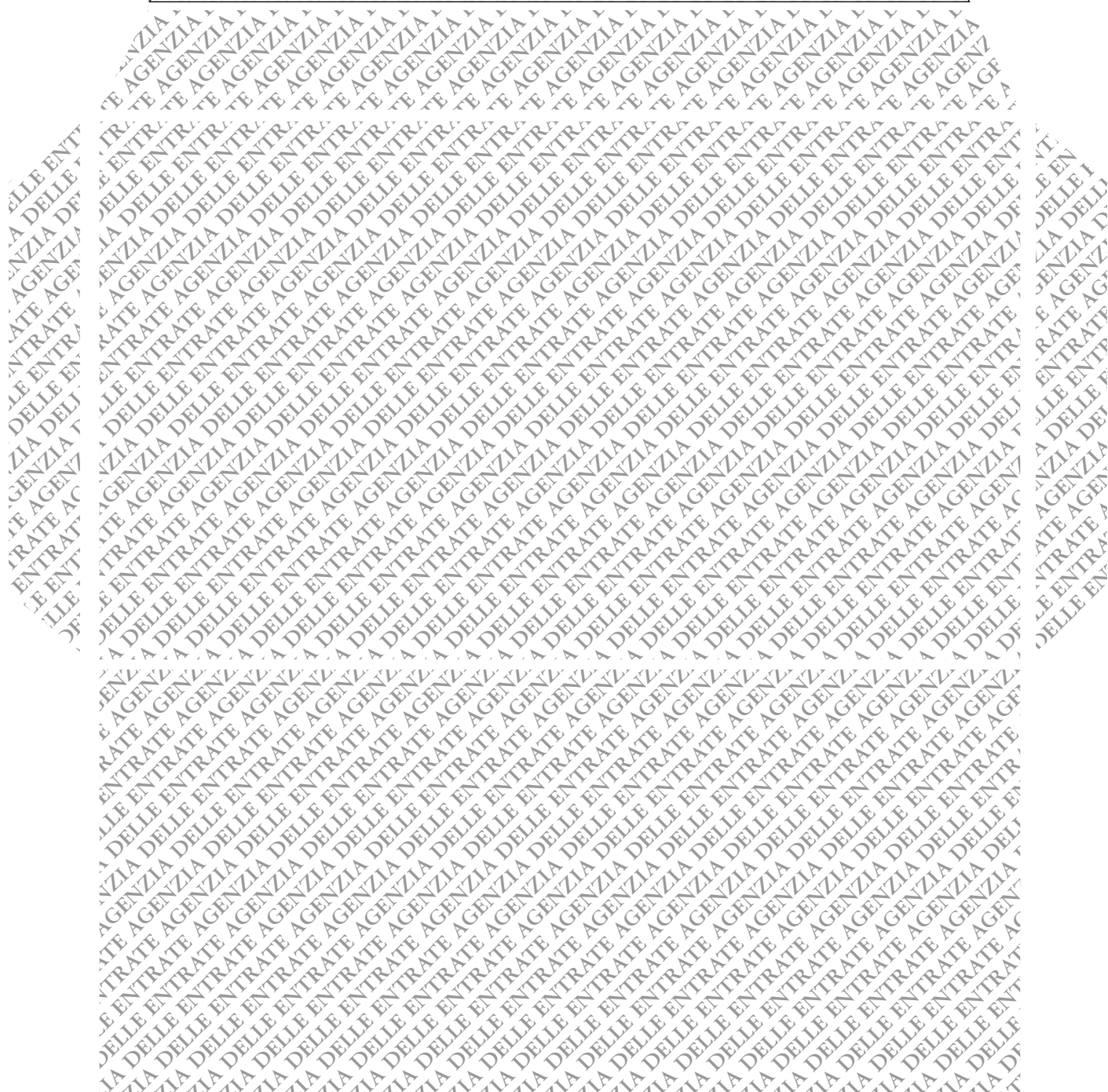
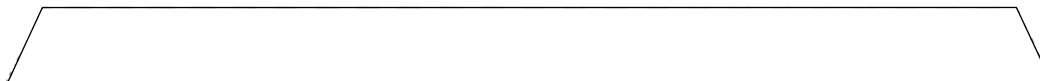
[illegible]

COGNOME E NOME



La busta deve essere consegnata, chiusa e contrassegnata sui lembi di chiusura, al soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale (CAF, professionista abilitato o sostituto d'imposta).

FAC SIMILE RIDOTTO DELL'INTERNO DELLA BUSTA





MODELLO 730/2012 redditi 2011

Mod. N.

dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale



Gli importi devono essere indicati in unità di Euro

MODELLO GRATUITO

CONTRIBUENTE		Dichiarante	Coniuge dichiarante	Dichiarazione congiunta	Rappresentante o tutore		
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)		Soggetto fiscalmente a carico di altri		730 integrativo (vedere istruzioni)	Situazioni particolari		
CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE							
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME		SESSO (M o F)			
DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO		COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROVINCIA (sigla)			
STATO CIVILE (barrare la relativa casella) CELIBE/NUBILE 1 CONIUGATO/A 2 VEDOVO/A 3 SEPARATO/A 4 DIVORZIATO/A 5 TUTELATO/A 7 MINORE 8							
RESIDENZA ANAGRAFICA COMUNE		PROVINCIA (sigla)		C.A.P.			
TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)		INDIRIZZO		NUM. CIVICO			
FRAZIONE		GIORNO		DATA DELLA VARIAZIONE MESE ANNO			
TELEFONO E POSTA ELETTRONICA TELEFONO PREFISSO NUMERO CELLULARE		INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA		Dichiarazione presentata per la prima volta			
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2011 COMUNE		PROVINCIA (sigla)					
DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2011 COMUNE		PROVINCIA (sigla)					
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2012 COMUNE		PROVINCIA (sigla)					
FAMILIARI A CARICO							
Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente							
BARRARE LA CASELLA C = Coniuge F1 = Primo figlio F = Figlio A = Altro D = Figlio disabile							
CODICE FISCALE (Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)							
MESI A CARICO MINORE DI 3 ANNI % DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI							
1	C	CONIUGE	4	5			
2	F1	PRIMO FIGLIO	3	D			
3	F	A	D				
4	F	A	D				
5	F	A	D				
PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI							
DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO							
In caso di dichiarazione congiunta indicare i dati solo nel modello del dichiarante							
COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE		CODICE FISCALE		COMUNE			
PROV.	TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)	INDIRIZZO		NUM. CIVICO	C.A.P.		
FRAZIONE		NUMERO DI TELEFONO / FAX		INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA			
CODICE SEDE							
QUADRO A REDDITI DEI TERRENI							
N. ORD.	REDDITO DOMINICALE	TITOLO	REDDITO AGRARIO	POSSESSO GIORNI %	CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	CASI PARTICOLARI	CONTINUAZIONE (*)
A1	,00		,00		,00		
A2	,00		,00		,00		
A3	,00		,00		,00		
A4	,00		,00		,00		
A5	,00		,00		,00		
A6	,00		,00		,00		
A7	,00		,00		,00		
A8	,00		,00		,00		

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI**SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI - TASSAZIONE ORDINARIA E CEDOLARE SECCA**

1	RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO		5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUA- ZIONE (*)	9 CODICE COMUNE	10 ICI DOVUTA PER IL 2011	11 CEDOLARE SECCA
			3 GIORNI	4 %							
B1											
B2											
B3											
B4											
B5											
B6											
B7											
B8											
B9											
B10											

SEZIONE II - DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI COMODATO

N. rigo riferim.	Mod. n.	Estremi di registrazione del contratto						COD. UFFICIO	Contratti non sup. 30 gg	Anno dichiar. ICI	N. rigo riferim.	Mod. n.	Estremi di registrazione del contratto						COD. UFFICIO	Contratti non sup. 30 gg	Anno dichiar. ICI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		DATA	SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO			DATA						SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
B11	1	2	3					4	5	/	6			7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI**SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI**

C1	1	Tipologia reddito	2	Indeterminato/ Determinato	3	REDDITO	C2	1	Tipologia reddito	2	Indeterminato/ Determinato	3	REDDITO	C3	1	Tipologia reddito	2	Indeterminato/ Determinato	3	REDDITO					
	☐	☐						☐	☐				☐		☐										
C4	PERIODO DI LAVORO (giorni per i quali spettano le detrazioni)						1	Lavoro dipendente						2	Pensione										
C5	Somme per incremento della produttività (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)																								
	IMPORTI ASSOGG. A TASSAZIONE ORDINARIA	1	IMPORTI ASSOGG. A IMPOSTA SOSTITUTIVA	2	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	3	IMPORTI ART. 51, COMMA 6 TUIR														Tassazione ordinaria	Tassazione sostitutiva			
							NON IMPONIBILI	4	NON IMPONIBILI ASSOG. IMPOSTA SOSTITUTIVA														5		

SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE

1 Assegno del coniuge	2 REDDITO	1 Assegno del coniuge	2 REDDITO	1 Assegno del coniuge	2 REDDITO
C6		C7		C8	

SEZIONE III - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

1 RITENUTE IRPEF (punto 5 CUD 2012)	2 REDDITO	1 RITENUTE ADD.LE REGIONALE (punto 6 CUD 2012)	2 REDDITO
C9		C10	

SEZIONE IV - RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

1 RITENUTE ACCONTO ADD.LE COMUNALE 2011 (punto 10 CUD 2012)	2 REDDITO	1 RITENUTE SALDO ADD.LE COMUNALE 2011 (punto 11 CUD 2012)	2 REDDITO	1 RITENUTE ACCONTO ADD.LE COMUNALE 2012 (punto 13 CUD 2012)	2 REDDITO
C11		C12		C13	

SEZIONE V - PERSONALE SICUREZZA, DIFESA, SOCCORSO

1 DETRAZIONE RICONOSCIUTA (punto 118 CUD 2012)	2 REDDITO	1 DATI CONTRIBUTIVO SOLIDARIETA'	2 REDDITO AL NETTO DELLA RIDUZIONE (punto 134 CUD 2012)	1 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' TRATTENUTO (punto 136 CUD 2012)	2 REDDITO
C14		C15			

QUADRO D ALTRI REDDITI**SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI**

1 UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	2 TIPO DI REDDITO	3 REDDITI	4 RITENUTE	1 ALTRI REDDITI DI CAPITALE	2 TIPO DI REDDITO	3 REDDITI	4 RITENUTE
D1				D2			
D3	COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO NON DERIVANTI DA ATTIVITA' PROFESSIONALE			TIPO DI REDDITO			
D4	REDDITI DIVERSI			REDDITI			
D5	REDDITI DIVERSI PER I QUALI E' PREVISTA LA DETRAZIONE			SPESE			

SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

1 Redditi percepiti da eredi e legatari	2 Tipo di reddito	3 Opzione per la tassazione ordinaria	4 Anno	5 Reddito	6 Reddito totale del deceduto	7 Quota delle imposte sulle successioni	8 Ritenute
D6							
D7	Imposte ed oneri rimborsati nel 2011 e altri redditi a tassazione separata	1	2	3	4	5	6

(*) Barrare la casella se si tratta della stessa unit  immobiliare del rigo precedente

QUADRO E ONERI E SPESE

SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%

E1	SPESE SANITARIE	1	DETERMINATE PATOLOGIE	2	E9	INTERESSI PER MUTUI CONTRATTI NEL 1997 PER RECUPERO EDILIZIO	
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO (vedere istruzioni)				E10	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER LA COSTRUZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	
E3	SPESE SANITARIE PER DISABILI				E11	INTERESSI PER PRESTITI O MUTUI AGRARI	
E4	SPESE VEICOLI PER DISABILI				E12	ASSICURAZIONI SULLA VITA E CONTRO GLI INFORTUNI	
E5	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA				E13	SPESE DI ISTRUZIONE	
E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA				E14	SPESE FUNEBRI	
E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE				E15	SPESE PER ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALE	
E8	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO ALTRI IMMOBILI				E16	SPESE PER ATTIVITA SPORTIVE PRATICATE DAI RAGAZZI	1 2
E17	ALTRE SPESE	Codice			E18	ALTRE SPESE	Codice
E19	ALTRE SPESE	Codice			E19	ALTRE SPESE	Codice

SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO

Contributi per previdenza complementare

E21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		E27	DEDUCIBILITA ORDINARIA	1	Esclusi dal sostituto	2	Non esclusi dal sostituto
E22	ASSEGNO AL CONIUGE	1. Codice fiscale del coniuge	2	E28	LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE			
E23	CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI			E29	FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO			
E24	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE			E30	FAMILIARI A CARICO			
E25	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DEI PORTATORI DI HANDICAP			E31	FONDO PENSIONE NEGOZIALE DIPENDENTI PUBBLICI	1	2	3
E26	ALTRI ONERI DEDUCIBILI	Codice	1			Esclusi dal sostituto	Quota TFR	Non esclusi dal sostituto

SEZIONE III A - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 36% o 41% (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)

E41	E42	E43	E44
-----	-----	-----	-----

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 36%

E51	E52	E53
-----	-----	-----

SEZIONE IV - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 55% (INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO)

E61	E62	E63
-----	-----	-----

SEZIONE V - DATI PER FRUIRE DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE

E71	E72
-----	-----

SEZIONE VI - DATI PER FRUIRE DI ALTRE DETRAZIONI D'IMPOSTA

E81	E82	E83
-----	-----	-----

QUADRO F ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI**SEZIONE I - ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2011**

F1	Prima rata acconto IRPEF 2011	1		Seconda o unica rata acconto IRPEF 2011	2		Ecceденza acconto IRPEF compensata nel mod. F24	3		Acconto Add.le Comunale trattenuto con Mod. 730/2011	4	
			,00			,00			,00			,00
F1	Acconto Add.le Comunale versato con Mod. F24	5		Prima rata acconto cedolare secca 2011	6		Seconda o unica rata acconto cedolare secca 2011	7		Ecceденza acconto cedolare secca compensata mod. F24	8	
			,00			,00			,00			,00

SEZIONE II - ALTRE RITENUTE SUBITE

F2	IRPEF	1		Addizionale Regionale	2		Addizionale Comunale	3	
			,00			,00			,00
F2	Addizionale Regionale IRPEF attività sportive dilettantistiche	4		IRPEF per lavori socialmente utili	5		Addizionale Regionale IRPEF per lavori socialmente utili	6	
			,00			,00			,00

SEZIONE III - ECCEDENZE RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI

F3	IRPEF	1		compensata in F24	2		Imposta sostitutiva quadro RT	3		di cui già compensata in F24	4	
			,00			,00			,00			,00
F4	Codice Regione	1		Addizionale Regionale all'IRPEF	2		di cui già compensata in F24	3		Codice Comune	4	
			,00			,00			,00			,00
F4	Addizionale Comunale all'IRPEF	5		di cui già compensata in F24	6							
			,00			,00						,00

SEZIONE IV - RITENUTE E ACCONTI SOSPESI PER EVENTI ECCEZIONALI

F5	Eventi eccez.	1		IRPEF	2		Add.le Regionale	3		Add.le Comunale	4		Imposta sostitutiva produttività	5		cedolare secca	6		contributo solidarietà	7	
			,00			,00			,00			,00			,00			,00			,00

SEZIONE V - MISURA DEGLI ACCONTI PER L'ANNO 2012 E RATEAZIONE DEL SALDO 2011

F6	Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto IRPEF	1		Versamenti di acconto IRPEF in misura inferiore	2		Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto add.le comunale	3		Versamenti di acconto add.le comunale in misura inferiore	4	
						,00						,00
	Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto cedolare secca	5		Versamenti di acconto cedolare secca in misura inferiore	6		Numero rate (in caso di dichiarazione congiunta indicare il dato solo nel modello del dichiarante)	7				
						,00						

SEZIONE VI - SOGLIE DI ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE

F7	Soglia esenzione saldo 2011	1		Esenzione totale saldo 2011	2		Aliquota agevolata saldo 2011	3		Altre agevolazioni	4	
			,00			,00			,00			,00
F8	Soglia esenzione acconto 2012	1		Esenzione totale acconto 2012	2		Aliquota agevolata acconto 2012	3		Altre agevolazioni	4	
			,00			,00			,00			,00

SEZIONE VII - (DA COMPILARE SOLO NEL MOD. 730 INTEGRATIVO)

F9	Importi rimborsati dal sostituto d'imposta	1		Addizionale Regionale all'IRPEF	2		Addizionale Comunale all'IRPEF	3		Cedolare secca	4	
			,00			,00			,00			,00
F10	Crediti utilizzati con il modello F24 per il versamento dell'IMU	1		Credito Addizionale Regionale	2		Credito Addizionale Comunale	3		Credito cedolare secca	4	
			,00			,00			,00			,00

SEZIONE VIII - ALTRI DATI

F11	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti	1		Ulteriore detrazione per figli	2		Detrazioni canoni locazione	3	
			,00			,00			,00
F12	Restituzione bonus	1		Bonus fiscale	2		Bonus straordinario	3	
			,00			,00			,00
F13	Pignoramento presso terzi	1		Tipo di reddito	2		Ritenute	3	
			,00			,00			,00

QUADRO G CREDITI D'IMPOSTA**SEZIONE I - CREDITI D'IMPOSTA RELATIVI AI FABBRICATI**

G1	Credito riacquisto prima casa	1		residuo precedente dichiarazione	2		credito anno 2011	3		di cui compensato nel mod. F24			G2	Credito canoni di locazione non percepiti (vedere istruzioni)		
				,00			,00			,00						,00

SEZIONE II - CREDITO D'IMPOSTA REINTEGRO ANTICIPAZIONI FONDI PENSIONE

G3	Anno anticipazione	1		Reintegro Totale/ Parziale	2		Somma reintegrata	3		Residuo precedente dichiaraz.	4		Anno 2011	5		di cui compensato nel mod. F24	6	
			,00			,00			,00			,00			,00			,00

SEZIONE III - CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

G4	Codice Stato estero	1		Anno	2		Reddito estero	3		Imposta estera	4		Reddito complessivo	5	
									,00			,00			,00
	Imposta lorda	6					Imposta netta	7		Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	8		di cui relativo allo Stato estero di col.1	9	
									,00			,00			,00

SEZIONE IV - CREDITO D'IMPOSTA PER GLI IMMOBILI COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO

G5	Abitazione principale	1		Codice fiscale	2		Numero rata	3		Totale credito	4		Residuo precedente dichiarazione	5	
			,00			,00			,00			,00			,00
G6	Altri immobili	1		Impresa/ Professione	2		Codice fiscale	3		Numero rata	4		Rateazione	5	
			,00			,00			,00			,00			,00

SEZIONE V - CREDITO D'IMPOSTA PER INCREMENTO OCCUPAZIONE

G7	Residuo precedente dichiaraz.	1		di cui compensato nel mod. F24	2			3	
			,00			,00			,00
G8	Residuo precedente dichiaraz.	1		Anno 2011	2		di cui compensato nel mod. F24	3	
			,00			,00			,00

SEZIONE VI - CREDITO D'IMPOSTA PER MEDIAZIONI

G7	Residuo precedente dichiaraz.	1		Anno 2011	2		di cui compensato nel mod. F24	3	
			,00			,00			,00
G8	Residuo precedente dichiaraz.	1		Anno 2011	2		di cui compensato nel mod. F24	3	
			,00			,00			,00

QUADRO I IMU

I1	Barrare la casella se si intende utilizzare, con il Mod. F24, l'intero importo del credito risultante dalla presente dichiarazione per il versamento dell'IMU dovuta per l'anno 2012; in tal caso l'intero ammontare degli importi a credito non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta	1	
	oppure Indicare l'ammontare dell'IMU dovuta per l'anno 2012 che si intende versare con il modello F24 mediante compensazione del credito risultante dalla presente dichiarazione; in tal caso il credito non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta fino a concorrenza dell'importo indicato nella casella "2"	2	IMPORTO
			,00

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Con l'apposizione della firma si esprime anche il consenso al trattamento dei dati sensibili indicati nella dichiarazione

N. modelli compilati

Barrare la casella per richiedere di essere informato direttamente dal soggetto che presta l'assistenza fiscale di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate

FIRMA DEL CONTRIBUENTE



MODELLO 730-1 redditi 2011

Scheda per la scelta della destinazione
dell'8 per mille dell'IRPEF e del 5 per mille dell'IRPEF



Da consegnare unitamente alla dichiarazione
Mod. 730/2012 al sostituto d'imposta, al
C.A.F. o al professionista abilitato, utilizzando
l'apposita busta chiusa contrassegnata sui
lembi di chiusura.

CONTRIBUENTE		CODICE FISCALE (obbligatorio)	
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME	
SESSO (M o F)			
DATI ANAGRAFICI			
DATA DI NASCITA GIORNO	MESE	ANNO	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA
			PROVINCIA (sigla)

LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E QUELLA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF
NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
Chiesa Valdese unione delle chiese metodiste e valdesi	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 9 del capitolo I delle istruzioni, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie.

La mancanza della firma in uno dei sette riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia è devoluta alla gestione statale.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 FIRMA Codice fiscale del beneficiario (eventuale)	Finanziamento della ricerca scientifica e della università FIRMA Codice fiscale del beneficiario (eventuale)
Finanziamento della ricerca sanitaria FIRMA Codice fiscale del beneficiario (eventuale)	Sostegno alle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici FIRMA Codice fiscale del beneficiario (eventuale)
Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza FIRMA	Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale FIRMA Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 9 del capitolo I delle istruzioni, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarie.

SI DICHIARA CHE

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

HA/HANNO CONSEGNATO IN DATA LA DICHIARAZIONE
MOD. 730/2012 PER I REDDITI 2011 E LA RELATIVA BUSTA CONTENENTE IL MOD. 730-1 PER LA SCELTA
DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DEL
CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF.

IL SOSTITUTO D'IMPOSTA
SI IMPEGNA A TRASMETTERE
LA DICHIARAZIONE

FIRMA

.....

Modello 730 integrativo

pagina n. di pagine

SI DICHIARA CHE

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

HA/HANNO CONSEGNATO IN DATA LA DICHIARAZIONE
MOD. 730/2012 PER I REDDITI 2011, IL MOD. 730-1 PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER
MILLE DELL'IRPEF E PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF. HA/HAN-
NO INOLTRE ESIBITO I SOTTOELENCATI DOCUMENTI RELATIVI AI DATI ESPOSTI NELLA DICHIARAZIONE. IL
C.A.F. O IL PROFESSIONISTA ABILITATO, SULLA BASE DEGLI ELEMENTI FORNITI E DEI DOCUMENTI ESIBITI,
SI IMPEGNA AD ELABORARE LA DICHIARAZIONE E A TRASMETTERLA IN VIA TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE, PREVIA VERIFICA, TRAMITE IL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE, DELLA CORRETTEZZA
E LEGITTIMITA DEI DATI E DEI CALCOLI ESPOSTI.

IL CAF O IL PROFESSIONISTA ABILITATO INOLTRE, A SEGUITO DELLA RICHIESTA RISCONTRATA NEL MODELLO 730,
SI IMPEGNA ☐ NON SI IMPEGNA ☐

AD INFORMARE DIRETTAMENTE IL CONTRIBUENTE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE
ENTRATE RELATIVE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE.

TIPOLOGIA

ELENCO DEI DOCUMENTI ESIBITI

IMPORTO

FIRMA DELL'INCARICATO DEL C.A.F. O
DEL PROFESSIONISTA ABILITATO

FIRMA DEL CONTRIBUENTE



MODELLO 730-3 redditi 2011

prospetto di liquidazione relativo alla assistenza fiscale prestata



Impegno ad informare il contribuente di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative alla presente dichiarazione ☐

Modello N.

730 ☐ 730 ☐
rettificativo integrativo

SOSTITUTO D'IMPOSTA O C.A.F. O PROFESSIONISTA ABILITATO		CODICE FISCALE	COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	N. DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CAF	
RESPONSABILE ASSISTENZA FISCALE					
DICHIARANTE					
CONIUGE DICHIARANTE					
RIEPILOGO DEI REDDITI					
1	REDDITI DOMINICALI	1	DICHIARANTE	2	CONIUGE
2	REDDITI AGRARI		,00		,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI		,00		,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI		,00		,00
5	ALTRI REDDITI		,00		,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA		,00		,00
CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA					
11	REDDITO COMPLESSIVO	1	DICHIARANTE	2	CONIUGE
12	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE		,00		,00
13	ONERI DEDUCIBILI		,00		,00
14	REDDITO IMPONIBILE		,00		,00
15	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta		,00		,00
16	IMPOSTA LORDA		,00		,00
CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA					
21	Detrazione per coniuge a carico	1	DICHIARANTE	2	CONIUGE
22	Detrazione per figli a carico		,00		,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico		,00		,00
24	Detrazione per altri familiari a carico		,00		,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente		,00		,00
26	Detrazione per redditi di pensione		,00		,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi		,00		,00
28	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione I del quadro E		,00		,00
29	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione III del quadro E		,00		,00
30	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione IV del quadro E		,00		,00
31	Detrazioni per canoni di locazione di cui alla sezione V del quadro E		,00		,00
32	Altre detrazioni di cui alla sezione VI del quadro E		,00		,00
33	Detrazione per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso		,00		,00
34	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa		,00		,00
35	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione		,00		,00
36	Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione		,00		,00
37	Credito d'imposta per mediazioni		,00		,00
38	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		,00		,00
CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA					
51	IMPOSTA NETTA	1	DICHIARANTE	2	CONIUGE
52	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo		,00		,00
53	Credito d'imposta per l'abitazione principale - Sisma Abruzzo		,00		,00
54	Credito d'imposta per imposte pagate all'estero		,00		,00
55	Credito d'imposta per canoni non percepiti		,00		,00
56	RITENUTE		,00		,00
57	DIFFERENZA		,00		,00
58	ECCEDENZA DELL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE		,00		,00
59	ACCONTI VERSATI		,00		,00
60	RESTITUZIONE BONUS		,00		,00
CALCOLO DELLE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF					
71	REDDITO IMPONIBILE	1	DICHIARANTE	2	CONIUGE
72	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA		,00		,00
73	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE		,00		,00
74	ECCEDENZA DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE		,00		,00
75	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA		,00		,00
76	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE E/O VERSATA		,00		,00
77	ECCEDENZA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE		,00		,00
78	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER IL 2012		,00		,00
79	ACCONTO PER L'ADDIZIONALE COMUNALE 2012 RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE		,00		,00

Modello N.

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI				1	DICHIARANTE	2	CONIUGE
81	CEDOLARE SECCA DOVUTA				,00		,00
82	ACCONTI CEDOLARE SECCA VERSATI PER IL 2011				,00		,00
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ				1	DICHIARANTE	2	CONIUGE
83	BASE IMPONIBILE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ				,00		,00
84	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DOVUTO				,00		,00
85	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE				,00		,00
LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE		CREDITI				DEBITI	
		importi non rimborsabili	Credito	di cui da utilizzare in compensazione con F24 per versamenti IMU	di cui da rimborsare a cura del sostituto	importi da non versare	importi da trattenere a cura del sostituto
91	IRPEF	1	2	3	4	5	6
		,00	,00	,00	,00	,00	,00
92	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF		,00	,00	,00	,00	,00
93	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		,00	,00	,00	,00	,00
94	PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2012						,00
95	SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2012						,00
96	ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA						,00
97	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2012						,00
98	IMPOSTA SOSTITUTIVA SOMME PER INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ						,00
99	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI	,00	,00	,00	,00	,00	,00
100	PRIMA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2012						,00
101	SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2012						,00
102	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ						,00
LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL CONIUGE		CREDITI				DEBITI	
		importi non rimborsabili	Credito	di cui da utilizzare in compensazione con F24 per versamenti IMU	di cui da rimborsare a cura del sostituto	importi da non versare	importi da trattenere a cura del sostituto
111	IRPEF	1	2	3	4	5	6
		,00	,00	,00	,00	,00	,00
112	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF		,00	,00	,00	,00	,00
113	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		,00	,00	,00	,00	,00
114	PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2012						,00
115	SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2012						,00
116	ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA						,00
117	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2012						,00
118	IMPOSTA SOSTITUTIVA SOMME PER INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ						,00
119	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI	,00	,00	,00	,00	,00	,00
120	PRIMA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2012						,00
121	SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2012						,00
122	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ						,00
ALTRI DATI				1	DICHIARANTE	2	CONIUGE
131	Residuo del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa da utilizzare in compensazione				,00		,00
132	Residuo del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione da utilizzare in compensazione				,00		,00
133	Residuo del credito d'imposta per l'abitazione principale - Sisma Abruzzo				,00		,00
134	Residuo del credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione				,00		,00
135	Residuo del credito d'imposta per mediazioni				,00		,00
136	Totale spese sanitarie rateizzate nella presente dichiarazione (righe E1, E2 e E3)				,00		,00
137	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali (comprensivo dell'imponibile cedolare secca locazioni)				,00		,00
	Crediti per imposte pagate all'estero	Anno	Totale credito utilizzato	Stato	Credito utilizzato	Stato	Credito utilizzato
145	DICHIARANTE	1	2	3	4	5	6
			,00		,00		,00
146	CONIUGE DIC.		,00		,00		,00
RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE - IMPORTI TRATTENUTI O RIMBORSATI DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA							
RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI DI SALDO E DEGLI EVENTUALI ACCONTI IN				RATE	Mese di luglio (ovvero di agosto o settembre per i pensionati)		Mese di novembre (seconda o unica rata di acconto IRPEF e cedolare secca)
151	IMPORTO CHE SARA TRATTENUTO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA (risultante dalla somma di tutti gli importi da trattenere e da rimborsare a cura del sostituto relativi al dichiarante ed al coniuge). Nel caso di richiesta di rateizzazione, l'importo di colonna 1 sarà ripartito dal datore di lavoro in base al numero di rate richiesto				1	2	
						,00	,00
152	IMPORTO CHE SARA RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA (risultante dalla somma di tutti gli importi da trattenere e da rimborsare a cura del sostituto relativi al dichiarante ed al coniuge)					,00	
DATI COMPILAZIONE MODELLO F24 PER PAGAMENTO IMU				DICHIARANTE		CONIUGE	
Il prospetto risulta compilato solo se nel quadro I - IMU, si è richiesto di utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione per il pagamento IMU				CODICE TRIBUTO	ANNO DI RIFERIMENTO	1 CODICE REGIONE/COMUNE	2 CREDITO
161	IRPEF	4001	2011			3 CODICE REGIONE/COMUNE	4 CREDITO
							,00
162	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF	3801	2011				,00
163	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	3844	2011				,00
164	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI	1842	2011				,00
165	TOTALE						,00
MESSAGGI							
FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE O DEL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO							

GUIDA ALLA LETTURA DEL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

DATI IDENTIFICATIVI

Sono riportati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione del sostituto d'imposta o del CAF o del professionista abilitato che ha prestato l'assistenza fiscale.

Per il CAF viene anche riportato il numero di iscrizione al relativo Albo. Sono, inoltre, riportati il codice fiscale, il cognome e il nome del contribuente e, in caso di dichiarazione congiunta, del coniuge dichiarante, ai quali è stata prestata l'assistenza fiscale.

L'impegno da parte del soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale (CAF o professionista abilitato) ad informare il contribuente di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle entrate relative alla presente dichiarazione, è attestato dalla barratura della relativa casella.

RIEPILOGO DEI REDDITI

Sono riportati per ciascun tipo di reddito gli importi determinati sulla base di quanto indicato nei corrispondenti quadri dal contribuente, che concorrono alla determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. Inoltre viene riportato l'ammontare del reddito dei fabbricati locati con applicazione della cedolare secca, che quindi non concorre alla formazione del reddito complessivo.

In caso di dichiarazione congiunta sono riportati anche gli importi dei redditi del coniuge dichiarante.

CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA

Sono riportati i dati per la determinazione del reddito imponibile e della relativa imposta dovuta.

L'importo del reddito imponibile è ottenuto sottraendo dal reddito:

- la deduzione per l'abitazione principale che il soggetto che presta l'assistenza fiscale calcola sulla base dei dati indicati nel quadro B;
- gli oneri deducibili sulla base di quanto indicato nella SEZ. II del quadro E del Mod. 730.

L'imposta lorda è calcolata sulla base delle aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito.

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

L'imposta netta è ottenuta sottraendo dall'imposta lorda:

- le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR);
- le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati, di pensione e altri redditi (art. 13 del TUIR);
- la detrazione per oneri determinata sulla base di quanto indicato nella SEZ. I, nella SEZ. III e nelle SEZ. IV, V e VI del quadro E del Mod. 730;
- la detrazione per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (rigo C14);
- il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (rigo G1);
- il credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione (rigo G3);
- il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione (rigo G7);
- il credito d'imposta per le mediazioni (rigo G8).

CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA

Dall'importo dell'imposta netta vengono sottratti:

- i crediti d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma verificatosi in Abruzzo (righe G5 e G6);
- i crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero determinato sulla base di quanto indicato nel quadro G, sezione III;
- il credito d'imposta per i canoni non percepiti (rigo G2);
- le ritenute già effettuate dal sostituto d'imposta all'atto della corrispondenza della retribuzione o della pensione e degli altri emolumenti;
- le ritenute relative ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o di pensione, dichiarate nei quadri D e F del Mod. 730;
- l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione;
- gli acconti versati tramite il sostituto d'imposta ovvero direttamente dal contribuente.

CALCOLO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

È riportato:

- l'importo del reddito su cui sono dovute l'addizionale regionale e l'addizionale comunale all'IRPEF;
- l'importo dovuto dell'addizionale regionale all'IRPEF;
- l'addizionale regionale all'IRPEF risultante dalla certificazione;
- l'eccedenza di addizionale regionale all'IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione;
- l'importo dovuto dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- l'addizionale comunale all'IRPEF risultante dalla certificazione;

- l'eccedenza di addizionale comunale all'IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione;
- l'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF per il 2012;
- l'acconto per l'addizionale comunale all'IRPEF 2012 risultante dalla certificazione.

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI

È riportato l'ammontare della cedolare secca dovuta e l'importo degli acconti della cedolare secca versati per il 2011.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

Sono riportati la base imponibile su cui calcolare il contributo di solidarietà, l'importo del contributo dovuto e l'importo del contributo risultante dalla certificazione.

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE E DEL CONIUGE

È riportato il risultato contabile del calcolo dell'IRPEF e delle addizionali all'IRPEF che saranno trattenute ovvero rimborsate dal sostituto d'imposta.

Nel caso di compilazione del quadro IMU, l'eventuale credito relativo a ciascuna imposta è ripartito tra l'ammontare che può essere utilizzato in compensazione con il mod. F24 per il versamento dell'IMU e l'ammontare che sarà rimborsato dal sostituto d'imposta.

Sono indicati gli importi della prima e della seconda o unica rata di acconto IRPEF che saranno trattenuti, alle scadenze dovute, dal sostituto d'imposta.

È indicato l'eventuale acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata della SEZ. II del quadro D.

È indicato l'acconto dell'addizionale comunale IRPEF 2012 che sarà trattenuto, alla scadenza dovuta, dal sostituto d'imposta.

È indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva relativa ai compensi percepiti per l'incremento della produttività.

È riportato l'ammontare della cedolare secca sulle locazioni che sarà trattenuta o rimborsata dal sostituto d'imposta. Sono indicati gli importi della prima e della seconda o unica rata di acconto della cedolare secca per il 2012 che saranno trattenuti, alle scadenze dovute, dal sostituto d'imposta.

È riportato l'ammontare del contributo di solidarietà che sarà trattenuto dal sostituto d'imposta.

È inoltre indicato il numero delle rate richieste per i versamenti del saldo e degli eventuali acconti.

ALTRI DATI

Sono riportati i dati relativi all'ammontare residuo dei crediti d'imposta per il riacquisto della prima casa, per l'incremento dell'occupazione, per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo, per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione e per le mediazioni che il contribuente può utilizzare in compensazione ovvero riportare nella successiva dichiarazione dei redditi.

È indicato l'ammontare complessivo delle spese sanitarie per le quali si è fruito della rateizzazione nella presente dichiarazione; tale importo dovrà essere riportata nella successiva dichiarazione dei redditi mod. 730 per fruire della seconda rata della detrazione spettante.

È indicato il reddito di riferimento (somma di reddito complessivo e base imponibile della cedolare secca) per la determinazione delle detrazioni commisurate al reddito (es. detrazioni per carichi di famiglia e lavoro) e di altri benefici collegati al possesso di requisiti reddituali, quali ad esempio l'ISEE.

Sono presenti i dati relativi al credito per imposte pagate all'estero con distinta indicazione dello Stato e dell'anno di produzione del reddito estero; tali informazioni dovranno essere utilizzate nelle successive dichiarazioni dei redditi qualora il contribuente intenda fruire del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero.

RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE

Nel prospetto viene indicato l'ammontare dell'importo che sarà trattenuto o rimborsato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico in busta paga.

Nel caso di dichiarazione presentata in forma congiunta, nel prospetto è indicato un unico importo complessivo che tiene conto della liquidazione delle imposte di entrambi i coniugi.

Nel caso di compilazione del quadro IMU, sono riportati i dati relativi agli importi a credito che devono essere utilizzati per la compilazione del mod. F24 ai fini del pagamento dell'IMU. In particolare, per ogni credito sono riportati il codice tributo, l'anno di riferimento ed il relativo importo; per i crediti relativi alle addizionali regionale e comunale è inoltre riportato il codice regione /comune.

AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. 730-4 REDDITI 2011

COMUNICAZIONE, BOLLA DI CONSEGNA E RICEVUTA DEL RISULTATO CONTABILE
AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

rettificativo ☐

pagina n. di pagine

integrativo dati sostituto errati ☐

Sezione I

IL C.A.F. O PROFESSIONISTA ABILITATO:

CODICE FISCALE	COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	N. ISCRIZIONE ALL'ALBO CAF
COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE	PROV. (SIGLA)	C.A.P.
INDIRIZZO DEL C.A.F. (O DELL'UFFICIO PERIFERICO) O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO	NUMERO DI TELEFONO	NUMERO DI FAX

COMUNICA AL SOSTITUTO D'IMPOSTA:

CODICE FISCALE	COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE
COMUNE	PROV. (SIGLA) C.A.P.
INDIRIZZO	

DI AVER PRESTATO L'ASSISTENZA FISCALE AI SEGUENTI CONTRIBUENTI AI QUALI DEVONO ESSERE TRATTENUTE O RIMBORSATE LE SOMME INDICATE:

Sezione II

N° ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME	COD. SEDE
---------	----------------	----------------	-----------

	Codice	Dichiarante	Codice	Coniuge	Totale
IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2012		,00		,00	,00
SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2012		,00		,00	,00
ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA		,00		,00	,00
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2012		,00		,00	,00
IMPOSTA SOSTITUTIVA INCREMENTO PRODUTTIVITÀ		,00		,00	,00
CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA TRATTENERE		,00		,00	,00
CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
PRIMA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2012		,00		,00	,00
SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2012		,00		,00	,00
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DA TRATTENERE		,00		,00	,00
CONGUAGLIO DA EFFETTUARE NEL MESE DI LUGLIO (Agosto o Settembre per i pensionati)	Importo da rimborsare	,00	Importo da trattenere	,00	Numero rate

N° ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME	COD. SEDE
---------	----------------	----------------	-----------

	Codice	Dichiarante	Codice	Coniuge	Totale
IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2012		,00		,00	,00
SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2012		,00		,00	,00
ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA		,00		,00	,00
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2012		,00		,00	,00
IMPOSTA SOSTITUTIVA INCREMENTO PRODUTTIVITÀ		,00		,00	,00
CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA TRATTENERE		,00		,00	,00
CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
PRIMA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2012		,00		,00	,00
SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2012		,00		,00	,00
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DA TRATTENERE		,00		,00	,00
CONGUAGLIO DA EFFETTUARE NEL MESE DI LUGLIO (Agosto o Settembre per i pensionati)	Importo da rimborsare	,00	Importo da trattenere	,00	Numero rate

Sezione III

TOTALI IMPORTI DA TRATTENERE	,00	TOTALI IMPORTI DA RIMBORSARE	,00	
NASTRI A BOBINA		NASTRI A CARTUCCIA		DISCHETTI
FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO			TOTALE CONTRIBUENTI	
PER RICEVUTA	DATA	FIRMA DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA		

Sezione I

IL C.A.F. O PROFESSIONISTA ABILITATO:

CODICE FISCALE	COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	N.ISCRIZIONE ALL'ALBO CAF
COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE	PROV. (SIGLA)	C.A.P.
INDIRIZZO DEL C.A.F. (O DELL'UFFICIO PERIFERICO) O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO	NUMERO DI TELEFONO	NUMERO DI FAX

COMUNICA AL SOSTITUTO D'IMPOSTA:

CODICE FISCALE	COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE
COMUNE	PROV. (SIGLA) C.A.P.
INDIRIZZO	

DI AVER PRESTATO L'ASSISTENZA FISCALE AI SEGUENTI CONTRIBUENTI AI QUALI DEVONO ESSERE RIMBORSATE LE SOMME INDICATE:

Sezione II

N° ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME	COD. SEDE
	Codice	Dichiarante	Codice Coniuge Totale
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00	,00
RIMBORSO PER L'ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA		,00	,00
RIMBORSO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA INCREMENTO PRODUTTIVITÀ		,00	,00
RIMBORSO PER CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		,00	,00
RIMBORSO PER CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ		,00	,00

N° ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME	COD. SEDE
	Codice	Dichiarante	Codice Coniuge Totale
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00	,00
RIMBORSO PER L'ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA		,00	,00
RIMBORSO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA INCREMENTO PRODUTTIVITÀ		,00	,00
RIMBORSO PER CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		,00	,00
RIMBORSO PER CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ		,00	,00

N° ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME	COD. SEDE
	Codice	Dichiarante	Codice Coniuge Totale
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00	,00
RIMBORSO PER L'ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA		,00	,00
RIMBORSO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA INCREMENTO PRODUTTIVITÀ		,00	,00
RIMBORSO PER CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		,00	,00
RIMBORSO PER CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ		,00	,00

N° ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME	COD. SEDE
	Codice	Dichiarante	Codice Coniuge Totale
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00	,00
RIMBORSO PER L'ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA		,00	,00
RIMBORSO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA INCREMENTO PRODUTTIVITÀ		,00	,00
RIMBORSO PER CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		,00	,00
RIMBORSO PER CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ		,00	,00

Sezione III

TOTALI IMPORTI DA RIMBORSARE	,00	
NASTRI A BOBINA	NASTRI A CARTUCCIA	DISCHETTI
FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO		TOTALE CONTRIBUENTI
PER RICEVUTA	DATA	FIRMA DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

730

Modello 730/2012

REDDITI 2011

Istruzioni per la compilazione

Modello gratuito

I. INTRODUZIONE	2	3. Informazioni preliminari	7
1. Perché conviene il Mod. 730	2	4. Liquidazione della dichiarazione, rimborsi e trattenute	10
2. Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione	2	5. Compilazione del frontespizio	10
3. Chi può presentare il Mod. 730	2	6. Familiari a carico	11
4. Chi deve presentare il Mod. UNICO		7. Dati del sostituto d'imposta	13
Persone fisiche	2	8. QUADRO A - Redditi dei terreni	14
5. La dichiarazione congiunta Mod. 730	4	9. QUADRO B - Redditi dei fabbricati	15
6. A chi si presenta	4	10. QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati	20
7. Quando e come si presenta	4	11. QUADRO D - Altri redditi	25
8. Destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF	5	12. QUADRO E - Oneri e Spese	30
9. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del D.lgs. n.196 del 2003	5	13. QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati	51
II. GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	7	14. QUADRO G - Crediti d'imposta	55
1. Come è composto il modello	7	15. QUADRO I - IMU	58
2. Cosa c'è di nuovo	7	16. Firma della dichiarazione	59
		III. APPENDICE	60
		CODICI CATASTALI COMUNALI	I-X

1. INTRODUZIONE

1. Perché conviene il Mod. 730

I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730.

Utilizzare il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente:

- non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice;
- non deve trasmettere il modello all'Agenzia delle entrate, poiché questa operazione spetta al datore di lavoro, all'ente pensionistico o all'intermediario cui il contribuente si è rivolto;
- ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
- se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

2. Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione

Il contribuente deve anzitutto controllare se è obbligato a presentare la dichiarazione o se è esonerato. È tenuto a presentarla se ha conseguito redditi nell'anno 2011 e non rientra nelle ipotesi di esonero elencate nelle tabelle della pagina seguente. In questo caso deve verificare se può presentare il Mod. 730 o deve presentare il Mod. UNICO, secondo le istruzioni fornite nei seguenti paragrafi. La dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all'IRPEF non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.

Inoltre, la dichiarazione deve essere presentata se non è stato trattenuto il contributo di solidarietà (art. 2 comma 2 D.L. n. 138/2011).

Il Mod. 730 può essere presentato, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni, o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2011.

3. Chi può presentare il Mod. 730

Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2012 sono:

- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno. Questi contribuenti possono rivolgersi:
 - al sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2012;
 - a un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2012 e si conoscono i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d'imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2011 al mese di giugno dell'anno 2012;
- lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2012 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.

Chi presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, può utilizzare il Mod. 730, se per questi ricorrono le condizioni descritte. I contribuenti sopra elencati che scelgono di utilizzare il Mod. UNICO, devono presentarlo in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2011 hanno percepito:

- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

4. Chi deve presentare il Mod. UNICO Persone fisiche

Devono presentare il Mod. UNICO Persone fisiche 2012 e non possono utilizzare il Mod. 730, i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- nel 2011 hanno posseduto:
 - redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;
 - redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
 - redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righe D4 e D5;
 - plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
 - redditi provenienti da "trust", in qualità di beneficiario;
- nel 2011 e/o nel 2012 non sono residenti in Italia (vedi in Appendice la voce "Condizioni per essere considerati residenti");
- nel 2012 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa);
- devono presentare anche una delle dichiarazioni: IVA, IRAP, sostituti d'imposta Mod. 770 ordinario e semplificato;
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
- lavoratori con contratto a tempo indeterminato, se al momento della presentazione della dichiarazione al Caf o al professionista abilitato il rapporto di lavoro è cessato sempréché non si conoscano i dati del nuovo sostituto d'imposta che potrà effettuare i conguagli.

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna.	
TIPO DI REDDITO	CONDIZIONI
Abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.)	
Lavoro dipendente o pensione	1. Redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio 2. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale
Lavoro dipendente o pensione + abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.)	
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. <i>Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche</i>	
Redditi esenti. <i>Esempi: rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli handicapati, pensioni sociali</i>	
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva. <i>Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico</i>	
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. <i>Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili</i>	

CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna.		
TIPO DI REDDITO	LIMITE DI REDDITO (uguale o inferiore a)	CONDIZIONI
Terreni e/o fabbricati (compresa abitazione principale e sue pertinenze)	500	
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (*)	8.000	Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.
Pensione + altre tipologie di reddito (*)	7.500	<i>Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.</i>
Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.)	7.500 (pensione) 185,92 (terreni)	
Pensione + altre tipologie di reddito (*)	7.750	
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (*). È escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli	7.500	<i>Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.</i>
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro. Esempi: compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale	4.800	
Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche	28.158,28	
(*) Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze.		

CONDIZIONE GENERALE DI ESONERO

In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un'imposta non superiore ad euro 10,33 come illustrato nello schema seguente:	
Contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che si trovano nella seguente condizione:	
imposta lorda (*)	—
detrazioni per carichi di famiglia	—
detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi	—
ritenute	=
importo non superiore a euro 10,33	
(*) L'imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze.	

5. La dichiarazione congiunta Mod. 730

La dichiarazione può essere presentata in forma congiunta quando i coniugi possiedono esclusivamente redditi indicati nel paragrafo 3 e almeno uno dei due può utilizzare il Mod. 730.

Quando entrambi i coniugi hanno i requisiti per utilizzare il Mod. 730 (paragrafo 3), possono presentarlo in forma congiunta al sostituto d'imposta di uno dei due oppure a un Caf o a un professionista abilitato.

Non è possibile utilizzare la forma congiunta, se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d'imposta se la dichiarazione viene presentata a un Caf o a un professionista abilitato.

6. A chi si presenta

Il Mod. 730 può essere presentato:

- al proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale per quell'anno,
- a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).

I dipendenti delle amministrazioni dello Stato possono presentare il Mod. 730 all'ufficio che svolge le funzioni di sostituto d'imposta (che può anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto d'imposta, svolge l'attività di assistenza o è incaricato della raccolta dei modelli.

I sostituti d'imposta, anche se non prestano assistenza fiscale, effettuano le operazioni di conguaglio, consistenti nel trattenere le somme a debito o rimborsare le somme a credito risultanti dalla liquidazione della dichiarazione. Si segnala che il sostituto d'imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l'importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.

7. Quando e come si presenta

I termini per la presentazione sono:

- entro il 30 aprile se il modello è presentato al sostituto d'imposta;
- entro il 31 maggio se il modello è presentato al Caf o a un professionista abilitato.

Presentazione al sostituto d'imposta

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta deve consegnare:

- il Mod. 730 già compilato. Il contribuente in questo caso non deve esibire la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione;
- il Mod. 730-1, in busta chiusa; il modello riporta la scelta per destinare l'8 per mille e il 5 per mille dell'IRPEF. Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando "Scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime nessuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. Se presenta la dichiarazione in forma congiunta, il contribuente deve inserire le schede per destinare l'otto per mille e il cinque per mille in un'unica busta sulla quale vanno riportati i dati del dichiarante.

Presentazione al CAF o al professionista abilitato

Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato può consegnare il modello già debitamente e correttamente compilato senza pagare alcun compenso al Caf o al professionista, oppure può chiedere assistenza per la compilazione. Il Caf può richiedere al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante. Il contribuente deve presentare al Caf o al professionista, in busta chiusa, la scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille dell'IRPEF (Mod. 730-1), anche se non ha espresso alcuna scelta.

Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione.

La documentazione da esibire, ad esempio, è costituita:

- dalle certificazioni (quali il CUD 2012 o il CUD 2011) che documentano le ritenute;
- da scontrini, ricevute, fatture e quietanze che provano le spese sostenute. Il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d'imposta quando ha calcolato il reddito. Non deve, inoltre, esibire la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d'imposta ha già considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest'ultimo;
- nel caso di spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie, dai documenti previsti per fruire della detrazione del 36 per cento, ad esempio dalle ricevute dei bonifici bancari o postali, dalle quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, dagli attestati di versamento delle ritenute operate dal condominio sui compensi dei professionisti, dalla quietanza rilasciata dal condominio che attesta il pagamento delle spese imputate al singolo condomino e, inoltre, dalla ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa la comunicazione della data di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara (il "decreto sviluppo", entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha eliminato l'obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara). Per gli interventi sulle parti comuni, la documentazione può essere sostituita da una certificazione dell'amministratore di condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti per fruire della detrazione del 41 o 36 per cento e indichi la somma di cui il contribuente può tener conto per la detrazione;
- dagli attestati di versamento d'imposta eseguiti direttamente dal contribuente con modello F24;
- dalle dichiarazioni Mod. UNICO in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Più in generale il contribuente deve esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione. I documenti relativi alla dichiarazione di quest'anno vanno conservati fino al 31 dicembre 2016 termine entro il quale l'amministrazione fiscale può richiederli.

I Caf o i professionisti abilitati hanno l'obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d'imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati).

8. Destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF

Il contribuente può destinare:

- l'otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure a una Istituzione religiosa;
- il cinque per mille della propria IRPEF a determinate finalità.

Le scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere entrambe espresse.

Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.

Per esprimere le scelte, il contribuente deve compilare l'apposita scheda (Mod. 730-1) da presentare integralmente anche nel caso in cui sia stata operata soltanto una delle scelte consentite.

Anche i contribuenti che non devono presentare la dichiarazione, indicati al precedente paragrafo 2, possono scegliere di destinare l'otto e il cinque per mille dell'IRPEF, utilizzando l'apposita scheda allegata allo schema di certificazione unica (CUD 2012) o al modello UNICO Persone Fisiche 2012 e seguendo le condizioni sotto indicate.

Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF

Il contribuente può destinare una quota pari all'otto per mille del gettito IRPEF a:

- scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale;
- scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica;
- interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente appositamente costituito da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno;
- interventi sociali ed umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo da parte delle Assemblee di Dio in Italia;
- scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi;
- interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate;
- tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, e inoltre a interventi sociali e umanitari volti alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo a diretta gestione dell'Unione delle Comunità ebraiche.

La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avverrà in proporzione alle scelte espresse. La quota d'imposta che risulterà non attribuita verrà divisa secondo la proporzione derivante dalle scelte espresse; la quota che risulterà non attribuita e che proporzionalmente spettarebbe alle Assemblee di Dio in Italia sarà devoluta alla gestione statale.

La scelta va espressa sul modello 730-1, firmando nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle istituzioni beneficiarie sopra descritte.

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF

Il contribuente può destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:

- a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni; nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori dettati all'articolo 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università.
- c) finanziamento della ricerca sanitaria;
- d) sostegno alle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
- e) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza;
- f) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale (decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009);

La scelta va espressa sul "Modello 730-1" apponendo la propria firma solo nel riquadro corrispondente alla finalità cui si intende destinare la quota del cinque per mille dell'IRPEF. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui vuole destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'IRPEF.

Gli elenchi dei soggetti ai quali può essere destinata la quota del cinque per mille dell'IRPEF sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

9. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione dei redditi e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione dei redditi sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66 bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972.

I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.), in due casi: quando previsto da una norma di legge o di regolamento oppure quando questa comunicazione è necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy.

Gli stessi dati possono anche essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (come, ad esempio, quelli anagrafici, quelli reddituali e quelli necessari per la determinazione dell'imponibile e dell'imposta) devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Indicando il numero di telefono, di cellulare e l'indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Altri dati (ad esempio, quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta) possono, invece, essere inseriti facoltativamente dal contribuente, se intende avvalersi dei benefici previsti.

Dati sensibili

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.

L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 250 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Entrambe queste scelte, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile".

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il conferimento di dati sensibili.

Modalità del trattamento

La dichiarazione dei redditi può essere consegnata ad un Caf o ad un professionista abilitato o al sostituto d'imposta, i quali trasmettono i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. In particolare:

- il Caf o il professionista abilitato comunica i dati, per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate;
- i sostituti d'imposta comunicano direttamente i dati, per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o consegnano i modelli 730 a un intermediario previsto dalla legge (agenzie postali, Caf o professionista abilitato, associazioni di categoria, professionisti), il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio dai sostituti di imposta);
- con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, imprese assicurative, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando questi dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

In particolare sono titolari:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, che conservano l'elenco dei responsabili e lo rendono disponibile su richiesta;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Responsabili del trattamento

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di organismi nominati "responsabili".

In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento, l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per ottenere la conferma dell'esistenza dei dati medesimi e per conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione, oppure la cancellazione se trattati in violazione di legge, nonché opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Questi diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze – Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille e del cinque per mille dell'Irpef, sia per poterli comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.

Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'Irpef e del cinque per mille dell'Irpef.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

II – GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. Come è composto il modello

■ Frontespizio

Informazioni relative al contribuente, in particolare codice fiscale, dati anagrafici, residenza e domicilio fiscale. Dati dei familiari a carico e del sostituto d'imposta.

■ Quadro A (redditi dei terreni)

Redditi che derivano dal possesso dei terreni.

■ Quadro B (redditi dei fabbricati)

Redditi che derivano dal possesso dei fabbricati, anche se si tratta dell'abitazione principale.

■ Quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati)

Redditi di lavoro dipendente e di pensione. Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Ritenute relative all'IRPEF e alle addizionali regionale e comunale. Dati relativi al contributo di solidarietà.

■ Quadro D (altri redditi)

Redditi di capitale, di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero). Redditi soggetti a tassazione separata (es. redditi percepiti dagli eredi).

■ Quadro E (oneri e spese detraibili e oneri deducibili)

Spese che danno diritto a una detrazione d'imposta e spese che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili).

■ Quadro F (acconti, ritenute, eccedenze e altri dati)

Acconti relativi all'IRPEF, all'addizionale comunale e alla cedolare secca sulle locazioni. Ritenute diverse da quelle indicate nei quadri C e D. Crediti o eccedenze di versamento derivanti dalle dichiarazioni degli anni precedenti.

■ Quadro G (crediti d'imposta)

Crediti d'imposta relativi ai fabbricati, per l'incremento dell'occupazione, per i redditi prodotti all'estero, per le mediazioni, per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione e per la ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo.

■ Quadro I (IMU)

Utilizzo del credito derivante dal modello 730/2012 per il versamento dell'IMU dovuta per l'anno 2012.

■ Firma della dichiarazione

2. Cosa c'è di nuovo

Le principali novità contenute nella dichiarazione dei redditi modello 730/2012 relativo ai redditi dell'anno 2011 sono:

- l'introduzione di una cedolare secca (imposta sostitutiva del 21 per cento o del 19 per cento) sulle locazioni degli immobili ad uso abitativo ubicati sull'intero territorio nazionale (quadro B - sezione I e II);
- la previsione di uno specifico codice di utilizzo degli immobili di interesse storico e/o artistico concessi in locazione, da indicare nel quadro relativo ai redditi dei fabbricati (codice 16 nella colonna 2 del quadro B sez. I);
- la proroga dell'agevolazione prevista sulle somme percepite per incremento della produttività, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, pari al 10%, nel limite 6.000 euro lordi (quadro C - rigo C5);
- la proroga della detrazione riconosciuta per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso, determinata dal sostituto d'imposta entro il limite di 141,90 euro (quadro C - rigo C14);
- l'eliminazione dell'obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara per fruire della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia ("decreto sviluppo", entrato in vigore il 14 maggio 2011). In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione (quadro E - sezione III-B);
- la proroga della detrazione del 55% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti (quadro E - righe da E61 a E63);
- l'introduzione a carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui, a decorrere dal 2011, di un contributo di solidarietà del 3 per cento, da applicarsi sulla parte eccedente il predetto importo;
- il differimento del versamento di 17 punti percentuali dell'acconto IRPEF per l'anno 2011 alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno (l'acconto IRPEF è dovuto nella misura dell'82 per cento anziché del 99 per cento);
- il differimento del versamento di 17 punti percentuali dell'acconto cedolare secca per l'anno 2011 alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno (l'acconto cedolare secca è dovuto nella misura del 68 per cento anziché dell'85 per cento).

3. Informazioni preliminari

Correzione ed integrazione del mod. 730

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l'elaborazione di un Mod. 730 "rettificativo".

Se invece il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può:

- presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il **codice 1** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il Mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il Mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell'integrazione che viene effettuata. Se l'assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d'imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione;
- presentare un Mod. UNICO 2012 Persone fisiche, utilizzando l'eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il Mod. UNICO Persone fisiche 2012 può essere presentato entro il **1° ottobre 2012**, in quanto il 30 settembre è domenica (correttiva nei termini) oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa a favore).

Integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d'imposta

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il **codice 2** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il nuovo Mod. 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".

Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d'imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta invariata

Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario, il contribuente può presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il **codice 3** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.

Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il Mod. UNICO 2012 Persone fisiche.

Il Mod. UNICO 2012 Persone fisiche può essere presentato:

- entro il **1° ottobre 2012**, in quanto il 30 settembre è domenica (correttiva nei termini). In questo caso, se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso);
- entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
- entro il **31 dicembre** del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l'applicazione delle sanzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).



La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del mod. 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al mod. 730.

Modalità di arrotondamento

Gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a questo limite (ad esempio 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66; 65,49 diventa 65).

Sul modello sono prestampati i due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali vanno indicati gli importi.

Importi indicati nelle certificazioni CUD 2012 e CUD 2011

Le istruzioni al Mod. 730 fanno riferimento ai dati contenuti nel CUD 2012 per la generalità dei contribuenti e al CUD 2011 rilasciato, per i redditi percepiti nel 2011, quando il rapporto di lavoro viene interrotto prima che sia disponibile il CUD 2012.

Modelli aggiuntivi

Se lo spazio disponibile nel modello non è sufficiente per i dati che è necessario inserire, occorrerà riempire altri moduli, numerandoli progressivamente nell'apposita casella posta in alto a destra indicando sempre il codice fiscale nell'apposito spazio. Il numero complessivo dei modelli compilati per ciascun contribuente va riportato nella casella posta in basso a sinistra della quarta facciata del modello base compilato.

Proventi sostitutivi e interessi

I proventi sostitutivi di redditi (ad esempio la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, ecc.) e gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono (vedi in Appendice la voce "Proventi sostitutivi e interessi").

Fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale (artt. 167 - 171 c.c.) è un complesso di beni, appartenenti ad un terzo o ad entrambi i coniugi o ad uno solo di essi, destinati al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi della famiglia.

I redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale sono imputati per metà del loro ammontare a ciascuno dei coniugi (art. 4 comma 1 lett. b) del TUIR).

Usufrutto legale

I genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto legale.

I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia non sono soggetti ad usufrutto legale:

- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione, però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
- le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest'ultimo).

Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all'euro

In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno precedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet della Banca d'Italia, all'indirizzo <http://uif.bancaditalia.it>, sezione Cambi, Cambi fiscali.

Altri redditi da dichiarare utilizzando il Modello UNICO 2012 Persone fisiche

I contribuenti che presentano il Mod. 730/2012 devono, inoltre, presentare:

- il quadro RM del Mod. UNICO Persone fisiche 2012 se hanno percepito nel 2011:
 - redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana;
 - interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
 - indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
 - proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta una imposta sostitutiva pari al 20% (art. 7, commi da 1 a 4, del D.L. n. 323 del 1996 convertito in legge n. 425/1996).

Il quadro RM deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2011 (art. 5 della legge n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni).

Infine, il quadro RM deve essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all'estero o che possiedono attività finanziarie all'estero per il calcolo dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e dell'imposta sulle attività detenute all'estero (art. 19, commi da 13 a 22, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).



I contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare anche il quadro RM del Mod. UNICO Persone fisiche 2012, non possono però usufruire dell'opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro.

- il quadro RT del Mod. UNICO Persone fisiche 2012, se nel 2011 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito.

Inoltre, possono presentare, in aggiunta al Mod. 730, il quadro RT i contribuenti che nel 2011 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi.

Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2011 (art. 7 della legge n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni);

- il modulo RW, se nel 2011 hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria per un valore superiore a 10.000,00 euro o hanno effettuato trasferimenti da e verso l'estero attraverso un soggetto non residente, senza il tramite di intermediari, per un ammontare complessivo superiore a 10.000,00 euro.

I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati, insieme al frontespizio del Mod. UNICO Persone fisiche 2012, nei modi e nei termini previsti per la presentazione del Mod. UNICO.

Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi operata con le modalità appena descritte, possono sempre utilizzare il Mod. UNICO Persone fisiche 2012.

Amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell'assistenza fiscale, oltre al Mod. 730 devono presentare anche il quadro AC del Mod. UNICO 2012 relativo all'elenco dei fornitori del condominio, insieme al frontespizio del Mod. UNICO Persone fisiche 2012, nei modi e nei termini previsti per la presentazione di questo modello.

Gli amministratori di condominio devono riportare nel quadro AC anche i dati catastali degli immobili oggetto di interventi sulle parti comuni condominiali per i quali è stato eliminato l'obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pescara (decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011).

Sanzioni

Le sanzioni applicabili per le violazioni di norme tributarie, sono riportate nella voce "Sanzioni" in Appendice.

4. Liquidazione della dichiarazione, rimborsi e trattenute

Entro il **31 maggio** il datore di lavoro o l'ente pensionistico consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, con l'indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.

Entro il **15 giugno** il Caf o il professionista abilitato consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.

Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista abilitato e sono indicati i rimborsi o le trattenute che saranno effettuati dal sostituto d'imposta.

Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal soggetto che ha prestato assistenza fiscale per riscontrare eventuali errori. Per effettuare il controllo si possono consultare le tabelle relative alle detrazioni spettanti e al calcolo dell'imposta pubblicate in Appendice.

A partire dalla retribuzione di competenza del mese di **luglio**, il datore di lavoro o l'ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all'IRPEF e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all'IRPEF e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all'IRPEF, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all'addizionale comunale all'IRPEF.

Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione). Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta.

A **novembre** dovrà essere effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all'IRPEF e alla cedolare secca. Se il contribuente vuole che la trattenuta della seconda o unica rata di acconto relativo all'IRPEF e alla cedolare secca sia effettuata in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha molte spese da detrarre e calcola che le imposte da lui dovute dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d'imposta entro il **1° ottobre** (in quanto il 30 settembre è domenica), indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che eventualmente ritiene dovuto.

5. Compilazione del frontespizio

Contribuente

La casella "Dichiarante" deve essere barrata dal contribuente che presenta la propria dichiarazione dei redditi.

Se viene presentata dichiarazione congiunta, il contribuente che intende far eseguire le operazioni di conguaglio al proprio datore di lavoro o ente pensionistico deve barrare entrambe le caselle "Dichiarante" e "Dichiarazione congiunta", mentre il coniuge deve barrare solo quella "Coniuge dichiarante". Il contribuente che presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci (compreso il minore) deve barrare la casella "Rappresentante o tutore" e indicare il proprio codice fiscale nella casella "Codice fiscale del rappresentante o tutore". In tal caso, la casella "Dichiarante" non deve essere barrata.

Nella casella "Codice fiscale" deve essere indicato il codice fiscale del contribuente. Il codice fiscale deve corrispondere a quello indicato nella tessera sanitaria o, nel caso in cui non sia stata ancora emessa, a quello risultante dall'apposito tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.

La casella "Soggetto fiscalmente a carico di altri" deve essere barrata dal contribuente con reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili.

La casella "730 integrativo" deve essere compilata dal contribuente che presenta una dichiarazione integrativa indicando:

- il codice '1' se l'integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario;
- il codice '2' se l'integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio";
- il codice '3' se l'integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" sia i dati relativi alla determinazione dell'imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario.

Da quest'anno è prevista la possibilità per il contribuente di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione dei redditi, indicando un apposito codice nella casella "Situazioni particolari". Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate in relazione a quesiti posti dagli utenti e riferiti a specifiche problematiche. Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l'Agenzia delle entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.

Dati del contribuente

Vanno riportati negli appositi spazi il cognome e il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla della relativa provincia. Chi è nato all'estero deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita senza compilare lo spazio relativo alla provincia.

Lo stato civile deve essere indicato in ogni caso. La casella da barrare è quella corrispondente alla situazione alla data di consegna del Mod. 730.

Se qualcuno dei dati anagrafici indicati nella tessera sanitaria o nel tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate per ottenerne la variazione. Fino a quando la variazione non è stata effettuata il contribuente deve utilizzare il codice fiscale che gli è stato attribuito, anche se sbagliato.

Residenza anagrafica

La residenza anagrafica deve essere indicata solo se il contribuente ha variato la propria residenza nel periodo dal 1° gennaio 2011 alla data in cui presenta la dichiarazione. Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.

Pertanto, se la residenza è stata variata occorre indicare:

- i dati della nuova residenza alla data di consegna del Mod. 730, avendo cura di riportare negli appositi spazi, per esteso, i dati relativi a: Comune, sigla della provincia, CAP, tipologia (via, viale, piazza, largo ecc.), indirizzo, numero civico, frazione, se presente;
- il giorno, il mese e l'anno in cui è intervenuta la variazione.

La residenza anagrafica deve essere indicata anche dai contribuenti che presentano per la prima volta la dichiarazione dei redditi, i quali devono barrare la casella "Dichiarazione presentata per la prima volta".

L'indicazione del numero di telefono, di cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa: l'inserimento di questi dati è consigliato a chi desidera ricevere dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Domicilio fiscale per l'attribuzione dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale

I contribuenti residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritti, pertanto, il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica. I soggetti non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. L'amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del contribuente nel comune dove lo stesso svolge in modo continuativo la principale attività.

Quando concorrono particolari circostanze l'amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello di residenza.

I dati da indicare nei righi relativi al domicilio fiscale sono necessari per l'individuazione della Regione e del Comune per i quali è dovuta rispettivamente l'addizionale regionale e comunale. Tali dati sono il Comune, la sigla della provincia e il codice catastale del Comune rilevabile dall'elenco "Codici catastali comunali e aliquote dell'addizionale comunale", presente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.



Se non avete variato la residenza, ovvero la variazione è avvenuta nell'ambito dello stesso Comune, dovete compilare solo il rigo "Domicilio fiscale al 01/01/2011".

Nel caso in cui, invece, avete variato la residenza trasferendola in un Comune diverso dovete compilare tutti e tre i righi relativi al domicilio fiscale.

Si ricorda che gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata, pertanto il contribuente che ha cambiato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare i rigi relativi al domicilio fiscale.

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2011: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2010 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2010 indicare il nuovo domicilio.

Domicilio fiscale al 31 dicembre 2011: se la variazione è avvenuta a partire dal 2 novembre 2011 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 1° novembre 2011 indicare il nuovo domicilio.

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2012: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2011 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2011 indicare il nuovo domicilio.

Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente

I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione per conto di persona incapace, compreso il minore, possono utilizzare il Mod. 730, purché il contribuente per il quale si presenta la dichiarazione abbia le condizioni per usare il modello semplificato (v. capitolo 3).

Chi presenta la dichiarazione per conto di terzi deve compilare due Modelli 730 riportando in entrambi il codice fiscale del contribuente (minore o tutelato o beneficiario) e quello del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.

Sul primo Mod. 730 si deve:

- barrare la casella "Dichiarante";
- barrare, nel riquadro "Stato civile", la casella:
 - '7' nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall'amministratore di sostegno per la persona con limitata capacità di agire;
 - '8' nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale;
- riportare i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

Sul secondo Mod. 730 è necessario:

- barrare nel rigo "Contribuente", la casella "Rappresentante o tutore";
- compilare soltanto i riquadri "Dati anagrafici" e "Residenza anagrafica" riportando i dati del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.

Si precisa che in questo caso non deve essere compilato il campo "data della variazione" e non deve essere barrata la casella "Dichiarazione presentata per la prima volta".

Si ricorda che in questi casi non è possibile presentare una dichiarazione congiunta e che i redditi di chi presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati con quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.

In entrambi i modelli deve essere apposta la sottoscrizione della persona che presenta la dichiarazione.

6. Familiari a carico

In questo prospetto devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2011 sono stati fiscalmente a carico, al fine di fruire delle detrazioni dall'imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico. Queste detrazioni vengono calcolate dal soggetto che presta l'assistenza fiscale. Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2011 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche:

- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime agevolato previsto per i contribuenti minimi, introdotto dalla legge finanziaria 2008;

- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Queste retribuzioni, anche se esenti, sono fiscalmente rilevanti soltanto per l'eventuale attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia. Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell'attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria "altri familiari".

Possono essere considerati a carico anche i seguenti **altri familiari**, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

Se nel corso del 2011 è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

Le detrazioni per carichi di famiglia variano in base al reddito quindi, chi presta l'assistenza fiscale, dovrà calcolare l'ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 12 del TUIR.

In base al risultato le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente (vedere in Appendice la "tabella 3" – detrazioni per coniuge a carico, la "tabella 4" – detrazione ordinaria per figli a carico, la "tabella 5" – detrazioni per altri familiari a carico).

Come compilare il rigo relativo al coniuge

Nel rigo 1 scrivere i dati relativi al coniuge.

Colonna 1: barrare la casella 'C'.

Colonna 4 (codice fiscale): indicare il codice fiscale del coniuge, anche se non è a carico.

Colonna 5 (n. mesi a carico): utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a carico. Scrivere '12' se il coniuge è stato a carico per tutto il 2011. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2011, scrivere il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a carico. Per esempio, in caso di matrimonio celebrato a giugno del 2011, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella scrivere '7'.

Come compilare i rigi relativi ai figli e agli altri familiari a carico

Righi da 2 a 5

Nel rigo 2 devono essere indicati i dati relativi al primo figlio.

Colonna 1: barrare la casella 'F1' se il familiare indicato è il primo figlio a carico (vale a dire quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico) e la casella 'F' per i figli successivi al primo (vedere in Appendice la voce "Casi particolari di compilazione della casella F1 del prospetto *Familiari a carico*").

Colonna 2: barrare la casella 'A' se si tratta di un altro familiare.

Colonna 3: barrare la casella 'D' se si tratta di un figlio disabile. Qualora venga barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella 'F'. Si precisa che è considerato disabile la persona riconosciuta tale ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Colonna 4 "codice fiscale": scrivere il codice fiscale di ciascuno dei figli e degli altri familiari a carico.

È bene sapere che il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere scritto comunque, anche se non si fruisce delle relative detrazioni, che invece sono attribuite interamente a un altro soggetto.

I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo **status** di familiare che può essere alternativamente formata da:

- a) documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;
- b) documentazione con apposizione dell'*apostille*, per le persone provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- c) documentazione validamente formata nel Paese d'origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e certificata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel paese di origine.

La casella "Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente", posta in alto al prospetto "coniuge e familiari a carico", va compilata se in uno o più rigi del prospetto dei familiari a carico il contribuente non ha potuto indicare il codice fiscale dei figli in quanto residenti all'estero (righi da 2 a 5 per i quali è barrata la casella "F" o "D"). In questo caso, oltre a compilare il prospetto dei familiari a carico è necessario riportare in questa casella il numero di figli residenti all'estero per i quali non è stato indicato il codice fiscale. Questa informazione consente di determinare correttamente la detrazione per figli a carico, che risulta diversamente modulata in base al numero di figli. Ad esempio, se nel prospetto familiari a carico sono stati compilati tre rigi relativi a tre figli residenti all'estero ma solo per uno di essi è stato indicato il codice fiscale, nella casella "Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente" dovrà essere indicato il valore 2.

Colonna 5 (n. mesi a carico): indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a carico. Scrivere '12' se il familiare è stato a carico per tutto il 2011; se, invece, è stato a carico solo per una parte del 2011, scrivere il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato nel mese di agosto 2011 la detrazione spetta per cinque mesi, pertanto nella casella scrivere '5'.

Colonna 6 (minore di 3 anni): indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico ha un'età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato nel 2010, nella casella scrivere '12'; per un figlio che ha compiuto 3 anni nel mese di maggio 2011, indicare '5'.

Colonna 7 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante.

Si fa presente che la detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori.

Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50 per cento ciascuno.

Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100 per cento al genitore affidatario oppure in caso di affidamento congiunto nella misura del 50 per cento ciascuno.

Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato; tale possibilità permette di fruire per intero della detrazione nel caso in cui uno dei genitori abbia un reddito basso e quindi un'imposta che non gli consente di fruire in tutto o in parte della detrazione.

Se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per figlio a carico, l'altro genitore non può fruirne.

La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio oppure per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.

In particolare nella casella di colonna 7 indicare:

- per ogni figlio a carico:
 - '100' se la detrazione è richiesta per intero;
 - '50' se la detrazione è ripartita tra i genitori;
 - '0' se la detrazione è richiesta per intero dall'altro genitore;
 - la lettera 'C' nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l'intero anno. Se questa detrazione non spetta per l'intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge. Il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la detrazione prevista per il primo figlio;
- per ogni altro familiare a carico:
 - '100' se l'onere grava per intero;
 - la percentuale nel caso in cui l'onere gravi su più persone. Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra i soggetti che ne hanno diritto.

Colonna 8 (detrazione 100% affidamento figli): la casella va barrata, nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento.

Si ricorda che la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.

Casella "Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli"

Questa casella è riservata ai contribuenti con un numero di figli superiore a tre.

In questa casella va indicata la percentuale riferita all'ulteriore detrazione.

Se spettano le detrazioni per figli a carico e se il numero dei figli è superiore a tre, il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconosce un'ulteriore detrazione di 1.200,00 euro. Questa ulteriore detrazione per famiglie numerose spetta anche quando l'esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell'anno (nel prospetto dei familiari a carico per uno o più figli il numero dei mesi a carico è inferiore a 12). Questa detrazione non spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro. La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le detrazioni ordinarie. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete per intero.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

Se l'ulteriore detrazione per figli a carico risulta superiore all'imposta lorda diminuita di tutte le altre detrazioni, l'importo pari alla quota della ulteriore detrazione che non ha trovato capienza verrà considerato nella determinazione dell'imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor importo a debito.

7. Dati del sostituto d'imposta

Il contribuente è tenuto sempre a indicare i dati del sostituto d'imposta che dovrà provvedere al conguaglio. I contribuenti possessori di redditi di lavoro dipendente, pensione o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente possono rilevare tali dati dal CUD consegnato dal sostituto di imposta (il dipendente di società estera deve indicare i dati relativi alla sede della stabile organizzazione in Italia che effettua le ritenute).

Se il sostituto che dovrà effettuare i conguagli è diverso da quello che ha rilasciato la certificazione (CUD), i dati vanno richiesti al nuovo sostituto.

Nel caso di dichiarazione congiunta vanno indicati i dati del sostituto del dichiarante, mentre nel modello del coniuge dichiarante non va compilato il riquadro.

Nel caso di dichiarazione presentata per conto di altri vanno indicati i dati del sostituto del minore o del tutelato, mentre nel modello del rappresentante o tutore non va compilato il riquadro.



Riportare nella casella "codice sede" il codice indicato nel CUD 2012, se la stessa casella, presente nella sezione del CUD relativa al datore di lavoro, risulta compilata.

8. QUADRO A - Redditi dei terreni

Il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario. Al proprietario del terreno o al titolare di altro diritto reale spetta sia il reddito dominicale sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l'attività agricola. Se l'attività agricola è esercitata da un'altra persona, il reddito dominicale spetta, comunque, al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l'attività agricola.

Deve utilizzare questo quadro:

- chi è proprietario o possiede a titolo di enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato per cui è prevista l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- l'affittuario che esercita l'attività agricola nei fondi in affitto e l'associato nei casi di conduzione associata. In questo caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
- il socio, il partecipante dell'impresa familiare o il titolare d'impresa agricola individuale non in forma d'impresa familiare che conduce il fondo. Se questi contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.



Per individuare le attività agricole vedere in Appendice la voce "Attività agricole".

Non vanno dichiarati in questo quadro i terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli (ad es. per una cava o una miniera), in quanto costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati nel rigo D4 del quadro D.

Non vanno dichiarati, in quanto non producono reddito dominicale e agrario:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali purché il proprietario non abbia ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d'imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

COME SI COMPILA IL QUADRO A

I redditi dominicali e agrari possono essere ricavati direttamente dagli atti catastali se la coltura praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, seguire le indicazioni contenute in Appendice alla voce "Variazioni di coltura dei terreni".

I redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno. Tale metodo si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.

Si precisa che l'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 32, comma 2, lett. b) e c) del Tuir.

Per ciascun terreno indicare i dati di seguito descritti.

Colonna 1 (Reddito dominicale) e colonna 3 (Reddito agrario): indicare l'ammontare del reddito dominicale e agrario risultante dagli atti catastali. Il reddito non va ricalcolato, perché la rivalutazione, rispettivamente dell'80 e del 70 per cento, sarà operata da chi presta l'assistenza fiscale.



Se i redditi dominicali e agrari vengono ricavati dal quadro RA (Redditi dei terreni) del Mod. UNICO 2011, occorre tenere presente che quegli importi sono rivalutati quindi vanno riportati nelle colonne 1 e 3 al netto delle rivalutazioni rispettivamente dell'80 e del 70 per cento operate lo scorso anno.

In caso di conduzione associata, nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario calcolata in proporzione al periodo di durata del contratto e alla percentuale di partecipazione. Tale percentuale è quella che risulta da un apposito atto firmato sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti le partecipazioni si considerano ripartite in parti uguali.

In caso di società semplici costituite per l'esercizio in forma associata di attività agricola con attività e redditi compresi nei limiti fissati dall'art. 32 del TUIR, i soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili come risultano dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Se non sono determinate, le quote si presumono proporzionali ai conferimenti.

Colonna 2 (Titolo): indicare uno dei seguenti codici:

- '1' proprietario del terreno;
- '2' proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
- '3' proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone (regime di libero mercato);
- '4' conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
- '5' socio di società semplice;
- '6' partecipante dell'impresa familiare agricola diverso dal titolare;
- '7' titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare.

Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7, ovvero 4 o 7.

Colonna 4: indicare il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365 se per l'intero anno). Se vengono utilizzati più righe per indicare le diverse situazioni relative ad un solo terreno, la somma dei giorni indicati nei singoli righe non può essere superiore a 365.

Colonna 5: indicare la percentuale di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).

Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno dato in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), indicare il canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo di colonna 4.

Colonna 7 (Casi particolari): indicare uno dei seguenti codici:

- '1' mancata coltivazione, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, dell'intero fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali. In tale situazione è considerato solo il 30 per cento del reddito dominicale e il reddito agrario è escluso dall'IRPEF;
- '2' perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha presentato denuncia all'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) entro tre mesi dalla data in cui si è verificato o, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto. In tale situazione i redditi dominicale e agrario sono esclusi dall'IRPEF;
- '3' terreno in conduzione associata;
- '4' terreno dato in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesi dalla firma del contratto di affitto che deve avere durata uguale o superiore a cinque anni. Chi presta l'assistenza fiscale non rivaluterà i redditi dominicali e agrari (vedi in Appendice la voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura");
- '5' se ricorrono contemporaneamente le condizioni specificate al codice 1 e al codice 4;
- '6' se ricorrono contemporaneamente le condizioni specificate al codice 2 e al codice 4.

Nel caso in cui è presente uno di questi codici chi presta l'assistenza fiscale riconosce l'agevolazione che spetta e lo comunica nel riquadro riservato ai messaggi del modello 730-3.

Colonna 8 (Continuazione): se nel corso del 2011 si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In questi casi, barrare la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

Nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad esempio nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in alcune delle ipotesi indicate in Appendice alla voce "Società semplici e imprese familiari in agricoltura" occorre compilare due distinti rigi, senza barrare la casella di colonna 8.

9. QUADRO B - Redditi dei fabbricati

Devono utilizzare questo quadro:

- i proprietari di fabbricati situati nello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
- i titolari dell'usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione (che si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale) spetta, ad esempio, al coniuge superstite (art. 540 del Codice Civile);
- i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non possono essere considerati rurali;
- i soci di società semplici e di società ad esse equiparate, che producono reddito di fabbricati.

Non producono reddito dei fabbricati e quindi non vanno dichiarati:

- le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. In tale caso il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno. I requisiti per il riconoscimento della ruralità dell'immobile, validi con decorrenza 1° dicembre 2007, sono contenuti nell'art. 9 del D.L. n. 557/93, come modificato dall'art. 42-bis del D.L. n. 159/2007 e dall'art. 1 comma 275, della legge n. 244/2007. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;
- le costruzioni che servono per svolgere le attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- i fabbricati rurali destinati all'agriturismo;
- le unità immobiliari, per cui sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il solo periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando il possessore non ricava alcun reddito dall'utilizzo dell'immobile. Il contribuente in questo caso deve presentare una comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, nonché i monasteri di clausura, se non sono locati, e le loro pertinenze. Inoltre, non vanno dichiarati, perché compresi nel reddito dominicale e agrario dei terreni su cui si trovano, i redditi dei fabbricati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente la disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo proprietario, acquisiscono i requisiti di abitabilità, e sono concessi in locazione dall'imprenditore agricolo. Questa disciplina si applica solo per il periodo del primo contratto di locazione che deve avere una durata compresa tra cinque e nove anni (art. 12 del D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio 2004).

LOCAZIONI PER FINALITÀ ABITATIVE – OPZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLA CEDOLARE SECCA

A decorrere dall'anno d'imposta 2011, per le abitazioni concesse in locazione è stato introdotto un regime di tassazione definito "cedolare secca" sugli affitti (art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) che prevede l'applicazione di un'imposta che sostituisce, oltre che l'Irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione. L'opzione per l'applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con l'imposta sostitutiva sono esclusi dal reddito complessivo e, di conseguenza, non rilevano ai fini della progressività delle aliquote IRPEF.

L'opzione per tale regime spetta esclusivamente al locatore titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile, per contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locati per finalità abitative.

Il locatore, per beneficiare del regime della cedolare secca, deve comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata, la scelta per il regime alternativo di tassazione e la conseguente rinuncia, per il corrispondente periodo di durata dell'opzione, ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

La base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti, al quale si applica un'aliquota del 21% per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero.

È prevista anche un'aliquota agevolata del 19% per i contratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 nella colonna "Utilizzo" della sezione I del quadro B).

L'opzione per il regime della cedolare secca si esprime in sede di registrazione del contratto o nella dichiarazione dei redditi:

A – Opzione in sede di registrazione del contratto

L'opzione per il regime della cedolare secca si esprime in sede di registrazione del contratto (utilizzando il modello Siria o il modello 69) per i contratti registrati a partire dalla data del 7 aprile 2011 (per i contratti prorogati per i quali il termine per il relativo pagamento non era ancora decorso alla data del 7 aprile 2011, l'opzione doveva essere espressa presentando il modello 69).

B – Opzione in sede di dichiarazione

L'opzione va espressa nella dichiarazione dei redditi per i contratti in corso nel 2011, scaduti oppure oggetto di risoluzione volontaria alla data del 7 aprile 2011, nonché per i contratti in corso alla stessa data del 7 aprile 2011, per i quali era già stata eseguita la registrazione e per i contratti prorogati per i quali era già stato effettuato il relativo pagamento.

L'opzione viene espressa in dichiarazione anche per i contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione (contratti di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno), salvo che il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d'uso del contratto in data antecedente alla presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso l'opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto.

Si precisa che nel caso di opzione in sede di dichiarazione la comunicazione al conduttore tramite lettera raccomandata deve essere stata già effettuata entro il termine per il versamento dell'acconto 2011 oppure, se non è dovuto acconto, deve essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

In entrambi i casi (opzione in sede di registrazione e opzione in dichiarazione) nella sezione I del quadro B vanno indicati i dati dell'immobile concesso in locazione e va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", mentre nella sezione II del quadro B devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione (nel caso di contratti di durata non superiore a 30 giorni non registrati va invece barrata la casella "Contratti non sup. 30 gg.").

Si ricorda, infine, che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca deve essere aggiunto al reddito complessivo del locatore per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni d'imposta previste dall'articolo 13 del TUIR, le detrazioni per canoni di locazione e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali (es. I.S.E.E.).

Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.



Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti si possono consultare il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 7 aprile 2011 e la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26/E del 1° giugno 2011, entrambi pubblicati sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

CASI PARTICOLARI

Redditi da proprietà condominiali

I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale che hanno una rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal condomino solo se la quota di reddito che spetta per ciascuna unità immobiliare è superiore a 25,82 euro. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

Soci di cooperative edilizie

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono dichiarare il reddito dell'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Stesso obbligo vale per chi ha avuto in assegnazione uno degli alloggi riscattati o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti come lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc.

Redditi di natura fondiaria e fabbricati situati all'estero

I redditi derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero devono essere dichiarati nel quadro D;

Immobili in comodato

Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l'immobile) ma dal proprietario.

COME SI COMPILA IL QUADRO B

Il quadro è composto da due sezioni: la prima (B1-B10) va utilizzata per dichiarare i redditi dei fabbricati (tassazione ordinaria e cedolare secca); la seconda (B11-B14) va utilizzata per indicare i dati relativi ai contratti di locazione e comodato.

SEZIONE I – Redditi dei fabbricati – Tassazione ordinaria e cedolare secca

Per ciascun immobile va compilato un rigo del quadro B (da B1 a B10). Se per l'immobile nel corso del 2011 è variato l'utilizzo (abitazione principale, a disposizione, locata con tassazione ordinaria, locata con cedolare secca, ecc.) o la quota di possesso o se a seguito di calamità è stato distrutto o dichiarato inagibile vanno compilati più righe, uno per ogni situazione, barrando la casella continuazione di colonna 8.

In questa sezione devono essere indicati i dati degli immobili concessi in locazione, sia se si intende assoggettare il reddito a tassazione ordinaria sia nel caso di opzione per il regime della cedolare secca (opzione in sede di registrazione con Siria o con il modello 69 oppure opzione in dichiarazione nei casi descritti nel paragrafo “Locazioni per finalità abitative – Opzione per l'applicazione della cedolare secca”). Se i rigi del prospetto non sono sufficienti per indicare tutti i fabbricati deve essere compilato un quadro aggiuntivo.

Righi da B1 a B10

Per ciascun immobile indicare i dati di seguito descritti.

Colonna 1 (Rendita catastale): indicare la rendita catastale. La rivalutazione del 5 per cento della rendita, prevista a partire dal 1997, verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale. Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta; se le rendite dei fabbricati sono state aggiornate, va indicata la nuova rendita.

Nel caso di immobile di interesse storico e/o artistico va indicata la rendita determinata in base alla minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato.



Se il reddito dei fabbricati viene rilevato dal quadro RB (Redditi dei fabbricati) del Mod. UNICO 2011 l'importo di colonna 1 va indicato senza la rivalutazione del 5 per cento calcolata lo scorso anno.

I soci di società semplici e di società equiparate (ai sensi dell'art. 5 del TUIR) che producono reddito di fabbricati, devono indicare in questa colonna il reddito imponibile e non la rendita catastale e devono indicare nella colonna 2 “Utilizzo” il codice 7, senza compilare le successive colonne.

Colonna 2 (Utilizzo): indicare uno dei codici di seguito elencati:

'1' immobile utilizzato come **abitazione principale**. Si considera abitazione principale quella in cui il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente. Per l'abitazione principale spetta la deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale della casa e delle sue pertinenze, calcolata tenendo conto della quota di possesso e del periodo dell'anno in cui la casa è stata adibita ad abitazione principale. La deduzione spetta anche quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che lì risiedono. La deduzione viene calcolata da chi presta l'assistenza fiscale.

È bene ricordare che la deduzione per l'abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale.

La deduzione per l'abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.

Locazione parziale dell'abitazione principale

Se l'unità immobiliare in parte è utilizzata come abitazione principale ed in parte è concessa in locazione, nella colonna 2 “Utilizzo” va indicato il codice 1 e vanno compilate le colonne 5 (Codice canone) e 6 (Canone di locazione) secondo le regole ivi descritte.

Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca (in presenza delle condizioni descritte nel paragrafo “Locazioni per finalità abitative – Opzione per l'applicazione della cedolare secca”) va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca” e va compilata la sezione II del quadro B. Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21%.

Se l'immobile è situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa e dato in locazione a canone “concordato”, nella colonna 2 va indicato il codice di utilizzo ‘8’ alle cui istruzioni si rimanda;

'2' immobile, ad uso abitativo, **tenuto a disposizione**. Si tratta, ad esempio, dell'immobile posseduto in aggiunta a quello adibito ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi. Il soggetto che presta l'assistenza fiscale maggiorerà di un terzo la rendita catastale rivalutata del 5 per cento;

'3' immobile **locato in regime di libero mercato** o “patti in deroga”. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca (in presenza delle condizioni descritte nel paragrafo “Locazioni per finalità abitative – Opzione per l'applicazione della cedolare secca”) va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca” e va compilata la sezione II del quadro B. Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21%;

'4' immobile locato in regime legale di determinazione del canone (equo canone). Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca (in presenza delle condizioni descritte nel paragrafo “Locazioni per finalità abitative – Opzione per l'applicazione della cedolare secca”) va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca” e va compilata la sezione II del quadro B. Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21%;

'5' **pertinenza dell'abitazione principale** (box, cantina, ecc.) iscritta in catasto con autonoma rendita. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);

'7' immobile di società semplici o di società equiparate, ai sensi dell'art. 5 del TUIR, che producono redditi di fabbricati;

'8' immobile situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa dato in locazione a canone “concordato” (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) sulla base di accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini più rappresentative a livello nazionale (vedi in Appendice la voce “Comuni ad alta densità abitativa”).

Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria chi presta l'assistenza fiscale applicherà la riduzione del 30 per cento del reddito; per usufruirne occorre compilare la sezione II del quadro B “Dati relativi ai contratti di locazione o comodato” (righi da B11 a B14).

Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca (in presenza delle condizioni descritte nel paragrafo “Locazioni per finalità abitative – Opzione per l'applicazione della cedolare secca”) va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca” e va compilata la sezione II del quadro B. Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 19%;

- '9' immobile che non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 16. Ad esempio il codice '9' va indicato nel caso di unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;
- '10' abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica; oppure unità in comproprietà utilizzate come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;
- '11' pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
- '12' immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all'estero o se l'immobile è già utilizzato come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune;
- '13' immobile di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc), dichiarato dal singolo condomino nel caso in cui la quota di reddito spettante sia superiore a euro 25,82;
- '14' immobile situato nella regione Abruzzo, dato in locazione a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009. Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria chi presta l'assistenza fiscale applicherà la riduzione del 30 per cento del reddito; per usufruirne occorre compilare la sezione II del quadro B "Dati relativi ai contratti di locazione o comodato" (righe da B11 a B14). Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca (in presenza delle condizioni descritte nel paragrafo "Locazioni per finalità abitative – Opzione per l'applicazione della cedolare secca") va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e va compilata la sezione II del quadro B. Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21%. Se l'opzione per la cedolare secca riguarda un immobile situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa e dato in locazione a canone "concordato", nella colonna 2 "Utilizzo" va indicato il codice '8' alle cui istruzioni si rimanda;
- '15' immobile situato nella regione Abruzzo dato in comodato a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009. Chi presta l'assistenza fiscale applicherà la riduzione del 30 per cento del reddito; per usufruirne occorre compilare la sezione II del quadro B "Dati relativi ai contratti di locazione o comodato" (righe da B11 a B14);
- '16' immobile di interesse storico e/o artistico, riconosciuto in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concesso in locazione. In tal caso nella colonna 1 (rendita catastale) va indicata la rendita determinata in base alla minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato.
- Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, l'importo del canone di locazione non rileva per la determinazione del reddito imponibile del fabbricato, ma devono comunque essere compilate le colonne 5 (Codice canone) e 6 (Canone di locazione) secondo le regole ivi descritte.
- Nel caso di opzione per la cedolare secca si applicano le regole previste per tale regime, pertanto nella colonna 1 (rendita catastale) va riportata l'effettiva rendita catastale dell'immobile. Inoltre devono essere compilate le colonne 5 (Codice canone) e 6 (Canone di locazione) secondo le regole ivi descritte, deve essere barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e va compilata la sezione II del quadro B. Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà l'imposta sostitutiva del 21% sul reddito imponibile determinato secondo le regole descritte nel paragrafo "Locazioni per finalità abitative – Opzione per l'applicazione della cedolare secca". Se l'opzione per la cedolare secca riguarda un immobile di interesse storico-artistico situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa e dato in locazione a canone "concordato", nella colonna 2 va indicato il codice utilizzo '8' alle cui istruzioni si rimanda.

Colonna 3 (Periodo di possesso): indicare per quanti giorni è stato posseduto l'immobile (365 per l'intero anno). Se vengono utilizzati più righe per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righe non può essere superiore a 365. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è diventato idoneo all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Colonna 4 (Percentuale di possesso): indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).

Colonna 5 (Codice canone): da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione.

Indicare uno dei seguenti codici corrispondenti alla percentuale del canone che viene riportata nella colonna 6 "Canone di locazione":

- '1' 85% del canone. Il canone annuo di locazione (colonna 6) deve essere indicato nella misura dell'85 per cento nel caso di applicazione della tassazione ordinaria;
- '2' 75% del canone. Il canone annuo di locazione (colonna 6) deve essere indicato nella misura del 75 per cento, nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se il fabbricato è situato nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano;
- '3' 100% del canone. Il canone annuo di locazione (colonna 6) deve essere indicato nella misura del 100 per cento nel caso di opzione per il regime della cedolare secca (in presenza delle condizioni descritte nel paragrafo "Locazioni per finalità abitative – Opzione per l'applicazione della cedolare secca").

Colonna 6 (Canone di locazione): da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione.

Riportare l'85% del canone annuo che risulta dal contratto di locazione se nella colonna 5 (Codice canone) è stato indicato il codice 1, il 75% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 2, il 100% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 3.

L'ammontare del canone da indicare in questa colonna è determinato calcolando l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e della maggiorazione spettante in caso di sublocazione. La somma va diminuita delle spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili se comprese nel canone.

Se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone in proporzione al periodo di possesso.

In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.

Se l'immobile è posseduto in comproprietà ma è dato in locazione da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo) il contribuente deve indicare soltanto la propria quota annua di locazione e nella colonna 7 "Casi particolari" deve essere indicato il codice "5".

Si ricorda che i canoni non percepiti relativi a contratti di locazione di abitazioni non devono essere dichiarati se il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità dell'inquilino si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

In questo caso la rendita catastale deve essere comunque assoggettata a tassazione.

I proprietari degli immobili locati a persone per le quali opera la sospensione della procedura di sfratto (legge n. 9 del 2007) devono indicare in questa colonna il canone di locazione e nella colonna 7 "Casi particolari" il codice "6" (vedere istruzioni di colonna 7).

Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che all'abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare nella colonna 6 per ciascuna unità immobiliare (abitazione e pertinenza) la relativa quota del canone; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

$$\text{Quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale} \times \text{singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

Esempio

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5%: 450

Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%: 50

Canone di locazione totale: 10.000

$$\text{Quota del canone relativo alla abitazione: } \frac{10.000 \times 450}{(450 + 50)} = 9.000$$

$$\text{Quota del canone relativo alla pertinenza: } \frac{10.000 \times 50}{(450 + 50)} = 1.000$$

Colonna 7 (Casi particolari), indicare uno dei seguenti codici:

- '1' se l'immobile è distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi ed è stato escluso da imposizione a seguito di certificazione da parte del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità. In questo caso deve essere indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo" (vedi in Appendice la voce "Immobili inagibili");
- '3' se l'immobile è inagibile per altre cause ed è stata chiesta la revisione della rendita. In questo caso deve essere indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo";
- '4' se l'immobile è locato e non sono stati percepiti i canoni di locazione e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- '5' se l'immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo). In tal caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo che spetta al contribuente;
- '6' se per l'immobile, locato a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio, è intervenuta la sospensione della procedura esecutiva di sfratto (Legge 8 febbraio 2007, n. 9).

I termini della sospensione della procedura esecutiva di sfratto sono stati prorogati al 31 dicembre 2012 (art. 1 del D.L. 20 ottobre 2008, n. 158, come modificato dall'art. 2, comma 12-sexies, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e dall'art. 29 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216).

L'agevolazione prevede l'esclusione dal reddito imponibile del fabbricato della quota di reddito relativa al periodo per il quale ha operato la sospensione della procedura esecutiva di sfratto.

Tale agevolazione riguarda gli immobili adibiti ad uso di abitazione situati nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta densità abitativa (delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003) e locati a soggetti con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro che abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico ovvero che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni, malati terminali ovvero portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, purché non posseggano altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.

Colonna 8 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

Colonna 9 (Codice comune): indicare il codice catastale del Comune dove si trova l'unità immobiliare rilevabile dall'*Elenco codici catastali comunali* presente in calce all'Appendice. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righe, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro B in cui il fabbricato è stato indicato.

Colonna 10 (ICI dovuta per il 2011): riportare, con riferimento all'unità immobiliare indicata nel rigo, l'importo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 2011.

La colonna deve essere sempre compilata ad eccezione dei seguenti casi:

- esonero dal pagamento dell'ICI in presenza di cause di esenzione;
- in caso di immobili condominiali, se l'ICI è stata versata dall'amministratore di condominio.

Nel caso in cui l'immobile sia posseduto in comproprietà indicare l'importo dell'ICI dovuta in relazione alla percentuale di possesso.

Se l'ICI non è stata versata o è stata versata in misura inferiore indicare l'imposta "dovuta".

Se i dati del fabbricato sono indicati su più righe, l'importo dell'ICI dovuta deve essere riportato solo sul primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato.

Colonna 11 (Cedolare secca): barrare la casella nel caso di opzione per l'applicazione della cedolare secca sulle locazioni. La casella può essere barrata solo in presenza delle condizioni descritte nel paragrafo "Locazioni per finalità abitative – Opzione per l'applicazione della cedolare secca". La casella può essere compilata solo se nella colonna 2 "Utilizzo" è stato indicato uno dei seguenti codici: '1' (locazione parziale abitazione principale), '3' (canone libero), '4' (equo canone), '8' (canone concordato con applicazione dell'aliquota agevolata del 19%), '14' (locazione agevolata di un immobile situato in Abruzzo) e '16' (immobile di interesse storico-artistico locato).

Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 21% o del 19%.

Se è stata barrata questa casella è necessario compilare la sezione II del quadro B "Dati relativi ai contratti di locazione o comodato" (righe da B11 a B14).

SEZIONE II - Dati relativi ai contratti di locazione e di comodato

È necessario compilare la presente sezione nei seguenti casi:

- **riduzione del 30 per cento del reddito**, in caso di applicazione della tassazione ordinaria, se:
 - il fabbricato è situato in un comune ad alta densità abitativa ed è locato ad un canone “concordato” sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (codice 8 nella colonna 2 dei righi da B1 a B10);
 - l’immobile è situato nella regione Abruzzo ed è dato in locazione o in comodato a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codici 14 e 15 nella colonna 2 dei righi da B1 a B10).
- **opzione per l’applicazione della cedolare secca** (risulta barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca”).

Righi da B11 a B14

Colonna 1: indicare il numero del rigo della sezione I del quadro B nel quale sono stati riportati i dati dell’immobile locato o dato in comodato.

Colonna 2: indicare il numero del modello nel quale sono stati riportati i dati dell’immobile locato o dato in comodato, solo se sono stati compilati più modelli.

Colonne da 3 a 6 (Estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato) i dati possono essere ricavati:

- dal contratto di locazione o di comodato registrato presso l’Ufficio;
- dalla ricevuta rilasciata dai servizi telematici nel caso di registrazione tramite Siria, ‘Locazioni web’ o ‘Contratti online’.

Colonna 3 (Data di registrazione): indicare la data di registrazione del contratto;

Colonna 4 (Serie): indicare il codice relativo alla modalità di registrazione (3, 3A, 3B, 3P, 3T).

Colonna 5 (Numero e sottonumero di registrazione): indicare il numero e l’eventuale sottonumero di registrazione del contratto.

Colonna 6 (Codice Ufficio): indicare il codice identificativo dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto. I codici degli uffici dell’Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella apposita tabella presente nella sezione relativa ai contratti di locazione.

Colonna 7: barrare la casella nel caso di **contratto di locazione di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell’anno** che non è stato registrato in quanto per tale tipologia di contratto è previsto l’obbligo di registrazione solo in caso d’uso. Se è barrata la casella non vanno compilate le colonne 3, 4, 5 e 6 relative agli estremi di registrazione del contratto.

Colonna 8: indicare l’anno di **presentazione della dichiarazione ICI** relativa all’immobile in questione. La colonna va compilata solo nel caso di applicazione della tassazione ordinaria per fruire della riduzione del 30 per cento del reddito prevista nel caso di contratti a canone concordato (codici 8, 14 e 15 nella colonna “Utilizzo” della sezione I).

10. QUADRO C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Nel quadro ‘C’ indicare i redditi di lavoro dipendente, i redditi di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti nell’anno 2011.

Se il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione, questi redditi devono essere indicati nel quadro anche se il datore di lavoro o ente pensionistico ha prestato l’assistenza fiscale. In questo caso i dati da riportare nel quadro sono quelli indicati nel CUD.



Se il contribuente nel corso dell’anno ha avuto più rapporti di lavoro dipendente o assimilati e ha chiesto all’ultimo datore di lavoro di tener conto degli altri redditi percepiti, deve indicare in questo quadro i dati presenti nel CUD rilasciato da quest’ultimo.

Per i contribuenti che percepiscono redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati sono previste delle detrazioni d’imposta. Il calcolo della detrazione spettante è effettuato da chi presta l’assistenza fiscale tenendo conto oltre che del reddito di lavoro anche del reddito complessivo.

La detrazione può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.



Vedere in Appendice la tabella 6 “Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati”, la tabella 7 “Detrazioni per redditi di pensione”, la tabella 8 “Detrazioni per alcuni redditi assimilati e per alcuni redditi diversi”.

Il quadro C è diviso in sei Sezioni nelle quali indicare:

- **Sezione I:** i redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (i lavoratori dipendenti del settore privato, in presenza di situazioni particolari, indicano anche le somme percepite come compenso per premi di produttività e le relative ritenute per imposta sostitutiva);
- **Sezione II:** gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non vanno segnalati nella sezione I;
- **Sezione III:** le ritenute IRPEF e addizionale regionale all’IRPEF trattenute dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- **Sezione IV:** le ritenute per l’addizionale comunale all’IRPEF trattenute dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- **Sezione V:** la detrazione d’imposta riconosciuta dal datore di lavoro al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso;
- **Sezione VI:** i dati necessari per calcolare l’ammontare del contributo di solidarietà.

SEZIONE I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Nei rigi da C1 a C3 di questa sezione indicare:

- i redditi di lavoro dipendente e di pensione. Vedere in Appendice la voce “Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero”;
- i redditi di lavoro dipendente svolto all’estero in zone di frontiera. Vedere al riguardo in Appendice il punto 2 della voce “Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero”;

- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti. Ad esempio: cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale (nell'edilizia, nell'agricoltura, ecc.), malattia, maternità ed allattamento, TBC e post-tubercolare, donazione di sangue, congedo matrimoniale;
- le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione maturati fino al 31 dicembre 2006; nonché l'ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto (art. 14 del D.Lgs. n. 252/2005), che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (c.d. riscatto volontario);
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti aumentati del 20 per cento;
- le somme percepite come borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";
- le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirlle risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità collegate;
- i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle ASL con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.);
- le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

Tra i compensi rientrano anche quelli percepiti per:

- cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
- partecipazioni a collegi e a commissioni.

Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazioni che rientrano:

- a) nell'oggetto proprio dell'attività professionale esercitata dal contribuente in base a una previsione specifica dell'ordinamento professionale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti) o di una connessione oggettiva con l'attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnere per l'amministrazione di una società edile);
- b) nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;
- c) nell'ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Si ricorda che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che sono stati corrisposti dall'artista o professionista, al coniuge, ai figli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

Righi da C1 a C3 - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Colonna 1 (Tipologia reddito): indicare uno dei seguenti codici che identifica il reddito (la compilazione di questa colonna è obbligatoria):

'1' redditi di pensione;

'2' redditi di lavoro dipendente o assimilati, nonché trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione previsti dal D.Lgs. n. 252 del 2005);

'3' compensi percepiti per lavori socialmente utili in regime agevolato.

Nel caso di compensi percepiti per lavori socialmente utili da chi ha raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, si applica un regime fiscale agevolato in presenza delle condizioni previste dalla specifica normativa.

Se i compensi hanno fruito del regime agevolato, nelle annotazioni del CUD 2012 sono riportati sia la parte dei compensi esclusi dalla tassazione (quota esente) sia la parte di quelli assoggettati a tassazione (quota imponibile) nonché le ritenute dell'IRPEF e dell'addizionale regionale trattenute dal datore di lavoro.

In questo caso indicare:

- nella colonna 3 di questi righi da C1 a C3, la somma dei due importi (quota esente + quota imponibile);
- nella colonna 5 del rigo F2 del quadro "F" (e non nel rigo C9 del quadro C), l'importo delle ritenute IRPEF;
- nella colonna 6 del rigo F2 del quadro "F" (e non nel rigo C10 del quadro C) l'importo delle ritenute addizionale regionale.

Se i compensi non hanno fruito del regime agevolato nelle annotazioni del CUD non sono riportati i dati relativi ai compensi erogati per lavori socialmente utili e pertanto sono stati assoggettati a regime ordinario. In questo caso i compensi percepiti per lavori socialmente utili sono stati indicati nel punto 1 del CUD 2012 e le ritenute IRPEF e l'addizionale regionale rispettivamente nei punti 5 e 6 dello stesso CUD 2012.

In questo caso l'importo dei compensi indicati nel punto 1 dovrà essere riportato nella colonna 3 di uno dei righi da C1 a C3, riportando nella relativa casella di colonna 1 il codice 2, mentre le ritenute IRPEF e l'addizionale regionale trattenuta dovranno essere riportate rispettivamente nei righi C9 e C10 del quadro C.

Se il reddito complessivo del lavoratore, al netto della deduzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, risulta superiore a 9.296,22 euro, i compensi erogati per lavori socialmente utili saranno assoggettati a IRPEF e all'addizionale regionale e comunale all'IRPEF anche se hanno fruito del regime agevolato risultante dal CUD (codice 3 indicato nella colonna 1).

Colonna 2 (Indeterminato/Determinato): compilare la casella solo se nella colonna 1 è stato indicato il codice '2' (reddito di lavoro dipendente) o il codice '3' (compensi per lavori socialmente utili).

In questo caso indicare il codice:

'1' se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato;

'2' se il contratto di lavoro è a tempo determinato.

Colonna 3 (Reddito): indicare l'importo dei redditi percepiti che per coloro che sono in possesso del CUD è quello indicato nel punto 1 del CUD 2012 o del CUD 2011.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 3 (compensi per lavori socialmente utili) per la compilazione si rinvia alle istruzioni relative alla colonna 1 con riferimento al codice 3.

In presenza di un CUD 2012 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, individuando i relativi importi dalle annotazioni del CUD 2012. In questo caso, nel rigo C4 riportare nella colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 3 del CUD 2012 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 4 del CUD 2012.

Rigo C4 - Periodo di lavoro

Indicare il numero di giorni relativi al periodo di lavoro.

Colonna 1 (Lavoro dipendente): indicare il numero dei giorni relativi al periodo di lavoro dipendente o assimilato, il cui reddito è stato riportato in questa sezione (365 per l'intero anno). In particolare:

- se è stato indicato un solo reddito di lavoro dipendente o assimilato per cui il datore di lavoro ha rilasciato il CUD, riportare il numero dei giorni indicato nel punto 3 del CUD 2012 (o del CUD 2011);
- se invece il datore di lavoro non ha rilasciato il CUD (perché non obbligato a farlo) è necessario determinare il numero di giorni tenendo conto che vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e che vanno sottratti i giorni per cui non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni);
- se il rapporto di lavoro è part-time (nel senso che la prestazione lavorativa viene resa per un orario ridotto) i giorni possono essere considerati per l'intero periodo di lavoro;
- se sono stati indicati più redditi di lavoro dipendente o assimilati, indicare il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola.



Altri casi sono indicati in Appendice alla voce "Periodo di lavoro - casi particolari" (contratti a tempo determinato, di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti e di borse di studio). Per questi casi è indicato il calcolo dei giorni che devono essere riportati in questa colonna.

Colonna 2 (Pensione): indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione, per cui è prevista la detrazione per i pensionati (365 per l'intero anno). In particolare:

- se è stato indicato un solo reddito di pensione, riportare il numero dei giorni segnalato nel punto 4 del CUD 2012;
- se sono stati indicati più redditi di pensione, riportare il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola;
- se sono stati indicati oltre a redditi di lavoro dipendente anche redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 e in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno considerati una volta sola.

Rigo C5 - Somme percepite per incremento della produttività

Questo rigo interessa solo i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011 hanno percepito compensi per incrementi della produttività e il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi ad imposta sostitutiva (10 per cento), entro i limiti di 6.000 euro, (in questo caso risultano compilati i punti 251 e 252 del CUD 2012 e/o i punti 93 e 94 del CUD 2011) oppure ha assoggettato gli stessi a tassazione ordinaria (in tal caso risultano compilati i punti 251 e 254 del CUD 2012 e/o punti 93 e 96 del CUD 2011).

In quest'ultimo caso il sostituto non ha applicato la tassazione agevolata a seguito di espressa richiesta da parte del lavoratore oppure perché ha verificato che la tassazione ordinaria è più favorevole.

La compilazione del rigo C5 può essere obbligatoria o facoltativa a seconda delle particolari situazioni in cui si trova il lavoratore dipendente.

Nelle successive istruzioni per la compilazione del rigo C5 si fa riferimento ai punti 251, 252, 254 e 255 del CUD 2012. Il punto 255 del CUD 2012 riguarda gli importi che concorrono alla determinazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento del loro ammontare, ai sensi dell'art. 51, comma 6, del TUIR (es. indennità di volo). Se il contribuente è in possesso di un CUD 2011, in quanto il rapporto di lavoro è cessato nel 2011 prima dell'approvazione del CUD 2012, dovrà considerare rispettivamente i punti 93, 94 e 96 del CUD 2011.

COMPILAZIONE OBBLIGATORIA

La compilazione del presente rigo è obbligatoria in presenza di una delle seguenti condizioni:

- 1) avere percepito i compensi da più datori di lavoro e, quindi, essere in possesso di più CUD 2012, per i quali non è stato chiesto il conguaglio, nei quali in tutti o in parte risulta compilato oltre al punto 251 dei CUD 2012 ("Totale redditi") anche il punto 252 dei CUD 2012 ("Totale ritenute operate") e la somma degli importi dei punti 251 e 255 dei diversi CUD 2012 (compensi assoggettati a imposta sostitutiva) risulta superiore a 6.000 euro. In questo caso più datori di lavoro hanno assoggettato i compensi corrisposti per incrementi di produttività a imposta sostitutiva e il lavoratore ha fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi complessivamente percepiti superiore a 6.000 euro;
- 2) avere percepito i compensi da un solo datore di lavoro e, quindi, essere in possesso di un solo CUD 2012 nel quale risulta compilato, oltre al punto 251 ("Totale redditi") anche il punto 252 ("Totale ritenute operate"), e la somma degli importi indicati ai punti 251 e 255 del CUD 2012 risulta superiore a euro 6000. In questo caso il datore di lavoro ha assoggettato i compensi corrisposti per incrementi di produttività a imposta sostitutiva su un ammontare di compensi superiore a euro 6.000;
- 3) avere percepito i compensi da uno o più datori di lavoro e, quindi, essere in possesso di uno o più CUD 2012, nei quali in tutti o in parte risulta compilato oltre che il punto 251 anche il punto 252 (anche se la somma degli importi presenti nei punti 251 e 255 del CUD 2012 non è superiore a 6.000 euro) ma il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi a imposta sostitutiva in mancanza dei requisiti previsti. L'ipotesi è quella in cui il lavoratore nell'anno 2010 aveva percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a 40.000 euro e, pertanto, non era nelle condizioni per fruire della tassazione agevolata. In tal caso il lavoratore dovrà chiedere la tassazione ordinaria dei compensi ricevuti. Si precisa che nel predetto limite di 40.000 euro devono essere considerate anche le somme che sono state assoggettate a imposta sostitutiva;

In presenza di uno dei sopraelencati casi compilare questo rigo nel seguente modo:

- colonna 2: indicare l'importo risultante dal punto 251 del CUD 2012 oppure, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 251 dei CUD 2012 nei quali risultano anche compilati i punti 252;
- colonna 3: indicare l'importo risultante dal punto 252 del CUD 2012 oppure, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 252 dei CUD 2012;
- colonna 5: indicare l'importo risultante dal punto 255 del CUD 2012 oppure in presenza di più CUD la somma degli importi indicati nei punti 255 dei CUD 2012, nei quali risulta anche compilato il punto 252;
- colonna 6: barrare la casella "Tassazione ordinaria", se il lavoratore si trova nel caso di cui al precedente punto 3 (contribuente che non ha le condizioni per fruire dell'imposta sostitutiva e, pertanto, ha indebitamente goduto dell'agevolazione);
- colonna 7: barrare la casella "Tassazione sostitutiva", se il lavoratore si trova nei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2 (contribuente che intende confermare la tassazione con imposta sostitutiva).

La compilazione delle colonne 6 e 7 è alternativa e, pertanto, non è possibile barrare entrambe le caselle.

COMPILAZIONE FACOLTATIVA

I lavoratori dipendenti che hanno percepito i sopraindicati compensi per incremento della produttività, pur non essendo obbligati alla compilazione del rigo, possono optare per una modalità di tassazione differente da quella applicata dal datore di lavoro se ritengono quest'ultima meno vantaggiosa.

In particolare la compilazione del presente rigo è facoltativa in presenza di una delle seguenti due condizioni:

- 1) avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per incrementi della produttività ai quali il datore di lavoro ha applicato l'imposta sostitutiva (punti 251 e 252 del o dei CUD 2012 compilati). In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute IRPEF a titolo d'acconto;
- 2) avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per incrementi della produttività che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punti 251 e 254 del o dei CUD 2012 compilati). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell'anno 2010 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, considerando anche le somme che sono state assoggettate a imposta sostitutiva. In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale dedurrà dal reddito complessivo i suddetti compensi (entro il limite massimo di 6.000 euro lordi) e calcolerà sugli stessi l'imposta sostitutiva del 10 per cento.

In entrambi i casi compilare il rigo C5 nel seguente modo:

- colonna 1: indicare l'importo risultante dal punto 251 del CUD 2012 nel quale risulta compilato anche il punto 254; oppure, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 251 dei CUD 2012 nei quali risulta compilato anche il punto 254;
- colonna 2: indicare l'importo risultante dal punto 251 del CUD 2012 nel quale risulta compilato anche il punto 252; ovvero, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 251 dei CUD 2012 nei quali risulta compilato anche il punto 252;
- colonna 3: indicare l'importo risultante dal punto 252 del CUD 2012, oppure, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 252 del CUD 2012;
- colonna 4: indicare l'importo risultante dal punto 255 del CUD 2012 oppure in presenza di più CUD la somma degli importi indicati nei punti 255 dei CUD 2012, nei quali risulta anche compilato il punto 254;
- colonna 5: indicare l'importo risultante dal punto 255 del CUD 2012 oppure in presenza di più CUD la somma degli importi indicati nei punti 255 dei CUD 2012, nei quali risulta anche compilato il punto 252;
- colonna 6: barrare la casella "Tassazione ordinaria" se si intende optare per la tassazione ordinaria (condizione di cui al punto 1) ovvero barrare la casella di colonna 7 "Tassazione sostitutiva" se si intende optare per la tassazione dei compensi ad imposta sostitutiva (condizione di cui al punto 2).

SEZIONE II - Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**Righi da C6 a C8**

Indicare gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non possono essere riportati nella sezione I (punto 2 del CUD 2012 o del CUD 2011):

- a) gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, a seguito di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;
- b) gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- c) i compensi e le indennità corrisposte da amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione (art. 53, comma 1, del TUIR), e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
- d) i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
- e) le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
- f) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.

Le rendite che derivano da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l'intero ammontare;

- g) i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (art. 50, comma 1, lett. e) del TUIR)

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

Compilazione dei righi da C6 a C8.

Colonna 1: barrare la casella se nella colonna 2 vengono dichiarati gli assegni periodici percepiti dal coniuge (vedere sopra la lettera a);
Colonna 2: indicare l'importo dei redditi percepiti. Tale importo per i soggetti che sono in possesso del CUD è quello indicato nel punto 2 del CUD 2012 (o del CUD 2011).

SEZIONE III - Ritenute IRPEF e addizionale regionale all'IRPEF

Rigo C9: indicare il totale delle ritenute IRPEF relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II (importo indicato nel punto 5 del CUD 2012 o del CUD 2011).

Rigo C10: indicare il totale dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II (importo indicato nel punto 6 del CUD 2012 o del CUD 2011).

Se sono stati percepiti compensi per lavori socialmente utili per compilare i righi C9 e C10 leggere le informazioni relative al codice 3 della casella 1 dei righi da C1 a C3.

SEZIONE IV - Ritenute addizionale comunale all'IRPEF

Rigo C11: indicare l'acconto dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II (importo indicato nel punto 10 del CUD 2012 o del CUD 2011).

Rigo C12: indicare il saldo dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II (importo indicato nel punto 11 del CUD 2012 o del CUD 2011).

Rigo C13: indicare l'acconto dell'addizionale comunale per l'anno 2012 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (importo indicato nel punto 13 del CUD 2012 o del CUD 2011).



I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della sospensione delle ritenute IRPEF e delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF a seguito di eventi eccezionali devono comunque riportare nei righi da C9 a C13 gli importi relativi al totale delle ritenute IRPEF e delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF comprensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione. Nel rigo F5 del quadro F va indicato l'importo sospeso. Al riguardo vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

SEZIONE V - Detrazione per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso

Questa sezione è riservata al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per il quale è stata prevista una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 4, c. 3, del decreto legge n. 185/2008 come modificato dall'art. 1 comma 47 della legge n. 220/2010).

L'agevolazione spetta ai lavoratori che nell'anno 2010 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro.

La riduzione d'imposta, il cui importo non può essere superiore a 141,90 euro (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2011) è determinata dal datore di lavoro sul trattamento economico accessorio erogato (punti 118 e 119 del CUD 2012 o punti 51 e 52 del CUD 2011 compilati).

Per il personale volontario non in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per gli allievi delle accademie, delle scuole e degli istituti di istruzione dello stesso comparto sicurezza, difesa e soccorso, la riduzione d'imposta è determinata sulla metà del trattamento economico complessivamente percepito (punti 118 e 119 del CUD 2012 o punti 51 e 52 del CUD 2011 compilati).

Rigo C14: riportare l'importo del punto 118 del CUD 2012 o del punto 51 del CUD 2011 (*detrazione fruita*).

Nel caso di più CUD indicare la somma dei punti 118 dei CUD 2012 o dei punti 51 dei CUD 2011; se il risultato è superiore a euro 141,90 (detrazione massima prevista) riportare 141,90 euro.

L'indicazione in questo rigo della detrazione riconosciuta dal datore di lavoro consente la fruizione della stessa in sede di liquidazione della dichiarazione.

SEZIONE VI - Altri dati

Rigo C15 – Dati contributo di solidarietà: A carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui è previsto, a decorrere dall'anno 2011, un contributo di solidarietà del 3 per cento, da applicarsi sulla parte eccedente il predetto importo (art. 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2011). Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo.

Colonna 1: riportare l'importo indicato nel punto 134 del CUD 2012, relativo all'ammontare:

- del reddito erogato ai dipendenti pubblici al netto della riduzione applicata in base all'art. 9, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
- dei trattamenti pensionistici erogati al netto della riduzione applicata in base all'art. 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

Colonna 2: riportare l'importo indicato nel punto 136 del CUD 2012, relativo all'ammontare del contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d'imposta.

11. QUADRO D - Altri redditi

Il quadro D è diviso in due Sezioni:

- nella prima vanno indicati i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi;
- nella seconda vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata.

SEZIONE I - Redditi di capitale, di lavoro autonomo e redditi diversi

Redditi di capitale

I righe D1 e D2 devono essere utilizzati per dichiarare:

- gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Ires;
- gli utili distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;
- tutti gli altri redditi di capitale.

Questi redditi vanno dichiarati se percepiti nel 2011, indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirla.

In questo quadro non devono essere dichiarati i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure a imposta sostitutiva.

Solo i contribuenti che detengono partecipazioni di natura qualificata o partecipazioni di natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, devono dichiarare i proventi percepiti indicati nella certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari. I redditi di capitale concorrono alla formazione della base imponibile e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi nella misura del 49,72 per cento solo se derivanti da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, oppure nella misura del 40 per cento se derivanti da utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.

Per la determinazione e il versamento delle relative imposte, i contribuenti che presentano il Mod. 730 devono presentare anche il quadro RM del Mod. UNICO 2012 Persone fisiche, se hanno percepito nel 2011 redditi di capitale di fonte estera su cui non sono state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni.



In Appendice, alla voce "Utili e proventi equiparati prodotti all'estero" sono contenute le informazioni sul trattamento fiscale degli utili prodotti all'estero

Nel rigo D1 indicare: gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nella certificazione rilasciata dalla società emittente o desumibili da altra documentazione.

In questo rigo vanno indicati anche gli utili e i proventi:

- derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- derivanti dai contratti di cointeressenza (ossia dalla partecipazione, insieme ad altre persone o aziende a un'operazione economica, che implica la condivisione di utili e perdite);
- conseguiti in caso di recesso, riduzione del capitale esuberante o liquidazione anche concorsuale di società ed enti indipendentemente dal periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione.

In particolare, indicare:

- nella colonna 1 uno dei seguenti codici:

- '1' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale non privilegiato formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- '2' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato;
- '3' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Si ricorda che in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art.167, comma 5, del TUIR), tali importi dovranno essere indicati nella sezione V del quadro RM del Modello UNICO PF;
- '4' in caso di utili e di altri proventi prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5, del TUIR);
- '5' in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia oppure residenti in Stati che hanno un regime fiscale non privilegiato formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;

'6' in caso di utili e di altri proventi prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5 del TUIR);

■ nella colonna 2:

- se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1 o 4: il 40 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2011 e derivanti da utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e desumibili dalla certificazione degli utili rilasciata dalla società emittente ai punti 28, 30 32 e 34;
- se nella colonna 1 è stato indicato il codice 5 o 6: il 49,72 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2011 e derivanti da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e desumibili dalla certificazione degli utili rilasciata dalla società emittente ai punti 29, 31 e 33;
- se nella colonna 1 è stato indicato il codice 2 o 3: il 100 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2011 da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato, desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti da 28 a 34;



L'elenco dei Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al DM 21 novembre 2001 (cosiddetta Black list) è riportato in Appendice alla voce "Utili provenienti da Paesi o territori a regime fiscale privilegiato".

■ nella colonna 4 l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite indicato nel punto 38 della certificazione degli utili.

Si precisa che, per la compilazione del rigo D1, nel caso in cui a chi ha percepito i proventi siano state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi che hanno la stessa codifica, si deve compilare un solo rigo, riportando a colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati e a colonna 4 la somma delle ritenute. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti prospetti.

Nel rigo D2 vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2011, al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto.

In particolare indicare:

■ nella colonna 1 uno dei seguenti codici:

- '1' in caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito o in conto corrente. Si precisa che questi interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale;
- '2' in caso di rendite perpetue dovute come corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure di imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.);
- '3' in caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (pigni o ipoteche) assunte in favore di terzi;
- '4' in caso di redditi corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Devono essere, inoltre, inclusi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie;
- '5' in caso di:
 - altri interessi, esclusi quelli di natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati;
 - ogni altro provento in misura definita che deriva dall'impiego di capitale;
 - altri proventi che derivano da altri rapporti che hanno per oggetto l'impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;
 - proventi che derivano da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
 - proventi che derivano dal mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
 - gli interessi di mora;
 - gli interessi per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;
- '6' in caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;
- '7' in caso di utili che derivano da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, c. 1 lett. f), del TUIR se dedotti dall'associante in base alle norme del TUIR vigenti prima della riforma dell'imposizione sul reddito delle società (D.Lgs. 344/2003).
- '8' in caso di redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari diversi da quelli di cui al comma 3 dell'art. 32 del decreto legge 31 maggio n. 78, come modificato dall'art. 8 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo.

Devono essere dichiarati nel presente quadro i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli per i quali sono stati indicati i codici 1, 4 e 7 se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è inferiore a cinque anni; se invece il periodo di durata è superiore a cinque anni, i questi redditi devono essere dichiarati nel rigo D7, indicando il codice 8 (in questo caso i redditi saranno assoggettati a tassazione separata salvo opzione per la tassazione ordinaria);

■ nella colonna 2 l'importo relativo alla tipologia di reddito indicato;

■ nella colonna 4 l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite.

Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti prospetti.

Compensi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale

Per i compensi di lavoro autonomo che non derivano da attività professionale da indicare nel rigo D3 sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute dal soggetto che presta l'assistenza fiscale. Queste detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente (vedere la tabella 8 riportata dopo l'Appendice).

Nel rigo D3 indicare:

- nella colonna 1 il tipo di reddito contraddistinto dal codice:
 - '1' per i proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale, salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività;
 - '2' per i compensi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali;
 - '3' per i redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro e per gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- nella colonna 2 l'importo del reddito percepito nel 2011 al lordo della relativa riduzione forfetaria che sarà operata da chi presta l'assistenza fiscale. Nel caso in cui nella colonna 1 sia stato indicato il codice 1 (utilizzazione economica di opere dell'ingegno) e il contribuente abbia un'età inferiore a 35 anni, la riduzione verrà operata nella misura del 40 per cento, e non del 25 per cento come normalmente previsto;
- nella colonna 4 l'importo delle ritenute di acconto subite.

REDDITI DIVERSI

Redditi diversi per i quali non è prevista la detrazione

Nel rigo D4 indicare:

- nella colonna 1 il tipo di reddito contraddistinto dal codice:
 - '1' per i corrispettivi percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o dell'esecuzione di opere volte a rendere i terreni stessi edificabili. Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" vedere in Appendice la relativa voce;
 - '2' per i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, per individuare il periodo di cinque anni occorre far riferimento alla data di acquisto o costruzione degli immobili da parte del donante. Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all'atto della cessione, l'imposta sostitutiva;
 - '3' per i redditi che derivano dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili;
 - '4' per i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
 - '5' per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, nonché altri redditi diversi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta, ad esempio vincite conseguite all'estero per effetto della partecipazione a giochi on line;
 - '6' per i redditi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Chi ha acquisito il reddito a titolo gratuito deve dichiararlo per intero e non ha diritto a deduzioni di spesa. Chi ha acquistato il reddito a titolo oneroso deve dichiarare l'importo percepito, ridotto in misura forfetaria del 25 per cento;
 - '7' – per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e di quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
 - per i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Questi ultimi compensi vanno indicati solo se eccedono complessivamente 7.500,00 euro. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche";

- nella colonna 2 il reddito lordo percepito nel 2011.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 5, nel caso di redditi dei terreni che dei fabbricati situati all'estero, deve essere indicato l'importo netto assoggettato a imposta sui redditi nello Stato estero per il 2011 o, in caso di difformità dei periodi d'imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano. Se nello Stato estero l'immobile non è tassabile non deve essere dichiarato a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito; se nello Stato estero gli immobili sono tassabili applicando tariffe d'estimo o in base a criteri simili, indicare l'importo che risulta dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 165 del TUIR. Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'importo del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento (a titolo di deduzione forfetaria delle spese); se l'importo del canone di locazione è soggetto all'imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato nello Stato senza alcuna deduzione di spesa; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 6 gli acquirenti a titolo gratuito devono indicare il reddito nell'intera misura, senza deduzione di spese, mentre, gli acquirenti a titolo oneroso devono dichiarare l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7, riportare le somme percepite comprensive della franchigia di 7.500,00 euro;
- nella colonna 3 le spese specificamente inerenti la produzione dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2 e 3. Si ricorda che non sono deducibili le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1 o 2 le spese sono costituite dal prezzo d'acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere volte a

renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle operazioni, si assume come prezzo il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquistati a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquistati a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza. Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.



Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale sono indicate, per ciascuno dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2 e 3, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente. Relativamente ai redditi contraddistinti dai codici 1 e 2 dovrà essere conservata ed eventualmente esibita anche la perizia giurata di stima.

- nella colonna 4 l'importo delle ritenute di acconto subite.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7, esporre il totale delle ritenute, mentre il totale dell'addizionale regionale trattenuta deve essere riportato nella colonna 4 del rigo F2 del quadro F.

Redditi diversi per i quali è prevista la detrazione

Per i redditi diversi da indicare nel rigo D5 sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute da chi presta l'assistenza fiscale. Queste detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente (vedere la tabella 8 riportata dopo l'Appendice).

Nel rigo D5 indicare:

- nella colonna 1 il tipo di reddito contraddistinto dal codice:
'1' per i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
'2' per i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.



Non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell'artista o professionista.

'3' per i redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (esempio: la c.d. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione del personale, avviato al lavoro ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482);

- nella colonna 2 il reddito lordo percepito nel 2011;
- nella colonna 3 le spese inerenti la produzione dei redditi;



Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale è indicato, per ciascuno dei redditi per ognuna delle operazioni eseguite, l'importo lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente.

- nella colonna 4 l'importo delle ritenute di acconto subite.

SEZIONE II - Redditi soggetti a tassazione separata

Redditi percepiti da eredi e legatari

Nel rigo D6 devono essere indicati tutti i redditi percepiti nel 2011 dagli eredi e dai legatari a causa di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Tra i redditi di capitale percepiti dagli eredi e dai legatari rientrano gli utili ed altri proventi equiparati, derivanti dalla partecipazione qualificata in società di capitali ed enti commerciali o non commerciali, residenti o non residenti, compresi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, oppure dalla partecipazione di natura non qualificata in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, in qualunque forma corrisposti ed indicati ai punti da 28 a 34 della certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione, nonché i redditi conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale in esubero o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti. Se all'erede o legatario, sono state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi che hanno la stessa codifica, si deve compilare un solo rigo, sommando i singoli importi relativi agli utili, agli altri proventi equiparati e alle ritenute, riportati nelle singole certificazioni. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti prospetti.

Non devono essere dichiarati, se erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte:

- i ratei di pensione e stipendio;
- i trattamenti di fine rapporto e le indennità equipollenti;
- gli emolumenti arretrati di lavoro dipendente e assimilati;
- le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa precedente all'inizio del rapporto.

A tal fine specificare nella colonna 1:

- il codice 1, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domiciliati in Stati o Territori a regime fiscale non privilegiato formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;

- il codice 2, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato;
- il codice 3, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. In caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto in base all'art. 167, comma 5, del TUIR, questi importi dovranno essere indicati nella sezione V quadro RM del Mod. UNICO PF;
- il codice 4, in caso di utili e di altri proventi prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art 167, comma 5, del TUIR);
- il codice 5, per gli altri redditi di capitale;
- il codice 6, per redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- il codice 7, per redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, escluse le indennità di fine rapporto che non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi;
- il codice 8, per i redditi, già maturati in capo al defunto e percepiti nel 2011 dagli eredi o dai legatari a causa di morte degli aventi diritto, derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.);
- il codice 9, per i redditi derivanti dall'attività di levata di protesti esercitata dai segretari comunali;
- il codice 10, per gli altri redditi percepiti nel 2011 ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni e dei redditi già elencati ai precedenti codici;
- il codice 11, per gli utili e gli altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia o in Stati a regime fiscale non privilegiato formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
- il codice 12, in caso di utili e di altri proventi prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto in base all'art 167, comma 5 del TUIR.

Nella colonna 2 barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. Tale opzione è possibile solo per alcuni dei redditi contraddistinti dal codice 10.

Nella colonna 3 indicare l'anno di apertura della successione.

Nella colonna 4 indicare:

- il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario, e derivanti da utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 28, 30 32 e 34 qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 4;
- il 49,72% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti nell'anno 2011 e derivanti da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 29, 31 e 33 qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 11 o 12;
- il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario, se è stato indicato nella colonna 1 il codice 2 o 3;
- le somme relative ad altri redditi di capitale se a colonna 1 è stato indicato il codice 5;
- l'importo dei corrispettivi, ripartendo fra gli eredi il totale dei corrispettivi del deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 6;
- l'importo dei compensi o dei proventi, in denaro o natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al lordo della riduzione forfetaria, ripartendo fra gli eredi il totale dei compensi o dei proventi del deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 7, 8 o 9;
- la quota di reddito percepito dall'erede o dal legatario determinata secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza con riferimento al defunto se a colonna 1 è stato indicato il codice 10.

Nella colonna 5 indicare l'importo totale dei compensi spettanti al deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 7.

Nella colonna 6 indicare la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale ai redditi dichiarati.

Nella colonna 7 indicare l'importo delle eventuali ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati.

Imposte ed oneri rimborsati nel 2011 e altri redditi soggetti a tassazione separata

Nel rigo D7 indicare i seguenti redditi assoggettabili a tassazione separata, specificando:

- nella colonna 1 il tipo di reddito contraddistinto dai seguenti codici:

- '1' per stipendi arretrati di lavoro dipendente nonché le eventuali indennità sostitutive di reddito, corrisposti da un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d'acconto assoggettabili, quali arretrati, a tassazione separata;
- '2' per indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente e assimilati e degli altri redditi indicati nel quadro D, relativi a più anni;
- '3' per somme ricevute a titolo di rimborso di imposte o oneri, compresi il contributo al Servizio sanitario nazionale e Ilor, che, dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali "oneri deducibili", nell'anno 2011 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto d'imposta nell'ambito della procedura di assistenza fiscale;
- '4' per somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto a una detrazione e, nell'anno 2011, sono stati oggetto di rimborso o comunque restituzione da parte di terzi compreso datore di lavoro o ente pensionistico. Rientrano in tali somme anche i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto di questi contributi. Rientra, inoltre, in queste somme la quota di interessi passivi per cui il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio, riferiti all'importo del mutuo non utilizzato per sostenere le spese relative agli interventi di recupero;
- '5' per le somme conseguite a titolo di rimborso di spese di recupero del patrimonio edilizio per le quali si è fruito della detrazione;
- '6' per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Per terreni edificabili si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in man-

canza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In questa ipotesi la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione oppure se è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni;

‘7’ per le plusvalenze ed altre somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo (art. 11, commi da 5 a 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413). L’indicazione nella dichiarazione di questo reddito interessa solo i contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o per opzione tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la ritenuta alla fonte operata che in questo caso si considera a titolo di acconto. Per approfondimenti consultare in Appendice la voce “Indennità di esproprio”;

‘8’ redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli indicati alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell’art. 44 del TUIR, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;

- nella colonna 2 barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria;
- nella colonna 3 indicare:
 - l’anno in cui è sorto il diritto a percepire il reddito se a colonna 1 è stato indicato il codice 1, 2, 6, 7 o 8;
 - l’anno in cui si è fruito della deduzione o della detrazione se a colonna 1 è stato indicato il codice 3 o 4;
 - l’anno in cui sono state sostenute le spese di recupero del patrimonio edilizio se a colonna 1 è stato indicato il codice 5;
- nella colonna 4 l’importo del reddito.

Le somme di cui al codice 3 o 4 vanno indicate nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e fino a concorrenza dell’importo a suo tempo dedotto o sulle quali è stata calcolata la detrazione d’imposta. Se si è indicato il codice 4 e l’onere rimborsato è relativo a spese sanitarie per le quali nella precedente dichiarazione si è optato per la rateizzazione in quattro rate, in questo rigo deve essere riportato l’importo rimborsato diviso quattro. Per le restanti tre rate il contribuente dovrà indicare nel rigo E6, a partire dalla presente dichiarazione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell’importo rimborsato.

Se a colonna 1 è stato indicato il codice 5 va riportata la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione. Ad esempio, se la spesa è stata sostenuta nel 2006 per 20.000,00 euro di cui 5.000,00 euro sono stati oggetto di rimborso nel 2011 e se si è optato per la rateizzazione in dieci rate, la quota da indicare in questo rigo è data dal risultato della seguente operazione:

$$\frac{5.000 \times 5 \text{ (numero di rate detratte nel 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010)}}{10} = 2.500 \text{ euro}$$

Per le restanti cinque rate il contribuente indicherà a partire dalla presente dichiarazione, nel quadro E sez. III la spesa inizialmente sostenuta ridotta degli oneri rimborsati (nell’esempio $20.000 - 5.000 = 15.000$ euro).

Se a colonna 1 è stato indicato il codice 6 o 7 indicare l’ammontare dell’indennità o delle plusvalenze determinate secondo i criteri indicati alla voce in Appendice “Calcolo delle plusvalenze”;

- nella colonna 7 l’importo delle eventuali ritenute d’acconto relative ai redditi dichiarati.

12. QUADRO E - Oneri e spese

Nel quadro E vanno indicate le spese sostenute nell’anno 2011 che danno diritto a una detrazione d’imposta o a una deduzione dal reddito.

Cos’è la detrazione

Alcune spese, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l’istruzione o per gli interessi sul mutuo dell’abitazione, possono essere utilizzate per diminuire l’imposta da pagare. In questo caso si parla di detrazioni. La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa (19 per cento per le spese sanitarie, 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.). In caso di incapienza, cioè quando l’imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l’imposta non può essere rimborsata. Esiste un’eccezione per le detrazioni sui canoni di locazione (v. sezione V di questo quadro), per le quali, in alcuni casi, si può avere il rimborso.

Cos’è la deduzione

Una serie di spese, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli enti non profit, può ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta. In questo caso si parla di deduzioni.

In entrambi i casi, chi presta l’assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto d’imposta) calcola l’importo della detrazione o della deduzione e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730/3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Spese sostenute per familiari a carico

Alcuni oneri e spese (ad esempio le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali) danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle persone fiscalmente a carico (v. le istruzioni del paragrafo 6). In questo caso è necessario che il documento che certifica la spesa sia intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico. In questa ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, l’intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.

Per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale versati nell’interesse delle persone fiscalmente a carico, la deduzione spetta per la sola parte da questi ultimi non dedotta.

Spese sostenute per familiari non a carico

Le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (ticket), danno diritto alla detrazione per la parte che non trova capienza nell’imposta dovuta dal familiare non a carico (v. istruzioni del rigo E2).

Spese sostenute dagli eredi

Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta (oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo) per le spese sanitarie sostenute per il defunto dopo il decesso.

Oneri sostenuti dalle società semplici

I soci di società semplici hanno diritto di fruire, in misura proporzionale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del TUIR, della corrispondente detrazione di imposta (oppure della deduzione dal proprio reddito complessivo) per alcuni oneri sostenuti dalla società. Questi sono specificati in Appendice alla voce "Oneri sostenuti dalle società semplici" e vanno indicati nei corrispondenti righi del quadro E.

Questo quadro comprende sei sezioni e in particolare:

- Sezione I: spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento (per esempio, spese sanitarie);
- Sezione II: spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo (per esempio, contributi previdenziali);
- Sezione III A: spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36 per cento o del 41 per cento (Interventi di recupero del patrimonio edilizio) e Sezione III B: dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36 per cento;
- Sezione IV: spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55 per cento (Interventi di risparmio energetico);
- Sezione V: dati per fruire delle detrazioni d'imposta per canoni di locazione;
- Sezione VI: dati per fruire di altre detrazioni d'imposta (per esempio, spese per il mantenimento dei cani guida).

SEZIONE I - Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento

In questa sezione vanno indicate le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento il cui elenco è riportato nella tabella che segue.

Con riferimento a ciascuna spesa è indicato il rigo dove riportare l'importo pagato e il codice attribuito; questo coincide con quello indicato nelle annotazioni del CUD 2012 se il datore di lavoro ha considerato la relativa spesa nel calcolo delle ritenute. In questo caso la spesa deve essere comunque indicata nel relativo rigo per poter fruire della detrazione spettante.

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
1	Spese sanitarie	E1	19	Erogazioni liberali ai partiti politici	E17/E18/E19
2	Spese sanitarie per familiari non a carico	E2	20	Erogazioni liberali alle ONLUS	"
3	Spese sanitarie per disabili	E3	21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche	"
4	Spese veicoli per disabili	E4	22	Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso	"
5	Spese per l'acquisto di cani guida	E5	23	Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale	"
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	E6	24	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia	"
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	E7	25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	"
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	E8	26	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche	"
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	E9	27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	"
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	E10	28	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale	"
11	Interessi per prestiti o mutui agrari	E11	29	Spese veterinarie	"
12	Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l'invalidità e non autosufficienza	E12	30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ricostituiti sordi	"
13	Spese per istruzione	E13	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado	"
14	Spese funebri	E14	32	Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico	"
15	Spese per addetti all'assistenza personale	E15	33	Spese per asili nido	"
16	Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive)	E16	34	Altre spese detraibili	"
17	Spese per intermediazione immobiliare	E17/E18/E19			
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	"			

ISTRUZIONI COMUNI AI RIGHI DA E1 A E4

Spese sanitarie rimborsate

Non possono essere indicate le spese sanitarie sostenute nel 2011 che nello stesso anno sono state rimborsate, come ad esempio:

- le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all'importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza di questi contributi è segnalata al punto 129 del CUD 2012 o al punto 61 del CUD 2011. Se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al limite di 3.615,20 euro, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente.

Possono, invece, essere indicate le spese rimaste a carico del contribuente, come per esempio:

- le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento);

- le spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o ente pensionistico o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per queste assicurazioni è segnalata al punto 131 del CUD 2012 o al punto 63 del CUD 2011.



Ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, comprese quelle relative agli autoveicoli e motoveicoli, e chiarimenti sulle spese sostenute all'estero sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie".

Spese che possono essere rateizzate

Se le spese sanitarie indicate nei righe E1, E2 ed E3 superano complessivamente i 15.493,71 euro la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

A questo scopo è sufficiente barrare l'apposita casella, dato che il calcolo della rateizzazione e, quindi, della detrazione spettante verrà eseguito da chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto).



I contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni hanno richiesto la rateizzazione delle spese sanitarie devono compilare il rigo E6.

Rigo E1 - Spese sanitarie

Colonna 2: indicare l'intero importo delle spese sanitarie sostenute. Un elenco di quelle per le quali è possibile fruire della detrazione è riportato in Appendice alla voce "Spese sanitarie".

Se una parte di queste spese riguarda patologie esenti ed è possibile che la detrazione non trovi capienza nell'imposta dovuta, l'importo va indicato nella colonna 1 di questo rigo (v. le istruzioni della colonna 1).

Per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

L'importo da indicare nel rigo E1, colonna 2, deve comprendere le spese sanitarie indicate nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011 con il codice 1 o alla voce "Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia".

Colonna 1: indicare le spese sanitarie relative a patologie esenti.

Si tratta di alcune malattie e condizioni patologiche che danno diritto all'esenzione dal ticket. Per un elenco completo si può consultare la banca dati del ministero della Salute disponibile sul sito www.salute.gov.it

Queste spese, se indicate in questa colonna, non possono essere comprese tra quelle indicate in colonna 2 (v. istruzioni di colonna 2).

La colonna 1, pertanto, può essere compilata dai contribuenti affetti da determinate patologie per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l'esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Questa possibilità è valida anche se il contribuente si è rivolto a strutture che prevedono il pagamento delle prestazioni sanitarie per la patologia esente (ad esempio, spese per prestazioni in cliniche private).

Se per una parte di queste spese la detrazione non ha trovato capienza nell'imposta dovuta, l'eccedenza verrà indicata da chi presta l'assistenza fiscale nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione, mod. 730/3, per consentire a un altro familiare che le ha sostenute di fruire della restante quota di detrazione (v. le istruzioni del rigo E2).

Rigo E2 - Spese sanitarie per familiari non a carico

Indicare l'importo della spesa sanitaria sostenuta nell'interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta.

La parte di detrazioni che non ha trovato capienza nell'imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del mod. 730-3 o dal quadro RN del Modello UNICO di quest'ultimo.

L'ammontare massimo delle spese sanitarie indicate in questo rigo non può superare 6.197,48 euro.

La detrazione che spetta sulla somma delle spese indicate nei righe E1 ed E2 sarà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) solo sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.

Rigo E3 - Spese sanitarie per disabili

Indicare l'importo delle spese sanitarie sostenute per disabili e, in particolare:

- per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento;
- per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l'autosufficienza e l'integrazione.

Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull'intero importo.

Sono disabili coloro che, avendo una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica (istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992), o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l'incarico di certificare l'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

I grandi invalidi di guerra (art. 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone a essi equiparate sono considerati disabili e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti quando sono stati concessi i benefici pensionistici.

I disabili possono attestare le loro condizioni personali anche con un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

Ulteriori informazioni sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie per disabili".

L'importo da indicare nel rigo E3 deve comprendere le spese indicate con il codice 3 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011.

Rigo E4 - Spese veicoli per disabili

Indicare le spese sostenute per l'acquisto:

- di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie dei disabili;

- di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni.

La detrazione, nel limite di spesa di 18.075,99 euro, spetta con riferimento a un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del disabile.

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal limite di 18.075,99 euro va detratto l'eventuale rimborso dell'assicurazione. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza tra l'imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell'agevolazione e quella agevolata, a meno che la cessione non sia avvenuta in seguito a un mutamento dell'handicap che comporta per il disabile la necessità di acquistare un altro veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.

La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in questo caso, indicare nel rigo E4 l'intero importo della spesa sostenuta e, nell'apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata.

Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2008, nel 2009 o nel 2010 e nella relativa dichiarazione si è scelto di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo, indicare:

- l'intero importo della spesa (identico a quello indicato nel Mod. 730 relativo agli anni 2008, 2009 o 2010);
- il numero della rata che si utilizza per il 2011 (4, 3 o 2) nell'apposita casella.

Si ricorda che la detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (come, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante).

Queste spese concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.

Se vengono compilati due rigi E4, uno per l'acquisto dell'autoveicolo e l'altro per la manutenzione straordinaria la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali solo per l'acquisto e non per la manutenzione straordinaria.

L'importo da indicare nel rigo E4 deve comprendere le spese indicate con il codice 4 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011.

Rigo E5 - Spese per l'acquisto di cani guida

Indicare la spesa sostenuta dai non vedenti per l'acquisto del cane guida.

La detrazione spetta per l'intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all'acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale.

La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell'apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l'intero importo della spesa sostenuta.

L'importo da indicare nel rigo E5 deve comprendere le spese indicate con il codice 5 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011.

Rigo E6 - Spese sanitarie rateizzate in precedenza

Questo rigo è riservato ai contribuenti che negli anni 2008 e/o nel 2009 e/o nel 2010 hanno sostenuto spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro ed hanno scelto la rateizzazione nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.

Nella colonna 2 indicare l'importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione.

Nella colonna 1 indicare il numero della rata di cui si intende fruire.

In particolare se nelle precedenti dichiarazioni è stato utilizzato il mod. 730:

- per le spese sostenute nel 2010 l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo 136 del prospetto 730-3/2011, mentre nella casella delle rate va indicato il numero 2;
 - per le spese sostenute nel 2008 e/o nel 2009 l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo E6 del quadro E del Mod. 730/2011.
- Se, invece, è stato utilizzato il modello UNICO Persone Fisiche, l'importo da indicare nella colonna 2 è quello derivante dalla somma dei rigi RP1, colonna 1 e colonna 2, RP2 e RP3 del quadro RP. Se in più di una delle precedenti dichiarazioni è stata scelta la rateizzazione, è necessario compilare più rigi E6 utilizzando distinti modelli.

L'importo da indicare nel rigo E6 deve comprendere le spese indicate con il codice 6 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011.

Righi da E7 a E11 - Interessi passivi

In questi righi vanno indicati gli importi degli interessi passivi, degli oneri e delle quote di rivalutazione pagati nel 2011 per i mutui, a prescindere dalla scadenza della rata.

Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

Se il mutuo ipotecario è sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto dell'abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da questa limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre questo costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto. Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

$$\frac{\text{costo di acquisizione dell'immobile} \times \text{interessi pagati}}{\text{capitale dato in mutuo}}$$

Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Tra questi oneri sono compresi: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio per mutui stipulati in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, ecc. Le spese notarili includono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente come, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca.

I righe E7 e E8 devono comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari rispettivamente indicati con i codici 7 e 8 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011.

Rigo E7 - Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale

Indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

In caso di separazione legale, anche il coniuge separato, finché non interviene l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque la detrazione per la quota di competenza, se nell'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.

La detrazione spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro.

In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (per esempio i coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro cointestati in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di 2.000,00 euro ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un'ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

La detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale derivanti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non sia locato.

Per i mutui stipulati prima del 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto, a meno che al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla disciplina previgente. Per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993 la detrazione spetta purché l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994.

Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l'originario contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l'ipotesi di surrogazione per volontà del debitore (art. 8 del decreto legge n. 7 del 31/01/2007). In questa ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo (v. la voce "Rinegoziazione del contratto di mutuo" in Appendice), il diritto alla detrazione spetta per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri accessori correlati con l'estinzione del vecchio mutuo e l'accensione del nuovo.

Se l'immobile acquistato è sottoposto a ristrutturazione edilizia, la detrazione spetta dalla data in cui viene adibito ad abitazione principale, purché questo avvenga sempre entro due anni dall'acquisto.

Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a partire dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

Si ha diritto alla detrazione anche se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, può fruire nuovamente della detrazione in relazione alle rate pagate a decorrere da quel momento.

La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, per i mutui ipotecari relativi all'acquisto dell'unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale.

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993

Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo.

Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo e si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto (v. la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo" in Appendice).

Rigo E8 - Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto di altri immobili

Indicare, per un importo non superiore a 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993.

Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per l'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo E7) e per i quali non sia variata tale condizione (per esempio se l'immobile viene dato in locazione).

Di conseguenza, vanno indicate nel rigo E7 o nel rigo E8 le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi.

Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso, il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.

Se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, dopo il 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.

La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme a quello deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo e che sussistano gli altri requisiti. Ciò vale sia nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell'unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso. È ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo (v. la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo" in Appendice).

Rigo E9 - Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio

Indicare gli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici.

La detrazione spetta su un importo massimo di 2.582,28 euro.

In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in base ai millesimi di proprietà.

L'importo da indicare nel rigo E9 deve comprendere gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 9 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011.

Rigo E10 - Interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale

Indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del possessore a titolo di proprietà o di altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, o nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione.

La detrazione spetta su un importo massimo di 2.582,28 euro.

La detrazione è anche riconosciuta, per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, per i mutui ipotecari relativi alla costruzione dell'unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale.

L'importo da indicare nel rigo E10 deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 10 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011.



Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale"

Rigo E11 - Interessi per prestiti o mutui agrari

Indicare gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, viene calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

L'importo da indicare nel rigo E11 deve comprendere gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 11 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011.

Rigo E12 - Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni

In questo rigo indicare:

- per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
- per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest'ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto.

L'importo da indicare in questo rigo E12 non deve complessivamente superare 1.291,14 euro.

Si ricorda che i contributi previdenziali non obbligatori per legge sono interamente deducibili e pertanto da indicare nel rigo E21.

L'importo da indicare nel rigo E12 deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati con il codice 12 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011.

Rigo E13 - Spese di istruzione

Indicare le spese di istruzione sostenute nel 2011, anche se riferibili a più anni (compresa l'iscrizione ad anni fuori corso), per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.

L'importo da indicare nel rigo E13 deve comprendere le spese indicate con il codice 13 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011.

Rigo E14 - Spese funebri

Indicare le spese funebri sostenute per la morte dei familiari indicati nell'art. 433 del codice civile e di affidati o affiliati. La detrazione spetta anche se il familiare non è a carico. L'importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.549,37 euro. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. Nel caso di più eventi, per ciascun decesso occorre compilare un nuovo modulo, secondo le istruzioni fornite a pag. 8 nel paragrafo "Modelli aggiuntivi".

L'importo da indicare nel rigo E14 deve comprendere le spese indicate con il codice 14 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011.

Rigo E15 - Spese per addetti all'assistenza personale

Indicare le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Sono considerate non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana le persone che non sono in grado, per esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti.

Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

La detrazione per le spese di assistenza non spetta, dunque, quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie (come, per esempio, nel caso di assistenza ai bambini).

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari non a carico (v. l'elenco dei familiari indicati nel paragrafo 6).

Il contribuente può fruire della detrazione, fino a un importo massimo di 2.100 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 40.000,00 euro. Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Il limite di 2.100 euro è riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce l'assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo da indicare in questo rigo non può superare i 2.100 euro.

Se più familiari hanno sostenuto spese per assistere lo stesso familiare, il limite massimo di 2.100 euro deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza, e deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

L'importo da indicare nel rigo E15 deve comprendere le spese indicate con il codice 15 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011.

Rigo E16 - Spese per attività sportive praticate dai ragazzi

Indicare le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

L'importo da considerare non può essere superiore per ciascun ragazzo a 210,00 euro.

Se la spesa è stata sostenuta con riferimento ad un solo ragazzo, l'importo va indicato nella colonna 1 del rigo E16. Se la spesa riguarda due ragazzi, nelle colonne 1 e 2 del rigo E16 va riportato l'ammontare della spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

Nel caso di spese sostenute per più di due ragazzi, occorre compilare un ulteriore modulo, secondo le istruzioni fornite a pag. 8 nel paragrafo "Modelli aggiuntivi".

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare il bollettino bancario o postale, o la fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti:

- la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale, o, se persona fisica, il nome cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione;
- la causale del pagamento;
- l'attività sportiva esercitata;
- l'importo pagato;
- i dati anagrafici di chi pratica l'attività sportiva e il codice fiscale di chi effettua il pagamento.

L'importo da indicare nel rigo E16 deve comprendere le spese indicate con il codice 16 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011.

Righi E17, E18 e E19 - Altre spese

Indicare le spese, contraddistinte dai codici da 17 a 34, per le quali spetta la detrazione d'imposta.

Se possono essere indicate più spese deve essere utilizzato per ognuna un apposito rigo iniziando dal rigo E17.



L'elenco sintetico delle spese con i rispettivi codici è riportato nella precedente tabella "Spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento".

Per la compilazione indicare:

- nella colonna 1 il codice che identifica la spesa;
- nella colonna 2 la spesa sostenuta.

I codici che identificano le spese da indicare in questi righi sono:

'17' per i compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 1.000 euro.

Se l'unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.

L'importo deve comprendere le spese indicate con il codice 17 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011;

'18' per le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un'università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431), o per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa.

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 2.633 euro.

L'importo deve comprendere le spese indicate con il codice 18 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011;

'19' per le erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici. L'importo deve essere compreso tra un minimo di 51,65 euro e un massimo di 103.291,38 euro. Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti politici, che possono raccoglierte sia in un unico conto corrente nazionale che in più conti correnti diversi. La detrazione non spetta se il contribuente, nella dichiarazione relativa ai redditi del 2010, ha indicato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo. Si precisa che le erogazioni liberali possono essere detratte se i loro beneficiari sono partiti o movimenti politici che abbiano o abbiano avuto almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 19 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011;

'20' per le erogazioni liberali, per un importo non superiore a 2.065,83 euro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:

- Onlus;
- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedano tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

Per le liberalità alle ONLUS (codice 20) e alle associazioni di promozione sociale (codice 23) erogate nel 2011 è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (vedere le successive istruzioni della sezione II relativa agli oneri deducibili). Quindi il contribuente deve scegliere se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito, non potendo beneficiare di entrambe le agevolazioni.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 20 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011;

'21' per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche. L'importo da indicare non può essere superiore a 1.500,00 euro.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 21 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011;

'22' per le erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso. Sono tali i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia o, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie (art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818). Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione. L'importo da indicare non può essere superiore a 1.291,14 euro.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 22 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011;

'23' per le erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale. L'importo di tale erogazione non può essere superiore a 2.065,83 euro.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 23 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011.



Le erogazioni indicate con i codici 20, 21, 22 e 23 devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

'24' per le erogazioni in denaro, a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia". Chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 24 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011;

'25' per le spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico. Si tratta delle spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico, secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e del DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione

rilasciata dalla competente sovrintendenza entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica, la detrazione spetta nell'anno d'imposta in cui è stata rilasciata la certificazione.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 25 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011.



Questa detrazione è cumulabile con quella del 36 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento. Quindi, fino a un importo di 48.000,00 euro, le spese sostenute nell'anno 2011, per le quali si è chiesto di fruire della detrazione del 36 per cento, possono essere indicate anche in questo rigo nella misura del 50 per cento.

Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di 48.000,00 euro deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti. Le spese superiori a 48.000,00 euro per le quali non spetta più la detrazione del 36 per cento, potranno essere riportate in questo rigo per il loro intero ammontare.

- '26' per le erogazioni liberali in denaro a favore delle attività culturali ed artistiche. Si tratta delle erogazioni a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico individuate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e dal DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose elencate sopra, e per gli studi e le ricerche eventualmente necessari a questo scopo, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche a scopo didattico-promozionale, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali. Rientra in questa agevolazione anche il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione. L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 26 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011;
- '27' per le erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo. Si tratta delle erogazioni sostenute a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca). L'importo indicato nel rigo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 27 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011;
- '28' per le erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale. Si tratta delle erogazioni sostenute a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato (art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367). Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:
- al patrimonio della fondazione dai privati al momento della loro partecipazione;
 - come contributo alla gestione dell'ente nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
 - come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d'imposta successivi alla data di pubblicazione del sopraindicato decreto. In questo caso per fruire della detrazione il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno le somme indebitamente detratte verranno recuperate.
- Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca). L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 28 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011;
- '29' per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva. La detrazione sarà calcolata sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro. Quindi, ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un ammontare totale di 464,81 euro, la detrazione del 19 per cento sarà calcolata su un importo di 258,23 euro. L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 387,34 euro. L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 29 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011;
- '30' per le spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato. Si considerano sordi (in base alla legge 26 maggio 1970, n. 381) i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la patologia non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (legge n. 95 del 20 febbraio 2006). L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 30 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011;
- '31' per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, che appartengono al sistema nazionale d'istruzione finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa (legge 10 marzo 2000, n. 62). La detrazione spetta a condizione che il pagamento venga effettuato con versamento postale o bancario o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 31 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011;
- '32' per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico. Il riscatto degli anni di laurea, pertanto, è possibile anche per le persone che non hanno ancora iniziato l'attività lavorativa e non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. Se, invece, i contributi sono stati versati direttamente dall'interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, possono essere dedotti dal reddito di quest'ultimo (v. istruzioni del rigo E21) L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 32 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011;
- '33' per le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio. L'importo deve comprendere le somme indicate con il codice 33 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011;

'34' per le altre spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento.

L'importo deve comprendere le somme indicate con il codice 34 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011.

SEZIONE II - Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

In questa sezione vanno indicate:

- le spese e gli oneri per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo;
- le somme tassate dal datore di lavoro, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati.



Non vanno indicati le spese e gli oneri considerati dal datore di lavoro nella determinazione delle imposte dovute sul reddito di lavoro dipendente o assimilato. Queste spese sono indicate nel punto 127 del CUD 2012 o nel punto 59 del CUD 2011, oltre che nel punto 120 del CUD 2012 o nel punto 53 del CUD 2011 (per quanto riguarda gli oneri certificati al punto 121 del CUD 2012 o al punto 54 del CUD 2011, v. le istruzioni dei righi da E27 a E31).

Rigo E21 - Contributi previdenziali e assistenziali

Indicare l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all'ente pensionistico di appartenenza. La deduzione spetta anche se gli oneri sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

Rientrano tra queste spese:

- i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale effettivamente versati nel 2011 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
- i contributi agricoli unificati versati all'Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti);
- i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
- i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all'ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici sia ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto "fondo casalinghe".

Rigo E22 - Assegno periodico corrisposto al coniuge

Colonna 1: indicare il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici.

Colonna 2: indicare gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo non devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli. Se il provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Inoltre, non sono deducibili le somme corrisposte in un'unica soluzione al coniuge separato.

Rigo E23 - Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari

Indicare i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro.

L'importo massimo deducibile è di 1.549,37 euro.

Rigo E24 - Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose

Indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per gli stessi fini delle Chiese e degli enti che fanno parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per gli stessi fini delle Chiese e degli enti che fanno parte dell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità a essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane, per cui sono deducibili anche i contributi annuali.

Ciascuna di queste erogazioni, deducibile fino ad un importo di 1.032,91 euro, può essere documentata conservando le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie, le ricevute dei bonifici bancari e, per i pagamenti effettuati con carta di credito, l'estratto conto della società che gestisce la carta.

Rigo E25 - Spese mediche e di assistenza specifica per i disabili

Indicare l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dai disabili indipendentemente dalla circostanza che fruiscono o meno dell'assegno di accompagnamento.

Per una definizione delle persone disabili si vedano le istruzioni del rigo E3 della sezione I di questo quadro.

Le spese di assistenza specifica sostenute dai disabili sono quelle relative a:

- assistenza infermieristica e riabilitativa;
- personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- personale con la qualifica di educatore professionale;
- personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Se il disabile viene ricoverato in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le paramediche di assistenza specifica che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto.

Le spese sanitarie per l'acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante"), in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

Le spese indicate in questo rigo sono deducibili anche se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico:

- coniuge;
- figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi;
- discendenti dei figli;
- genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- generi e nuore;
- suoceri e suocere;
- fratelli e sorelle (anche unilaterali);
- nonni e nonne (compresi quelli naturali).



Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, locomozione, deambulazione, sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sostenute dai disabili vanno indicate nei righe E1, E2, E3 e E4 della Sezione I.

Rigo E26 - Altri oneri deducibili

Indicare gli oneri deducibili diversi da quelli riportati nei righe precedenti.

Colonna 1: indicare il codice che identifica l'onere sostenuto;

Colonna 2: indicare l'importo pagato.

I codici che identificano gli oneri da indicare in questi righe sono:

'1' per i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a 3.615,20 euro. Nel calcolo di questo limite rientra l'importo indicato nel punto 129 del CUD 2012 o nel punto 61 del CUD 2011.

La deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta per le persone fiscalmente a carico (v. paragrafo 6) per la sola parte non dedotta da queste ultime;

'2' per i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Chi presta l'assistenza fiscale dedurrà questi importi nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).

Per queste liberalità si può fruire della più ampia agevolazione prevista per le ONLUS, indicando il codice 3 (v. le istruzioni del punto successivo). È necessario conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate.

Per consultare l'elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it;

'3' per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.

Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:

- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (art. 10, commi 1, 8 e 9 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460);
- associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale (art. 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383);
- fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
- fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica (individuata dal DPCM 8 maggio 2007 se effettuate dopo tale data).

Chi presta l'assistenza fiscale dedurrà gli importi nel limite del 10 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro;

'4' per le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:

- università e fondazioni universitarie;
- istituzioni universitarie pubbliche;
- enti di ricerca pubblici ed enti di ricerca vigilati dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- enti parco regionali e nazionali;

'5' per gli altri oneri deducibili.

Tra questi oneri, diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici, rientrano:

- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in base a un testamento o a una donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari versati ai familiari (indicati nell'art. 433 del codice civile);
- i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;
- le indennità per la perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani non adibiti ad abitazione;
- le somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 2011 sono state restituite all'ente che le ha erogate. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro);
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione;

- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2011 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988);
- le erogazioni liberali per oneri difensivi delle persone che fruiscono del patrocinio legale gratuito dello Stato;
- il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri (per maggiori informazioni vedere in appendice la voce "Adozione di minori stranieri");

Modalità di versamento delle erogazioni identificate dai codici 2, 3 e 4

Queste erogazioni sono deducibili se effettuate con versamento postale o bancario, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali fatte con carta di credito, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, è sufficiente esibire l'estratto conto della società che gestisce la carta.



Non vanno indicate nel rigo E26 le somme per le quali si intende fruire della detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (codice 20) e delle associazioni di promozione sociale (codice 23).

Righi da E27 a E31 - Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali

In questi righi vanno indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi sia a fondi negoziali sia a fondi individuali.



Il contribuente è tenuto alla compilazione dei righi da E27 a E31 solo se ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Questa situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi non dedotti, relativi ad altre forme di previdenza integrativa, non è indicato alcun importo al punto 121 del CUD 2012 o al punto 54 del CUD 2011.

I contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro. Il limite non si applica ai contribuenti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che possono dedurre tutti i contributi versati nell'anno d'imposta.

Per consentire a chi presta l'assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante, il contribuente deve compilare il rigo corrispondente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto. Se il contribuente ha aderito a più di un fondo pensione, versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo. Questa ipotesi, in presenza di CUD 2012 conguagliato, è evidenziata dall'indicazione della lettera "A" nel punto 8 della Sezione "Dati generali" del CUD 2012, mentre le informazioni sui singoli importi sono rilevabili dalle annotazioni al CUD 2012.

Rigo E27 - Contributi a deducibilità ordinaria

Indicare, entro il limite di 5.164,57 euro, le somme versate alle forme pensionistiche complementari relative sia a fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali; nel suddetto limite si devono considerare i versamenti a carico del contribuente e del datore di lavoro. Per i contributi versati a fondi negoziali tramite il sostituto di imposta, se nella casella 8 "Previdenza complementare", della Sezione "Dati generali" del CUD 2012 e/o del CUD 2011 è indicato il codice 1, i dati da indicare sono quelli riportati nei punti 120 e 121 del CUD 2012 e/o nei punti 53 e 54 del CUD 2011. Se, invece, nella casella 8 è riportato il codice A (che indica la presenza di diverse tipologie di fondi) per compilare il rigo E27 si può fare riferimento alle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011. Per i contributi versati ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del sostituto di imposta, si dovrà indicare l'ammontare dei versamenti di cui si richiede la deduzione.

I dipendenti pubblici possono compilare questo rigo solo per indicare i contributi versati ai fondi pensione per i quali non rileva la loro qualifica, mentre per dichiarare i contributi versati ai fondi negoziali a essi riservati devono compilare il rigo E31. In particolare:

- **colonna 1:** riportare l'importo dei contributi indicato nel punto 120 del CUD 2012 e/o nel punto 53 del CUD 2011, che il datore di lavoro ha escluso dall'imponibile. Se è stato compilato il punto 125 del CUD 2012 e/o il punto 57 del CUD 2011 (previdenza per familiari a carico) la cifra da riportare nella colonna 1 è indicata nel punto 120 del CUD 2012 e/o nel punto 53 del CUD 2011 diminuita dell'importo escluso dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico, desumibile dalle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011;
- **colonna 2:** riportare l'importo degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione indicato nel punto 121 del CUD 2012 e/o nel punto 54 del CUD 2011, oltre che le somme versate sia ai fondi negoziali, sia alle forme pensionistiche individuali senza il tramite del sostituto di imposta. Se è stato compilato il punto 125 del CUD 2012 e/o il punto 57 del CUD 2011 (che indica la previdenza per familiari a carico), la cifra da riportare nella colonna 2 è indicata nel punto 121 del CUD 2012 e/o nel punto 54 del CUD 2011, diminuita dell'importo non escluso dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico, desumibile dalle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011.

Rigo E28 - Contributi versati da lavoratori di prima occupazione

I lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, ovvero i contribuenti che a quella data non avevano una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria possono dedurre i contributi versati entro il limite di 5.164,57 euro. Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad 2.582,29 euro.

Se nella casella 8 "Previdenza complementare", della Sezione "Dati generali" del CUD 2012 e/o del CUD 2011 è indicato il codice 3, i dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 120 e 121 del CUD 2012 e/o nei punti 53 e 54 del CUD 2011. Se, invece, nella casella 8 è riportato il codice A (che indica la presenza di diverse tipologie di fondi), per compilare il rigo E28 si può fare riferimento alle annotazioni al CUD 2012 e/o al CUD 2011. In particolare:

- **colonna 1:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha escluso dall'imponibile e indicato nel punto 120 del CUD 2012 e/o nel punto 53 del CUD 2011;

- **colonna 2:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha escluso dall'imponibile e indicato nel punto 121 del CUD 2012 e/o nel punto 54 del CUD 2011, le somme versate ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del datore di lavoro.

Rigo E29 - Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario

Per i contributi versati a fondi in squilibrio finanziario non è previsto alcun limite di deducibilità. Se nella casella 8 "Previdenza complementare" della Sezione "Dati generali" del CUD 2012 e/o del CUD 2011 è indicato il codice 2, i dati da indicare in questo rigo sono riportati nei punti 120 e 121 del CUD 2012 e/o nei punti 53 e 54 del CUD 2011. Se, invece, nella casella 8 è riportato il codice A (che indica la presenza di diverse tipologie di fondi), per compilare il rigo E29 si può fare riferimento alle annotazioni al CUD 2012 e/o al CUD 2011.

In particolare:

- **colonna 1:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha escluso dall'imponibile indicato nel punto 120 del CUD 2012 e/o nel punto 53 del CUD 2011;
- **colonna 2:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha escluso dall'imponibile, indicato nel punto 121 del CUD 2012 e/o nel punto 54 del CUD 2011.

Rigo E30 - Contributi versati per familiari a carico

Indicare le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta. Sono considerati a carico coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.

Se i contributi per familiari a carico sono stati versati tramite il datore di lavoro e, quindi, è compilato il punto 125 del CUD 2012 e/o il punto 57 del CUD 2011, indicare:

- **nella colonna 1,** l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha escluso dall'imponibile, desumibile dalle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011;
- **nella colonna 2,** l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha escluso dall'imponibile, desumibile dalle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011.

Rigo E31 - Contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici

Il rigo è riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che si iscrivono a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari (ad esempio, il Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola). Per questi contribuenti continuano a valere le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2006, secondo cui l'importo deducibile non può superare il 12 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, 5.164,57 euro. Per quanto riguarda i soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione, sempre nel rispetto dei precedenti limiti. Al contrario, i dipendenti pubblici che si iscrivono a forme pensionistiche per le quali non rileva la loro qualifica (ad esempio, adesione a un fondo aperto) devono compilare il rigo E27.

Se nella casella 8 "Previdenza complementare", della Sezione "Dati generali" del CUD 2012 e/o del CUD 2011 è indicato il codice 4, i dati da indicare nel rigo sono quelli riportati nei punti 120 e 121 del CUD 2012 e/o nei punti 53 e 54 del CUD 2011. Se, invece, nella casella 8 è riportato il codice A (che indica la presenza di diverse tipologie di fondi), per compilare il rigo si può fare riferimento alle annotazioni al CUD 2012 e/o al CUD 2011. In particolare:

- **colonna 1:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha escluso dall'imponibile, indicato nel punto 120 del CUD 2012 e/o nel punto 53 del CUD 2011;
- **colonna 2:** riportare l'importo indicato nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011 relativo all'ammontare della quota del TFR destinata al fondo;
- **colonna 3:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha escluso dall'imponibile, indicato nel punto 121 del CUD 2012 e/o nel punto 54 del CUD 2011.

SEZIONE III A - Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36 per cento e/o del 41 per cento

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2011 o negli anni precedenti, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, e in particolare per:

- la ristrutturazione di immobili;
- l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati.

In questa sezione vanno indicate anche le spese sostenute negli anni precedenti al 2007 relative agli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi.

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

Le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione sono:

- le spese per gli interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- le spese di restauro e risanamento conservativo;
- altre spese di ristrutturazione (ad esempio, quelle finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza statica ed antisismica).

Possono usufruire dell'agevolazione coloro che possiedono o detengono l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato).

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Condizioni per poter usufruire della detrazione sono:

- avere effettuato i pagamenti relativi alle spese tramite bonifico bancario o postale;
- aver trasmesso la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara.

Il decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha eliminato l'obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara. In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi (righe da E51 a E53):

- i dati catastali identificativi dell'immobile;
- gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore;
- gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

Il contribuente deve, inoltre, conservare ed esibire, a richiesta dell'Ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.

Per le spese sostenute a partire dal 4 luglio 2006 le fatture dell'impresa che esegue i lavori devono evidenziare, in maniera distinta, il costo della manodopera utilizzata. L'obbligo di indicare il costo della manodopera in fattura è stato eliminato dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011.

Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati; tuttavia la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, a condizione che siano attestate dal venditore. In questo caso, il modello di comunicazione può essere inviato al Centro Operativo di Pescara successivamente alla data di inizio lavori (che sono effettuati dal concessionario o dall'impresa di costruzione), ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale s'intende fruire della detrazione. Anche per gli acquisti di box e posti auto pertinenziali il decreto legge n. 70/2011 ha sostituito l'obbligo di invio della comunicazione al Centro Operativo di Pescara con l'indicazione dei dati sopra descritti nella dichiarazione dei redditi.

La detrazione d'imposta che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale è pari al:

- 41 per cento per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006;
- 36 per cento per le spese sostenute: a) dal 2002 al 2005; b) nel 2006 per fatture emesse dal 1° ottobre 2006 o in data antecedente al 1° gennaio 2006; c) dal 2007 al 2011.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:

- euro 77.468,53 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002;
- euro 48.000,00 per le spese sostenute negli anni dal 2003 al 2011.

Per le spese sostenute a partire dal 1° ottobre 2006 il limite va riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori. Quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.), il limite di 48.000 euro va ripartito tra loro.

Per le spese sostenute fino al 30 settembre 2006, invece, il limite va riferito alla persona fisica e a ogni singola unità immobiliare.

Se gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, per determinare il limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto di quelle già sostenute negli anni passati. Pertanto, per le spese sostenute nel corso del 2011 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della detrazione non ha superato il limite complessivo di 48.000,00 euro.

La detrazione verrà ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale. I contribuenti di età non inferiore a 75 anni, titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio (ad esclusione quindi di inquilini e comodatari), possono scegliere una diversa ripartizione della spesa. In particolare:

- coloro che al 31 dicembre 2011 hanno compiuto 75 anni possono scegliere la ripartizione in 5 rate annuali di pari importo (invece che in 10);
- coloro che al 31 dicembre 2011 hanno compiuto 80 anni possono scegliere la ripartizione in 3 o 5 rate annuali di pari importo (invece che in 10).

Questa scelta può essere effettuata anche per le spese sostenute in anni precedenti. Ad esempio, il contribuente che al 31 dicembre 2011 ha compiuto 80 anni e ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2009, scegliendo la ripartizione della detrazione in 10 anni, può rideterminare la ripartizione della residua parte di detrazione in tre quote, da far valere nel 2011, 2012 e 2013.

In caso di vendita o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto a goderne viene trasferito rispettivamente all'acquirente e al donatario.

A decorrere dal 17 settembre 2011, in caso di vendita dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione possono essere utilizzate dal venditore oppure essere trasferite all'acquirente persona fisica (art. 2 commi 12bis e 12ter del decreto legge n. 138/2011 come modificato dalla legge n. 148/2011).

In caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche quando la locazione o il comodato terminano.



Altre informazioni sulle condizioni e sulla documentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione, sono riportate in Appendice alla voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio"

Spese sostenute per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati

Dal 2002 la detrazione d'imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.

All'acquirente o assegnatario dell'immobile spetta una detrazione del 36 per cento o del 41 per cento da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.

In particolare la detrazione spetta nella misura:

- del 36 per cento se il rogito è avvenuto dal 2002 al 2005, dal 1° ottobre 2006 al 30 giugno 2007, sempreché i lavori di ristrutturazione siano stati ultimati entro il 31 dicembre 2006, e se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2013 sempreché i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012;
- del 41 per cento se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006.

La fruizione di detta detrazione, tuttavia, è riconosciuta entro determinati limiti di spesa e a condizione che i lavori di ristrutturazione relativi all'intero edificio siano stati o vengano ultimati entro determinate date.

In particolare, l'importo costituito dal 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di:

- euro 77.468,53 nel caso in cui l'atto di acquisto o di assegnazione sia avvenuto entro il 30 giugno 2003 e riguardi unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002;
- euro 48.000,00 nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta dal 2003 al 2006 e riguardi unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione siano stati ultimati successivamente al 31 dicembre 2002, ma non oltre il 31 dicembre 2006, nonché nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2013 ed i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012.

Si ricorda che per gli acquisti o le assegnazioni effettuati dal 1° ottobre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e, quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa di 48.000 euro va ripartito tra loro.

Gli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo di 48.000,00 euro. Pertanto, nell'anno in cui viene stipulato il rogito, l'ammontare sul quale calcolare la detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito degli acconti già considerati per il riconoscimento del beneficio.

La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale. I contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono scegliere di ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 quote annuali. Questa modalità di ripartizione può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti (vedere le istruzioni relative alla compilazione della colonna 5 "rideterminazione rate").

Spese sostenute per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi

Le spese sostenute dal 2002 al 2006 per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi a difesa del territorio contro i rischi di dissesto geologico danno diritto a una detrazione del 36 per cento.

L'importo su cui spetta la detrazione non può superare il limite di:

- 77.468,53 euro per le spese sostenute nel 2002;
- 100.000,00 euro per le spese sostenute dal 2003 al 2006.

La detrazione è ripartita in 5 o 10 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale. La scelta del numero delle rate in cui suddividere la detrazione, per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese, non è modificabile.

Righi da E41 a E44

Per ogni anno e per ogni unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio va compilato un rigo diverso. Anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali va compilato un rigo a parte.

Se i righi disponibili nel modello non sono sufficienti occorre seguire le istruzioni fornite a pag. 8 nel paragrafo "Modelli aggiuntivi".

Colonna 1 (Anno): indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese;

Colonna 2 (Periodo 2006): (compilare solo se le spese sono state sostenute nel 2006) indicare il codice 1 se le spese sono relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006, oppure il codice 2 se le spese sono relative a fatture emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 o in data antecedente al 1° gennaio 2006. Questa colonna non va compilata se le spese si riferiscono a interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi e, pertanto, nella colonna 4 viene indicato il codice 3;

Colonna 3 (Codice fiscale): indicare il codice fiscale del soggetto che ha presentato, eventualmente anche per conto del dichiarante, il modulo di comunicazione necessario per fruire della detrazione (ad esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile, le società semplici e gli altri enti indicati nell'art. 5 del TUIR). La colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante. In caso di interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa. Per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari che fanno parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori;

Per gli interventi effettuati dopo l'entrata in vigore della norma che ha soppresso l'obbligo dell'invio della comunicazione al Centro Operativo di Pescara è necessario fare riferimento alle seguenti istruzioni:

- nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali, i singoli condomini devono indicare in questa colonna il codice fiscale del condominio e devono barrare la casella di colonna 2 "Comunicazione C.O. Pescara/ Condominio" di uno dei righi da E51 a E53, senza riportare i dati catastali identificativi dell'immobile. Tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi;
- nel caso di interventi sostenuti da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir (es. società di persone), i soggetti cui si imputano i redditi a norma dello stesso articolo devono indicare in questa colonna il codice fiscale della società o ente e devono riportare i dati catastali identificativi dell'immobile nella sezione III-B del quadro E;
- negli altri casi la colonna 3 non va compilata.

Colonna 4: indicare il codice:

- '1' nel caso di spese di ristrutturazione sostenute dal 2002 al 2011 per lavori iniziati in anni precedenti e ancora in corso in tale anno;
- '2' nel caso di acquisto o assegnazione di immobili che fanno parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002 e per i quali l'atto di acquisto sia stato stipulato entro il 30 giugno 2003;
- '3' nel caso di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi (spese sostenute solo dal 2002 al 2006);
- '4' nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati successivamente al 31 dicembre 2002, oppure ristrutturati entro il 31 dicembre 2002 ma con atto di acquisto stipulato successivamente al 30 giugno 2003.

Ad esempio deve indicare il codice '4' il contribuente che si trova in una delle seguenti condizioni:

- l'atto di acquisto è stato stipulato nel corso del 2010 o del 2011;
- sono stati versati acconti nel corso del 2011;
- nella precedente dichiarazione (o nelle precedenti dichiarazioni) dei redditi ha già indicato il codice "4" per l'acquisto di un immobile ristrutturato.

Il contribuente che non rientra nei casi precedenti non dovrà indicare alcun codice.

Le colonne 5, 6 e 7 (Situazioni particolari) devono essere compilate solo dai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile oppure dalle persone di età non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti,

intendono rideterminare nel 2011, o hanno già rideterminato negli anni dal 2007 al 2010, il numero delle rate (vedere gli esempi riportati alla fine di questa sezione).

Colonna 5: indicare il codice:

- '1' se il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da una persona che, avendo un'età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare o aveva rideterminato la spesa in 3 o 5 rate;
- '2' se il contribuente ha compiuto 80 anni nel corso del 2011 e intende rideterminare in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate, oppure se aveva compiuto 80 anni nel 2009 o nel 2010 e aveva rideterminato nello stesso anno in 3 rate la detrazione che in precedenza aveva rideterminato in 5 rate;
- '3' se il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da una persona che, avendo compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2009 o 2010, aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che in precedenza aveva rideterminato in 5 rate;
- '4' se il contribuente nell'anno 2010 o 2011 ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da una persona che aveva rateizzato la spesa in 10 rate e, pertanto, non rientra nei casi previsti ai codici '1' e '3'.

La colonna non va compilata se il contribuente non rientra in nessuno dei casi precedenti;

Colonna 6: indicare l'anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Se nella colonna 5 sono stati indicati i codici '2' o '3' (contribuente che ha effettuato la doppia rideterminazione), va indicato l'anno della prima rideterminazione;

Colonna 7: indicare il numero delle rate (5 o 10) in cui è stata ripartita la detrazione nell'anno di sostenimento della spesa. La casella di colonna 7 non deve essere compilata se il numero di rate residue è inferiore o uguale al numero delle rate previste per la rideterminazione (3 o 5). Questa colonna interessa solo se è stata compilata la colonna 6;

Colonna 8 (Numero rate): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2011 nella casella corrispondente al numero delle rate prescelte (3, 5 o 10). Ad esempio, per le spese sostenute nel 2011, indicare il numero '1'; per una spesa sostenuta nel 2007 da un contribuente che aveva compiuto in quell'anno 75 anni e che aveva scelto di ripartire in cinque rate, andrà indicato il numero '5' nella casella relativa alla rateizzazione in 5 rate;

Colonna 9 (Importo spesa): indicare l'intero importo delle spese sostenute nell'anno riportato in colonna 1, anche se è stata effettuata la rideterminazione delle rate. Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati (codici '2' o '4' in colonna 4), l'importo da indicare è pari al 25 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 77.468,53 euro (codice '2' in colonna 4) o di 48.000,00 euro (codice '4' in colonna 4). Nel caso di spese sostenute per lavori iniziati in anni precedenti (codice 1 in colonna 4) vedere gli esempi riportati in Appendice.

Se l'importo delle spese sostenute nel 2011 è relativo alla prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, su una singola unità immobiliare posseduta da un unico proprietario, l'importo da indicare nella colonna 9 non può essere superiore alla differenza tra 48.000,00 euro e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione allo stesso intervento.

Colonna 10 (N. d'ordine immobile)

Da compilare nel caso di interventi iniziati nel 2011. Per tali interventi deve essere compilata anche la sezione III-B del quadro E, relativa ai dati catastali identificativi degli immobili e agli altri dati necessari per fruire della detrazione del 36 per cento.

Indicare un numero progressivo che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righe della sezione III A, va riportato nella colonna 10 di tutti i righe compilati relativi al medesimo immobile lo stesso numero d'ordine identificativo.

Esempi di compilazione

Esempi di compilazione relativi a spese di ristrutturazione per le quali è prevista l'indicazione dei dati catastali dell'immobile in dichiarazione.

Esempio 1	Immobile A: intervento effettuato nel 2009	<i>Spese sostenute: 5.000 euro</i>
	Immobile B: intervento effettuato nel 2011	
	dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 70/2011 (dati catastali in dichiarazione)	<i>Spese sostenute: 6.000 euro</i>
	Immobile B: nuovo intervento effettuato nel 2011	
	dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 70/2011 (dati catastali in dichiarazione)	<i>Spese sostenute: 7.000 euro</i>

SEZIONE III A - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 36% O 41% (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)													
E41	Anno	Periodo 2006	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Codice	Anno	Rideterminazione rate	N. rate			Spesa	N. d'ordine immobile	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2009							3		3	5.000,00		
E42	2011									1	6.000,00	1	
E43	2011									1	7.000,00	1	
E44											,00		

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 36%													
N. ord. immobile	C.O. Pescara/ Condominio	CODICE COMUNE	T.U.	I.P.	SEZ. URB./COMUNE CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
E51	1	H 5 0 1	U	I	A	3 3	3 4 5	2					
E52													

Esempio 2	Immobile A: intervento effettuato nel 2010	<i>Spese sostenute: 5.000 euro</i>
	Immobile A: intervento effettuato nel 2011 prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 70/2011 (comunicazione al Centro operativo di Pescara)	<i>Spese sostenute: 8.000 euro</i>
	Immobile B: intervento effettuato nel 2011 dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 70/2011 (dati catastali in dichiarazione)	<i>Spese sostenute: 4.000 euro</i>

SEZIONE III A - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 36% o 41% (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)													
E41	Anno	Periodo 2006	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari			N. rate				Spesa	N. d'ordine immobile
	1	2	3	4	Codice	Anno	Rideterminazione rate	3	5	8	10		
	2010									2		5.000 ,00	
E42	2011									1		8.000 ,00	1
E43	2011									1		4.000 ,00	2
E44												,00	
SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 36%													
E51	N. ord. immobile	C.O. Pescara/ Condominio	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZ. URB./COMUNE CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA				SUBALTERNO	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	1	X								/			
E52	N. ord. immobile	C.O. Pescara/ Condominio	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZ. URB./COMUNE CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA				SUBALTERNO	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	2		F 2 0 5	U	I	A	2 5		1	5	0 /		1

Esempi di compilazione relativi a spese di ristrutturazione iniziate in anni precedenti

- Esempio 1** Spese di ristrutturazione sostenute nel 2010 30.000,00 euro;
 spese di ristrutturazione sostenute nel 2011, in prosecuzione del medesimo intervento 10.000,00 euro.
 L'importo da indicare in colonna 9 è di 10.000,00 euro.
- Esempio 2** Spese di ristrutturazione sostenute nel 2009 30.000,00 euro;
 spese di ristrutturazione sostenute nel 2010, in prosecuzione del medesimo intervento 10.000,00 euro;
 spese di ristrutturazione sostenute nel 2011, in prosecuzione del medesimo intervento 20.000,00 euro.
 In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di 48.000,00 euro, l'importo da indicare in colonna 9 è di 8.000,00 euro, dato dalla seguente operazione:
 48.000,00 (limite massimo) – 40.000,00 (somma complessiva sostenuta negli anni 2009 e 2010).
- Esempio 3** Spese di ristrutturazione sostenute nel 2010 30.000,00 euro;
 spese di ristrutturazione sostenute nel 2011, in prosecuzione del medesimo intervento 20.000,00 euro;
 spese di ristrutturazione sostenute nel 2011, per un diverso e autonomo intervento relativo allo stesso immobile 40.000,00 euro.
 In questo caso l'importo da indicare a colonna 9 è di 48.000,00 euro. Infatti, occorre determinare l'importo massimo su cui calcolare la detrazione per la continuazione dei lavori come nell'esempio precedente:
 48.000,00 (limite massimo) – 30.000,00 (somma complessiva sostenuta nel 2010) = 18.000,00.
 Poiché anche il nuovo intervento di ristrutturazione iniziato nel 2011 è stato effettuato sullo stesso immobile, la spesa di 40.000,00 euro deve essere sommata all'importo di 18.000,00 euro. Tenuto conto che questo totale (58.000,00 euro) supera il limite massimo annuo (48.000,00 euro) di spesa per immobile, l'importo su cui calcolare la detrazione sarà comunque pari ad 48.000,00 euro.

Esempi di compilazione riferiti alle ipotesi di rideterminazione del numero delle rate (colonna 7 compilata).

- Esempio 1** Contribuente che ha compiuto 80 anni nell'anno 2011 e intende avvalersi della rideterminazione in tre rate.
 Spesa sostenuta nel 2005 per un importo di 10.000 euro con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

SEZIONE III A - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 36% o 41% (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)													
1	Anno	Periodo 2006	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari			N. rate				Spesa	N. d'ordine immobile
					Codice	Anno	Rideterminazione rate	3	5	10			
	2005		XXXXXXXXXXXXXXXX			2011	10	1				10.000,00	

- Esempio 2** Contribuente che nell'anno 2011 ha ereditato o acquistato un immobile da una persona che nel 2010, e quindi nella precedente dichiarazione, ha rideterminato in tre il numero delle rate avendo in quell'anno un'età pari o superiore ad 80 anni.
 Spesa sostenuta nel 2008 per un importo di 10.000 euro con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

SEZIONE III A - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 36% o 41% (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)													
1	Anno	Periodo 2006	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari			N. rate				Spesa	N. d'ordine immobile
	2	3	4	Codice	Anno	Rideterminazione rate	3	5	8	10			
	2008		XXXXXXXXXXXXXXXX		1	2010	10	2				10.000,00	

SEZIONE III B - Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36 per cento

Questa sezione deve essere compilata in relazione ai lavori iniziati nel 2011. Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è stato eliminato l'obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pescara (decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011) vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati necessari per fruire della detrazione del 36 per cento.

Se i righi disponibili nel modello non sono sufficienti occorre seguire le istruzioni fornite a pag. 8 nel paragrafo "Modelli aggiuntivi".

Righi E51 e E52 - Dati catastali identificativi dell'immobile

Colonna 1 (N. d'ordine immobile): riportare il numero progressivo, che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della Sezione III A del quadro E. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righi della Sezione III A indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 10, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo.

Colonna 2 (C.O. Pescara/Condominio)

La colonna deve essere barrata nei seguenti casi:

- interventi iniziati nel 2011 prima dell'entrata in vigore del decreto che ha eliminato l'obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pescara. Il contribuente, barrando questa casella, dichiara di aver già inviato la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara e, pertanto, non deve compilare le successive colonne, relative ai dati catastali dell'immobile;
- interventi effettuati su parti comuni condominiali dopo l'entrata in vigore del decreto che ha eliminato l'obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pescara. I singoli condomini, barrando questa casella, dichiarano che la spesa riportata nella sezione III-A del quadro E si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominiali. In questo caso nella colonna 3 della sezione III-A va riportato il codice fiscale del condominio, mentre non devono essere compilate le successive colonne dei righi E51 e E52, relative ai dati catastali dell'immobile, in quanto tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi.

Colonna 3 (Codice Comune): indicare il codice catastale del comune dove è situata l'unità immobiliare. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale.

Colonna 4 (Terreni/Urbano): indicare: 'T' se l'immobile è censito nel catasto terreni; 'U' se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano.

Colonna 5 (Intero/Porzione): Indicare: 'I' se si tratta di immobile intero (particella o unità immobiliare); 'P' se si tratta di porzione di immobile.

Colonna 6 (Sezione Urbana/Comune Catastale): riportare le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice "Comune catastale".

Colonna 7 (Foglio): riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.

Colonna 8 (Particella): riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice.

Colonna 9 (Subalterno): riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

Rigo E53 - Altri dati (estremi di registrazione del contratto e dati della domanda di accatastamento)

Se i lavori sono effettuati dal conduttore (o comodatario), devono essere indicati, oltre ai dati catastali identificativi dell'immobile (righi E51 e E52) anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato (colonne da 3 a 6 del rigo E53).

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento (colonne da 7 a 9 del rigo E53).

Colonna 1 (N. d'ordine immobile): riportare il numero progressivo, che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della sezione III A del quadro E. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righi della sezione III A indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 10, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo.

Colonna 2 (C.O. Pescara/Condominio): seguire le istruzioni relative alla colonna 2 dei righi E51 e E52. Se è barrata questa casella non devono essere compilate le successive colonne del rigo E53.

Conduttore - Estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato

I dati possono essere ricavati:

- dal contratto di locazione o di comodato registrato presso l'Ufficio;
- dalla ricevuta rilasciata dai servizi telematici nel caso di registrazione tramite Siria, 'Locazioni web' o 'Contratti online';

Colonna 3 (Data): indicare la data di registrazione del contratto.

Colonna 4 (Serie): indicare il codice relativo alla modalità di registrazione (3, 3A, 3B, 3P, 3T).

Colonna 5 (Numero e sottonumero): indicare il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto.

Colonna 6 (Codice Ufficio Agenzia Entrate): indicare il codice identificativo dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto. I codici degli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella apposita tabella presente nella sezione relativa ai contratti di locazione.

Domanda di accatastamento

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.

Colonna 7 (Data): indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento.

Colonna 8 (Numero): indicare il numero della domanda di accatastamento.

Colonna 9 (Provincia Ufficio Agenzia Territorio): indicare la sigla della Provincia in cui è situato l'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio presso il quale è stata presentata la domanda.

SEZIONE IV - Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55 per cento

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2011 e/o negli anni dal 2008 al 2010 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, per cui spetta la detrazione d'imposta del 55 per cento. Per le spese sostenute nel 2011 la detrazione è ripartita in dieci rate annuali di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato) da chi presta l'assistenza fiscale. Per le spese sostenute a partire dal 2009 la detrazione è ripartita in cinque rate annuali. Per le spese sostenute nel 2008 le rate annuali continuano a essere quelle scelte (da tre a dieci), salvo il caso di rideterminazione del numero delle rate (cinque).

Le tipologie di interventi previste sono:

- la riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- gli interventi sull'involucro di edifici esistenti;

- l'installazione di pannelli solari;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

La prova dell'esistenza dell'edificio è fornita dall'iscrizione in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, oltre che dal pagamento dell'ICI, se dovuta. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile.

Possono fruire della detrazione sia coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), sia i condomini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano intestati a lui. In caso di vendita o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto a detrarre viene trasferito rispettivamente all'acquirente o al donatario. A decorrere dal 17 settembre 2011, in caso di vendita dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione possono essere utilizzate dal venditore oppure essere trasferite all'acquirente persona fisica (art. 2 commi 12bis e 12ter del decreto legge n. 138/2011 come modificato dalla legge n. 148/2011).

Nel caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile. In questi casi, l'acquirente o gli eredi possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua a condizione che le spese siano state sostenute nell'anno 2008. L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche se la locazione o il comodato cessano.

Si ricorda che la detrazione del 55 per cento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi, come ad esempio la detrazione del 36 per cento per il recupero del patrimonio edilizio, né, dal 1° gennaio 2009, con altri contributi comunitari, regionali o locali, riconosciuti sempre per i medesimi interventi (D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115).

Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi sia per la certificazione indispensabile per fruire della detrazione) e alle opere edilizie funzionali all'intervento destinato al risparmio energetico.

Il pagamento delle spese deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente e il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico.

Il limite massimo di detrazione spettante va riferito all'unità immobiliare e, pertanto, va suddiviso tra i detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in base all'importo effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi su parti condominiali l'ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ogni unità immobiliare che compone l'edificio, a eccezione del caso in cui l'intervento si riferisca all'intero edificio e non a parti di esso.



Per ulteriori informazioni sugli adempimenti relativi alla detrazione del 55 per cento vedere in Appendice la voce "Spese per interventi di riqualificazione energetica".

Documenti necessari per ottenere la detrazione

Per fruire della detrazione del 55 per cento il contribuente deve avere acquisito:

- la **fattura** in cui sia indicato il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell'intervento. L'obbligo di indicare il costo della manodopera in fattura è stato eliminato dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011.
- l'**asseverazione di un tecnico abilitato** che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. In caso di più interventi sullo stesso edificio l'asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario. Inoltre, nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi o di sostituzione di caldaie a condensazione con potenza non superiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori;
- l'**attestato di certificazione energetica**, prodotto, al termine dei lavori, dal tecnico abilitato, in base alle procedure indicate dagli enti locali o, in mancanza di queste procedure, un attestato di qualificazione energetica predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto del 19 febbraio 2007 del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Altra condizione per fruire dell'agevolazione è la redazione di una scheda informativa sugli interventi realizzati, che deve contenere i dati identificativi di chi ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, il costo, con la specificazione delle spese professionali, e l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione. L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze definite dalla legislazione vigente e iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari.

Tutti questi documenti possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.



Per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari, realizzati a partire dall'anno 2008, non è richiesto l'attestato di qualificazione energetica e la scheda descrittiva dell'intervento (allegato F) può essere compilata e trasmessa direttamente da chi sostiene la spesa.

Documenti da trasmettere

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all'ENEA telematicamente (attraverso il sito internet www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica) i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica o nell'attestato di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Se la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA, la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica.

Documenti da conservare

Per fruire dell'agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all'amministrazione finanziaria l'asseverazione, la ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico che

attesta il pagamento. Se gli interventi riguardano parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se le spese sono state sostenute dal detentore (locatario o comodatario) deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori resa dal possessore (proprietario o titolare di altro diritto reale).

Per fruire della detrazione non è necessario inviare alcuna comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara.

Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico si rinvia al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, così come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008.

Righi da E61 a E63

Colonna 1: indicare il codice che individua il tipo di intervento effettuato e in particolare:

- '1' per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. Sono gli interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi a un uso standard dell'edificio, che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori indicati nelle tabelle di cui all'Allegato C del decreto del 19 febbraio 2007. Rientrano in questo tipo di intervento la sostituzione o l'installazione di climatizzatori invernali anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione che non hanno le caratteristiche richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, gli interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti). Per gli interventi realizzati a partire dall'anno 2008, l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008;
- '2' per interventi sull'involucro degli edifici esistenti. Sono gli interventi su edifici esistenti o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti), orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, materiale ordinario, nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, definiti nella tabella contenuta nell'allegato D del decreto del 19/2/2007. Per gli interventi realizzati dall'anno 2008 i valori di trasmittanza sono indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008;
- '3' per installazione di pannelli solari. Sono gli interventi per l'installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico;
- '4' per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Sono gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008 vi rientrano anche i lavori di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia;

Colonna 2: indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese;

Colonna 3: indicare il codice:

- '1' nel caso di spese sostenute per lavori iniziati nel 2008, 2009 o 2010 e ancora in corso nel 2011;
- '2' nel caso in cui le spese sostenute riguardino un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione nell'anno 2009, 2010 o 2011;
- '3' nel caso in cui siano presenti entrambe le ipotesi descritte dai codici '1' e '2' (continuazione lavori ed immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione);

Colonna 4: è riservata ai contribuenti che nel 2009, 2010 o 2011 hanno acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori di riqualificazione energetica esclusivamente nel corso dell'anno 2008, e che intendono rideterminare il numero delle rate scelte da chi ha sostenuto la spesa.

La detrazione può essere rideterminata solo in dieci rate. In questo caso è necessario indicare in questa colonna il numero delle rate in cui è stata inizialmente ripartita la detrazione da chi ha sostenuto la spesa;

Colonna 5: indicare il numero di rate in cui deve essere ripartita la detrazione e, precisamente:

- '10' se la spesa è stata sostenuta nel 2011;
- '5' se la spesa è stata sostenuta nel 2009 e/o nel 2010;
- fra '3' e '10' se la spesa è stata sostenuta nel 2008 (numero di rate in cui si è scelto di ripartire la detrazione). Se è stata compilata la colonna 4 ("rideterminazione rate"), in questa colonna indicare '10' (numero rate in cui è possibile rideterminare);

Colonna 6: indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nell'anno 2011.

Pertanto, indicare 4 se le spese sono state sostenute nel 2008: (oppure 1 o 2 o 3 se è stata compilata la colonna 4), 3 per le spese del 2009, 2 per quelle del 2010 e 1 per le spese del 2011;

Colonna 7: indicare l'ammontare della spesa sostenuta entro i seguenti limiti:

- 181.818,18 euro per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (codice "1"); la detrazione massima consentita è infatti di 100.000,00 euro;
- 109.090,90 euro per gli interventi sull'involucro degli edifici esistenti (codice "2") e l'installazione di pannelli solari (codice "3"); la detrazione massima consentita è infatti di 60.000,00 euro;
- 54.545,45 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice "4"); la detrazione massima consentita è infatti di 30.000,00 euro.

SEZIONE V - Dati per fruire delle detrazioni per canoni di locazione

In questa sezione vanno indicati i dati per poter fruire delle detrazioni spettanti agli inquilini per canoni di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale.

Se le detrazioni risultano superiori all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, la quota della detrazione che non ha trovato capienza verrà considerata da chi presta l'assistenza fiscale nella determinazione dell'imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor debito.

Rigo E71 - Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

Il rigo deve essere compilato dai contribuenti titolari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale che si trovano in una di queste situazioni:

- 1) hanno stipulato o rinnovato il contratto in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431);
 - 2) hanno stipulato o rinnovato contratti cd. convenzionali (art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431);
 - 3) hanno un'età compresa fra i 20 ed i 30 anni e hanno stipulato un contratto di locazione agevolata (legge 9 dicembre 1998, n. 431).
- In questo caso è necessario che l'unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto e, pertanto, se questo è stato stipulato nel 2011 la detrazione potrà essere fruita anche per il 2012 e il 2013.

Per compilare il rigo seguire queste istruzioni:

■ **colonna 1 (Tipologia)** indicare il codice:

- '1' se il contribuente si trova nel caso descritto al punto 1;
- '2' se il contribuente si trova nel caso descritto al punto 2;
- '3' se il contribuente si trova nel caso descritto al punto 3.

Qualora nel corso dell'anno il contribuente si trovi in situazioni identificate con codici differenti, occorre compilare per ognuna di esse un rigo E71 utilizzando un nuovo modello.

In questo caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 2 dei diversi rigi non può essere superiore a 365;

- **colonna 2 (N. di giorni):** indicare il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
- **colonna 3 (Percentuale):** indicare la percentuale nella cui misura spetta la detrazione. Ad esempio, due contribuenti cointestari del contratto di locazione dell'abitazione principale devono indicare '50'. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona, invece, indicato '100' perché la detrazione spetta per intero. Qualora nel corso dell'anno sia variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo E71 utilizzando un nuovo modello. In questo caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 2 dei diversi rigi non può essere superiore a 365.

La detrazione d'imposta sarà determinata da chi presta l'assistenza fiscale nella misura prevista per ciascuno dei casi sopra descritti (vedere in Appendice la tabella 2 "Detrazioni per canoni di locazione").



Le detrazioni per canoni di locazione non sono cumulabili ma il contribuente ha diritto di scegliere quella a lui più favorevole. Tuttavia, se il contribuente può beneficiare di più detrazioni, trovandosi nello stesso anno in situazioni differenti potrà compilare più rigi E71, utilizzando più modelli. In questo caso il numero dei giorni indicati nelle colonne 2 dei rigi non può essere superiore a 365.

Rigo E72 - Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Il rigo deve essere compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e in ogni caso al di fuori della propria regione. La detrazione spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, un contribuente che ha trasferito la propria residenza nel mese di ottobre 2010, potrà beneficiare della detrazione per gli anni 2010, 2011 e 2012.

La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti, anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Il contribuente che, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, cessa di essere lavoratore dipendente perde il diritto alla detrazione a partire dall'anno successivo a quello nel quale perde la qualifica.

Per compilare il rigo seguire le seguenti istruzioni:

- **colonna 1:** indicare il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
- **colonna 2:** indicare la percentuale di spettanza della detrazione. La percentuale deve essere determinata con riferimento ai soli cointestari del contratto in possesso della qualifica di lavoratore dipendente.

Qualora nel corso dell'anno sia variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo E72.

In questo caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi rigi non può essere superiore a 365.

La detrazione d'imposta sarà determinata nella misura prevista da chi presta l'assistenza fiscale (vedere in Appendice la tabella 2 "Detrazioni per canoni di locazione").



La detrazione non è cumulabile con quelle del rigo E71 ma il contribuente ha diritto di scegliere quella a lui più favorevole. Tuttavia, il contribuente che può beneficiare di più detrazioni, trovandosi nello stesso anno in situazioni differenti potrà compilare più rigi E72 utilizzando più modelli. In questo caso il numero dei giorni indicati nelle colonne 2 dei rigi non può essere superiore a 365.

SEZIONE VI - Dati per fruire di altre detrazioni d'imposta**Rigo E81 - Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida**

Barrare la casella per usufruire della detrazione forfetaria di 516,46 euro. La detrazione spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

Rigo E82 - Spese per l'acquisto di mobili, elettrodomestici, TV, computer (Anno 2009)

Indicare le spese sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009 per l'acquisto di mobili, apparecchi televisivi, computer ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, finalizzato all'arredo di immobili ristrutturati.

La detrazione spetta solo per le spese sostenute nell'anno 2009 che vanno ripartite in cinque rate annuali. L'indicazione delle spese consente quindi di fruire della terza rata della detrazione.

In questa colonna va riportato lo stesso importo che è stato indicato nella dichiarazione dei redditi presentata per l'anno 2010 (colonna 4 del rigo E37 del mod. 730/2011 o colonna 4 del rigo RP45 del mod. UNICO PF/2011)

Rigo E83 - Altre detrazioni

Indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti righe contraddistinte dal relativo codice. In particolare:

- con il codice 1 deve essere indicato l'importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio le persone che al momento della richiesta hanno scelto di avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001;
- con il codice 2 deve essere indicato l'importo delle donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà questa detrazione nei limiti del 30 per cento dell'imposta lorda dovuta.

13. QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

Nel quadro F vanno indicati:

- i versamenti di acconto e i saldi relativi all'IRPEF, alle addizionali regionale e comunale e alla cedolare secca sulle locazioni che non vanno indicati in altri quadri;
- le eventuali eccedenze che risultano dalle precedenti dichiarazioni, nonché i crediti non rimborsati dal datore di lavoro per l'IRPEF e per le addizionali regionale e comunale e il credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria;
- le ritenute e gli acconti che sono stati sospesi a causa di eventi eccezionali;
- gli importi dell'acconto IRPEF, dell'addizionale comunale all'IRPEF e della cedolare secca sulle locazioni per il 2012 che il contribuente può chiedere di trattenere in misura inferiore rispetto a quello che risulta dalla liquidazione della dichiarazione, e il numero di rate per chiedere la rateizzazione dei versamenti delle imposte risultanti dalla liquidazione della dichiarazione;
- i dati da indicare nel modello integrativo;
- le soglie di esenzione dell'addizionale comunale fissate da alcuni comuni;
- altri dati.

SEZIONE I - Acconti IRPEF, Addizionale comunale e Cedolare secca relativi al 2011

Rigo F1: indicare l'importo dei versamenti di acconto relativi all'anno 2011, senza considerare le maggiorazioni dovute per la rateazione o il ritardato pagamento.



I contribuenti che presentano la dichiarazione congiunta devono compilare ciascuno nel proprio modello il rigo F1, indicando l'importo degli acconti versati con riferimento alla propria IRPEF e alla propria addizionale comunale all'IRPEF e alla propria cedolare secca.

Il contribuente che nell'anno precedente ha fruito dell'assistenza fiscale presentando il Mod. 730/2011 per i versamenti di acconto trattenuti direttamente dalla retribuzione o dalla rata di pensione dal proprio sostituto d'imposta, deve compilare il rigo F1 in questo modo:

- colonna 1: indicare l'importo del punto 21 del CUD 2012 e/o del CUD 2011;
- colonna 2: indicare l'importo del punto 22 del CUD 2012 e/o del CUD 2011;

Gli eventuali versamenti integrativi relativi all'IRPEF eseguiti autonomamente dal contribuente a titolo d'acconto devono essere sommati alle trattenute e/o ai versamenti già effettuati. Si precisa che i contribuenti che hanno effettuato il pagamento dell'acconto IRPEF nella misura del 99 per cento (in luogo dell'82 per cento previsto dal D.P.C.M. del 21 novembre 2011) devono indicare l'intero importo versato.

- colonna 3: la colonna è riservata ai contribuenti che hanno effettuato il pagamento dell'acconto IRPEF nella misura del 99 per cento in luogo dell'82 per cento previsto dal D.P.C.M. del 21 novembre 2011 (differimento del versamento di 17 punti percentuali dell'acconto per l'anno 2011 alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno). Indicare l'importo del credito d'imposta, pari alla differenza pagata in eccesso, utilizzato in compensazione con il modello F24 (codice tributo 4035).
- colonna 4: indicare l'importo del punto 24 del CUD 2012 e/o del CUD 2011;
- colonna 5: indicare l'importo di eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente con mod. F24 dal contribuente a titolo d'acconto dell'addizionale comunale 2011.

Poiché in caso di dichiarazione congiunta ciascun contribuente deve indicare gli acconti riferibili a se stesso, se anche la precedente dichiarazione è stata presentata in forma congiunta è necessario ripartire gli acconti certificati nei punti 21, 22 e 24 del CUD 2012 tra il dichiarante e il coniuge in relazione alla quota dovuta da ciascuno. Gli importi degli acconti IRPEF e dell'addizionale comunale per l'anno 2011 relativi al dichiarante e al coniuge si trovano nelle annotazioni al CUD 2012.

- colonna 6: indicare l'importo di eventuali versamenti eseguiti autonomamente con mod. F24 a titolo di prima rata di acconto della cedolare secca 2011 (cod. tributo 1840);
- colonna 7: indicare l'importo di eventuali versamenti eseguiti autonomamente con mod. F24 a titolo di seconda o unica rata di acconto della cedolare secca 2011 (cod. tributo 1841);
- colonna 8: la colonna è riservata ai contribuenti che hanno effettuato il pagamento dell'acconto della cedolare secca 2011 nella misura dell'85 per cento in luogo del 68 per cento previsto dal D.P.C.M. del 21 novembre 2011 (differimento del versamento di 17 punti percentuali dell'acconto per l'anno 2011 alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno). Indicare l'importo del credito d'imposta, pari alla differenza pagata in eccesso, utilizzato in compensazione con il modello F24 (codice tributo 1844).



Devono essere indicati anche gli acconti dell'IRPEF che non sono stati versati per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali". L'importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e i termini che saranno previsti dall'apposito decreto per la ripresa della riscossione delle somme sospese.

SEZIONE II - Altre ritenute subite

Rigo F2: indicare le altre ritenute subite e precisamente:

- **colonne 1, 2 e 3:** indicare rispettivamente le ritenute IRPEF a titolo d'acconto, le addizionali regionali e le addizionali comunali diverse da quelle indicate nei quadri C e D di questo modello 730/2012 (come ad esempio, quelle relative ai trattamenti assistenziali erogati dall'Inail ai titolari di redditi agrari e quelle effettuate nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall'Unire come incentivo all'allevamento);
- **colonna 4:** indicare il totale dell'addizionale regionale trattenuta che risulta dalla certificazione rilasciata da chi ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche. La colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice 7 nella colonna 1 del rigo D4;
- **colonna 5:** indicare le ritenute IRPEF sui compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili in regime agevolato. Queste informazioni si trovano nelle annotazioni del CUD 2012. Si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento alla colonna 1 dei rigi da C1 a C3 del quadro C per il codice 3;
- **colonna 6:** indicare l'addizionale regionale all'IRPEF sui compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili in regime agevolato. Queste informazioni si trovano nelle annotazioni del CUD 2012. Si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento alla colonna 1 dei rigi da C1 a C3 del quadro C per il codice 3.

SEZIONE III - Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione".

Rigo F3: indicare nel modo seguente le eccedenze IRPEF risultanti dalle precedenti dichiarazioni:

- **colonna 1:** indicare l'eventuale eccedenza dell'IRPEF che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2010 (importo di colonna 4 del rigo RX1 del Mod. UNICO 2011) o dal punto 31 del CUD 2012 o del CUD 2011, oppure dalle dichiarazioni degli anni precedenti se il contribuente nell'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione. In caso di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione UNICO 2011 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 4):
 - se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, bisogna riportare l'importo comunicato;
 - se il credito comunicato (es: 800,00 euro) è inferiore all'importo dichiarato (es: 1.000,00 euro), bisogna riportare l'importo inferiore (nell'esempio 800,00 euro). Se a seguito della comunicazione, il contribuente ha versato con il Mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato e il credito riconosciuto (nell'esempio 200,00 euro), deve essere indicato l'intero credito dichiarato (nell'esempio 1.000,00 euro). Inoltre, se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2011 ed è stato chiesto di utilizzare il credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento dell'Ici con il Mod. F24, ma tale credito non è stato utilizzato del tutto o in parte, bisogna riportare in questa colonna 1 anche l'eventuale importo del credito IRPEF indicato nel rigo 161 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2011 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge), inoltre nella colonna 2 di questo rigo F3 va indicato l'eventuale credito IRPEF utilizzato in compensazione per il Mod. F24;
- **colonna 2:** indicare l'importo dell'eccedenza IRPEF eventualmente compensata utilizzando il modello F24 (art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241). Nella stessa colonna deve essere compreso anche l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'Agenzia delle Entrate e ugualmente utilizzato in compensazione;
- **colonna 3:** indicare l'eventuale credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria (quadro RT del Mod. UNICO 2011), riportato nella colonna 4 del rigo RX5 del Mod. UNICO 2011;
- **colonna 4:** indicare l'importo del credito d'imposta sostitutiva eventualmente compensata utilizzando il modello F24 (art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).

Rigo F4: indicare le eccedenze delle addizionali regionale e comunale che risultano dalle precedenti dichiarazioni. In particolare:

- **colonna 1:** indicare il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2010. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice regione vedere in Appendice la voce "Tabella Codici Regione";
- **colonna 2:** indicare l'eventuale eccedenza dell'addizionale regionale all'IRPEF non rimborsata dal datore di lavoro, che risulta dal punto 32 del CUD 2012 o del CUD 2011 oppure dalla dichiarazione relativa ai redditi 2010 (importo di colonna 4 del rigo RX2 del Mod. UNICO 2011). Inoltre, se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2011 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento dell'Ici con il Mod. F24, ma tale credito non è stato utilizzato del tutto o in parte, bisogna riportare in questa colonna 2 anche l'eventuale importo del credito per addizionale regionale indicato nel rigo 162 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2011 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nella colonna 3 di questo rigo F4 va indicato l'eventuale credito per addizionale regionale utilizzato in compensazione con il Mod. F24;
- **colonna 3:** indicare l'importo dell'addizionale regionale all'IRPEF eventualmente compensata utilizzando il modello F24 (art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241);
- **colonna 4:** indicare il codice Comune relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2010. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice comune vedere dopo l'Appendice l'elenco dei "Codici Catastali Comunali";
- **colonna 5:** indicare l'eventuale eccedenza dell'addizionale comunale all'IRPEF non rimborsata dal datore di lavoro, che risulta dal punto 33 del CUD 2012 o del CUD 2011, oppure dalla dichiarazione relativa ai redditi 2010 (importo di colonna 4 del rigo RX3 del Mod. UNICO 2011). Inoltre, se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2011 ed è stato chiesto di utilizzare il credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento dell'Ici con il Mod. F24, ma tale credito non è stato utilizzato del tutto o in parte, bisogna riportare in questa colonna 4 anche l'eventuale importo del credito per addizionale comunale indicato nel rigo 163 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2011 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nella colonna 6 di questo rigo F4 va indicato l'eventuale credito per addizionale comunale utilizzato in compensazione con il Mod. F24;
- **colonna 6:** indicare l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF eventualmente compensata utilizzando il modello F24 (art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).



Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

Rigo F5: indicare le ritenute e gli acconti sospesi per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. In particolare:

- colonna 1: indicare il codice dell'evento riportato in Appendice alla voce "Eventi eccezionali", per il quale si è usufruito della sospensione delle ritenute e/o degli acconti che vanno indicati nelle colonne da 2 a 7;
- colonna 2: indicare l'ammontare delle ritenute e degli acconti IRPEF sospesi;
- colonna 3: indicare l'addizionale regionale all'IRPEF sospesa;
- colonna 4: indicare l'addizionale comunale all'IRPEF sospesa;
- colonna 5: indicare l'imposta sostitutiva per l'incremento della produttività sospesa;
- colonna 6: indicare l'acconto della Cedolare secca sospesa;
- colonna 7: indicare il contributo di solidarietà sospeso.

SEZIONE V - Misura degli acconti per l'anno 2012 e rateazione del saldo 2011

Rigo F6: questo rigo deve essere compilato se si ritiene di non dover versare o di versare in misura inferiore gli acconti dell'IRPEF (colonna 1 o colonna 2) e/o dell'addizionale comunale (colonna 3 o colonna 4) e/o della cedolare secca (colonna 5 o colonna 6) per l'anno 2012. Questa eventualità può verificarsi ad esempio per effetto di oneri sostenuti o per il venir meno di redditi. Inoltre se il contribuente chiede di rateizzare il versamento di quanto eventualmente dovuto a saldo dell'IRPEF 2011 deve compilare la colonna 7.

Colonna 1: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto IRPEF.

Colonna 2: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta nel corso del 2012 se si ritiene che sia dovuto un minore acconto IRPEF per il 2012 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 1).

Colonna 3: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto dell'addizionale comunale.

Colonna 4: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta nel corso del 2012 se si ritiene che sia dovuto un minore acconto dell'addizionale comunale per il 2012 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 3).

Colonna 5: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto per la cedolare secca.

Colonna 6: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta nel corso del 2012 se si ritiene che sia dovuto un minore acconto per la cedolare secca per il 2012 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 5).

Colonna 7: indicare nella casella in quante rate si vuole frazionare il versamento (da 2 a 5) qualora si voglia rateizzare le somme eventualmente dovute per il 2011 a saldo dell'IRPEF, delle addizionali regionale e comunale IRPEF e della cedolare secca, per l'acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata, per l'imposta sostitutiva sull'incremento della produttività e per il 2012 per la prima rata di acconto IRPEF, per l'acconto dell'addizionale comunale, nonché per la prima rata di acconto della cedolare secca.

In questo caso il sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conguaglio calcolerà gli interessi dovuti per la rateazione, pari allo 0,33 per cento mensile.

SEZIONE VI - Soglie di esenzione addizionale comunale

Questa sezione deve essere compilata solo dai contribuenti che risiedono in uno dei comuni che, con riferimento all'addizionale comunale dovuta per il 2011 e/o per il 2012, hanno stabilito una soglia di esenzione o un'aliquota agevolata con riferimento a particolari condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti nel modello di dichiarazione (ad esempio quelle riferite alla composizione del nucleo familiare o al calcolo dell'ISEE – indicatore situazione economica equivalente) e che si trovano nelle condizioni previste dalla delibera che ha stabilito la soglia di esenzione o l'aliquota agevolata.

Le aliquote e le soglie di esenzione deliberate dai comuni sono consultabili sul sito "www.finanze.gov.it" (area tematica: "fiscaltà locale, addizionale comunale all'IRPEF").

Con la compilazione del rigo F7 e/o del rigo F8 il contribuente attesta il possesso dei requisiti previsti dalla delibera comunale per usufruire dell'agevolazione prevista.

Rigo F7: indicare nella colonna 1 del rigo l'importo della soglia di esenzione deliberata dal comune con riferimento all'anno 2011. La casella di colonna 2 va barrata in presenza di un'esenzione non collegata con il reddito imponibile. Nella colonna 3 indicare l'aliquota agevolata deliberata dal comune per l'anno 2011. La casella di colonna 4 va barrata nel caso di agevolazioni diverse da quelle individuate con le precedenti colonne (ad esempio la previsione di diverse aliquote per scaglioni di reddito). Le quattro colonne sono tra loro alternative.

Rigo F8: indicare nella colonna 1 del rigo l'importo della soglia di esenzione deliberata dal comune con riferimento all'anno 2012. La casella di colonna 2 va barrata in presenza di un'esenzione non collegata con il reddito imponibile. Nella colonna 3 indicare l'aliquota agevolata deliberata dal comune per l'anno 2012. La casella di colonna 4 va barrata nel caso di agevolazioni diverse da quelle individuate con le precedenti colonne (ad esempio la previsione di diverse aliquote per scaglioni di reddito). Le quattro colonne sono tra loro alternative.

SEZIONE VII - Dati da indicare nel Mod. 730 integrativo

Questa sezione è riservata solo ai contribuenti che presentano il Mod. 730/2012 integrativo e, che nella casella "730 integrativo", presente nel frontespizio, hanno indicato il codice '1'.

Rigo F9

Colonna 1: indicare l'importo del credito IRPEF rimborsato dal sostituto d'imposta che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2012 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 91, colonna 4, del 730-3/2012. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 111, colonna 4, del 730-3/2012.

Colonna 2: indicare l'importo del credito relativo all'addizionale regionale all'IRPEF rimborsato dal sostituto d'imposta che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2012 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 92, colonna 4, del 730-3/2012. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 112, colonna 4, del 730-3/2012.

Colonna 3: indicare l'importo del credito relativo all'addizionale comunale all'IRPEF rimborsato dal sostituto d'imposta che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2012 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 93, colonna 4, del 730-3/2012. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 113, colonna 4, del 730-3/2012.

Colonna 4: indicare l'importo del credito relativo alla cedolare secca sulle locazioni rimborsato dal sostituto d'imposta che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2012 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 99, colonna 4, del 730-3/2012. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 119, colonna 4, del 730-3/2012.

Rigo F10

Colonna 1: indicare l'ammontare del credito IRPEF riportato nella colonna 3 del rigo 91 (o nella colonna 3 del rigo 111 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2012 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento dell'IMU. Ad esempio se nella colonna 3 del rigo 91 del Mod. 730-3/2012 originario è indicato un credito IRPEF di 100 euro ma entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo il credito utilizzato in compensazione è pari a 60 euro, occorre riportare in questa colonna 3 l'importo di 60 euro.

Colonna 2: indicare l'ammontare del credito per addizionale regionale riportato nella colonna 3 del rigo 92 (o nella colonna 3 del rigo 112 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2012 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento dell'IMU.

Colonna 3: indicare l'ammontare del credito per addizionale comunale riportato nella colonna 3 del rigo 93 (o nella colonna 3 del rigo 113 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2012 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento dell'IMU.

Colonna 4: indicare l'ammontare del credito per cedolare secca sulle locazioni riportato nella colonna 3 del rigo 99 (o nella colonna 3 del rigo 119 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2012 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento dell'IMU.

SEZIONE VIII - Altri Dati

Rigo F11: deve essere compilato dai contribuenti ai quali il sostituto d'imposta ha rimborsato per l'anno 2011 delle somme per detrazioni che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda (punto 104 e/o punto 110 del CUD 2012 compilati o punto 37 e/o punto 43 del CUD 2011 compilati).

Colonna 1: indicare il credito riconosciuto dal sostituto d'imposta per l'ulteriore detrazione per figli a carico che non ha trovato capienza nell'imposta lorda. Questo credito è quello indicato nel punto 104 del CUD 2012 e/o del punto 37 del CUD 2011 (*"Credito riconosciuto per famiglie numerose"*).

Colonna 2: indicare il credito riconosciuto dal sostituto d'imposta con riferimento alla detrazione per canoni di locazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda. Questo credito è indicato nel punto 110 del CUD 2012 e/o del punto 43 del CUD 2011 (*"Credito riconosciuto per canoni di locazione"*).

Rigo F12: deve essere compilato solo da coloro che hanno percepito senza averne diritto il "bonus fiscale", con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2006, o il "bonus straordinario", con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2007 o 2008.

Colonna 1: indicare l'importo relativo al "bonus fiscale", fruito con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2006 (art. 44 del D.L. 1° ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222).

Colonna 2: indicare l'importo relativo al "bonus straordinario", fruito con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2007 o 2008 (art. 1 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185).

Rigo F13 - Pignoramento presso terzi

In questo rigo devono essere riportati i dati relativi alle ritenute subite in relazione ai redditi percepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi.

Il creditore pignoratorio, infatti, è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi i redditi percepiti e le ritenute subite da parte del terzo erogatore anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva (Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 34755 del 3 marzo 2010 e circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 2 marzo 2011). Le ritenute subite possono essere scomutate dall'imposta risultante dalla dichiarazione.

Le somme percepite a seguito della procedura di pignoramento presso terzi vanno indicate nel relativo quadro di riferimento (ad es. se si tratta di redditi di lavoro dipendente questi vanno riportati nel quadro C).

Le ritenute subite devono invece essere indicate nel rigo F13. Nello stesso rigo va indicata anche la tipologia del reddito percepito tramite pignoramento presso terzi (e indicato nel modello 730/2012), sul quale sono state applicate le ritenute.

In particolare, nel rigo F13 indicare:

■ nella colonna 1 (tipo di reddito), uno dei seguenti codici relativi alla tipologia di reddito percepito tramite pignoramento presso terzi e riportato nel modello 730/2012:

- '1' reddito di terreni;
- '2' reddito di fabbricati;
- '3' reddito di lavoro dipendente;
- '4' reddito di pensione;
- '5' redditi di capitale;
- '6' redditi diversi;

■ nella colonna 2 (ritenute), l'ammontare delle ritenute subite da parte del terzo erogatore in relazione al tipo di reddito indicato in colonna 1. Nel caso di redditi soggetti a tassazione separata (ad es. trattamento di fine rapporto e arretrati di lavoro dipendente), a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva i contribuenti che presentano il modello 730 devono presentare anche il quadro RM del modello UNICO Persone fisiche 2012, compilando l'apposita sezione relativa al pignoramento presso terzi. Nel caso di redditi da assoggettare a tassazione ordinaria, percepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi, che non sono compresi nel modello 730, i contribuenti sono tenuti a presentare il modello Unico Persone fisiche 2012, compilando l'apposita sezione del quadro RM.

14. QUADRO G - Crediti d'imposta

In questo quadro vanno indicati:

- i crediti d'imposta sui fabbricati;
- il credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione;
- il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero;
- il credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;
- il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione;
- il credito d'imposta per le mediazioni.

SEZIONE I - Crediti d'imposta relativi ai fabbricati

In questa sezione devono essere indicati il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e quello per i canoni di locazione non percepiti.

Rigo G1 - Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa: deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un credito d'imposta a seguito del riacquisto della prima casa.

Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, e che è indicato nel rigo 131 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2011, o quello indicato nel rigo RN43, col. 2, del quadro RN del Mod. UNICO PF 2011.



Per individuare le condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa si rimanda alle informazioni contenute nelle "Guide fiscali" reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Colonna 2 (Credito anno 2011): indicare il credito d'imposta maturato nel 2011. L'importo del credito è pari all'imposta di registro o all'IVA pagata per il primo acquisto agevolato; in ogni caso questo importo non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.

Il credito d'imposta spetta quando ricorrono le seguenti condizioni:

- l'immobile è stato acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e la data di presentazione della dichiarazione;
- l'acquisto è stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa;
- i contribuenti interessati non sono decaduti dal beneficio prima casa.

Si precisa che il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni per la "prima casa"), purché dimostrino che alla data di acquisto dell'immobile ceduto erano comunque in possesso dei requisiti necessari in base alla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. "prima casa", e questa circostanza risulti nell'atto di acquisto dell'immobile per il quale il credito è concesso.

Colonna 3 (Credito compensato nel mod. F24): riportare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del 730/2012.

Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:

- per ridurre l'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- per ridurre le imposte di registro, ipotecarie e catastali, oppure le imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Rigo G2 - Credito d'imposta per i canoni di locazione non percepiti: indicare il credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti, come risulta accertato nel provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità. In proposito vedere in Appendice la voce "Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti".

SEZIONE II - Credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione

I contribuenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari possono richiedere, per determinate esigenze (ad esempio spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni e acquisto della prima casa), un'anticipazione delle somme relative alla posizione individuale maturata. Sulle somme anticipate è applicata una ritenuta a titolo d'imposta.

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Tale versamento contributivo ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente all'atto dell'anticipazione. La reintegrazione può avvenire in unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche.

Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Chi aderisce deve rendere un'espressa dichiarazione al fondo con la quale dispone se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro. La comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro. Il credito d'imposta spetta solo con riferimento alle somme qualificate come reintegro nel senso sopra descritto.

Per approfondimenti si vedano il D.Lgs. n. 252/2005 e la circolare n. 70/2007 dell'Agenzia delle entrate.

La presente sezione va compilata per esporre i dati relativi al credito d'imposta spettante.



Può costituire reintegro solo l'ammontare delle contribuzioni che eccede il limite di 5.164,57 euro.

Rigo G3

Colonna 1 (Anno anticipazione) Indicare l'anno in cui è stata percepita l'anticipazione delle somme relative alla posizione contributiva individuale maturata.

Colonna 2 (Reintegro totale/parziale): indicare uno dei seguenti codici relativi alla misura del reintegro:

- codice 1 se l'anticipazione è stata reintegrata totalmente;
- codice 2 se l'anticipazione è stata reintegrata solo in parte.

Colonna 3 (Somma reintegrata): indicare l'importo che è stato versato nel 2011 per reintegrare l'anticipazione percepita.

Colonna 4 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, e che è indicato nel rigo 134 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2011, o quello indicato nel rigo RN43, col. 4, del quadro RN del Mod. UNICO PF 2011.

Colonna 5 (Credito): indicare l'importo del credito d'imposta spettante con riferimento alla somma reintegrata.

Colonna 6 (di cui compensato in F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

SEZIONE III - Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

Questa sezione è riservata ai contribuenti che hanno percepito redditi in un Paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo per le quali chi presta l'assistenza fiscale può riconoscere un credito d'imposta. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte che non possono essere più rimborsate. Pertanto, non vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2011 (se non già indicate nella dichiarazione precedente) fino al termine di presentazione del 730/2012, anche se riferite a redditi percepiti negli anni precedenti.

Rigo G4

Colonna 1 (Codice Stato estero): indicare il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito rilevabile dalla tabella n. 10 allegata in Appendice.

Colonna 2 (Anno): indicare l'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2011 indicare "2011".

Colonna 3 (Reddito estero): indicare il reddito prodotto all'estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se questo è stato prodotto nel 2011 va riportato il reddito già indicato nei quadri C e D del 730/2012 per il quale compete il credito. In questo caso non devono essere compilate le colonne 5, 6, 7, 8 e 9 del rigo G4. Per i redditi del quadro C certificati nel CUD 2012 o nel CUD 2011 l'importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione.

Colonna 4 (Imposta estera): indicare le imposte pagate all'estero divenute definitive a partire dal 2011 e fino alla data di presentazione del 730/2012 per le quali non si è già usufruito del relativo credito d'imposta nelle precedenti dichiarazioni. Ad esempio, se per redditi prodotti all'estero nel 2009 nello Stato A, è diventata definitiva un'imposta complessiva di 300 euro, di cui 200 euro è diventata definitiva entro il 31/12/2010 (e pertanto già riportata nel rigo G4 del modello 730/2011) e 100 euro è diventata definitiva entro il 31/12/2011, nella colonna 4 di questo rigo G4 deve essere indicato l'importo di 100 euro relativo alla sola imposta divenuta definitiva nel 2011. Per i redditi del quadro C certificati nel CUD 2012 o nel CUD 2011 l'importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione. Si precisa che se il reddito prodotto all'estero ha concorso solo in parte alla formazione del reddito complessivo in Italia anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

Colonna 5 (Reddito complessivo): indicare il reddito complessivo aumentato eventualmente dei crediti d'imposta sui fondi comuni e dei crediti d'imposta sui dividendi, se ancora in vigore nell'anno di produzione del reddito. Per l'anno 2009 questo importo è dato dal risultato della seguente formula: rigo RN1 (col. 1 – col. 2) + col. 4 del mod. UNICO PF 2010 o dal rigo 11 del Mod. 730-3/2010. Per l'anno 2010 l'importo è dato dal risultato della seguente formula: rigo RN1 (col. 1 – col. 2) + col. 4 del Mod. UNICO PF 2011 o dal rigo 11 del mod. 730-3/2011.

Colonna 6 (Imposta lorda): indicare l'imposta lorda italiana relativa all'anno d'imposta riportato in colonna 2. Per l'anno 2009 il dato si trova nel rigo RN5 del Mod. UNICO PF 2010 o nel rigo 16 del mod. 730-3/2010. Per l'anno 2010 il dato si trova nel rigo RN5 del Mod. UNICO PF 2011 o nel rigo 16 del Mod. 730-3/2011.

Colonna 7 (Imposta netta): indicare l'imposta netta italiana relativa all'anno d'imposta indicato in colonna 2. Per l'anno 2009 il dato si trova nel rigo RN27 del Mod. UNICO PF 2010 o nel rigo 51 del Mod. 730-3/2010. Per l'anno 2010 il dato si trova nel rigo RN26 del Mod. UNICO PF 2011 o nel rigo 51 del Mod. 730-3/2011.

Colonna 8 (Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni): indicare il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nell'anno indicato in colonna 2, indipendentemente dallo Stato estero di riferimento. Pertanto, può essere necessario compilare questa colonna se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il rigo relativo al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero (quadro G, rigo G4 del Mod. 730/2011 o del Mod. 730/2010 o quadro CR, Sez. I del Mod. UNICO PF 2011 o del Mod. UNICO PF 2010).

- **Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2010**

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2011 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 del rigo G4 è lo stesso di quello indicato in colonna 2 del rigo G4 del quadro G della precedente dichiarazione. In questo caso, l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 2 "Totale credito utilizzato" del rigo 137 (o 138 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2011 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello UNICO PF 2011 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 è lo stesso di quello indicato in colonna 2 dei righe da CR1 a CR4 del quadro CR del modello UNICO PF 2011. In questo caso l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 4 dei righe CR5 o CR6 del quadro CR del modello UNICO PF 2011 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

■ **Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2009**

I contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero presentando il modello 730/2010 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 è lo stesso di quello indicato in colonna 2 del rigo G4 del quadro G del modello 730/2010. In questo caso l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 2 "Totale credito utilizzato" del rigo 135 (o 136 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2010 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

I contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero presentando il modello UNICO PF 2010 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 è lo stesso di quello indicato in colonna 2 dei righe da CR1 a CR4 del quadro CR del modello UNICO PF 2010. In questo caso l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 4 dei righe CR5 o CR6 del quadro CR del modello UNICO PF 2010 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

Colonna 9 (Credito relativo allo Stato estero indicato in col. 1): indicare il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno di quello indicato in colonna 2 e nello Stato estero di quello indicato in colonna 1.

L'importo da riportare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8. Di conseguenza, la colonna 9 non va compilata se non risulta compilata la colonna 8.

La compilazione di questa colonna è necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero è diventata definitiva in diversi anni di imposta e pertanto si è usufruito del relativo credito d'imposta in dichiarazioni relative ad anni di imposta diversi.

Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:

Stato estero	Anno di produzione del reddito	Reddito prodotto all'estero	Imposta estera		
			Imposta pagata all'estero	di cui resasi definitiva nel corso del 2010	di cui resasi definitiva nel corso del 2011
A	2010	1.000	350	200	150

l'importo da indicare nella colonna 9 è di 200 euro, pari al credito utilizzato nella dichiarazione relativa ai redditi del 2010 per la parte d'imposta divenuta definitiva.

Credito già utilizzato nel mod. 730/2010

Se nella dichiarazione mod. 730/2010 è stato compilato un rigo G4 nel quale sono stati indicati un o Stato estero e un anno di produzione identici a quelli riportati in questo rigo G4, l'importo da indicare nella colonna 9 si trova nel rigo 135 (o 136 per il coniuge) del mod. 730-3/2010, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, colonna 4 o 6 "Credito utilizzato" riferita al medesimo Stato estero.

Credito già utilizzato nel mod. 730/2011

Se nella dichiarazione mod. 730/2011 è stato compilato un rigo G4 nel quale sono stati indicati uno Stato estero e un anno di produzione identici a quelli riportati in questo rigo G4, l'importo da indicare nella colonna 9 si trova nel rigo 137 (o 138 per il coniuge) del mod. 730-3/2011, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, colonna 4 o 6 "Credito utilizzato" riferita al medesimo Stato estero.



Se i redditi sono stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto modello. Analogamente occorre procedere se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi.

SEZIONE IV - Credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

Questa sezione è riservata ai contribuenti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ai quali è stato riconosciuto, a seguito di apposita domanda presentata al Comune del luogo dove è situato l'immobile, un credito d'imposta per le spese sostenute per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, oppure per l'acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta (art. 3, c. 1, del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e n. 3790 del 9 luglio 2009, e successive modificazioni).

Se il credito riconosciuto si riferisce all'abitazione principale bisogna compilare il rigo G5; se invece il credito riconosciuto riguarda un immobile diverso dall'abitazione principale compilare il rigo G6.

Rigo G5 - Abitazione principale

Il credito d'imposta riconosciuto per l'abitazione principale è utilizzabile in 20 quote costanti relative all'anno in cui la spesa è stata sostenuta e ai successivi anni.

Si precisa che se il credito è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile, devono essere compilati due distinti righe, utilizzando un quadro aggiuntivo.

Colonna 1 (Codice fiscale): indicare il codice fiscale della persona che ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l'accesso al contributo (secondo quanto previsto dall'art. 2 delle citate ordinanze n. 3779 e n. 3790). La colonna non va compilata se la domanda è stata presentata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali va indicato il codice fiscale del condominio. Per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa va indicato il codice fiscale della cooperativa.

Colonna 2 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2011.

Colonna 3 (Totale credito): indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'abitazione principale danneggiata o distrutta, oppure per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta.

Colonna 4 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d'imposta per l'acquisto dell'abitazione principale che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 133 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2011, o quello indicato nel rigo RN43, col. 6, del quadro RN del Mod. UNICO PF 2011 se il credito d'imposta è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile, il credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione va riportato esclusivamente nel primo modulo compilato.

Si fa presente che se la quota del credito spettante per l'anno d'imposta 2011 è superiore all'imposta netta, chi presta l'assistenza fiscale riporterà nel rigo 133 del mod. 730-3 l'ammontare del credito che non ha trovato capienza e che potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi.

Rigo G6 - Altri immobili

Per gli interventi riguardanti immobili diversi dall'abitazione principale spetta un credito d'imposta da ripartire, a scelta del contribuente in 5 o in 10 quote costanti.

Se è stato riconosciuto il credito con riferimento a più immobili deve essere compilato un rigo per ciascun immobile utilizzando quadri aggiuntivi. Si ricorda che il credito spetta nel limite complessivo di 80.000 euro.

Colonna 1 (Impresa/professione): barrare la casella se l'immobile locato per il quale è stato riconosciuto il credito è adibito all'esercizio d'impresa o della professione.

Colonna 2 (Codice fiscale): indicare il codice fiscale di chi ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l'accesso al contributo. Si rimanda ai chiarimenti forniti con le istruzioni alla colonna 1 del rigo G5.

Colonna 3 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2011.

Colonna 4 (Rateazione): indicare il numero di quote (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito d'imposta.

Colonna 5 (Totale credito): indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'immobile diverso dall'abitazione principale danneggiato o distrutto.

Chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà la quota di credito che spetta per l'anno d'imposta 2011 nei limiti dell'imposta netta.

SEZIONE V - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

Rigo G7: indicare l'importo residuo relativo al credito d'imposta istituito dall'articolo 1, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 a favore dei datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, hanno incrementato il numero di lavoratori dipendenti (ad esempio colf e badanti) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 132 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2011, o quello indicato nel rigo RN43, col. 3, del quadro RN del Mod. UNICO PF 2011.

Colonna 2 (Credito compensato nel mod. F24) indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione di questa dichiarazione.

SEZIONE VI - Credito d'imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali

Per le parti che si sono avvalse della mediazione (attività svolta da un terzo imparziale per la risoluzione di una controversia civile o commerciale) è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione (art. 20 decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 28). In caso di successo della mediazione, detto credito è riconosciuto entro il limite di 500,00 euro. In caso di insuccesso il credito è ridotto della metà.

L'importo del credito d'imposta spettante risulta dalla comunicazione trasmessa all'interessato dal Ministero della giustizia entro il 30 maggio di ciascun anno a partire dall'anno 2011.

Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a partire dalla data di ricevimento della predetta comunicazione.

Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24 (art. 17 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) oppure, da parte dei contribuenti non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi.

Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

Rigo G8

Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione e che è riportato nel rigo 135 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2011, o quello indicato nel rigo RN43, col.5, del quadro RN del Mod. UNICO PF 2011.

Colonna 2 (Credito anno 2011) riportare l'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione ricevuta dal Ministero della giustizia relativa alle mediazioni concluse nell'anno 2011.

Colonna 3 (di cui compensato in F24) indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

15. QUADRO I - IMU

Questo quadro può essere compilato dal contribuente che sceglie di utilizzare l'eventuale credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2012 per pagare l'IMU dovuta per l'anno 2012, mediante compensazione nel mod. F24 (Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006). Per utilizzare in compensazione questo credito il contribuente deve compilare e presentare alla banca o all'ufficio postale il modello di pagamento F24 anche se, per effetto della compensazione eseguita, il saldo finale è uguale a zero.

In conseguenza di questa scelta il contribuente, nel mese di luglio o agosto, non otterrà il rimborso corrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare l'IMU.

Il quadro va compilato in questo modo: barrare la casella 1 se si vuole utilizzare l'intero importo del credito per il versamento dell'IMU, oppure indicare nella casella 2 l'importo del credito che si intende utilizzare per il pagamento dell'IMU dovuta.

Questo importo può essere inferiore o uguale all'IMU dovuta per l'acconto e/o per il saldo.

Se dalla liquidazione della dichiarazione risulta un credito superiore all'importo indicato nella casella 2, il credito eccedente sarà rimborsato

dal sostituto d'imposta; se invece il credito che risulta dalla dichiarazione è inferiore all'importo indicato, il contribuente potrà utilizzare il credito ma sarà necessario versare la differenza per la restante parte dell'IMU dovuta.

L'ammontare del credito che può essere utilizzato in compensazione per pagare l'IMU potrebbe pertanto non coincidere con l'importo indicato dal contribuente nel quadro I, in quanto il credito da utilizzare è quello che risulta dalla liquidazione della dichiarazione ed è indicato nel prospetto Mod. 730-3/2012 consegnato al contribuente da chi presta l'assistenza nei righi 161 (credito IRPEF), 162 (credito addizionale regionale) e 163 (credito addizionale comunale). In questi righi sono riportate anche le informazioni relative al codice tributo, all'anno di riferimento, al codice regione ed al codice comune che devono essere utilizzate per la compilazione del modello F24.

In caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta, i coniugi possono scegliere autonomamente se e in quale misura utilizzare il credito che risulta dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento dell'IMU dovuta da ciascuno di essi; pertanto, non è consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento dell'IMU dovuta dall'altro coniuge.

Si ricorda che i termini per il versamento dell'IMU sono:

- entro il 16 giugno per l'acconto;
- entro il 16 dicembre per il saldo.

Il contribuente può effettuare entro il 16 giugno il pagamento sia dell'acconto sia del saldo.

In caso di presentazione del modello 730 integrativo il contribuente, che nel modello 730 originario ha compilato il quadro IMU e che entro la data di presentazione del modello 730 integrativo ha già utilizzato in compensazione nel modello F24 il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, deve indicare nel quadro IMU del modello 730 integrativo un importo non inferiore al credito già utilizzato in compensazione. Il contribuente che, invece, non ha compilato il quadro IMU nel modello 730 originario, oppure pur avendolo compilato non ha utilizzato il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, può non compilare o compilare anche in modo diverso il quadro IMU del modello integrativo.

16. Firma della dichiarazione

Questo riquadro contiene:

- la casella dove indicare il numero dei modelli compilati;
- la casella da barrare nel caso in cui si intenda richiedere al Caf o al professionista abilitato di essere informato su eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative a irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata. Nel caso di dichiarazione congiunta l'eventuale scelta deve essere effettuata da entrambi i coniugi. Chi presenta la dichiarazione per conto di altri può barrare la casella indifferentemente in uno dei due modelli 730. Il Caf o il professionista deve informare il contribuente di volere o meno effettuare tale servizio utilizzando le apposite caselle della ricevuta Mod. 730-2 e nel prospetto di liquidazione deve barrare la casella posta in alto per comunicare tale decisione all'Agenzia delle Entrate;
- lo spazio riservato alla sottoscrizione della dichiarazione.

III. APPENDICE

■ Abbreviazioni

Art.	Articolo
A.s.l.	Azienda Sanitaria Locale
Caf	Centri di Assistenza Fiscale
c.c.	Codice Civile
Cud	Certificazione unificata dei dipendenti
D.L.	Decreto legge
D.Lgs.	Decreto legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
G.U.	Gazzetta Ufficiale
Ici	Imposta comunale sugli immobili
Ilor	Imposta locale sui redditi
IMU	Imposta municipale unica
Ires	Imposta sul reddito delle società
Irpef	Imposta sui redditi delle persone fisiche
Irpeg	Imposta sui redditi delle persone giuridiche
Iva	Imposta sul valore aggiunto
Lett.	Lettera
L.	Legge
Mod.	Modello
n.	Numero
S.O.	Supplemento ordinario
Tuir	Testo unico delle imposte sui redditi
UE	Unione Europea

■ Adozione di minori stranieri

È deducibile il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 476 del 1998.

L'albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 2000 e successive modificazioni. L'albo degli enti autorizzati è, comunque, consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it.

È ammessa inoltre nella medesima misura del 50 per cento la deduzione anche delle spese sostenute dagli aspiranti genitori che, avendo iniziato le procedure prima del 16 novembre 2000, data di approvazione dell'albo degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali, si siano avvalsi di enti non autorizzati o abbiano posto in essere procedure di adozione senza l'aiuto di intermediari, a condizione, però, che la prosecuzione della procedura sia consentita dalla Commissione stessa. In tal caso l'inerenza della spesa alla procedura di adozione dovrà essere autocertificata dai contribuenti.

Si precisa che tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all'assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno all'estero, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore. Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite seguendo le indicazioni riportate nel par. 3 della parte II delle istruzioni.

■ Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura

L'art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:

- non hanno ancora compiuto quaranta anni;
- hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscono una di tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.

Si precisa che:

- per i contratti d'affitto stipulati a partire dal 6 gennaio 1999 (data di entrata in vigore della L. 441 del 1998) questa agevolazione spetta a partire dal periodo d'imposta in cui sono stipulati fino a quello di scadenza del contratto stesso;
- per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata di almeno cinque anni, l'agevolazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta 1999;
- per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata inferiore a cinque anni, l'agevolazione spetta a decorrere dal periodo d'imposta in cui il contratto è eventualmente rinnovato a condizione che:

- l'affittuario non abbia compiuto quaranta anni alla data del 6 gennaio 1999;
- l'affittuario possieda la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale al momento del rinnovo del contratto o l'acquisisca entro dodici mesi da tale data;
- la durata del contratto rinnovato non sia inferiore a cinque anni.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

■ Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

- le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- le attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali. Si considerano altresì produttive di reddito agrario la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica di fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, nonché le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi nei limiti di cui all'art. 32, c. 2, lett. b).

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nella sez. I del capo II del titolo II del Tuir e per questo motivo non è possibile utilizzare il presente modello.

Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b), ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

■ Calcolo delle plusvalenze

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, e in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente. Al costo così determinato e rivalutato deve essere aggiunta l'Invim e l'imposta di successione pagata.

A partire dall'anno 2002 è consentito assumere, ai fini della determinazione della plusvalenza in luogo del costo d'acquisto o del valore dei terreni edificabili, il valore ad essi attribuito mediante una perizia giurata di stima, previo pagamento di un'imposta sostitutiva del 4%. L'amministrazione finanziaria può prendere visione degli atti di stima giurata e dei dati identificativi dell'estensore richiedendoli al contribuente il quale, pertanto, è tenuto a conservarli.

I costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza in quanto costituiscono costo inerente del bene.

■ Casi particolari di compilazione della casella F1 del prospetto "Familiari a carico"

Si precisa che, anche se le detrazioni per familiari a carico, non prevedono una distinzione tra il primo figlio e i figli successivi, la casella F1 del prospetto "Familiari a carico" deve, comunque, essere compilata per consentire al soggetto che presta l'assistenza fiscale l'applicazione al primo figlio in caso di mancanza del coniuge, della detrazione prevista per quest'ultimo se più favorevole.

Si illustrano i seguenti esempi relativi ad alcuni casi particolari:

1. *Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2011 e da tale data sia divenuto a carico del proprio coniuge.*

Nel caso in esame il secondo figlio, di minore età anagrafica, riveste fiscalmente per i primi sette mesi la qualifica di "secondo figlio", mentre per i successivi cinque mesi esso assume la veste di "primo figlio". Pertanto, ai fini della compilazione del prospetto "Familiari a carico" del mod. 730/2012 occorre compilare due caselle F1 e, conseguentemente, compilare due distinti prospetti del predetto modello: uno per descrivere la situazione del primo periodo, indicando il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) sino a tale data; l'altro per rappresentare la situazione del secondo periodo, indicando il codice fiscale dell'altro figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per i quali quest'ultimo viene considerato "primo figlio".

2. *Contribuente con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell'anno.*

Qualora nel corso dell'anno 2011 si sia verificata una variazione della percentuale di spettanza della detrazione, per la compilazione del prospetto "Familiari a carico" del Mod. 730/2012 occorre procedere come precisato nel caso precedente e, quindi, utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corrispondente ai diversi periodi.

In tali prospetti va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio fiscalmente a carico ed, in particolare, nella casella F1 relativo al primo prospetto, il numero di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%) e nella casella F1 relativo al secondo prospetto, il numero di mesi (8) e la relativa percentuale di spettanza (100%).

3. *Contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a carico nel corso del mese di luglio dell'anno 2011.*

Nel caso in esame, relativamente al primo figlio possono spettare nel corso dell'anno due detrazioni diverse: quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il coniuge è in vita e quella relativa al coniuge per il periodo successivo al suo decesso.

Nella compilazione del prospetto "Familiari a carico" del Mod. 730/2012 occorre tenere presente che essendo stato il coniuge in vita solo nei primi mesi dell'anno, nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato va indicato il codice fiscale del coniuge a carico ed il numero di mesi in cui questo è stato in vita (in questo caso 7) in corrispondenza della colonna "mesi a carico".

Per il primo figlio occorre compilare due righe: un primo rigo in cui va qualificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando "7" nella colonna dedicata al numero di mesi a carico; un secondo rigo in cui nella casella "percentuale" va riportata la lettera "C" ed il numero dei mesi corrispondenti al secondo periodo dell'anno (in questo caso 5) nella colonna relativa al periodo in cui spetta la detrazione.

Per il secondo figlio deve, invece, essere compilato un unico rigo in cui va riportato il numero "12" quale numero di mesi a carico, non essendo intervenuta per tale figlio alcuna variazione nel corso dell'anno 2011.

■ **Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche**

Sono previste particolari modalità di tassazione relativamente:

- alle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
- ai compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

In particolare (art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 e successive modificazioni) è previsto che:

- i primi 7.500,00 euro, complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;
- sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
- sulle somme eccedenti, è operata una ritenuta a titolo d'acconto (con aliquota del 23%).

La parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito.

Si precisa che sono esclusi dall'imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

■ **Comuni ad alta densità abitativa**

Nell'ambito applicativo delle agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge n. 431 del 1998, rientrano unicamente le unità immobiliari concesse in locazione a canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei

conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale situate nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni.

Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta.

Il sopracitato art. 8 della L. 431/98 al comma 4 dispone che il CIPE provveda ogni 24 mesi all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta densità abitativa. Al riguardo, si fa presente che, se in seguito all'aggiornamento periodico operato dal CIPE, il comune ove è sito l'immobile non rientri più nell'elenco di quelli ad alta tensione abitativa, il locatore non è più ammesso a fruire dell'agevolazione fiscale prevista ai fini dell'Irpef sin dall'inizio del periodo d'imposta in cui interviene la delibera del CIPE.

■ **Condizioni per essere considerati residenti**

Le persone fisiche che rientrano in una delle seguenti categorie sono considerate residenti in Italia ai fini tributari:

1. soggetti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta;
2. soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato il domicilio per la maggior parte del periodo d'imposta (il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, art. 43 c.c.);
3. soggetti non iscritti nelle anagrafi che hanno nello Stato la residenza per la maggior parte del periodo d'imposta (la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, art. 43 c.c.).

Le condizioni si verificano per la maggior parte del periodo d'imposta se sussistono per oltre 183 giorni anche non continuativi o per oltre la metà del periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno e il decesso o la nascita e la fine dell'anno.

La circolare n. 304 del 02.12.1997 precisa che il riferimento temporale all'iscrizione anagrafica, al domicilio o alla residenza del soggetto va verificato anche tenendo conto della sussistenza di un legame affettivo con il territorio italiano. Tale legame sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali. In ogni caso, ai sensi della legislazione italiana, sono sempre considerati residenti, salvo prova contraria, coloro che sono stati cancellati dalle anagrafi della popolazione residente in quanto emigrati in territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con DM 4/5/99.

■ **Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti**

L'art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.

Per determinare il credito d'imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

Attenzione: l'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponible riliquidato. Il credito d'imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.

In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

Per quanto riguarda il termine relativamente ai periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2002, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2011.

■ Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione

Se il contribuente non fa valere l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione nella dichiarazione dei redditi successiva, o se questa non è presentata perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiederne il rimborso presentando un'apposita istanza agli uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale.

Resta fermo che se il contribuente nell'anno successivo a quello in cui dalla dichiarazione è emerso un credito, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione dei redditi, può indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.

■ Eventi eccezionali

I contribuenti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all'adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai seguenti codici:

- 1 per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale;
 - 2 per i contribuenti interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 per i quali il decreto 1 dicembre 2010, ha previsto la sospensione, dal 31 ottobre 2010 al 20 dicembre 2010, dei termini relativi ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo. Detti termini sono stati prorogati al 30 giugno 2011 dal Decreto Legge 29 dicembre 2010 n. 225;
 - 3 per i contribuenti, residenti alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l'OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo;
 - 4 per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali;
 - 5 per i contribuenti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara l'art. 29, comma 15 del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216 ha previsto la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari che scadono dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2012 (il Decreto Legge n. 216 del 2011, in corso di conversione, prevede che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri siano stabiliti i criteri per l'individuazione dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione);
 - 6 per i contribuenti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova, l'art. 29, comma 15 del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216 ha previsto la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari che scadono dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012 (il Decreto Legge n. 216 del 2011, in corso di conversione, prevede che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri siano stabiliti i criteri per l'individuazione dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione).
- Ai predetti contribuenti che usufruiscono dell'assistenza fiscale non sono applicabili anche le eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Infatti, l'applicazione di tali proroghe non è attuabile in un sistema complesso, quale quello dell'assistenza fiscale che vede coinvolti oltre al contribuente e all'amministrazione finanziaria altri soggetti, quali i sostituti d'imposta ed i Centri di assistenza fiscale.

■ Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determina l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.

Tale procedura consiste nell'inoltro all'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) di una denuncia di variazione, corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi; ciò, naturalmente, sempreché l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il valore 3 nella casella relativa ai casi particolari, devono dichiarare la nuova rendita attribuita dall'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) e, in mancanza, la rendita presunta.

Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

L'obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno qualora l'immobile è distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e ciò risulta da un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale del fabbricato. Nel caso in cui l'evento calamitoso si sia verificato nel corso del 2011 è necessario compilare due righe per lo stesso immobile: uno per il periodo antecedente alla data della calamità, ed un altro per il periodo successivo (sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dell'immobile) indicando in colonna 7 il codice 1 e barrando la casella di colonna 8 al fine di specificare che si tratta dello stesso fabbricato.

■ Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo e a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione.

Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.

In forza delle citate disposizioni, le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate le indennità percepite in relazione all'esproprio di aree diverse da quelle indicate (quali quelle di tipo E ed F) indipendentemente dall'uso cui sono destinate. Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente a occupazioni d'urgenza divenute illegittime, come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'art. 68, comma 2, ultimi due periodi, del Tuir. Vedere in questa Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze".

Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della citata L. n. 413 del 1991, a redditi diversi di cui all'art. 67 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare. Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della citata L. n. 413 del 1991. Non devono, altresì, essere assoggettate a tassazione quali indennità di esproprio le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze, né le indennità aggiuntive spettanti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. n. 865 del 1971, ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno espropriato. Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione si rinvia ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 194/E del 24 luglio 1998.

■ Lottizzazione

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. a), del Tuir.

Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della L. 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle disposizioni di cui alla citata L. n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.

Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione di opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.

A tal fine si richiama l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento.

mento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denunciino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

■ **Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale**

L'art. 15 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 prevede che si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 2.582,28 euro. Deve trattarsi di oneri sostenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché per quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457.

Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
 - l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
 - il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale;
- il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi alla data di inizio dei lavori di costruzione; se invece si tratta di mutui stipulati in data antecedente al 1° dicembre 2007, i termini sono di sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione.

Attenzione: la condizione del trasferimento della dimora abituale nell'immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile.

La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell'art. 1813 del c.c., dal 1° gennaio 1998 e limitatamente all'ammontare di essi riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di 2.582,28 euro, si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (salva la possibilità di proroga); in tal caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.

Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale), le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell'immobile stesso.

Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appena illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999 (G.U. 8 settembre 1999, n. 211).

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano dichiarati nella Sezione II "Redditi soggetti a tassazione separata" del quadro D.

■ **Oneri sostenuti dalle società semplici**

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:

- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
- indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
- Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.

Ai singoli soci sono riconosciute, inoltre, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, detrazioni d'imposta:

- nella misura 19 per cento per i seguenti oneri:
 - interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
 - interessi passivi fino a 2.065,83 euro complessivi, per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l'acquisto di immobili;
 - interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a 2.582,28 euro per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
 - spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
 - erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
 - erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
 - erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
 - erogazioni liberali fino a 2.065,83 euro a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati;
 - costo specifico o il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
 - erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo non superiore a 1.291,14 euro;
 - erogazioni liberali alle associazioni di promozione sociale per un importo non superiore a 2.065,83 euro;
 - erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia.

Al riguardo vedere nelle istruzioni alla sezione I del quadro E la tabella "Spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento".

- nella misura del 41 e/o 36 per cento per le spese sostenute relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio secondo quanto previsto dall'art. 1, commi da 1 a 7, della L. 27 dicembre 1997, n. 449;
- nella misura del 36 per cento per le spese riguardanti gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi sostenute sino al 31/12/2006;
- nella misura del 55 per cento per le spese sostenute dal 2008 al 2011 relative a:
 - riqualificazione energetica di edifici esistenti;

- interventi sull'involucro di edifici esistenti;
- installazione di pannelli solari;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

■ Periodo di lavoro - casi particolari

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni "a giornata" (ad es. per i lavoratori edili e i braccianti agricoli) le festività, i giorni di riposo settimanale e i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro devono essere determinati proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.

In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri Enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi nel rigo C4 colonna 1 vanno indicati i giorni (la cui somma non può essere superiore a 365) che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.

Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo C4 colonna 1 è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa la borsa di studio. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.

Per l'indennità speciale in agricoltura i giorni da indicare nel rigo C4 colonna 1 sono quelli risultanti dalla relativa certificazione e per i quali il contribuente ha percepito l'indennità di disoccupazione.

Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle deduzioni o delle detrazioni.

■ Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.

Rientrano tra gli altri in questa categoria: la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria.

Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nella Sezione II "Redditi soggetti a tassazione separata" del quadro D al rigo D7.

■ Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale):

- le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

Sono altresì esenti:

- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544;
- l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- l'assegno di maternità, previsto dalla L. n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità cor-

risposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;

- gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviani, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI.

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:

- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla L. 2 dicembre 1991, n. 390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates" istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
- borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (legge 23 novembre 1998 n. 407).

Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti.

Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento – una autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti non deve essere riprodotta.

■ Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l'acquisto di propria abitazione si modificano per mutuo consenso alcune condizioni del contratto di mutuo in essere, come ad esempio il tasso d'interesse. In tal caso le parti originarie (banca mutuante e soggetto mutuatario) e il cespite immobiliare concesso in garanzia restano invariati. Il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera). Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

■ Sanzioni

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 2.065,00, se nella dichiarazione sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente o, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, dati rilevanti per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli (art. 8 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono espresse indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte (art. 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

Se le violazioni previste dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 471 del 1997 riguardano redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle maggiori imposte relative a tali redditi. Le medesime sanzioni sono invece raddoppiate, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2009, qualora l'omissione riguardi investimenti ed attività di natura finanziaria detenute negli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato di cui ai D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001.

Nei casi di omesso, insufficiente o ritardato versamento in acconto o a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato o versato in ritardo. In quest'ultimo caso, se i versamenti sono effettuati con un ritardo non su-

periore a quindici giorni, la sanzione del 30 per cento, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Tale riduzione della sanzione opera anche in sede di contestazione da parte dell'ufficio.

La sanzione del 30 per cento è ridotta:

- al 10 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462);
- al 20 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento dell'esito del controllo formale della dichiarazione, effettuato ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462).

La violazione dell'obbligo di corretta indicazione del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di corretta comunicazione a terzi del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti, è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 2.065,00 (art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605).

Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.

■ Società semplici e imprese familiari in agricoltura

Le società semplici operanti in agricoltura, ai fini della dichiarazione dei redditi, compilano il Mod. Unico Società di persone ed equiparate, indicando il reddito agrario del terreno in conduzione e il reddito dominicale, qualora ne siano anche proprietarie.

Il socio che intende avvalersi dell'assistenza fiscale, compila il Mod. 730, indicando nel quadro A la quota di spettanza risultante dal Mod. Unico Società di persone ed equiparate, per il reddito agrario e, qualora i terreni siano in proprietà, la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale.

In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il titolare della medesima impresa non può avvalersi dell'assistenza fiscale, ma è tenuto a presentare il Mod. Unico Persone fisiche 2012 indicando la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale. Nella stessa dichiarazione provvede ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell'impresa familiare, nonché ad attestare che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

Gli altri componenti l'impresa familiare, diversamente dal titolare, possono presentare il Mod. 730 indicando nel quadro A la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, oltre la propria quota di proprietà per quanto riguarda il reddito dominicale.

■ Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

L'art. 1, commi da 1 a 7, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, prevede la detrazione del 36 o del 41 per cento dall'Irpef dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, a fronte delle spese sostenute dal 2002 al 2011, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

La detrazione spetta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed artistici di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) si può fruire, per le spese sostenute, anche della detrazione d'imposta del 19 per cento, ridotta del 50 per cento.

Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:

- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie);

- opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
- opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
- opere finalizzate al risparmio energetico;
- opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
- interventi di messa a norma degli edifici;
- opere interne;
- opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;
- opere finalizzate alla prevenzione d'infortuni domestici;
- realizzazione di parcheggi pertinenziali;
- le spese sostenute al fine di adottare misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi;
- interventi di bonifica dall'amianto.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:

- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.

È possibile fruire della detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale le spese sono state sostenute a condizione che:

- il contribuente abbia trasmesso la comunicazione preventiva di inizio lavori, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s'intende fruire della detrazione.

La comunicazione, redatta su apposito modulo, deve riportare la data di inizio lavori e contenere, in allegato, la prescritta documentazione. In luogo della trasmissione della documentazione prevista il contribuente può rendere una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Tale dichiarazione sostitutiva va resa sullo stesso modello di comunicazione di inizio lavori barrando l'apposita casella. A decorrere dal 1° gennaio 2002, la comunicazione deve essere inviata al seguente indirizzo: **Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, Via Rio Sparto, 21 – 65100 Pescara.**

Il decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha eliminato l'obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara. In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi: i dati catastali identificativi dell'immobile, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;

- le spese siano effettuate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ai sensi del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall'art. 1 della L. 449/97;
- per le spese sostenute a partire dal 4 luglio 2006 le fatture dell'impresa che esegue i lavori devono evidenziare, in maniera distinta, il costo della manodopera utilizzata. L'obbligo di indicare il costo della manodopera in fattura è stato eliminato dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011.

Non è necessario attestare mediante bonifico bancario:

- le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
- le ritenute di acconto operate sui compensi;
- l'imposta di bollo;
- i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Nel caso in cui per gli oneri corrisposti ai Comuni il pagamento avvenga comunque mediante bonifico si consiglia di indicare nella motivazione del bonifico il Comune come soggetto beneficiario e la causale di versamento (ad esempio: oneri di urbanizzazione, tosap, etc.); si consiglia, inoltre, di non utilizzare l'apposito modulo predisposto dalla banca o dall'ufficio postale per il bonifico riferito agli interventi edilizi.

Interventi iniziati prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011

Si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti all'invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche amministrative per l'esecuzione dei lavori.

In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all'anno nel corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa).

In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara, la detrazione è consentita anche nell'ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario se nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni.

Il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato eseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione.

In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione.

In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad es. il comproprietario o contitolare di diritto reale sull'immobile); in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.

Interventi iniziati dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011

Il contribuente deve conservare ed esibire, a richiesta dell'Ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011: abilitazioni amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori); se non è previsto alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili; per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento; ricevute di pagamento dell'Ici; delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese; in caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori; comunicazione preventiva all'Asl, se dovuta, indicante la data di inizio dei lavori; fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute; ricevute dei bonifici di pagamento.

■ Spese sanitarie

È possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per:

- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'Istituto (nel caso di ricovero di anziano disabile portatore di handicap vedere le istruzioni del rigo E25);
- acquisto di medicinali;
- spese relative all'acquisto o all'affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13/05/2011);
- spese relative al trapianto di organi;
- importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:

- assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;

- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale

Documentazione da conservare

Per le spese indicate nei rigi E1, E2, E3, ed E25 occorre conservare la seguente documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme:

- per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali gli scontrini fiscali contenenti la natura e quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali;
- per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;
- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992.

Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.

Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all'estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.

Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

La documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione italiana non giurata, se il contribuente, residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza slovena.

■ Spese sanitarie per disabili

Tra le spese sanitarie rientrano le:

- spese per mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo E3). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
 - l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulant e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
 - le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza del soggetto portatore di handicap (spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
 - l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
 - la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
 - la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
 - l'installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per disabili.

Attenzione: si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41 per cento o del 36 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (rigi da E41 a E53);

- spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l'acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico (rigo E3);

- spese per i mezzi necessari alla locomozione di disabili con ridotte o impedito capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo E4). Sono tali le spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.

Le impedito capacità motorie permanenti devono risultare dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalle commissioni di cui sopra, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti e dei sordi, individuati dall'art. 1, della L. 12 marzo 1999, n. 68.

La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall'adattamento, anche:

- 1) ai soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento;
- 2) agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
- 3) ai soggetti affetti da pluriamputazioni.

Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come definito dall'art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

La gravità dell'handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile.

Per i disabili che non risultano contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione", le "ridotte o impedito capacità motorie permanenti" sussistono ogni qualvolta l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità.

Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano "ridotte o impedito capacità motorie permanenti" la cui valutazione richiedendo specifiche conoscenze mediche non può essere effettuata dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedito capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 449 del 1997.

Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestres del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:

- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- sportello scorrevole.

Qualora a causa della natura dell'handicap i veicoli necessitino di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.

I grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante che l'invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell'invalidità medesima.

Si precisa che la detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedito capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che dei soggetti cui risulta a carico.

Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:

- motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) - art. 53);
- motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) - art. 53);
- motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) - art. 53).

Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:

- autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a));
- autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. c));
- autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (art. 54, lett. f));
- autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m)).

■ Spese per interventi di riqualificazione energetica

Il D.M. 6 agosto 2009 ha introdotto alcune semplificazioni sugli adempimenti necessari per fruire delle agevolazioni fiscali relative alle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, tra le quali si ricordano:

- l'asseverazione del tecnico abilitato che attesta la rispondenza dell'intervento di riqualificazione ai requisiti richiesti dalla legge può essere sostituita dall'asseverazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate; tale asseverazione può, in alternativa, essere esplicitata nella relazione che attesta la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia di inizio dei lavori;
- i pannelli solari in autocostruzione non devono più essere corredati dalla certificazione sulla qualità del vetro 'solare' utilizzato ma è sufficiente che il soggetto interessato all'agevolazione produca un attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione.

Inoltre l'art. 31 della legge n. 99/2009 (modificando l'art. 1 c. 24 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007) ha abolito l'obbligo di produrre l'attestato di qualificazione energetica per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

A partire dal 2009, nel caso in cui i lavori di riqualificazione energetica proseguano nell'anno successivo è necessario inviare una apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell'anno seguente. Il modello di comunicazione è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

■ Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni e i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

- a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
- b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
- c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 165 del Tuir. Nei casi previsti dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.

Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.

Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi, pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio,

Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

2. Redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto

I redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all'abrogazione dell'art. 3 c. 3 lettera c) del TUIR. Ai sensi del nuovo comma 8 bis dell'art. 51 del TUIR il reddito dei dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Per l'anno 2011, si fa riferimento al D.M. 3 dicembre 2010 pubblicato sulla G.U. n. 300 del 24 dicembre 2010.

Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all'estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.

I redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 8.000,00 euro, ai sensi dell'art. 2 comma 11, della legge 27/12/2002 n. 289.

Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l'intero ammontare del reddito prodotto all'estero, compresa quindi la quota esente, all'ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica.

3. Pensioni

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito del lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario. Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:

- **Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela** - Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
- **Belgio - Germania** - Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
- **Francia** - Le pensioni pubbliche di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia. Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese. Le pensioni private francesi sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati;
- **Australia** - Sia le pensioni pubbliche sia le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
- **Canada** - Sia le pensioni pubbliche sia quelle private sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o euro 6.197,48. Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada e in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva;
- **Svizzera** - Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia. Le pensioni private sono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

4. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (L. 30 novembre 1989, n. 398).

La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

■ Tabella Codici Regione

Regione	Codice
Abruzzo	01
Basilicata	02
Bolzano	03
Calabria	04
Campania	05
Emilia Romagna	06
Friuli Venezia Giulia	07
Lazio	08
Liguria	09
Lombardia	10
Marche	11
Molise	12
Piemonte	13
Puglia	14
Sardegna	15
Sicilia	16
Toscana	17
Trento	18
Umbria	19
Valle d'Aosta	20
Veneto	21

■ Utili e proventi equiparati prodotti all'estero

Per utili e proventi equiparati prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all'estero.

L'importo da inserire è quello degli utili e proventi equiparati se relativo a partecipazioni qualificate, al lordo delle eventuali ritenute operate all'estero a titolo definitivo e in Italia a titolo d'acconto. Tale importo è desumibile dalla certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2011.

Premesso che sugli utili e proventi equiparati di fonte estera spetta un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, è utile precisare che:

- tale credito d'imposta consiste nella detrazione dalle imposte dovute in Italia e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, delle imposte pagate all'estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti;
- la detrazione spetta nei limiti in cui i redditi prodotti all'estero concorrono a formare il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione spetta fino a concorrenza della quota dell'imposta italiana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Pertanto, se un reddito prodotto all'estero ha concorso a formare il reddito complessivo in un anno, ma detto reddito è stato tassato all'estero in via definitiva l'anno successivo, il credito d'imposta spetta nell'anno successivo. In tal caso, tuttavia, è necessario calcolare il limite di spettanza, rappresentato dalle imposte italiane corrispondenti al reddito estero, sulla base degli elementi di reddito del precedente esercizio in cui il reddito ha concorso a formare il reddito complessivo.

Si precisa che in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, qualora il prelievo sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito d'imposta, bensì mediante un'istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa legislazione. Pertanto, nei casi in cui sia stata applicata un'aliquota in misura maggiore a quella convenzionale, il contribuente può usufruire, presentando la dichiarazione dei redditi, esclusivamente del credito d'imposta sulla base delle aliquote convenzionali riportate nella tabella 9. Il calcolo del credito d'imposta spettante viene effettuato dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

Nella documentazione da conservare a cura del contribuente, vanno specificati, in un'apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all'estero in via definitiva.

La certificazione degli utili e degli altri proventi equiparati può validamente sostituire la predetta documentazione qualora in essa sia riportata non solo l'imposta effettivamente subita in via definitiva, ma anche l'aliquota di tassazione nella misura convenzionale.

■ Utili provenienti da Paesi o territori aventi un regime fiscale privilegiato

Secondo quanto previsto dalle disposizioni introdotte dalla recente riforma tributaria, gli utili provenienti da società residenti in Paesi e territori a regime fiscale privilegiato concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile, contrariamente alla generalità dei casi in cui gli utili concorrono solo per il 40 o il 49,72 per cento.

Dal 1° gennaio 2006, devono essere indicati in dichiarazione anche gli utili e i proventi di natura non qualificata derivanti da strumenti finanziari in società residenti in Paesi e territori a regime fiscale privilegiato.

Tuttavia, anche qualora la società emittente sia residente in uno dei predetti Stati o territori gli utili di natura qualificata concorrono alla formazione del reddito per il 40 per cento se, tramite l'esercizio dell'interpello, sia stato dimostrato il rispetto delle condizioni di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 87 del TUIR, vale a dire che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati. Qualora oggetto dell'interpello con esito favorevole siano invece dei proventi relativi ad utili e proventi di natura non qualificata, si applicherà la ordinaria disciplina, con applicazione della ritenuta a titolo di imposta e tali proventi non concorreranno, quindi, alla formazione del reddito imponibile.

Attenzione: gli utili provenienti da soggetti non residenti non concorrono alla formazione del reddito se sono già stati imputati al socio residente in Italia sulla base della normativa antielusiva sulle Società estere controllate (cosiddette CFC).

Il decreto ministeriale del 21 novembre 2001 (cd. "black list") individua i seguenti Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato:

Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu. Il predetto decreto considera, inoltre, inclusi tra i Paesi e i territori aventi un regime fiscale privilegiato, limitatamente ad alcune attività i seguenti Stati:

- 1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
- 2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
- 3) Principato di Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.

Sono infine considerati appartenenti alla predetta "black list" anche i seguenti Stati e territori, limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:

- 1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;
- 2) Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;
- 4) Costa Rica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
- 5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero;
- 6) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;

- 7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
- 8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;
- 9) Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla locale legge del 31 luglio 1929;
- 11) Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;
- 12) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;
- 13) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones;
- 14) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e "di domicilio";
- 15) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.

■ Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura e il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata. Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 2.065,00.

Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

Tale denuncia di variazione culturale è sostituita – per taluni contribuenti – dalla dichiarazione sull'uso del terreno presentata all'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per la richiesta dei contributi agricoli CEE. Si precisa che tale modalità operativa è limitata ai contribuenti che beneficiano dei suddetti contributi, tutti gli altri contribuenti devono presentare la denuncia di variazione culturale, applicandosi in caso di inadempimento la sanzione prevista (sempreché la variazione culturale determini un aumento di reddito).

L'AGEA ha fornito all'Agenzia del Territorio i dati acquisiti dalle dichiarazioni per l'anno 2006 aggiornando la banca dati catastale con l'attribuzione di una rendita coerente con la coltura effettivamente praticata. I redditi dominicali e agrari così attribuiti e notificati (comunicato dell'Agenzia del Territorio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2007 e pubblicato per i successivi 60 giorni presso i Comuni interessati dalle variazioni culturali, tramite gli uffici provinciali e sul sito Internet dell'Agenzia del Territorio) producono effetti fiscali dal 1° gennaio 2006.

TABELLA 1 - CALCOLO DELL'IRPEF

REDDITO (per scaglioni)				ALiquota (per scaglioni)	IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI		
	fino a euro	15.000,00		23	23% sull'intero importo		
oltre euro	15.000,00	e fino a euro	28.000,00	27	3.450,00	+	27% parte eccedente 15.000,00
oltre euro	28.000,00	e fino a euro	55.000,00	38	6.960,00	+	38% parte eccedente 28.000,00
oltre euro	55.000,00	e fino a euro	75.000,00	41	17.220,00	+	41% parte eccedente 55.000,00
	oltre a euro	75.000,00		43	25.420,00	+	43% parte eccedente 75.000,00

TABELLA 2 - DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE

RIGO	CODICE	DETRAZIONE (1)
E71	1 (colonna 1)	■ 300,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ■ 150,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
	2 (colonna 1)	■ 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ■ 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
	3 (colonna 1)	991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
E72		■ 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ■ 495,80 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
(1) Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.		

TABELLA 3 - DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO

La detrazione prevista per il coniuge a carico è pari a:

- a) 800,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.000,00 euro;
 b) 690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro;
 c) 690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 40.000,00 euro ma non a 80.000,00 euro.

Le detrazioni di cui ai punti a) e c) sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

La detrazione di cui al punto b) spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 29.000,00 euro e inferiore a 35.200,00 euro la stessa detrazione è aumentata di un importo che varia da 10 euro a 30 euro.

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (EURO)
non superiore a euro 15.000	$800 - \frac{(110 \times \text{reddito complessivo})}{15.000}$ (2) (3)
da euro 15.001 a euro 29.000	690
da euro 29.001 a euro 29.200	700
da euro 29.201 a euro 34.700	710
da euro 34.701 a euro 35.000	720
da euro 35.001 a euro 35.100	710
da euro 35.101 a euro 35.200	700
da euro 35.201 a euro 40.000	690
da euro 40.001 a euro 80.000	$690 \times \frac{(80.000 - \text{reddito complessivo})}{40.000}$
oltre euro 80.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

(2) Se il rapporto è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro.

(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

TABELLA 4 - DETRAZIONE ORDINARIA PER FIGLI A CARICO

La detrazione prevista per ciascun figlio a carico è di 800,00 euro.

Tale detrazione è sostituita da:

- 900,00 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- 1.020,00 euro per ciascun figlio disabile di età superiore a tre anni;
- 1.120,00 euro per ciascun figlio disabile di età inferiore a tre anni.

Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni sono aumentate di 200,00 euro per ciascun figlio e pertanto risultano pari a:

- 1.000,00 euro per ciascun figlio di età superiore a tre anni;
- 1.100,00 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- 1.220,00 euro per ciascun figlio disabile di età superiore a tre anni;
- 1.320,00 euro per ciascun figlio disabile di età inferiore a tre anni.

Le detrazioni previste per i figli a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

Se l'altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si ha diritto, se più conveniente, alla detrazione prevista per il coniuge a carico; pertanto, il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconoscerà la detrazione più favorevole. Tali detrazioni sono alternative tra loro.

N. FIGLI	ETÀ FIGLI	IMPORTO DETRAZIONE PER CIASCUN FIGLIO (DA RAPPORTARE ALLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE) (1) (2) (3)
1	età inferiore a 3 anni	$900 \times \frac{(95.000 - \text{reddito complessivo})}{95.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$800 \times \frac{(95.000 - \text{reddito complessivo})}{95.000}$
2	età inferiore a 3 anni	$900 \times \frac{(110.000 - \text{reddito complessivo})}{110.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$800 \times \frac{(110.000 - \text{reddito complessivo})}{110.000}$
3	età inferiore a 3 anni	$900 \times \frac{(125.000 - \text{reddito complessivo})}{125.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$800 \times \frac{(125.000 - \text{reddito complessivo})}{125.000}$
4	età inferiore a 3 anni	$1.100 \times \frac{(140.000 - \text{reddito complessivo})}{140.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$1.000 \times \frac{(140.000 - \text{reddito complessivo})}{140.000}$
5	età inferiore a 3 anni	$1.100 \times \frac{(155.000 - \text{reddito complessivo})}{155.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$1.000 \times \frac{(155.000 - \text{reddito complessivo})}{155.000}$
oltre 5		L'importo sopraindicato di 155.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al 5°. Restano invariate le detrazioni (1.100 o 1.000 a seconda dell'età).

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
(2) Le detrazioni suddette (900, 800, 1.100 e 1.000) sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio disabile.
(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

TABELLA 5 - DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

(DA RAPPORTARE ALLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE)

La detrazione prevista per ogni altro familiare a carico è di 750,00 euro.

$750 \times \frac{(80.000 - \text{reddito complessivo})}{80.000}$ (1)

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

TABELLA 6 - DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

La detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nella sez. 1 del quadro C, è rapportata al periodo di lavoro.

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2)
non superiore a euro 8.000	1.840 (3)
compreso tra euro 8.001 e 15.000	$1.338 + \frac{502 \times (15.000 - \text{reddito complessivo})}{7.000}$
compreso tra euro 15.001 e 55.000	$1.338 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ (4)
oltre euro 55.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
 (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
 (3) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato.
 (4) Se il reddito complessivo è compreso tra euro 23.000 a 28.000 la detrazione va aumentata di un importo pari a euro:
 10 – se supera 23.000 ma non 24.000
 20 – se supera 24.000 ma non 25.000
 30 – se supera 25.000 ma non 26.000
 40 – se supera 26.000 ma non 27.000
 25 – se supera 27.000 ma non 28.000

TABELLA 7 - DETRAZIONE PER I REDDITI DI PENSIONE

La detrazione è rapportata al periodo di pensione nell'anno e non è cumulabile con quella prevista per i redditi di lavoro dipendente se riferito allo stesso periodo

SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI	
Reddito complessivo (1)	Importo detrazione (2)
non superiore a euro 7.500	1.725 (3)
compreso tra euro 7.501 e 15.000	$1.255 + \frac{470 \times (15.000 - \text{reddito complessivo})}{7.500}$
compreso tra euro 15.001 e 55.000	$1.255 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$
oltre euro 55.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
 (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
 (3) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro.

SOGGETTI DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 75 ANNI	
Reddito complessivo (1)	Importo detrazione (2)
non superiore a euro 7.750	1.783 (3)
compreso tra euro 7.751 e 15.000	$1.297 + \frac{486 \times (15.000 - \text{reddito complessivo})}{7.250}$
compreso tra euro 15.001 e 55.000	$1.297 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$
oltre euro 55.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
 (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
 (3) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro.

TABELLA 8 - DETRAZIONE PER REDDITI ASSIMILATI A QUELLI PER LAVORO DIPENDENTE INDICATI NELLA SEZIONE II, QUADRO C E PER ALTRI REDDITI INDICATI NEL QUADRO D, RIGO D3 E RIGO D5

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2)
non superiore a euro 4.800	1.104
compreso tra euro 4.801 e 55.000	$1.104 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{50.200}$
oltre euro 55.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
 (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.

TABELLA 9 - ALIQUOTA CONVENZIONALE MASSIMA APPLICABILE SUI DIVIDENDI ESTERI

PAESI	ALIQUOTA MASSIMA	PAESI	ALIQUOTA MASSIMA
Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cina, Etiopia, Jugoslavia, Malaysia, Polonia, Romania, Federazione Russa, Serbia Montenegro, Singapore, Slovenia, Tanzania, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela	10%	Malta	0-15% ⁽⁴⁾
Algeria, Argentina, Arzabaijan, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Ecuador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Indonesia, Irlanda, Israele, Kazakistan, Kirghistan, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Messico, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Senegal, Slovacchia, Spagna, Sri Lanka, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda, Vietnam, Zambia	15%	Mauritius	15-40% ⁽⁵⁾
Costa d'Avorio	15-18% ⁽⁴⁾	Georgia, Siria, Arabia Saudita	5-10% ⁽⁶⁾
Emirati Arabi, Moldova	5-15% ⁽⁷⁾	Armenia	5-10% ⁽⁷⁾
Grecia	15-35% ⁽⁸⁾	Oman	5-10% ⁽⁸⁾
		Ghana, Lettonia	5-15% ⁽⁹⁾
		Islanda, Libano	5-15% ⁽¹⁰⁾
		Bielorussia, Slovenia	5-15% ⁽¹¹⁾
		Thailandia	15-20% ⁽¹²⁾
		Qatar e Stati Uniti	5-15% ⁽¹³⁾
		India, Pakistan	25%
		Trinidad e Tobago	20%

Attenzione Per ulteriori informazioni sugli accordi vigenti in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni si veda il sito www.finanze.it (tra le aree tematiche presenti sulla home page selezionare "Fiscali  internazionale" e quindi "Convenzioni e accordi").

⁽¹⁾ Il 18 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi quando gli stessi sono pagati da una societ  residente nella Repubblica ivoriana che sia esonerata dall'imposta pagata sugli utili o non corrisponda detta imposta con aliquota normale e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

⁽²⁾ Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale della societ  che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

⁽³⁾ Il 35 per cento se gli utili della societ  residente in Grecia, in base alla legislazione di tale Paese, sono imponibili soltanto a carico degli azionisti e il 15 per cento in tutti gli altri casi.

⁽⁴⁾ Il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se gli stessi sono pagati con profitti od utili prodotti negli anni per i quali la societ  beneficia di agevolazioni fiscali, non   prevista imposizione in tutti gli altri casi.

⁽⁵⁾ Il 40 per cento del l'ammontare lordo dei dividendi pagati da una societ  residente nelle Mauritius ad un residente italiano se, in base alla legislazione di tale Paese, gli stessi sono ammessi in deduzione nella determinazione degli utili imponibili della societ  e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

⁽⁶⁾ Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario   una societ  che possiede almeno il 25 per cento del capitale della societ  che paga i dividendi.

⁽⁷⁾ Il 5 per cento se il beneficiario effettivo   una societ  che ha posseduto almeno il 10 per cento del capitale della societ  che paga i dividendi (questa quota deve essere di almeno 100.000 dollari USA o del suo equivalente in altra valuta) nel corso di un periodo di almeno 12 mesi precedenti la data in cui i dividendi sono stati dichiarati.

⁽⁸⁾ Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario   una societ  (non di persone) che detiene direttamente almeno il 15 per cento del capitale della societ  che distribuisce i dividendi.

⁽⁹⁾ Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario   una societ  (diversa da una societ  di persone) che ha detenuto almeno il 10 per cento del capitale della societ  che paga o distribuisce i dividendi.

⁽¹⁰⁾ Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario   una societ  (diversa da una societ  di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale della societ  che paga i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi anteriormente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi.

⁽¹¹⁾ Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede direttamente almeno il 25 per cento del capitale della societ  che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

⁽¹²⁾ Il 15 per cento se il beneficiario del dividendo   una societ  residente in Thailandia che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con potere di voto della societ  che paga i dividendi.

⁽¹³⁾ Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario   una societ  (diversa da una societ  di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 25 per cento del capitale della societ  che paga i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi anteriormente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi.

TABELLA 10 - ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI ESTERI

ABU DHABI	238	CIAD	144	GUINEA BISSAU	185	MONTSERRAT	208	SINT MAARTEN (DUTCH PAR)	294
AFGHANISTAN	002	CILE	015	GUINEA EQUATORIALE	167	MOZAMBICO	134	SIRIA	065
AJMAN	239	CINA	016	GUYANA	159	MYANMAR	083	SLOVACCA REPUBBLICA	276
ALAND ISOLE	292	CIPRO	101	HAI TI	034	NAMIBIA	206	SLOVENIA	260
ALBANIA	087	CIT� DEL VATICANO	093	HEARD AND MCDONALD ISLAND	284	NAURU	109	SOMALIA	066
ALGERIA	003	CLIPPERTON	223	HONDURAS	035	NEPAL	115	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH ISLANDS	283
AMERICAN SAMOA	148	COCOS (KEELING) ISLAND	281	HONG KONG	103	NICARAGUA	047	SPAGNA	067
ANDORRA	004	COLOMBIA	017	INDIA	114	NIGER	150	SRI LANKA	085
ANGOLA	133	COMORE, ISOLE	176	INDONESIA	129	NIGERIA	117	ST. HELENA	254
ANGUILLA	209	CONGO	145	IRAN	039	NIUE	205	ST. VINCENT E LE GRENADINE	196
ANTARTIDE	180	CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018	IRAQ	038	NORFOLK ISLAND	285	STATI UNITI D'AMERICA	069
ANTIGUA E BARBUDA	197	COOK ISLE	237	IRLANDA	040	NORVEGIA	048	SUD SUDAN	297
ARABIA SAUDITA	005	COREA DEL NORD	074	ISLANDA	041	NUOVA CALEDONIA	253	SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
ARGENTINA	006	COREA DEL SUD	084	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	NUOVA ZELANDA	049	SUDAN	070
ARMENIA	266	COSTA D'AVORIO	146	ISRAELE	182	OMAN	163	SURINAM	124
ARUBA	212	COSTA RICA	019	JERSEY C.I.	202	PAESI BASSI	050	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
ASCENSION	227	CROAZIA	261	KAZAKHISTAN	269	PAKISTAN	036	SVEZIA	068
AUSTRALIA	007	CUBA	020	KENYA	116	PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)	279	SVIZZERA	071
AUSTRIA	008	CURACAO	296	KIRGHIZISTAN	270	PANAMA	051	SWAZILAND	138
AZERBAIGIAN	268	DANIMARCA	021	KIRIBATI	194	PAPUA NUOVA GUINEA	186	TAGIKISTAN	272
AZZORRE ISOLE	234	DOMINICA	192	KOSOVO	291	PARAGUAY	052	TAIWAN	022
BAHAMAS	160	DOMINICANA (REPUBBLICA)	063	KUWAIT	126	PENON DE ALHUCEMAS	232	TANZANIA	057
BAHRAIN	169	DUBAI	240	LAOS	136	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233	TERRITORI FRANCESI DEL SUD	183
BANGLADESH	130	ECUADOR	024	LESOTHO	089	PER�	053	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
BARBADOS	118	EGITTO	023	LETTONIA	258	PITCAIRN	175	THAILANDIA	072
BELGIO	009	ERITREA	277	LIBANO	095	POLINESIA FRANCESE	225	TIMOR EST	287
BELIZE	198	ESTONIA	257	LIBERIA	044	POLONIA	054	TOGO	155
BENIN	158	ETIOPIA	026	LIBIA	045	PORTOGALLO	050	TOKELAU	236
BERMUDA	207	FAEROER (ISOLE)	204	LIECHTENSTEIN	090	PORTORICO	220	TONGA	162
BHUTAN	097	FALKLAND (ISOLE)	190	LITUANIA	259	PRINCIPATO DI MONACO	091	TRINIDAD E TOBAGO	120
BIELORUSSIA	264	FUJI, ISOLE	161	LUSSEMBURGO	092	RAS EL KAIMAH	242	TRISTAN DA CUNHA	229
BOLIVIA	010	FILIPPINE	027	MACAO	059	REGNO UNITO	031	TUNISIA	075
BONAIRE S. EUSTATIUS AND SABA	295	FINLANDIA	028	MADAGASCAR	104	REUNION	247	TURCHIA	076
BOSNIA-ERZEGOVINA	274	FRANCIA	029	MADEIRA	235	ROMANIA	061	TURKMENISTAN	273
BOTSWANA	098	FUJYRAH	241	MALAWI	056	RUANDA	151	TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
BOUVET ISLAND	280	GABON	157	MALAYSIA	106	RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262	TUVALU	193
BRAZILE	011	GAMBIA	164	MALDIVE	127	SAHARA OCCIDENTALE	166	UCRAINA	263
BRUNEI DARUSSALAM	125	GEORGIA	267	MALI	149	SAINT KITTS E NEVIS	195	UGANDA	132
BULGARIA	012	GERMANIA	094	MALTA	105	SAINT LUCIA	199	UMM AL QAIWAIN	244
BURKINA FASO	142	GHANA	112	MAN ISOLA	203	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222	UNGHERIA	077
BURUNDI	025	GIAMAIICA	082	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219	SAINT-PIERRE E MIQUELON	248	URUGUAY	080
CAMBODIA	135	GIAPPONE	088	MAROCCO	107	SALOMONE ISOLE	191	UZBEKISTAN	271
CAMERUN	119	GIBILTERRA	102	MARSHALL (ISOLE)	217	SALVADOR	064	VANUATU	121
CAMPIONE D'ITALIA	139	GIBUTI	113	MARTINICA	213	SAMOA	131	VENEZUELA	081
CANADA	013	GIORDANIA	122	MAURITANIA	141	SAINT BARTHELEMY	293	VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
CANARIE ISOLE	100	GOUGH	228	MAURITIUS	128	SAN MARINO	037	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
CAPO VERDE	188	GRECIA	032	MAYOTTE	226	SAO TOME E PRINCIPE	187	VIETNAM	062
CAROLINE ISOLE	256	GRENADA	156	MELILLA	231	SENEGAL	152	WAKE ISOLE	178
CAYMAN (ISOLE)	211	GROENLANDIA	200	MESSICO	046	SEYCHELLES	189	WALLIS E FUTUNA	218
CECA (REPUBBLICA)	275	GUADALUPA	214	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215	SERBIA	289	YEMEN	042
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143	GUAM	154	MIDWAY ISOLE	177	SHARJAH	243	ZAMBIA	058
CEUTA	246	GUATEMALA	033	MOLDAVIA	265	SIERRA LEONE	153	ZIMBABWE	073
CHAFARINAS	230	GUAYANA FRANCESE	123	MONGOLIA	110	SINGAPORE	147		
CHAGOS ISOLE	255	GUERNESEY	201	MONTENEGRO	290				
CHRISTMAS ISLAND	282	GUINEA	137						

CODICI CATASTALI COMUNALI

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
A001	ABANO TERME	PD	A200	ALIFE	CE	A399	ARIANO IRPINO	AV	A599	BALME	TO	A802	BERNAREGGIO	MB
A004	ABBADIA CERRETO	LO	A202	ALIMENA	PA	A400	ARIANO NEL POLESINE	RO	A600	BALMUCCIA	VC	A804	BERNATE TICINO	MI
A005	ABBADIA LARIANA	LC	A203	ALIMINUSA	PA	A401	ARICCIA	RM	A601	BALOCO	VC	A805	BERNEZZO	CN
A006	ABBADIA SAN SALVATORE	SI	A204	ALLA	OR	A402	ARIELLI	CH	A603	BALSORANO	AQ	A806	BERRA	FE
A007	ABBASANTA	OR	A206	ALEGGHE	BI	A403	ARIZZO	CH	A604	BALVANO	PZ	A808	BERSONE	TI
A008	ABBATEGGIO	PE	A205	ALLEN	AO	A405	ARIGNANO	TO	A605	BALZOLA	AL	A809	BERTINORO	FC
A010	ABBATEGRASSO	MI	A207	ALLERONA	TR	A407	ARIZZO	NU	A606	BANARI	SS	A810	BERTIOLO	UD
A012	ABETONE	PT	A208	ALLISTE	LE	A409	ARIZZANO	VB	A607	BANCHETTE	TO	A811	BERTONICO	LO
A013	ABRILLA	PZ	A210	ALLMIERE	RM	A412	ARLENA DI CASTRO	AR	A610	BANNO ANZINO	VI	A812	BERZANO DI SAN PIETRO	AT
A014	ACATE	RG	A211	ALLUDONI CAMBIO	AL	A413	ARLLINO	MI	A612	BANZI	PZ	A813	BERZANO DI TORTONA	BT
A015	ACCADIA	FG	A214	ALME	BG	A414	ARMENO	NO	A613	BAONE	PD	A816	BERZO DEMO	BS
A016	ACCEGLIO	MT	A216	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG	A415	ARMENTO	PZ	A614	BARADILI	OR	A817	BERZO INFERIORE	BS
A017	ACCETTURA	CN	A217	ALMENNO SAN SALVATORE	BG	A418	ARMO	IM	A615	BARBARANO	PZ	A818	BERZO SAN FERMO	BG
A018	ACCIANO	RI	A218	ALMONTE	VI	A419	ARMINGIA	CA	A616	BARBARELLO	CS	A819	BESANIN BRIANZA	MB
A019	ACCUMOLI	RI	A220	ALONTE	VI	A424	ARNAD	AO	A617	BARANO DISCHIA	NA	A819	BESANO	VA
A020	ACERENZA	PZ	A221	ALPETTE	TO	A421	ARNARA	FR	A618	BARANZATE	MI	A820	BESATE	MI
A023	ACERNO	SA	A222	ALPIGNANO	TO	A422	ARNASCO	SV	A619	BARASSO	VA	A821	BESENELLO	TN
A024	ACERRA	NA	A223	ALSENO	PC	A425	ARNESANO	LE	A621	BARATILI SAN PIETRO	OR	A823	BESENZONE	PC
A025	ACI BONACCORSI	CT	A224	ALSERIO	CO	A427	AROLA	VB	A625	BARBARA	VA	A825	BESNATE	VA
A026	ACI CASTELLO	CT	A225	ALTAMURA	BA	A429	ARONA	NO	A626	BARBARA	AN	A826	BESOZZO	VA
A027	ACI CATENA	CT	A226	ALTARE	SV	A430	AROSIO	CO	A628	BARBARANO ROMANO	VT	A827	BESSUDE	SS
A029	ACI SANT'ANTONIO	CT	A228	ALTAVILLA IRPINA	AV	A431	ARPIA	BN	A629	BARBARANO VICENTINO	VI	A831	BETTOLA	PC
A032	ACICALE	CT	A229	ALTAVILLA MILICIA	PA	A432	ARPAISE	BN	A629	BARBARESCO	VI	A832	BETTONA	PG
A031	ACQUACANINA	MC	A227	ALTAVILLA MONFERRATO	AL	A433	ARPAIA	FR	A630	BARBARICA	BS	A834	BELTRACARDEZZA	VA
A032	ACQUAFONDATA	FR	A230	ALTAVILLA SILENTINA	SA	A434	ARQUA PETRARCA	PD	A631	BARBATA	BG	A835	BEVAGNA	PG
A033	ACQUAFORMOSA	CS	A231	ALTAVILLA VENTINA	VI	A435	ARQUA POLESINE	RO	A632	BARBERINO DI MUGELLO	FI	A836	BEVERINO	SP
A034	ACQUAFREDDA	BS	A233	ALTIDONA	FM	A437	ARQUATA DEL TRONTO	AP	A633	BARBERINO VAL D'ELSA	FI	A837	BEVILACQUA	VR
A035	ACQUALAGNA	MC	A234	ALTIVOLE	CH	A438	ARQUATA SCRIVIA	PD	A634	BARBIANO	BZ	A841	BEVILIVILLA	CS
A039	ACQUANEGRA CREMONESE	CR	A235	ALTINO	CH	A438	ARRI	TR	A637	BARBONA	PD	A843	BIANCO	RC
A038	ACQUANEGRA SUL CHIESE	MN	A236	ALTISSIMO	VI	A439	ARRONE	TV	A638	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME	A844	BIANDRATE	NO
A040	ACQUAPENDENTE	VT	A237	ALTIVOLE	TV	A441	ARSAGO SEPRIO	TV	A639	BARCHI	PU	A845	BIANDRONNO	VA
A041	ACQUAPESA	CS	A238	ALTO	CN	A443	ARSIE	BL	A639	BARCHI	PU	A845	BIANDRONNO	VA
A042	ACQUARIVA DEL CAPO	NA	A239	ALTOFONTE	PR	A444	ARSERO	AO	A640	BAROLO	TE	A846	BIANZANO	VC
A043	ACQUARO	VV	A240	ALTOFONTE	CS	A445	ARSTIA	TE	A643	BARDI	AO	A847	BIANZE	VC
A044	ACQUASANTA TERME	AP	A241	ALTOPASCIO	LU	A446	ARSOLO	RM	A645	BARDELLO	VA	A848	BIANZONE	SO
A045	ACQUASPARTA	TR	A242	ALTIVOLE	TR	A447	ARTA TERME	UD	A646	BARDI	PR	A849	BIASSONO	MB
A050	ACQUAVIVA COLLECROCE	CB	A243	ALVIGNANO	CE	A448	ARTEGNA	SV	A647	BARDINETO	SV	A850	BIBBIANO	RE
A051	ACQUAVIVA D'ISERNA	IS	A244	ALVIGNANO	CE	A449	ARTEGNA	RM	A650	BIBBIELE	VR	A851	BIBBINA	CS
A048	ACQUAVIVA DELLE FONTI	IS	A246	ALZANO LOMBARDO	BG	A451	ARTOGNE	BS	A651	BARDONECCHIA	TO	A852	BIBBONA	LI
A047	ACQUAVIVA PICENA	AP	A245	ALZANO SCRIVIA	AL	A452	ARVIER	AO	A652	BAREGGIO	MI	A853	BIBIANA	TO
A049	ACQUAVIVA PLATANI	CT	A249	ALZATE BRIANZA	CO	A453	ARZACHENA	OT	A653	BARZAGO	NO	A854	BICCARI	FG
M211	ACQUEDOLCI	ME	A251	ALZATE BRIANZA	SA	A440	ARZAGO D'ADDA	BG	A655	BARBESCA	BS	A855	BICINICO	VA
A052	ACQUI TERME	AL	A252	AMANDOLA	FM	A454	ARZANA	OG	A656	BARBETE	AQ	A859	BIDONE	OR
A053	ACRI	CS	A253	AMANTEA	CS	A455	ARZANO	NA	A657	BARGA	LU	A859	BIELLA	BI
A054	ACUTO	FR	A254	AMARO	UD	A456	ARZENE	PN	A658	BARGAGLI	GE	A861	BIENNO	BS
A055	ADELFIA	BA	A255	AMARONI	CZ	A458	ARZERGRANDE	PD	A660	BARGE	CN	A863	BIENO	TN
A056	ADRANO	CT	A256	AMAZZANO	AR	A459	ARZIGNANO	VI	A661	BARGHINE	VI	A864	BIBERTINA	NO
A057	ADRARA SAN MARTINO	BG	A257	AMATO	CZ	A460	ASCIA	SA	A662	BARI	BA	A866	BIGARELLO	MN
A058	ADRARA SAN ROCCO	BG	A258	AMATRICE	RI	A461	ASCIANO	SI	A663	BARI SARDO	OG	A870	BINAGO	CO
A059	ADRIA	RO	A259	AMBIVERE	BG	A462	ASCOLI PICENO	AP	A664	BARIANO	BG	A872	BINASCO	MI
A060	ADRO	BS	A260	AMBLAR	TN	A463	ASCOLI SATRIANO	FG	A665	BARICELLA	BG	A874	BINETTO	BA
A061	AFFI	AN	A261	AMERIN	TR	A464	ASCOLE	RI	A666	BARILE	PG	A875	BIRIGNANO	MC
A062	AFFILE	RM	A262	AMELIA	TR	A465	ASIANO	VI	A667	BARISCIANO	AQ	A877	BIONAZ	AO
A064	AFRAGOLA	NA	A263	AMENDOLARA	CS	A467	ASIGLIANO VENETO	VI	A668	BARLISSINA	MB	A878	BIONE	BS
A065	AFRICO	RC	A264	AMENO	NO	A466	ASIGLIANO VERCELLSE	VC	A669	BARLETTA	BT	A880	BIRORI	NU
A067	AGAZZANO	PC	A265	AMEROSI	BN	A470	ASOLA	MC	A670	BARNI	CV	A881	BISACCIA	AV
A068	AGEROLA	NA	A267	AMPEZZO	TV	A471	ASOLO	TV	A671	CANAL D'ISTRIA	TS	A882	BISACQUINO	TS
A069	AGGIUS	OT	A268	ANACAPRI	NA	A473	ASSAGO	MI	A673	BARONE CANAVESE	TO	A883	BISCUGLIE	BT
A070	AGIRA	EN	A269	ANAGNI	FR	A474	ASSEMIMI	CA	A674	BARONISSI	SA	A884	BISEGNA	AQ
A071	AGLIANA	PT	A270	ANCARANO	TE	A475	ASSISI	PG	A676	BARRAFRANCA	EN	A885	BISENTI	TE
A072	AGLIANO TERME	AT	A271	ANCONA	AN	A476	ASTI	VC	A677	BARRALI	CS	A887	BISTONICO	CS
A074	AGLIE	TO	A272	ANDALI	CZ	A477	ASSOLO	OR	A678	BARREA	AQ	A889	BISTAGNO	AL
H848	AGLIENTU	OT	A274	ANDALO	TN	A478	ASSORRO	EN	A681	BARUMINI	VS	A891	BISUSCHIO	VA
A075	AGNA	PD	A273	ANDALO VALTELLINO	SO	A479	ASTI	AT	A683	BARZAGO	LC	A892	BITETTO	BA
A076	AGNADELLO	CR	A275	ANDEZZENO	TO	A480	ASUNI	OR	A684	BARZANA	BG	A893	BITONTO	BA
A077	AGNANA CALABRA	AN	A278	ANDRANO	SA	A481	AVELLA	AG	A686	BARZANO	BS	A894	BITTONO	BA
A080	AGNONE	BS	A280	ANDORNO MICCA	BI	A482	ATELLA	PZ	A687	BARZIO	LC	A895	BITTI	NU
A082	AGNOSINE	BS	A281	ANDRANO	LE	A484	ATENA LUCANA	SA	A689	BASALUZZO	AL	A896	BIVONA	AG
A083	AGORDO	BL	A282	ANDRATE	TO	A485	ATESSA	CH	A690	BASCAPE	PV	A897	BIVONGI	RC
A084	AGOSTA	RM	A283	ANDREIS	PN	A486	ATINA	FR	A691	BASCHI	TR	A898	BIZZARONE	CO
A085	AGRA	VA	A284	ANDRIATA	VA	A487	ATRENA	SV	A692	BASTANO	SV	A902	BORGALLO SUPERIORE	TR
A087	AGRATE BRIANZA	MB	A285	ANDRIA	BT	A488	ATTI	TE	A694	BASGELA DI PINÉ	TR	A903	BELLE	BG
A088	AGRATE CONTURBIA	NO	A286	ANDRIANO - ANDRIAN.	BZ	A489	ATTRIPALDA	AV	A696	BASELICE	BN	A857	BLERA	VT
A089	AGRIGENTO	AG	A287	ANELA	SS	A490	ATTIGLIANO	TR	A697	BASIANO	MI	A904	BLESAGNO	CO
A091	AGROPOLI	SA	A288	ANETI	SA	A491	ATTIMIS	AG	A698	BASICO	ME	A905	BLEVO	ME
A092	AGUGLIANO	AN	A290	ANGERA	VA	A492	ATZARA	NU	A699	BASiglio	MI	M269	BLUFFI	PA
A093	AGUGLIARO	VI	A291	ANGHIARI	AR	A493	AUDITORE	PU	A700	BASILIANO	UD	A906	BOARA PISANI	PD
A096	AICURIO	MB	A292	ANGIARI	VR	A494	AUGUSTA	SR	A702	BASSANO BRESCIANO	BS	A909	BOBBIO	PC
A097	AIDOMAGGIORE	OR	A293	ANGILO TERME	BS	A495	AULETTA	SA	A703	BASSANO DEL GRAPPA	VI	A910	BOBBIO PELLICE	TO
A098	AIDONE	CA	A294	ANGIOLO	VA	A496	AULICA	SA	A706	BASSANO IN TEVERINA	VT	A911	BOCCALONE	TR
A100	AIELLI	AQ	A295	ANGROGNA	TO	A497	AURANO	VB	A704	BASSANO ROMANO	VT	A912	BOCCIGLIUERO	CS
A102	AIELLO CALABRO	CS	A297	ANGUILLARA SABAZIA	RM	A499	AURIGO	IM	A707	BASSIANO	LT	A914	BOCCIOLETO	VC
A103	AIELLO DEL FRIULI	UD	A298	ANGUILLARA VENETA	PD	A501	AURONZO DI CADORE	BL	A708	BASSIGNANA	AL	A916	BOCCENAGO	TN
A101	AIELLO DEL SABATO	AV	A299	ANNICCIANO	CR	A502	AUSONIA	FR	A709	BASTIA MONDOVI	AL	A918	BODIO PINNACCO	VA
A105	AIENTA	CS	A301	ANNONE DI BRIANZA	LC	A503	AUSTIN	NU	A710	BASTIA UMBRO	PT	A919	BOFFALORA D'ADDA	MI
A106	AILANO	CE	A302	ANNONE VENETO	LE	A506	AVEGNO	GE	A711	BASTIDA DE DOSSI	PV	A920	BOFFALORA SOPRA TICINO	MI
A107	AILOCHE	BI	A303	ANOIA	RC	A507	AVENTENO - HAFLING.	BZ	A712	BASTIDA PANCARANA	PV	A922	BOGLIASCO	GE
A109	AIRASCA	TO	A304	ANTEGNATE	BG	A508	AVELLA	AV	A713	BATTIGLIA	MO	A925	BOGNANO	VB
A110	AIROLA	BN	A306	ANTIGNANO - ALTREI	BZ	A509	AVELLINO	AV	A714	BATTIGLIA TERME	PD	A928	BOGNANO	VB
A111	AIRELE	LC	A305	ANTICY SAINT-ANDRE	AO	A511	AVERARA	BG	A715	BATTIGLIA TERME	CN	A930	BOGNANO	VB
A112	AIRUNO	IM	A309	ANTICOLI CORRADO	RM	A512	AVERSA	CE	A717	BATTIPAGLIA	SA	A931	BOISSANO	SV
A113	AISONE	CN	A312	ANTIGNANO	AT	A514	AVETRANA	TA	A718	BATTUDA	PV	A932	BOLANO	SP
A116	ALA	TN	A313	ANTILLO	ME	A515	AVEZZANO	AQ	A719	BAUCINA	PA	A933	BOLBENO	TN
A117	ALA DI STURA	VA	A314	ANCONIMA	VA	A516	AVIANO	PN	A721	BAULAURO	OG	A937	BOLGARE	MI
A115	ALÀ DEI SARDI	OT	A315	ANTRODOCO	RI	A517	AVIATICO	BG	A722	BAUNEI	OG	A940	BOLLATE	MI
A118	ALAGNA	PV	A317	ANTRONA SCHIERANCO	VB	A518	AVIGLIANA	TO	A725	BAVENO	VB	A941	BOLLENGO	TO
A119	ALAGNA VALSesia	VC	A318	ANVERSA DEGLI ABRUZZI	AO	A519	AVIGLIANO	PZ	A726	BAZZANO	BO	A944	BOLOGNA	BO
A120	ALANNO	PE	A319	ANZANO DEL PARCO	MC	M258	AVIGLIANO UMBRO	TR	A728	BEDERO VALCUVIA	VA	A945	BOLOGNANO	PE
A121	ALANO DI PIAVE	BL	A320	ANZANO DI PUGLIA	AV	A520	AVIGLIANO	TR	A729	BEDUGLIO	AV	A946	BOLOGNETTA	MC
A122	ALASSIO	PZ	A321	ANZI	FG	A521	AVISE	AO	A730	BEDERLO	TN	A947	BOLOGNO	MC
A123	ALATRI	FR	A323	ANZIO	RM	A522	AVOLA	SR	A731	BEDONIA	PR	A948	BOLOTANA	NU
A124	ALBA	CN	A325	ANZOLA D'OSSOLA	VB	A523	AVOLASCA	AL	A732	BEDULITA	BG	A949	BOLSENA	VT
A125	ALBA ADRIATICA	TE	A324	ANZOLA DELL'EMILIA	BG	A524	AVOS	AO	A733	BEGGATE	VE	A950	BOLTIERE	VA
A126	ALBAGIARA	ME												

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
A996	BORGIO VELINO	RI	B246	BUDDUSO	OT	B473	CAMERI	NO	B676	CAPOVALE	BS	B878	CASALE MARITTIMO	PI
B046	BORGIO VERCELLI	VC	B247	BUDUOIA	PN	B474	CAMERINO	MC	B677	CAPPADOCIA	AQ	B885	CASALE MONFERRATO	AL
B011	BORGOFORTE	MN	B248	BUDONI	BO	B476	CAMEROTA	SA	B678	CAPPELLA CANTONE	CR	B887	CASALE SUL SILE	TV
B015	BORGOFRANCO D'IVREA	VC	B249	BUDRIO	BO	B477	CAMPALANO	CR	B680	CAPALLO DE' PICENARDI	TV	B888	CASALCICCHIO DI RENO	BO
B013	BORGOFRANCO SUL PO	NO	B250	BUGGERRU	CI	B479	CAMINATA	PC	B679	CAPPELLA MAGGIORE	TV	B889	CASALEGGIO BOIRO	AL
B016	BORGOLAVEZZARO	NO	B251	BUGLIANO	PT	B481	CAMINI	RC	B681	CAPPELLE SUL TAVO	PE	B883	CASALEGGIO NOVARA	NO
B018	BORGOMALE	CN	B252	BUGLIO IN MONTE	SO	B482	CAMINO	AL	B682	CAPRACOTTA	IS	B886	CASALEONE	VR
B019	BORGOMANERO	NO	B256	BUGNARA	AO	B483	CAMINO AL TAGLIAMENTO	UD	B684	CAPRAIA E LIMITE	FI	B889	CASALETTO CEREDANO	CR
B020	BORGOMARO	IM	B258	BUGNIGIATE	VA	B484	CAMISANO	TR	B685	CAPRAIA ISOLA	NA	B890	CASALOTTO DI SOPRA	CR
B021	BORGOMASINO	TO	B259	BUJA	UD	B485	CAMINANO VICENTINO	VI	B686	CAPRALBA	CR	B892	CASALETTO LODIGIANO	LO
B024	BORGONE SUSA	TO	B261	BULCIAGO	LC	B486	CAMMARATA	AG	B688	CAPRANICA	VT	B891	CASALETTO SPARTANO	SA
B025	BORGONOVIO VAL TIDONE	PC	B262	BULGAROGGRASSO	CO	B489	CAMO	CN	B687	CAPRANICA PRENESTINA	RM	B898	CASALETTO VAPRIO	CR
B029	BORGORATTO ALESSANDRINO	AL	B264	BULTEI	SS	B490	CAMOGLI	SS	B690	CAPRARICA DI LECCE	LE	B892	CASALFUMANESE	BO
B030	BORGORATTO MORIOMIROLO	PV	B265	BUPRAGA	BS	B492	CAMPAGNA	SA	B691	CAPRIGNANO	SA	B893	CASALINO	CR
B031	BORGORICCO	PD	B266	BUONABITACOLO	SA	B493	CAMPAGNA LUPIA	VE	B692	CAPRAUNA	CN	B894	CASALGRASSO	CN
B040	BORGOROSE	RI	B267	BUONALBERGO	BN	B496	CAMPAGNANO DI ROMA	RM	B693	CAPRESE MICHELANGELO	AN	B896	CASALINCONTRADA	CH
B048	BORGOSATOLLO	BS	B269	BUNCONVENTO	SI	B497	CAMPAGNATICO	GR	B694	CAPREZZO	VB	B897	CASALINO	NO
B041	BORGOSIESIA	VC	B270	BURAVIGNO	CS	B498	CAMPAGNOLA CREMASCA	CR	B696	CAPRI	NA	B898	CASALINGGIORE	CR
B048	BORMIDA	SV	B272	BURAGO DI MOLGORA	MB	B499	CAMPAGNOLA EMILIA	RE	B695	CAPRI LEONE	ME	B899	CASALMAIOCCO	LO
B049	BORMIO	SO	B274	BURCEI	CA	B500	CAMPANIA	CS	B697	CAPRIANA	TN	B900	CASALMORANO	CR
B051	BORNASCO	PV	B275	BURGIO	AG	B501	CAMPARADA	MB	B698	CAPRIANO DEL COLLE	BS	B901	CASALMORO	MN
B054	BORNO	BS	B276	BURGOS	SS	B502	CAMPEGINE	RE	B700	CAPRIATA D'ORBA	AL	B902	CASALNOCETO	AL
B055	BORONEDDU	OR	B278	BURIGO	CA	B504	CAMPILLO SUL CLITUNNO	BN	B703	CAPRIATO SAN GERVASIO	AP	B905	CASINO DI NAPOLI	NA
B056	BORORE	NU	B279	BURLO	TO	B505	CAMPERTOGNO	VC	B704	CAPRIATI A VOLTURNO	CE	B904	CASALNUOVO MONTEROTARO	FG
B057	BORRELLO	CH	B280	BURONZO	VC	B507	CAMPI BISENZIO	FI	B705	CAPRIE	TO	B907	CASALODDO	MN
B058	BORRIANA	BI	B281	BUSACHI	RE	B508	CAMPI SALENTINA	LE	B706	CAPRIGLIA IRPINA	AV	B910	CASALPUSTERLENGO	LO
B061	BORSO DEL GRAPPA	TV	B282	BUSALLI	GE	B506	CAMPIGLIA CERVO	BI	B707	CAPRIGLIO	AT	B911	CASALROMANO	MN
B062	BORTIGALLI	BO	B283	BUSCHIERO	BS	B511	CAMPILLO DEI BERICI	VI	B708	CAPRILE	CR	B912	CASALSERIO	CR
B063	BORTIGLIADAS	OT	B284	BUSANO	TO	B509	CAMPIGLIA MARITTIMA	LI	B710	CAPRINO BERGAMASCO	BG	B916	CASALUCE	CE
B064	BORUTTA	SS	B285	BUSCA	CN	B512	CAMPIGLIONE FENILE	TO	B709	CAPRINO VERONESE	VR	B917	CASALVECCIO DI PUGLIA	FG
B067	BORZONASCA	GE	B286	BUSCATE	MI	B513	CAMPIONE D'ITALIA	CO	B711	CAPRILO	BS	B918	CASALVECCIO SICULO	ME
B068	BOSA	OF	B287	BUSCHIERO	MI	B514	CAMPITELLO DI FASSA	TN	B712	CAPRIVA DEL FRIULI	GO	B919	CASALVIERI	FR
B069	BOSARO	TR	B288	BUSETO PALIZZOLO	TP	B515	CAMPOLANO	CR	B715	CAPRIANO	CA	B920	CASALVOLONE	CA
B070	BOSCHI SANT'ANNA	VR	B289	BUSNAGO	MB	B516	CAMPO CALABRO	RC	B716	CAPURSO	BA	B921	CASALZUIGNO	VA
B073	BOSCO CHIESANOVA	VR	B292	BUSSERO	MI	B526	CAMPO DI GIOVE	AO	B718	CARAFFA DEL BIANCO	RC	B922	CASAMARCIANO	NA
B071	BOSCO MARENGO	AL	B293	BUSSETO	PR	B529	CAMPO DI TRENS - FREIENFELD.	BZ	B717	CARAFFA DI CATANZARO	CZ	B923	CASAMASSIMA	BA
B075	BOSCONI	BO	B294	BUSO DI TIRINO	BO	B536	CAMPO LIGURE	BI	B719	CARAMAGNA PIEMONTE	VC	B924	CASANOVA TERME	NA
B076	BOSCOREALE	NA	B295	BUSSO	CB	B553	CAMPO NELL'ELBA	LI	B720	CARAMAGNA PIEMONTE	CN	B925	CASANDRINO	NA
B077	BOSCOTRECASE	NA	B296	BUSSELOGNO	VR	B564	CAMPO SAN MARTINO	PD	B722	CARAMANICO TERME	PE	B928	CASANOVA ELVO	VC
B078	BOSSENTINO	TN	B297	BUSSELOGNO	TO	B570	CAMPO TURES -		B723	CARANO	TN	B927	CASANOVA LERRONE	SV
B079	BOSIA	CN	B300	BUSTO ARSIZIO	VA		SAND IN TAUPERS.	BZ	B724	CARAPELLE	FG	B929	CASANOVA LONATI	PV
B080	BOSIO	LC	B301	BUTERAO GAROFLO	MI	B519	CAMPASSASSO	CB	B725	CARAPISCE CALVISIO	AP	B930	CASAPALLO	AP
B081	BOSIOGIO PARINI	LC	B302	BUTERA	CL	B520	CAMPOBELLO DI LICATA	AG	B726	CARASCO	GE	B926	CASAPESENNA	CE
B082	BOSNASCO	PV	B303	BUTI	PI	B521	CAMPOBELLO DI MAZARA	TP	B727	CARASSAI	AP	B933	CASAPINTA	BI
B083	BOSSICO	BG	B304	BUTTIPIETRA	VR	B522	CAMPOBELLO DI MARENGO	CR	B729	CARATE BRIANZA	MB	B934	CASAPROTA	RI
B084	BOSSOLASCO	CN	B305	BUTTIGLIA ALTA	TO	B524	CAMPODARSEGO	PD	B730	CARATE UIRIO	CO	B935	CASAPULLA	CE
B085	BOTRICCELLO	CZ	B306	BUTTERO D'ASTI	AT	B525	CAMPOPENNINO	BI	B731	CARATE VIGORE	BO	B936	CASAPULTE	BO
B086	BOTRUGNO	LE	B309	BUTTRIO	UD	B527	CAMPODIMELE	TN	B732	CARAVATE	VA	B937	CASARGO	LC
B088	BOTTANUCCO	BG	B320	CA D'ANDREA	CR	B528	CAMPODIPIETRA	AL	B733	CARAVINO	TO	B938	CASARILE	MI
B091	BOTTICINO	BS	B311	CABELLA LIGURE	CL	B530	CAMPODOLCINO	SO	B734	CARAVINCO	IM	B940	CASARSA DELLA DELIZIA	PN
B094	BOTTIDDA	CT	B312	CABRILE	AG	B531	CAMPOLANO	BN	B735	CARIGNANO	VT	B939	CASARSA LIGURE	GE
B097	BOVA	RC	B314	CABRAS	OR	B533	CAMPOFELICE DI FITALIA	PA	B741	CARBONARA AL TICINO	PV	B941	CASASO	NA
B099	BOVA MARINA	RC	B315	CACCAMO	PA	B532	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	PA	B740	CARBONARA DI NOLA	NA	B942	CASASCO D'INTELI	CO
B098	BOVALINO	RC	B319	CACCURI	RC	B535	CAMPOFILORE	FM	B739	CARBONARA DI PO	MN	B943	CASATENOVO	LC
B100	BOVEGNO	BS	B326	CADEGLIANO-VICONAGO	VA	B534	CAMPOFIORITO	PA	B738	CARBONARA SCRIVIA	AL	B945	CASATISMA	PV
B101	BOVES	BS	B328	CADENASO DI SOPRA	PC	B536	CAMPOFORMIDO	PA	B742	CARATE	BO	B946	CASATREPORE	BO
B102	BOVEZZO	BS	B332	CADEO	PC	B537	CAMPOFRANCO	CL	B743	CARBONE	PZ	B947	CASAZZA	BG
A720	BOVILLE ERNICA	FR	B335	CADERZONE	TN	B539	CAMPOGALLIANO	MO	B744	CARBONERA	TV	B948	CASCIA	PG
B104	BOVINO	FG	B345	CADONEGHE	PD	B545	CAMPOLATTARO	BN	B745	CARBONIA	CI	B949	CASCIGLIO	VA
B105	BOVISIO-MASCIAGO	MB	B346	CADORAGO	CO	B543	CAMPOLI APPENNINO	FR	B748	CARCARE	SV	B959	CASCIANA TERME	PI
B106	BOVOLENTO	PD	B347	CADORE	VB	B542	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	BN	B749	CARCIERI	MC	B957	CASCIANO	MC
B107	BOVOLONE	VR	B349	CAERANO DI SAN MARCO	TV	B544	CAMPOLIETO	CB	B752	CARCOFORO	VC	B953	CASCINETTE DIVRECA	TO
B109	BOZZOLE	AL	B350	CASFASSE	TO	B546	CAMPOLONGO MAGGIORE	VE	B754	CARDANO AL CAMPO	VA	B954	CASEI GEROLA	PV
B110	BOZZOLO	MN	B351	CAGGIANO	SA	B547	CAMPOLONGO SUL BRENTA	VI	B755	CARDE	CN	B955	CASELETTE	TO
B111	BRA	CL	B352	CAGLIARI	M111	B548	CAMPOLONGO TAPUGLIANO	CL	B756	CARDEU	BG	B956	CASELLE	GE
B112	BRACCA	BG	B354	CAGLIARI	CA	B549	CAMPOMAGGIORE	PZ	B759	CARDETO	R	B959	CASELLE IN PITTARI	CA
B114	BRACCIANO	RM	B355	CAGLIO	CO	B550	CAMPOMARINO	CB	B758	CARDINALE	CZ	B961	CASELLE LANDI	LO
B115	BRACIGLIANO	SA	B358	CAGNANO AMITERNO	AO	B551	CAMPOMORONE	GE	B759	CARDITO	NA	B958	CASELLE LURANI	LO
B116	BRAIES - PRAGS.	BZ	B357	CAGNANO VARANO	FG	B554	CAMPONAGARA	VE	B760	CAREGINE	LU	B960	CASELLE TORINESE	TO
B117	BRALLIO DI PREGOLA	CV	B359	CAGNANO	BS	B555	CAMPORA	PA	B762	CAREMA	PA	B962	CASERTA	NA
B118	BRANCALONE	RC	B360	CAGNO	TN	B556	CAMPORALE	PA	B763	CARENNO	LC	B963	CASIER	TV
B120	BRANDICO	BS	B361	CAIANELLO	CE	B557	CAMPORGIANO	LU	B765	CARENTINO	AL	B966	CASIGNANA	RC
B121	BRANDIZZO	TO	B362	CAIAZZO	CE	B559	CAMPOROSSO	IM	B766	CARERI	RC	B967	CASINA	RE
B123	BRANZI	BG	B364	CAINES - KUENS.	BZ	B562	CAMPOROTONDO DI FIATRONE	MC	B767	CARESANA	VC	B971	CASIRATE D'ADDA	BG
B124	BRAONE	BS	B365	CALABRIZZO	BS	B561	CAMPOROTONDO ETNEO	CT	B768	CARESANABLOT	VC	B974	CASIRATE	VC
B126	BREBBIA	VA	B366	CAIOLO	SO	B563	CAMPOSAMPIERO	PD	B769	CARIZZANO	AV	B977	CASINATE CON BERNATE	CO
B128	BREDA DI PIAVE	TV	B367	CAIRANO	AV	B565	CAMPOSANO	NA	B771	CARFIZI	KR	B978	CASNIGO	BG
B131	BREGANO	VA	B368	CAIRATE	VA	B566	CAMPOSANTO	MO	B772	CARGEHE	SS	B980	CASOLA DI NAPOLI	NA
B132	BREGANZE	VI	B369	CAIRO MONTENOTTE	SV	B567	CAMPOSPINOSO	SV	B774	CARIATI	CS	B979	CASOLA IN LUNIGIANA	MS
B134	BREGANZOLLO	CO	B371	CALABRITTO	BS	B568	CAMPOTOSTO	AO	B775	CARISIO	VA	B982	CASOLE VESUVIO	RE
B135	BREGUZZO	TN	B374	CALABRITTO	AV	B572	CAMUGNANO	BO	B777	CARIGNANO	TO	B983	CASOLE VERDE	CS
B136	BREIA	VC	B375	CALAZZO DI CADORE	BL	B577	CANAL SAN BOVO	TN	B778	CARIMATE	CO	B984	CASOLE D'ELSA	SI
B137	BREMBATE	BG	B376	CALAMANDRANA	AL	B573	CANALE	CN	B779	CARINARO	CE	B985	CASOLI	CH
B138	BREMBATE DI SOPRA	BG	B377	CALAMONACI	BS	B574	CANALE D'AGORDO	PN	B780	CARINI	PA	B987	CASORATE PRIMO	PV
B140	BREMBILLA	BG	B378	CALANGIUS	OT	B576	CANALE MONTERANO	RM	B781	CARINIA	CE	B988	CASORATE SEMPIORE	VA
B141	BREMBIO	LO	B379	CALANNA	RC	B578	CANARO	RO	B782	CARISIO	VC	B989	CASOREZZO	MI
B142	BREME	PV	B380	CALASCA-CASTIGLIONE	VB	B579	CANAZEI	TN	B783	CARISOLO	TN	B990	CASORIA	NA
B143	BRENDOLA	VI	B381	CALASCIBETTA	EN	B580	CANCELLARA	PZ	B784	CARLANTINO	FG	B991	CASORZO	AT
B144	BRENNA	CO	B382	CANCELLO	BS	B581	CANCELLO ED ARNONE	CL	B785	CARLAZZO	CV	B992	CASOSTA	CH
B145	BRENNERO - BRENNER.	BZ	B383	CALASETTA	CI	B582	CANDA	RO	B787	CARLENTINO	SR	B993	CASPOGGIO	SO
B149	BRENO	BS	B384	CALATABIANO	CT	B584	CANDELA	FG	B788	CARLINO	UD	B994	CASSACCO	AR
B150	BRENTA	VA	B385	CALATAFIMI SEGESTA	TP	B586	CANDELO	BI	B789	CARLOFORTE	CI	B996	CASSAGO BRIANZA	LC
B152	BRENTINO BELLUNO	VR	B386	CALAVINO	TN	B588	CANDIA CANAVESE	TO	B790	CARLOPOLI	CZ	B002	CASSANO ALIO IONIO	CS
B153	BRENTONICO	CR	B388	CALAZO LOMELLINO	VA	B587	CANDIA LOMELLINO	SV	B791	CARONARA	TO	B003	CASSANO D'ADDA	CR
B154	BRENZONE	VR	B389	CALCERANICA AL LAGO	VI	B589	CANDIANA	PD	B792	CARMIANO	LE	B998	CASSANO DELLE MURGE	BA
B156	BRESCELLO	RE	B390	CALCI	PI	B590	CANDIDA	AV	B794	CARMIGNANO	PO	B997	CASSANO IRPINO	AV
B157	BRESCIA	BS	B391	CALCIANO	MT	B591	CANDIDONI	RC	B795	CARMIGNANO DI BRENTA	PD	B004	CASSANO MAGNANO	VA
B158	BRESIMIO	TN	B392	CALCINAI	PI	B592	CANDIGLIO	TO	B796	CARNAGO	VA	B005	CASSANO SPINOLA	AL
B159	BRESSANA BOTTARONE	PV	B393	CALCINATO	BG	B593	CANEGATE	MI	B798	CARNATE	BG	B006	CASSANO VALCUVIA	MI
B160	BRESSANONE - BRIKEN.	BZ	B394	CALCINATO	BS	B594	CANELLI	AT	B801	CAROBBO DEGLI ANGELI	BG	C006	CASSARO	SG
B161	BRESSANVICO	VI	B395	CALCIO	BG	B597	CANEPINA	VT	B802	CAROLEI	CS	C007	CASSIGLIO	BR

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
C266	CASTEL SAN PIETRO ROMANO	RM	C302	CASTIGLIONE CHIAVARESE	GE	C503	CERSETO	AL	C704	CINGOLI	MC	C918	COMEGLIANS	UD
C265	CASTEL SAN PIETRO TERME	BO	C301	CASTIGLIONE COSENTINO	CS	C504	CERSETOLE ALBA	CN	C705	CINGOLINO	GR	C920	COMELICO SUPERIORE	BL
C270	CASTEL SAN VINCENZO	IS	C304	CASTIGLIONE D'ADDA	LO	C505	CERSETOLE REALE	TO	C707	CINISELLO BALSAMO	MI	C922	COMERIO	BS
C269	CASTEL SANT'ANGELO	RI	C305	CASTIGLIONE D'INTELVI	CO	C506	CERRETO	BO	C708	CINTIZZANO CIZZAGO	VA	C925	COMINAZIO	BS
C269	CASTEL SANT'ELIA	VT	C313	CASTIGLIONE D'ORCIA	SI	C508	CERRETOLO LOMELLINA	PO	C709	CINO	SO	C926	COMINAGNO	NO
C289	CASTEL VISCARDIO	TR	C296	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	BO	C509	CERNAGNO	PV	C710	CINQUEFRONDI	RC	C927	COMISO	RG
C110	CASTEL VITTORIO	IM	C306	CASTIGLIONE DEI GENOVESI	SA	C510	CERIALA	SV	C711	CINTANO	AG	C928	COMITINI	AG
C291	CASTEL VOLTURNO	CE	C309	CASTIGLIONE DEL LAGO	PG	C511	CERIANA	IM	C712	CINTE TESINO	TN	C929	COMIZI	NA
C057	CASTELBELFORTE	TV	C310	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	GR	C512	CERIANI LAGHETTO	AB	C714	CIRO CAOMAGGIORE	VR	C930	COMMEZZAGGIO	MN
C059	CASTELBELFORTE	MN	C312	CASTIGLIONE DELLE STIVERIE	MN	C513	CERIGNALE	PC	C713	CIRO EUGANEO	PD	C931	COMMEZZADURA	TN
C060	CASTELBELLINO	AN	C303	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU	C514	CERIGNOLA	FG	C715	CINZANO	TO	C933	COMO	CO
C062	CASTELBELLO CIARDES - KASTELBEL TSCHARS.	BZ	C297	CASTIGLIONE DI SICILIA	CT	C515	CERISANO	CS	C716	CIOARIANO	CE	C934	COMPIANO	PR
C063	CASTELBELLINO	SV	C314	CASTIGLIONE FALLETTI	ON	C516	CERIGNATE	IM	C718	CIPRESSA	IN	C937	COMUN NUOVO	BG
C066	CASTELBOTTACCIO	CB	C315	CASTIGLIONE IN TEVERINA	VT	A022	CERIMES - TSCHERMS.	BZ	C719	CIRCELLO	BN	C938	CONANZA	AP
C067	CASTELBUONO	PA	C316	CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	TE	C520	CERNOBIBO	CO	C723	CIRIGLIANO	MT	C941	CONCA CASALE	IS
C069	CASTELCIVITA	SA	C300	CASTIGLIONE OLONA	VA	C521	CERNUSCO LOMBARDO	LC	C724	CIRIMIDO	CO	C940	CONCA DEI MARINI	SA
C072	CASTELCOVATI	BS	C317	CASTIGLIONE TINELLA	ON	C523	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI	C725	CIRO	CR	C939	CONCA DELLA CAMPANIA	CE
C073	CASTELCUCCO	TV	C307	CASTIGLIONE TORINESE	TO	C526	CERRETO CASTELLO	BI	C726	CIRO MARINA	KR	C943	CONCARRIGE	VR
C074	CASTELDACCIA	PA	C321	CASTIGNANO	AP	C528	CERRETO D'ASTI	AT	C727	CIS	TN	C946	CONCERNARIO	RI
C080	CASTELDELCI	RN	C322	CASTILENTI	TE	C524	CERRETO D'ESI	AN	C728	CISANO BERGAMASCO	BG	C948	CONCESIO	BS
C081	CASTELDEFINO	CN	C323	CASTINO	CN	C527	CERRETO DI SPOLETO	PG	C729	CISANO SUL NEVA	SV	C949	CONCO	VI
C089	CASTELDIONE	CR	C325	CASTIONE ANDEVENNO	SO	C507	CERRETO GRUE	PG	C730	CISANO	BE	C950	CONCORDIA SAGITTARIA	VR
C100	CASTELDIDARO	AN	C324	CASTIONE DELLA PRESOLANA	BG	C529	CERRETO GUIDI	FI	C732	CISLAGO	VA	C951	CONCORDIA SULLA SECCHIA	MO
C101	CASTELFIORENTINO	FI	C327	CASTIONS DI STRADA	UD	C518	CERRETO LAZIALE	RM	C733	CISLIANO	MI	C952	CONCOREZZO	MB
C103	CASTELFONDO	TN	C329	CASTRAGA VIDARDO	LO	C525	CERRETO SANNITA	BN	C734	CISION DEL GRAPPA	VI	C953	CONDINO	TN
C104	CASTELFORTE	AV	C330	CASTO	BS	C530	CERRETO LANGHE	CN	C735	CISION DI VALMARINO	TV	C954	CONDOFURI	RC
C106	CASTELFRANCI	AR	C331	CASTORANO	AR	C531	CERRETO	CR	C736	CISIONE	CR	C955	CONDORE	CR
C112	CASTELFRANCO DI SOPRA	AR	C332	CASTREZZATO	BS	C532	CERRIONE	BI	C739	CISTERNA D'ASTI	AT	C956	CONDRO	ME
C113	CASTELFRANCO DI SOTTO	PI	C334	CASTRI DI LECCE	LE	C536	CERRO AL LAMBRO	MI	C740	CISTERNA DI LATINA	LT	C957	CONGELIANO	TV
C107	CASTELFRANCO EMILIA	MO	C335	CASTRIGNANO DEI GRECI	LE	C534	CERRO AL VOLTURNO	IS	C741	CISTERNINO	BR	C958	CONFINZA	PV
C129	CASTELFRANCO IN MISCANO	BN	C336	CASTRIGNANO DEL CAPO	BN	C537	CERRO MAGGIORE	MI	C742	CITERNA	RM	C959	CONFIGNI	FI
C111	CASTELFRANCO VENETO	TV	C337	CASTRIGLIONE	BG	C538	CERRO TANARO	TR	C744	CITTA DELLA PIEVE	PG	C960	CONFILITI	CR
C119	CASTELGOMBERTO	VI	M261	CASTRO	LE	C538	CERRO VERONESE	VR	C745	CITTÀ DI CASTELLO	PG	C962	CONIOLO	AL
C120	CASTELGRANDE	PZ	C338	CASTRO DEI VOLSCI	FR	C539	CERROSIMO	PZ	C750	CITTÀ SANT'ANGELO	PE	C963	CONSELICE	RA
C122	CASTELGUGLIELMO	RO	C339	CASTROCARO TERME	FC	C540	CERTALDO	FI	C743	CITTADELLA	PD	C964	CONSELVE	PD
C127	CASTELGUONE	E	C340	E AVAGLIO SOLE	FC	C541	CERTOSA DI PAVIA	PC	C746	CERTOSA DI PAVIA	PC	C965	CORRIGLIA ENTELLINA	GE
C122	CASTELALFERO	AT	C340	CASTROFIOLE	FR	C542	CERVA	CZ	C747	CITTANOVA	RC	C969	CORTIGNANO	RI
C145	CASTELLARQUATO	PC	C341	CASTRORIPILLO	AG	C543	CERVARA DI ROMA	RM	C749	CITTAREALE	RI	C971	CONTRADA	AV
C147	CASTELLAZZARA	GR	C108	CASTROLIUBRO	CS	C544	CERVARESE SANTA CROCE	PD	C751	CITTIGLIO	VA	C972	CONTROGUERRA	TE
C051	CASTELLUMBERTO	ME	C343	CASTRONNO	VA	C545	CERVARO	FR	C752	CIVATE	LC	C973	CONTRONE	SA
C125	CASTELLARBE	SA	C344	CASTRONNO DI SICILIA	PA	C547	CERVASCA	CR	C754	CORNA	IM	C974	CONTRADA TERME	SA
C126	CASTELLARIUM	AO	C345	CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA	PZ	C548	CERVATTO	VC	C755	CIVEZZA	IM	C975	CONVERSANO	BA
C128	CASTELLATLO	TE	C346	CASTROPIGNANO	CB	C549	CERVENO	BS	C756	CIVEZZANO	TN	C976	CONZA DELLA CAMPANIA	AV
C130	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	TP	C347	CASTROREALE	ME	C550	CERVERE	CN	C757	CIVASCO	VC	C977	CONZANO	AL
C129	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	C348	CASTROREGALE	CS	C551	CERVESINA	PV	C758	CIVIDALE DEI FRILLI	UN	C978	COPERTINO	LE
C133	CASTELLAMONTE	SA	C349	CASTROVILLARI	CS	C552	CERVETERI	RM	C759	CIVIDATE AL PIANO	BG	C979	CORRIGLIANO	GR
C134	CASTELLANA GROTTE	BA	C351	CATANIA	CT	C553	CERVIA	RA	C760	CIVIDATE CAMUNO	BS	C980	COPPARO	FE
C135	CASTELLANA SICULA	PA	C352	CATANZARO	CZ	C554	CERVICATI	CS	C763	CIVITA	CS	C982	CORANA	PV
C136	CASTELLANETA	TA	C353	CATANENUOVA	EN	C555	CERVIGNANO D'ADDA	LO	C765	CIVITA CASTELLANA	VT	C983	CORATO	BA
C147	CASTELLANICA	CS	C354	CATANZANO	CS	C556	CERVIGNANO DEL FRUILI	UD	C766	CIVITANTINO	MO	C984	CORBIA	SA
C139	CASTELLANZA	VA	C357	CATTOLICA	RN	C557	CERVINARA	AV	C764	CIVITACAMPOMARANO	CB	C986	CORBETTA	MI
C140	CASTELLAR	CN	C356	CATTOLICA ERACLEA	AG	C558	CERVINO	CE	C768	CIVITALUPARELLA	CH	C987	CORBOLA	RO
C142	CASTELLAR GUIDOBONO	AL	C285	CAULONIA	RC	C559	CERVO	IM	C769	CIVITANOVA DEL SANNIO	IS	C988	CORCHIANO	VT
C141	CASTELLARANO	RE	C359	CAUTANO	BN	C560	CERZETO	CS	C770	CIVITANOVA MARCHE	MC	C990	CORCIANO	PG
C143	CASTELLARONE	IM	C361	CAVAGLIO DI TIRRENI	CA	C561	CAVAGLIO	CS	C771	CIVITATE DEL TRONTO	TR	C991	COREDO	PG
C146	CASTELLAVAZZO	BL	C360	CAVA MANARA	PV	C563	CESANA BRIANZA	LC	C773	CIVITAVECCHIA	RM	C992	CORDIGNANO	TV
C148	CASTELLAZZO BORMIDA	AL	C362	CAVACURTA	LO	C564	CESANA TORINESE	TO	C778	CIVITELLA ALFEDENA	AG	C993	CORDOVADO	PN
C149	CASTELLAZZO NOVARESE	NO	C363	CAVAGLIA	BI	C565	CESANO BOSCONO	MI	C779	CIVITELLA CASANOVA	PE	C994	COREDO	TN
C153	CASTELLEONE	CR	C364	CAVAGLIETTO	NO	C566	CESANO MADERNO	MB	C780	CIVITELLA D'AGLIANO	VT	C996	COREGLIA ANTELMINELLI	LU
C152	CASTELLEONE DI SUASA	AN	C365	CAVAGLIO D'AGOGNA	VB	C567	CESARE	ME	C781	CIVITELLA DEL TRONTO	TR	C997	COREGLIA LIGURE	CS
C154	CASTELLERO	AT	C367	CAVAGLIO-SPOCCIA	VB	C568	CESARO	ME	C777	CIVITELLA DI ROMAGNA	FC	C998	CORENO AUSONIO	FR
C155	CASTELLETTO CERVO	BI	C369	CAVAGNOLO	TO	C569	CESATE	MI	C774	CIVITELLA IN VAL DI CHIARA	AR	C999	CORFINIO	AQ
C156	CASTELLETTO D'ERRO	AL	C370	CAVAION VERONESE	VR	C573	CESENA	FC	C776	CIVITELLA MESSER RAIMONDO	CH	D003	CORI	LT
C157	CASTELLETTO DI BORGOGNA	CR	C372	CAVALESE	TA	C574	CESENATICO	FC	C782	CIVITELLA PAGANICO	CH	D004	CORIANO	CR
C157	CASTELLETTO DI BRANDUZZA	PV	C374	CAVALALLI	CO	C576	CIVALLI	AV	C783	CIVITELLA ROVETO	AV	A005	CORIGLIANO CALABRO	CS
C160	CASTELLETTO MERLI	AL	C375	CAVALLERLEONE	CN	C578	CESIO	IM	C784	CIVITELLA SAN PAOLO	RM	D006	CORIGLIANO D'OTRANTO	LE
C161	CASTELLETTO MOLINA	AT	C376	CAVALLERMAGGIORE	CN	C577	CESIOMAGGIORE	BL	C785	CIVO	SO	D007	CORINALDO	AN
C162	CASTELLETTO MONFERRATO	AL	C377	CAVALLINO	LE	C580	CESSALTO	TV	C787	CLAANO CON OSTENO	CO	D008	CORIO	TO
C166	CASTELLETTO SORPATINICINO	NO	M308	CAVALLOTTI-TREPORTI	NO	C581	CAVALLOTTI	PV	C790	CLADETTO	PR	D009	CORLEONE	SA
C165	CASTELLETTO STURA	CN	C378	CAVALIRIO	NO	C582	CESSAPALOMBO	MC	C791	CLAUZZETTO	PN	D011	CORLETO MONFORTE	SA
C167	CASTELLETTO UZZONE	CN	C380	CAVARENO	TN	C583	CESSOLE	AT	C792	CLAVESANA	CN	D010	CORLETO PERTICARA	PZ
C169	CASTELLI	TE	C381	CAVARGNA	CO	C584	CETARA	SA	C793	CLAVIERE	TO	D013	CORMANO	MI
C079	CASTELLI CALEPIO	BG	C382	CAVARIA CON PREMEZZO	VA	C585	CETO	BS	C794	CLES	TN	D014	CORMONS	GO
C172	CASTELLINA DI CHIANTI	SI	C383	CAVARETO	SI	C587	CETRANO	SI	C795	CLEVA	VA	D015	CORNA MAGNA	GR
C173	CASTELLINALE	CN	C385	CAVASSO DEL TOMBA	TV	C588	CETRARO	CS	C796	CLIVIO	VA	D016	CORNALBA	BG
C175	CASTELLINO DEL BIFERNO	CB	C387	CAVATORE	PN	C589	CEVA	CN	C797	CLOZ	TN	D017	CORNALE	PV
C176	CASTELLINO TANARO	CN	C389	CAVAZZO CARNICO	UD	C593	CEVO	BS	C800	CLUSONE	BG	D018	CORNAREDO	MI
C177	CASTELLINO VENEZIA	FR	C390	CAVATONE	IM	C594	CHALLAND-SAINT-VICTOR	AO	C801	COASSOLO TORINESE	TO	D019	CORNATE D'ADDA	MB
B312	CASTELLO CABIAGIO	VA	C392	CAVEDAGO	TN	C595	CHAMBAVE	AO	B804	COAZZOLO	AT	D020	CORNEDO VICENTINO	VI
C184	CASTELLO D'AGOGNA	PV	C393	CAVEDINE	TN	B491	CHAMPOIS	AO	B806	COCCAGLIO	BS	D021	CORNEGILIANO LAUDENSE	LO
C185	CASTELLO D'ARGILE	BO	C394	CAVENAGO D'ADDA	LO	C596	CHAMPDEPRAZ	AO	B807	COCCONATO	AT	D022	CORNELIANO D'ALBA	PR
C188	CASTELLO DEL MATESE	CE	C395	CAVENAGO DI BRIANZA	MB	B540	CHAMPORCHER	AO	B810	COCCUOLO-TREVISAGO	VA	D026	CORNIGLIO	CN
C187	CASTELLO DI ROCCA	SO	C396	CAVERNO	BS	C598	CHAMPORCHER	AO	B811	COCCUOLO	VA	D027	CORNIO DI ROSSAZZO	UD
A300	CASTELLO DI ANNONE	AT	C398	CAVEZZO	MO	C294	CHATILLON	AO	C812	CODEVIGO	PD	D028	CORNO GIOVINE	PD
C187	CASTELLO DI BRIANZA	LC	A400	CAVIZZANO	TN	C599	CHERASCO	CN	B813	CODEVILLA	PV	D029	CORNOVECCHIO	LO
C188	CASTELLO DI CISTERNA	NA	A404	CAVOUR	TN	C600	CHEREMULE	SS	B814	CODIGORO	FE	D030	CORNUDA	TV
C190	CASTELLO DI GORGIA	TV	A405	CAVONE	CO	B04	CHEREMULE	SS	B815	CODIGNO	TR	D031	CORRIGGIO	AT
C191	CASTELLO DI SERRAVALLE	BO	A406	CAVRIGNA	MN	B05	CHIAMPO	VI	B816	CODIGNO	LO	D038	CORREZZANA	MB
C194	CASTELLO TESINO	TN	A407	CAVRIGLIA	AR	B06	CHIANCHE	AV	B817	CODROIPPO	UD	D040	CORREZZOLA	PD
C189	CASTELLO-MOLINA DI FIEEMME	TN	A409	CAZZAGO DI FIEEMME	VA	B08	CHIANCIANO TERME	SI	B818	CODRIGNANOS	SS	D041	CORRIDO	CO
C195	CASTELLUCCHIO	MN	A408	CAZZAGO SAN MARTINO	BS	B09	CHIANNI	PI	B819	COGGIOLA	BI	D042	CORRIDONIA	MC
C198	CASTELLUCIO DEI SAURI	FG	A410	CAZZAGO TRAMIGNA	VR	B10	CHIARANOCCO	VR	B820	CORRIGLIATE	MO	D043	CORRIGLIANO	CR
C199	CASTELLUCIO INFERIORE	PZ	A412	CAZZANO SANT'ANDREA	BG	B12	CHIARAMONTE GULFI	RG	B821	COGNE	AO	D044	CORSANO	LE
C201	CASTELLUCIO SUPERIORE	PZ	A413	CECCANO	FR	B13	CHIARAMONTI	SS	B823	COGOLETO	GE	D045	CORSICO	CS
C202	CASTELLUCIO VALMAGGIORE	FG	A414	CECIMA	PV	B14	CHIARANO	TV	B824	COGOLLO DEL CENGIO	VI	D046	CORSIONE	AT
C205	CASTELMAGNO	CN	A415	CECINA	LI	B15	CHIARAVALLE	AN	B826	COGNORNO	GE	D048	CORTACCIA SULLA STRADA	BZ
C206	CASTELMAURO	CO	B16	CECINALE	BS	B17	CHIARAVALLE CENTRALE	CO	B828	COLAZZA	VI	D049	CORTA - KURTATSCCH A.	CZ
C207	CASTELMASSA	RO	A418	CEDRASCO	SO	B18	CHIARI	BS	B830	COLBORDOLO	PU	D049	CORTALE	CA
C197	CASTELMAURO	CB	A420	CEFALE DIANA	PA	B19	CHIARAMONTE	PZ	B835	COLERE	BG	D050	CORTANDONE	AT
C209	CASTEL													

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	
D136	CREAZZO	VI	D351	DOSSOLO	MN	D564	FIASTRA	MC	D760	FRANCAVILLA D'ETE	FM	D963	GEMONIO	VA	
D137	CRECCHIO	CH	D352	DOSSENA	BG	D565	FAIVE	TN	D765	FRANCAVILLA DI SICILIA	ME	D964	GENNAZZANO	RM	
D139	CREDARO	BG	D355	DOSSO DEL LIRO	CO	D567	FICARAZZI	PA	D761	FRANCAVILLA FONTANA	BR	D965	GENGA	AN	
D141	CREDERA RUBBIANO	CR	D356	DOUES	AO	D568	FICARICOLI	ME	D762	FRANCAVILLA IN SINI	TV	D966	GENIVOLTA	CH	
D142	CREMA	CR	D357	DOVADOLA	CO	D569	FICARRA	ME	D764	FRANCAVILLA MARITTIMA	CS	D967	GENOLA	CN	
D143	CREMELLA	LC	D358	DOVERA	CR	D570	FICULLE	TR	D767	FRANCICA	VV	D968	GENONI	OR	
D144	CREMENAGA	VA	D360	DOZZA	BO	B034	FIGGIONE	PR	D768	FRANCOFONTE	SR	D969	GENOVA	GE	
D145	CREMENO	LC	D361	DRAGONI	CE	D571	FIGO ALLO SCIAR - VOELS AM SCHLERN.		D769	FRANCOLISE	CE	D970	GENURI	VS	
D147	CREMIA	CO	D364	DRAPPA	VA			BZ	D770	FRASCARO	CN	D971	GENZANO DI LUCANIA	CA	
D149	CREMOLINO	AL	D365	DRENA	TN	D572	FIERA DI PRIMERIO	TN	D771	FRASCAROLO	PV	D972	GENZANO DI ROMA	RM	
D150	CREMONA	CR	D366	DRENCHIA	UD	D573	FIEROZZO	TN	D773	FRASCATI	RM	D973	GENZONE	PV	
D151	CREMOSANO	CR	D367	DRESANO	MI	D574	FIESO	CR	D774	FRASCINETO	CS	D974	GERA LARIO	CO	
D154	CRESCEGINO	VC	D369	DRONERO	VC	D575	FIESOLE	MO	D775	FRASSALONORO	TN	D975	GERACE	NO	
D156	CRESPIADORO	VI	D370	DRIZZONA	CR	D576	FR	BS	D776	FRASSINELLE POLESINE	RO	D977	GERACI SICULO	PA	
D157	CRISPANO DEL GRAPPA	TV	D371	DRO	TN	D578	RIESSO D'ARTICO	VE	D777	FRASSINELLO MONFERRATO	AL	D978	GERANO	RM	
D158	CRISPELLANO	BO	D372	DRONERO	CN	D577	RIESEO UMBERTIANO	RO	D780	FRASSINETO PO	AL	D980	GERENZANO	PV	
D159	CRESPIATICA	LO	D373	DRUENTO	TO	D579	FIGGIONE SERENZA	CO	D781	FRASSINETTO	TO	D981	GERENZANO	VA	
D160	CRESPIGNA	PI	D374	DRUSICA	VB	D583	FIGLINE VALDARNO	F	D782	FRASSINETO	CS	D982	GERMANO	NO	
D161	CRESPINO	RO	D376	DUALCHI	NU	D582	FIGLINE VEGLIATURO	CS	D783	FRASSINORO	MO	D983	GERMAGNANO	TO	
D162	CRESSA	NO	D377	DUBINO	SO	D586	FLACCIANO	RM	D785	FRASSO SABINO	RI	D984	GERMAGNO	VB	
D165	CREVACUORE	BI	M300	DUE CARRARE	PD	D587	FLADELFIA	VV	D784	FRASSO TELESINE	BN	D987	GERMIGNAGA	VA	
D166	CREVALCORE	BO	D379	DUEVILLI	VI	D588	FLAJOLO	BG	D788	FRATTA POLESINE	RO	D988	GEROCARNE	VV	
D168	CREVOLTOSSOLA	BN	D380	DUINO	BN	D589	FLANDARI	VA	D787	FRATTA TODINA	PR	D989	GEROLAMO	CH	
D170	CRISPANO	NA	D383	DUINO-AURISINA	TS	D590	FLATTIERA	MS	D789	FRATTAMAGGIORE	NA	D991	GEROSA	BG	
D171	CRISPANO	TA	D384	DUMENZA	VA	D591	FLETTINO	FR	D790	FRATTAMINORE	NA	D993	GERRE DE' CAPRIOLI	CR	
D172	CRISSOLO	CN	D385	DUNO	VA	D592	FILLETTO	CH	D791	FRATTE ROSA	PU	D994	GESICO	CA	
D175	CROCEFESCHI	GE	D386	DUZZANO	BN	D593	FLIANO	CR	D793	FRAZZANO	ME	D995	GESSATE	MI	
C670	CROCETTA DEL MONTELLO	TV	D772	DURONIA	CS	D594	FLUGHERA	PV	D794	FRATTE	CH	D996	GESSOPALENA	NO	
D177	CRODO	VB	D388	DUSINO SAN MICHELE	AT	D595	FLUGNANO	IS	D796	FRESAGRANDINARIA	CH	D997	GESTURI	VS	
D179	CROGNALETO	TE	D390	EBOLI	SA	D596	FILOGASO	VV	D797	FRESONARA	AL	D998	GESUALDO	AV	
D180	CROPALATI	CS	D391	EDOLO	BS	D597	FILOTTRANO	AN	D798	FRIGENTO	AV	D999	GHEDI	BS	
D181	CROPANI	CB	D392	ENNA NEUMARKT.	D598	FINALE EMILIA	D799	FRIGNANO	CS	D800	GHEMME	NO	D1000	GHEMME	NO
D183	CROSA	BI	D394	ELICE	PE	D600	FINALE LIGURE	SV	D802	FRINCO	AT	D1003	GHIFFA	VB	
D184	CROSA	CS	D395	ELINI	OG	D604	FINO DEL MONTE	BG	D803	FRISA	CH	E004	GHILARZA	OR	
D185	CROSIO DELLA VALLE	VA	D398	ELLO	LC	D605	FINO MORNASCO	CO	D804	FRISANCO	PN	E006	GHISALBA	BG	
D122	CROTONE	KR	D399	ELMAS	CA	E007	FIORANO AL SERIO	BG	D805	FRONT	TO	E007	GHISLARENGO	VC	
D186	CROTTA D'ADDA	CR	D401	ELVA	LC	D606	FIORANO CANAVESE	MO	D807	FRONTINO	CB	E008	GIANCOIANO CON BARUCHELLA	VA	
D187	CROVA	VC	D402	EMARESE	AO	D607	FIORANO MODENESE	MO	D808	FRONTONE	PU	E009	GIAGLIONE	TO	
D188	CROVIANA	TN	D403	EMPOLI	FI	D609	FIORENTINO	MC	D810	FROSINONE	FR	E010	GIANICO	BS	
D189	CRUCOLI	KR	D406	ENDINE GAIANO	BG	D611	FIORENZUOLA D'ARDA	PC	D811	FROSOLONE	IS	E012	GIANO DELL'UMBRIA	PG	
D192	CUASSO AL MONTE	VA	D407	ENGO	VI	D612	FIORENZUOLA	F	D812	FROSINATO	TO	E011	GIANO VETUSTO	CE	
D193	CUCCARO MONFERRATO	AL	D408	ENINZANO	UD	D613	FIORENZUOLA	FI	D813	FUGAZZOLO	AL	E013	GIARDENALE	NO	
D195	CUCCARO VETERE	SA	C42	ENNA	EN	D614	FIRMO	CS	D814	FUBINE	AL	E014	GIARDINI-NAXOS	ME	
D196	CUCCIGLIO	CO	D410	ENTRACQUE	CN	D615	FISCIANO	SA	D815	FUCECCHIO	FI	E015	GIAROLE	AL	
D197	CUCEGLIO	TO	D411	ENTRATICO	BG	A310	FIUGGI	FR	D817	FUIPIANO VALLE IMAGNA	BG	E016	GIARRATANA	RG	
D198	CUGGIGNO	EM	D412	ERBA	VB	D617	FUMANE	CB	D818	FUMANE	BI	E017	GIARRARE	CH	
D199	CUGLIATE-FABIASSO	VA	D414	EPISCOPIA	PZ	D619	FUMARA	RC	D819	FUMONE	FR	E019	GIAVE	SS	
D200	CUGLIATE	OR	D415	ERACLEA	VE	D621	FUME VENETO	PN	D821	FUNES - VILLNOESS.	BZ	E020	GIAVENO	TO	
D201	CUGNOLI	PE	D416	ERBA	CO	D622	FUMEDINISI	ME	D823	FURCI	CH	E021	GIAVERA DEL MONTELLO	TV	
D202	CUMIANA	TO	D419	ERBE	VR	D624	FUMIFREDDO BRUZIO	CS	D824	FURCI SICULO	ME	E022	GIBA	CI	
D203	CUMINGANANO SUL NAVIGLIO	CR	D420	ERBEZZO	CR	D625	FUMINATO DI SICILIA	CS	D825	FURNO	ME	E023	GIBELLINA	CA	
D204	CUNARDO	VA	D421	ERBUSO	BS	D627	FUMICELLO	UD	D826	FURRORE	SA	E024	GIFFLENGA	BI	
D205	CUNEIO	CN	D422	ERCHIE	BR	M297	FUMICINO	RM	D827	FURTEI	VS	E025	GIFFONE	RC	
D206	CUNEVO	TN	H243	ERCOLANO	NA	D628	FUMINATA	MC	D828	FUSCALDO	CS	E026	GIFONI SEI CASALI	SA	
D207	CUNICO	AT	D423	ERGO	FR	D629	FUMIZANO	CS	D829	FUSIGNANO	SA	E027	GIFONI VALLE PIANA	SA	
D208	CUORGNE'	TO	D424	ERLA	SV	D630	FUSINE	UD	D830	FUSINE	SO	E028	GIGLIANO	VB	
D209	CUPELLO	CH	D426	ERTO E CASSO	PN	D631	FLAVON	TN	D832	FUTANI	SA	E029	GIGNOD	AO	
D210	CUPRA MARITTIMA	AP	M292	ERULA	SS	D634	FLERO	BS	D834	GABBIONETA BINANUOVA	CR	E030	GILDONE	CB	
D211	CUPRAMONTANA	AN	D428	ERVA	LC	D635	FLORESTA	ME	D835	GABIANO	AL	E031	GIMIGLIANO	CZ	
D212	CURA CARPIGNANO	OR	D429	ERVIATOTAGLIA	VC	D636	FLORENTINO	SR	D836	GABIANO DEL MARE	AO	E032	GIMESTRA	CA	
D214	CURCURI	OR	D430	ESCALAPLANO	CA	D637	FLORINAS	SS	D839	GABY	AO	E034	GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	BN	
D216	CUREGGIO	NO	D431	ESCOLCA	CA	D638	FLUMERI	AV	D841	GADESICO PIEVE DELMONA	CR	E036	GINOSA	TA	
D217	CURIGLIA CON MONTEVASCIO	VA	D434	ESINE	BS	D639	FILMINAGGIORE	CI	D842	GADONI	NU	E037	GIOI	SA	
D218	CURINGA	CZ	D436	ESINO LARIO	LC	D640	FLUSSIO	OR	D843	GAETA	LT	E040	GIOIA DEI MARS	AQ	
D219	CURINO	BI	D440	ESINO	VB	D641	FOBELLO	FG	D844	GAGGI	ME	E038	GIOIA DEL COLLE	CH	
D221	CURNO	BG	D441	ESPORLATU	SS	D643	FOGGIA	FG	D845	GAGGIANO	MI	E039	GIOIA SANTITICA	CE	
D222	CURON VENOSTA - GRAUN IM VINSCHGAU.	BZ	D442	ESTE	PD	D644	FOGLIANESE	BN	D847	GAGGIO MONTANO	BO	E041	GIOIA TAURO	RC	
D223	CURSI	LE	D443	ESTERZILI	CA	D645	FOGLIANO REDIPUGLIA	GO	D848	GAGLIANICO	BI	E044	GIOIOSA IONICA	RC	
D225	CURSOLLO-ORASSO	VE	D445	ETROUBLES	AO	D646	FOGLIZZO	TO	D850	GAGLIANO ATERNO	AQ	E043	GIOIOSA MAREA	ME	
D226	CURTAROLO	PD	D443	EXILLES	TO	D650	FOIANO DI VAL FORTORE	BN	D851	GAGLIANO DEL CAPO	LE	E047	GIOVINAZZO	BA	
D227	CURTATONE	MN	D447	FABBRICA CURONE	AL	D651	FOLGARIA	TN	D852	GAGLIATO	CZ	E048	GIOVO	TN	
D228	CURTI	CE	D449	FABBRICHE DI VALLICO	LU	D652	FOLIGNANO	AP	D853	GAGLIOLLE	MC	E049	GIRASOLE	OG	
D229	CUSAGO	MI	D450	FABRICA D'ARZIZIO	RE	D653	FOLIGNO	CB	D854	GAGLIONE	TV	E050	GIRIFALCO	CB	
D231	CUSANO MILANINO	MI	D451	FABRIANO	AN	D654	FOLLINA	TV	D855	GAIBA	RO	E051	GIRONICO	CO	
D230	CUSANO MUTRI	BN	D452	FABRICA DI ROMA	VT	D655	FOLLO	SP	D856	GAIOLA	CN	E052	GISSI	CI	
D232	CUSINO	CO	D453	FABRIZIA	VV	D656	FOLLONICA	GR	D858	GAIOLE IN CHIANTI	SI	E053	GIUGGINELLO	LE	
D233	CUSIO	BG	D454	FABRO	TR	D660	FOMBIO	LO	D859	GAIRO	OG	E054	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	
D234	CUSTONACI	VA	D455	FABRICA	UD	D661	FONTE CHELLI-FANTINA	VI	D860	GAIS - GAIS.	BZ	E055	GIUGLIANO	CH	
D235	CUTIGLIANO	PT	D457	FAEDO	TN	D662	FONDI	LT	D861	GALATI MAMERTINO	ME	E057	GIULIANO DI ROMA	FR	
D236	CUTRO	KR	D456	FAEDO VALTELLINO	SO	D663	FONDO	TN	D862	GALATINA	LE	E056	GIULIANO TEATINO	CH	
D237	CUTROFIANO	LE	D458	FAENZA	RA	D665	FONNI	NO	D863	GALATONE	LE	E058	GIULIANOVA	TE	
D238	CUVEGLIO	VA	D459	FAETO	FG	D666	FONTANEMORE	AU	D864	GALATRO	RC	E059	GIULIGNANO	LU	
D239	CUVIO	VA	D461	FALCONE	FG	D667	FONTANA LIRI	AV	D865	GALATI	CB	E060	GIULIANO	CB	
D243	DAIANO	TN	D462	FAGGETO LARIO	CO	D670	FONTANAFREDDA	PN	D867	GALATEA	FC	E061	GIURDIGNANO	LE	
D244	DAIRAGO	MI	D463	FAGGIANO	TA	D671	FONTANAROSA	AV	D868	GALAGNANO	NO	E062	GIUSSASSO	PV	
D245	DALMINE	BG	D465	FAGNANO ALTO	AO	D668	FONTANELICE	BO	D869	GALLARATE	VA	E063	GIUSSANO	MB	
D246	DAMBLI	TN	D464	FAGNANO CASTELLO	CS	D672	FONTANELLA	BG	D870	GALLARRE	VT	E064	GIUSTENEC	SV	
D247	DANTA DI CADORE	BL	D467	FAGNANOLO	VB	D673	FONTANELLO	TV	D872	GALLIATE	NO	E065	GIUSTINO	TV	
D248	DAONE	TN	D468	FAI DELLA PAGANELLA	TN	D674	FONTANELLE	TV	D871	GALLIATE LOMBARDO	VA	E066	GIUSVALLA	SN	
D250	DARE	TN	D469	FAICCHIO	BN	D675	FONTANETO D'AGOGNA	NO	D873	GALLIAVOLE	PV	E067	GIVOLETTO	TO	
D251	DARFO BOARIO TERME	BS	D470	FALCADE	BL	D676	FONTANETO PO	VC	D874	GALLICIANO	VC	E068	GIZZERIA	CZ	
D253	DASA	FA	D471	FALCONE DEL MASSICO	BL	D677	FONTECAVALLA	RC	D875	GALLIGNANO NEL LAZIO	RM	E069	GLORIANA - GLURNS.	CH	
D255	DAVAGNA	GE	D473	FALCONARA ALBANESE	CS	D678	FONTANILE	AT	D876	GALLICCHIO	PZ	E071	GOGEA DI SANTURBANO	TV	
D256	DAVERIO	VA	D472	FALCONARA MARITTIMA	AN	D679	FONTANIVA	PD	D878	GALLIERA	BO	E072	GODIASCO	PV	
D257	DAVOLI	CZ	D474	FALCONE	ME	D680	FONTE	TV	D879	GALLIERA VENETA	PD	E074	GODRANO	PA	
D258	DAZIO	SO	D475	FALERIA	VT	M309	FONTE NUOVA	RM	D881	GALLINARO	FR	E078	GOITO	MN	
D259	DECIMOMANNU	VA	D476	FALFAROLA	VC	D681	FONTECCHIO	AO	D882	GALLIO	CS	E079	GOLASECCA	VA	
D260	DECIMOPUTZU	CA	D477	FALERONE	FM	D682	FONTECCHIO	FR	D883	GALLIOLI	LE	E081	GOLFERENZO	PV	
D261	DECOLLATURA	CZ	D480	FALLO	CH	D683	FONTEGRECA	CE	D884	GALLO MATESE	CE	M274	GOLFO ARANCI	OT	
D264	DEGO	SV	D481	FALMENTA	VB	D684	FONTE	BG	D885	GALLODORO	ME	E082	GOMBITO	CR	
D265	DEIVA MARINA	SP	D482	FALOPPIO	CO	D685	FONTEVIVO	VR	D886	GALLUCIO	UD	E083	GONARS	UD	
D266	DELEBIO	SO	D483	FALVATELLE	FR	D686	FONTEVIVO	BN	D888	GALLU	NO	E084	GONDI	NO	
D267	DELIA	CL	D484	FALZES - PFALZEN.	BZ	D688	FOPPOLO	BG	D889	GALZIGNANO TERME	PD	E086	GONNESA	CI	

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
E158	GRAZZANISE	CE	E378	IVANO FRACENA	TN	E563	LEVERANO	LE	E784	MACERATA CAMPANIA	CE	E982	MARTIGNACCO	UD
E159	GRAZZANO BADOGLIO	AT	E379	IVREA	TO	E564	LEVICE	CN	E785	MACERATA FELTRIA	PU	E983	MARTIGNANA DI PO	CR
E160	GRECCIO	AV	E380	IZANO	CR	E565	LEVICO TERME	TN	E786	MACHERIO	MB	E984	MARTIGNANO	LE
E161	GREGCI	RI	E381	JANERSO	TO	E566	LEONE	BS	E787	MACLODIO	SV	E985	MARTIGNANFRANCA	TS
E163	GREGGIO	VC	E382	JELSI	CB	E569	LEZZENO	CO	E788	MACOMER	NU	E987	MARTINENGO	BG
E164	GRESSANCO	AL	E382	JENNIE	RM	E570	LIBERI	CE	E789	MACRA	CN	E988	MARTINIANA PO	CN
E165	GRESSAN	AO	E386	JERAGO CON ORAGO	VA	E571	LIBRIZZI	ME	E790	MACUGNAGA	VB	E989	MARTINSICURO	TE
E167	GRESSONEY-LA-TRINITÉ	AO	E387	JERZU	OG	E573	LICATA	AG	E791	MADDALONI	CS	E990	MARTIRANO	CZ
E168	GRESSONEY-SAINT-JEAN	E388	E388	JESI	AN	E574	LICIANIANA NARDI	MC	E792	MADRESIMO	SV	E991	MARTIRANO LOMBARDO	SV
E169	GREVE IN CHIANTI	FI	C388	JESOLO	VE	E576	LICENA	RM	E793	MADIGNANO	CR	E992	MARTIS	SS
E170	GREZZAGO	MI	E320	JOLANDA DI SAVOIA	FE	E578	LICODIA EUBEA	CT	E794	MADONE	BG	E993	MARTONE	RC
E171	GREZZANA	VR	E389	JOPPOLLO	VV	E581	LIERNA	LC	E795	MADONNA DEL SASSO	VB	E994	MARUDO	LO
E172	GRIANTE	CO	E390	JOPPOLLO GIANCAXIO	AC	E583	LIGNANA	VC	E796	MAENZA	TV	E995	MARUGGIO	TA
E173	GRIGNANO DI AVERSA	E391	E391	JOVENCAN	AO	E584	MAGALDO SABBADORO	UD	E799	MAGFALDO	CB	E999	MARZABOTTO	BO
E177	GRIGNASCO	NO	A345	L'AQUILA	AO	E585	LIGONCHIO	RE	E800	MAGASA	BS	E999	MARZANO	PV
E178	GRIGNO	TN	E394	LA CASSA	TO	E586	LIGOSULLO	UD	E801	MAGENTA	MI	E998	MARZANO APPIO	CE
E179	GRIMACCO	UD	E423	LA LOGGIA	TO	E587	LILLIANES	AO	E803	MAGGIORA	NO	E997	MARZANO DI NOLA	AV
E180	GRIMALDI	CS	E425	LA MADDALENA	OT	E588	LIMANA	BL	E804	MAGHERNO	PV	E001	MARZI	VA
E182	GRINZANE CAVOUR	CN	A308	LA MAGDELEINE	AO	E588	LIMATOLA	BN	E805	MAGIONE	PG	E002	MARZIO	VA
E184	GRISIGNANO DI ZOCCO	VI	E430	LA MORRA	CN	E590	LIMBADI	VV	E806	MAGISANO	CZ	M720	MASAINAS	CI
E185	GRISOLIA	CS	E458	LA SALLE	AO	E591	LIMBIATE	MB	E809	MAGLIANO ALFIERI	CN	E003	MASATE	MI
E187	GRIZZANA MORANDI	BO	E463	LA SPIEZA	SP	E592	LIBENA	PD	E808	MAGLIANO ALPI	CN	F004	MASCALI	CT
E188	GRONARDO	AL	E470	LA STAGIONE	AO	E593	LIMENA COMASCO	CO	E811	MAGLIANO DE' MARSI	AC	E005	MASCIACIA	AO
E189	GROMO	BG	E491	LA VALLE - WENGEN.	BZ	E594	LIMINA	ME	E807	MAGLIANO DI TENNA	FM	E006	MASCHITO	PZ
E191	GRONDONA	AL	E490	LA VALLE AGORDINA	BL	E597	LIMONE PIEMONTE	CN	E810	MAGLIANO IN TOSCANA	GR	F007	MASCIAGO PRIMO	VA
E192	GRONE	BG	E392	LABICO	RM	E596	LIMONE SUL GARDA	BS	E813	MAGLIANO ROMANO	RM	F009	MASERA	TV
E193	GROTTARDO	CR	E393	LABRO	RI	E599	LIMOSANO	CB	E812	MAGLIANO SABINA	RI	F010	MASERA	VB
E195	GROPPELLO CAIROLI	CR	E395	LACCHIARELLA	MI	E600	LIMONATE	SV	E814	MAGLIANO VETERE	SV	F011	MASERA DI PADOVA	PD
E196	GROPPELLO	PC	E396	LACCO AMENO	NA	E602	LINGUAGLOSSA	CT	E815	MAGLIE	LE	F012	MASERADA SUL PIAVE	TV
E199	GROSCAVALLO	TO	E397	LACEDONIA	AV	E605	LIONI	AV	E816	MAGLIOLO	SV	F013	MASI	PD
E200	GROSIO	SO	E398	LACES - LATSCH.	BZ	E606	LIPARI	ME	E817	MAGLIONE	TO	F016	MASI TORELLO	FE
E201	GROSSOTTO	SO	E400	LACONI	OR	E607	LIPOMO	CO	E818	MAGNACAVALLO	MN	F015	MASIO	AL
E202	GROSSETTO	GR	M212	LADISPOLI	RM	E608	LIRIO	MI	E819	MAGNANO	BI	F017	MASLIANO	CO
E203	GROSSO	TO	E401	LAERRU	SS	E610	LISCATE	MI	E821	MAGNANO	BI	F019	MASON VICENTINO	VI
E204	GROTTAFERRATA	RM	E402	LAGANADI	RC	E611	LISCIA	CH	E820	MAGNANO IN RIVIERA	UD	F020	MASONE	GE
E205	GROTTAGLIE	TA	E403	LAGHI	VI	E613	LISCIANO NICCONNE	PG	E825	MAGOMADAS	OR	F023	MASSA	MS
E206	GROTTAMINARDA	AV	E414	LAGO	BN	E614	LISCIANO	PG	E829	MAGRE SULLA STRADA DEL VINO -	BN	M289	MASSA D'ALBE	NA
E207	GROTTAMMARE	AP	E406	LAGNASCIO	CN	E615	LISIO	CN	E830	MAGREIDA AN DE.	BZ	F025	MASSA E COZZILE	PT
E208	GROTTAZZOLINA	FM	E407	LAGO	CS	E617	LISSONE	MB	E830	MAGREGLIO	CO	F021	MASSA FERMANA	FM
E209	GROTTE	AG	E409	LAGONEGRO	PZ	E620	LIVERI	NA	E834	MAIDA	CZ	F022	MASSA FISCAGLIA	FE
E210	GROTTE DI CASTRO	VT	E410	LAGOSANTO	FE	E621	LIVIGNO	SO	E835	MAIERA	CS	F026	MASSA LUBRESE	NA
E211	GROTTERIA	RC	E412	LAGO - ALGUND.	BZ	E622	LIVIGNO	SV	E837	MAIOLATI	AN	F027	MASSA MARITIMA	GR
E212	GROTTOLE	MT	E414	LAIGUEGLIA	SV	E623	LIVO	CO	E837	MAIOLATI SPONTINI	AN	F028	MASSA MARITIMA	GR
E214	GROTTOLELLA	AV	E415	LAINATE	MI	E624	LIVO	TN	E838	MAIOLO	RN	F032	MASSA MARITIMA	GR
E215	GRUARO	VE	E416	LAINO	CO	E625	LIVORNO	LI	E839	MAIORI	SA	F024	MASSA MARITIMA	GR
E216	GRUGLIASCO	TO	E417	LAINO D'ORGO	CS	E626	LIVORNO FERRARIS	VC	E840	MAIRAGO	VC	F027	MASSA MARITIMA	GR
E217	GRUMELLO CREMONENSE ED UNITI	CR	E419	LAINO CASTELLO	BG	E629	LIVORNO	LI	E841	MAIRAGO	VC	F027	MASSA MARITIMA	GR
E219	GRUMELLO DEL MONTE	BG	E420	LAIUN - LAJEN.	BZ	E629	LIVIGNO	LI	E842	MAISSANA	SP	F033	MASSAZZANO	PD
E221	GRUMENTO NOVA	PZ	E421	LAIVES - LEIFERS.	BZ	E630	LIZZANO	TA	E833	MAJANO	UD	F035	MASSAROSA	LU
E222	GRUMES	TN	E413	LAJATICO	PI	A771	LIZZANO IN BELVEDERE	BO	E843	MALAGNINO	CR	F037	MASSAZZANO	LU
E223	GRUMO APPULLA	BA	E422	LANO	FG	E632	LIVIGNO	BO	E844	MALBERGO	GR	F041	MASSAZZANO	LU
E224	GRUMO NEVANO	NA	E424	LAMA DEI PELIGNI	CH	E633	LOAZZOLO	AT	E847	MALBORGHETTO-VALBRUNA	UD	F042	MASSEIANO	BI
E226	GRUMO DELLE ABBADESSE	VI	E426	LAMA MOCOGNO	MO	E635	LOCANA	TO	E848	MALCESINE	VR	F044	MASIGNANO	AP
E227	GUAGNANO	LE	E428	LAMBRUGO	CO	E639	LOCATE DI TRIULZI	MI	E850	MALE	TN	F045	MASSIMINO	SV
E228	GUALDO	MC	M208	LAMEZIA TERME	CZ	E638	LOCATE VARESI	CO	E851	MALENGO	BS	F046	MASSIMINO	SV
E229	GUALDO CATTANEO	PG	E429	LANO	BS	E640	LOCELLO	BS	E852	MALGRATE	LC	F047	MASINIS VISCONTI	VB
E230	GUALDO TADINO	PG	E431	LAMPEDUSA E LINOSA	AG	E644	LOCERI	OG	E853	MALESCO	VB	F048	MASSIOLO	VB
E232	GUALTIERI	RE	E432	LAMPORECCHIO	PT	E645	LOCOROTONDO	BA	E854	MALETTO	CT	F050	MASULLAS	OR
E233	GUALTIERI SICAMINÒ	ME	E433	LAMPORO	VC	E646	LOCRI	RC	E855	MALFA	ME	F051	MATELICA	MC
E234	GUAMAGGIORE	CA	E434	LANA - LANA.	BZ	E646	LOCULI	NU	E856	MALGESSO	VA	F052	MATERA	MT
E235	GUANZATE	CO	E435	LANCIANO	CH	E647	LOCULI	CH	E858	MALGRATE	LO	F053	MATHI	CS
E236	GUARCINO	FR	E436	LANDIONA	NO	E648	LODI	LO	E859	MALITO	CS	F054	MATINO	LE
E240	GUARDA VENETA	RO	E437	LANDRIANO	PV	E651	LODI VECCHIO	LO	E860	MALLARE	SV	F055	MATRICE	CB
E237	GUARDABOSCO	VC	E438	LANGHIRANO	PR	E649	LODINE	NU	E862	MALLES VENOSTA - MALS.	BZ	F058	MATTIE	TO
E238	GUARDAMONTE	LC	E439	LANGOSCO	PV	E652	LODI	BS	E863	MALNATE	VB	F059	MATTINATA	FG
E239	GUARDARAVALLE	CZ	E441	LANGHE	OG	E654	LOGRATO	BS	E864	MALO	BS	F061	MAZZARA DEL VALLO	TO
E241	GUARDEA	TR	C767	LANUVIO	RM	E655	LOIANO	BO	E865	MALONCO	BS	F063	MAZZANO	BS
E245	GUARDIA LOMBARDI	AV	E443	LANZADA	SO	M275	LORI PORTO SAN PAOLO	OT	E866	MALOSCO	TN	F064	MAZZANO ROMANO	RM
E246	GUARDIA PERTICARA	PZ	E444	LANZO D'INTELVI	CO	E656	LOMAGNA	LC	E868	MALTIGNANO	AP	F065	MAZZARINO	CL
E247	GUARDIA PIEMONTESE	CS	E445	LANZA TORINESE	TO	E659	LOMAZZO	VC	E869	MAZZARINO	ME	F066	MAZZARINO SANT'ANDREA	CL
E248	GUARDIA SANFRAMONDI	BN	E447	LAPEDONA	FM	E660	LOMBARDORE	TO	E870	MALVINO	AL	M271	MAZZARONE	CT
E243	GUARDIAGRELE	CH	E448	LAPIO	AV	E661	LOMBRIASCO	TO	E872	MALVITO	CS	F067	MAZZE	TO
E244	GUARDALFIERA	CB	E450	LAPPANO	CS	E662	LOMELLO	PV	E873	MAMMOLA	RC	F068	MAZZIN	TN
E245	GUARDALIGLIA	CB	E451	LARCIAINO	PT	E664	LONA LASES	TN	E874	MAMOIADA	NU	F070	MAZZO DI VALTELLINA	SO
E246	GUARDISTALLO	PI	E452	LARONE	PT	E665	LONATE CEPPINO	VA	E875	MANCANO	VA	F071	MAZZO DI VALTELLINA	SO
E251	GUARENNE	CN	E454	LARDIRAGO	PV	E666	LONATE POZZOLO	VA	E876	MANDANICI	ME	F073	MEANA SARDO	NU
E252	GUASILA	CA	E455	LARI	PI	M312	LONATO DEL GARDA	BS	E877	MANDAS	CS	F078	MEDEA	MB
E253	GUASTALLA	RE	M207	LARIANO	RM	E668	LONDA	FI	E878	MANDATORICCIO	CA	F080	MEDE	PV
E255	GUAZZORA	AL	E456	LARINO	CB	E669	LONGANO	IS	E832	MANDELA	RM	F081	MEDEA	GO
E256	GUBBIO	PG	E464	LAS PLASSAS	VB	E671	LONGARONE	BL	E879	MANDELLO DEL LARIO	LC	F082	MEDERANO	BO
E258	GUDO VISCONTI	MI	E457	LASA - LAAS.	BZ	E672	LONGARONE	VB	E880	MANDELLO VITTA	NO	F083	MEDICINA	BO
E259	GUGLIONESI	CB	E459	LASCARI	PA	E673	LONGHENA	BS	E882	MANDURIA	TA	F084	MEDIGLIA	MI
E261	GUIDIZIOLLO	MN	E461	LASINO	TN	E674	LONGI	ME	E883	MANDERBA DEL GARDA	BS	F085	MEDOLAGO	BG
E262	GUGLIONA MONTECELIO	RM	E462	LASINO	CO	E675	LONGIANO	BS	E884	MANGERO	BS	F086	MEDOLE	MN
E264	GULIGIA	MO	E463	LASTEBASSE	OT	E677	LONGOBARDI	CS	E885	MANGROCONIA	FB	F087	MEDONIA	BS
E266	GULIMI	CH	E466	LA STRA A SIGNA	FI	E678	LONGOBUCCO	CS	E887	MANGO	CN	F088	MEDUNA DI LIVENZA	TV
E269	GURRO	VB	E467	LATERA	VT	E679	LONGONE AL SEGRINO	CO	E888	MANGONE	CS	F089	MEDUNO	PN
E270	GUSPINI	VS	E468	LATERINA	AR	E681	LONGONE SABINO	RI	M283	MANIACE	CT	F091	MEDUGLINO SAN FIDENZIO	PD
E271	GUSSAGO	LC	E469	LATEZZA	BG	E682	LONIGO	CO	E889	MANIAGO	PV	F092	MEDUGLINO SAN VITALE	NO
E272	GUSSOLA	CR	E471	LATIANO	BR	E683	LORANZE	TO	E891	MANOCALZATI	AV	F093	MEINA	NO
E273	HONE	AO	E472	LATINA	LT	E684	LOREGGIA	PD	E892	MANOPPELLO	PE	F094	MEL	BL
E280	IDRO	BS	E473	LATISANA	UD	E685	LOREGLIA	VB	E893	MANUSE	TV	F095	MELARA	RO
E281	IGLESIA	CI	E474	LATRONICO	PZ	E687	LORENZAGO DI CADORE	BL	E894	MANTA	CN	F096	MELAZZO	AL
E282	IGLIANO	VE	E475	LAVARO	CS	E688	LORICANA	PI	E896	MANTELLO	SV	F097	MELDOLA	KE
E283	ILBONO	OG	E476	LAURO	UD	E689	LOREO	RO	E897	MANTOVA	MN	F098	MELE	GE
E284	ILLASI	VR	E480	LAUREANA CILENTO	SA	E690	LORETO	AN	E899	MANZANO	UD	F100	MELIGNANO	MI
E285	ILLORAI	SS	E479	LAUREANA DI BORRELLO	RC	E691	LORETO APRUTINO	PE	E900	MANZIANA	RM	F101	MELINDUGNO	LE
E287	IMBERSAGO	LC	E481	LAUREGNO - LAUREIN.	BZ	E692	LORIA	TV	E901	MAPELLO	BG	F102	MELETI	LO
E288	IMER	LC	E482	LAURENZANA	PZ	E693	LORO CIUFFENNA	AR	E902	MARANO	SV	F104	MELI	VA
E289	IMOLA	BO	E483	LORIA	PZ	E694	LORO PICENO	MC	E903	MARACALAGONIS	CA	F105	MELICUCCA	RC
E290	IMPERIA	IM	E484	LORIAIANO	TO	E695	LORSICA	GE	E904	MARANELLO	NO	F106	MELICUCCO	RC
E291	IMPRUNETTA	FI	E485	LORINO	SA	E698	LOSINE	BS	E906	MARANO DI NAPOLI	NA	F107	MELLILI	SR
E292	INARZO	LC	E486	LORINO	VA	E699	LOSCALVINO	OG	E907	MARANO DI VALPOLICELLA	VC	F108	MELLINO	KR
E296	INCISA IN													

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
F187	MEZZOLOMBARDO	TN	F394	MONTAGNANA	PD	F563	MONTEMESOLA	TA	F789	MOZZECANE	VR	F997	ODALENGO GRANDE	AL
F188	MEZZOMERICO	NO	F395	MONTAGNAREALE	ME	F564	MONTAMEZZO	CO	F791	MOZZO	BG	F998	ODALENGO PICCOLO	AL
F189	MAGLIANO	BI	F396	MONTAGNE	TN	F565	MONTAMIGNANO	AR	F793	MUCCIA	MC	F999	ODERZO	TV
F190	MIANE	TV	F397	MONTAGNEMO	TV	F566	MONTAMILLETTE	AR	F795	MUGGIONE	BS	G001	OFENGA	BS
F191	MIASINO	TV	F398	MONTAIONE	FI	F568	MONTAMILONE	PZ	F797	MUGGIO	MB	G002	OFFENA	MB
F192	MAZZINA	VB	F400	MONTALBANO ELICONA	ME	F569	MONTIMITRO	CB	F798	MUGNANO DEL CARDINALE	AV	G003	OFFAGNA	AN
F193	MICIGLIANO	RI	F399	MONTALBANO JONICO	MT	F570	MONTEMONACO	AP	F799	MUGNANO DI NAPOLI	NA	G004	OFFANENGO	CR
F194	MIGGIANO	LE	F402	MONTALCINO	SI	F572	MONTENUMURLO	PO	F801	MULAZZANO	LO	G005	OFFIDA	AP
F196	MIGLIANICO	CH	F403	MONTALDO	ST	F573	MONTENUMURLO	PZ	F802	MULAZZO	MO	G006	OFFICIALE	BS
F198	MIGLIARINO	FE	F404	MONTALDO BORMIDA	AL	F574	MONTENARS	UD	F806	MUR	BS	G007	OGGEBBIO	VB
F199	MIGLIARO	FE	F405	MONTALDO DI MONDOVI	CN	F576	MONTENERO DI BISACCIA	CB	F808	MURAUERA	CA	G008	OGGIONA CON SANTO STEFANO	VA
F200	MIGLIERINA	CT	F408	MONTALDO ROERO	CN	F579	MONTENERO SABINO	RI	F809	MURAZZANO	CN	G009	OGGIONO	CL
F201	MIGLIONICO	MT	F409	MONTALDO SCARAMPI	AT	F580	MONTENERO VAL COCCHIARA	IS	F811	MURELLO	CL	G010	OGGIANO	CN
F202	MIGNANEGO	GE	F410	MONTALDO TORINESE	TO	F578	MONTENODOMO	CH	F813	MURIALDO	SV	G011	OGGIUSTRO CILENTO	SA
F203	MIGNANO MONTE LUNGO	CE	F411	MONTALE	PT	F582	MONTEDODORISIO	CH	F814	MURISENGO	AL	G015	OLBIA	OT
F205	MILANO	MI	F411	MONTALENGHE	TO	F586	MONTAPPAONE	CZ	F815	MURLO	SI	G016	OLCENENGO	VC
F206	MILAZZO	ME	F414	MONTALEGGIO	AG	F587	MONTAPARANO	TA	F816	MURO LECCESSE	LE	G018	OLDENICO	VC
F208	MILENA	VE	F415	MONTALDO DELLE MARCHE	AP	F591	MONTAPRANDONE	AP	F817	MURO LUCANO	PG	G019	OLEGGIO	NO
F207	MILETO	VV	F419	MONTALTO DI CASTRO	VT	F582	MONTAPULCIANO	SI	F818	MUROS	SS	G020	OLEGGIO CASTELLO	NO
F208	MILIS	OR	F420	MONTALTO DORA	TO	F593	MONTATERADO	AN	F820	MUSCOLINE	BS	G021	OLEVANO DI LOMELLINA	PV
F209	MILITELLO IN VAL DI CATANIA	CT	F406	MONTALTO LIGURE	IM	F594	MONTATERCHI	AR	F822	MUSEI	CI	G022	OLEVANO ROMANO	RM
F210	MILITELLO ROSMARINO	ME	F417	MONTALTO PAVESE	PV	F595	MONTETERALE	AR	F826	MUSILE DI PIAVE	VE	G023	OLEVANO SUL TUSCIANO	CA
F213	MILLESIMO	SV	F416	MONTALTO UFFUGO	CS	F596	MONTETRALE VALCELLINA	BS	F828	MUSILE DI PIAVE	CS	G024	OLIVATE COMASCO	VA
F214	MILÒ	CT	F422	MONTANARO	TO	F597	MONTETRENZIO	BO	F829	MUSSOLENTE	VI	G026	OLGIATE MOLGORA	LC
F216	MILZANO	BS	F423	MONTANARO LOMBARDO	LO	F598	MONTERRIGIONI	SI	F830	MUSSOMELI	CL	G028	OLGIATE OLONA	VA
F217	MINEO	CT	F424	MONTANERA	CN	F601	MONTERODUNI	IS	F832	MUZZANA DEL TURGNANO	UD	G030	OLGINATE	LC
F218	MINERBE	VR	F426	MONTANO ANTILIA	SA	F605	MONTIRONI D'ARBIA	SI	F833	MUZZANO	BS	G031	OLIVIA	NU
F219	MINERBIO	BO	F427	MONTANO JONICO	CO	F604	MONTIRONI DI LECCCE	LE	F835	MONO-TORBOLE	TN	G032	OLIVIA GESSI	BS
F221	MINERVINO DI LECCCE	LE	F428	MONTAPPONE	FM	F606	MONTIROSÌ	LE	F836	NALLES - NALS.	BZ	G034	OLIVADI	CZ
F220	MINERVINO MURGE	BT	F429	MONTAPOLIA	IS	F609	MONTROSSO AL MARE	SP	F837	NANNO	TN	G036	OLIVERI	ME
F223	MINORI	SA	F430	MONTASOLA	CZ	F610	MONTROSSO ALMO	RG	F838	NANTO	VI	G039	OLIVETO CITRA	SA
F224	MINTURNO	LT	F432	MONTAUDO	RI	F607	MONTROSSO CALABRO	VV	F839	NAPOLI	NA	G040	OLIVETO LARO	VA
F225	MINUCCIANO	LU	F433	MONTAUDO	CH	F608	MONTROSSO GRANA	CN	F840	NAROLI	OR	G041	OLIVETO LUCANO	NA
F226	MIOGLIA	SV	F437	MONTA ARGENTARIO	GR	F611	MONTROTTONDO	RM	F841	NARCAO	CI	G041	OLIVETTA SAN MICHELE	IM
F229	MIRA	VE	F456	MONTE CASTELLO DI VIBIO	PG	F612	MONTROTTONDO MARITTIMO	GR	F842	NARDO	LE	G042	OLIVOLA	VA
F230	MIRABELLA EGLANO	AV	F460	MONTE CAVALLO	MC	F614	MONTORUBBIANO	FM	F843	NARDODIPACE	VV	G043	OLLASTRA	OR
F231	MIRABELLA IMBACCARI	CT	F467	MONTE CERIGNONE	FG	F623	MONTORUBBIANO	FM	F844	NARDONE	LE	G044	OLLIVATE	VA
F235	MIRABELLA	FE	F476	MONTE COLOMBO	RN	F625	MONTESANO SULLA MARCELLANA	SA	F845	NARO	AG	G045	OLLIMONT	AO
F232	MIRABELLO MONFERRATO	AL	F434	MONTE CREMASCO	CR	F636	MONTESARCHIO	BN	F846	NARZOLO	CN	G046	OLMEDO	SS
F233	MIRABELLO SANITICO	CB	F486	MONTE DI MALO	VI	F637	MONTESCAGLIOSO	PN	F847	NASINO	SV	G047	OLMENETA	CR
F238	MIRADOLLO TERME	PV	F488	MONTE DI PROCIDA	NA	F638	MONTESCANO	PI	F848	NASO	ME	G049	OLMO AL BREMBO	BG
F239	MIRANDA	IS	F517	MONTE DI MARTINO	NA	F639	MONTESCANO	VB	F849	NATUNO - NATURNIS.	VB	G050	OLMO GENTILE	VB
F240	MIRANDOLA	MO	F524	MONTE GRIMANO TERME	PU	F640	MONTESCLAUDIO	PI	F851	NAVE	BS	G050	OLTRE IL COLLE	LR
F241	MIRANO	VE	F532	MONTE ISOLA	BS	F641	MONTESCUDELO	RN	F853	NAVE SAN ROCCO	TN	G054	OLTRESENDA ALTA	BG
F242	MIRTO	ME	F561	MONTE MARENZO	LC	F642	MONTESSE	MO	F852	NAVELLI	AO	G056	OLTRONA DI SAN NAMETTE	CO
F244	MISANO ADRIATICO	RN	F589	MONTE PORZIO	PI	F644	MONTESSEGALE	PI	F856	NAZ SCHAVES - NATZ SCHABS.	RG	G058	OLZAI	NU
F243	MISANO DI GERA D'ADDA	PA	F590	MONTE PORZIO CATONE	RM	F646	MONTESSEGALE	PE	F857	NATZ SCHAVES - NATZ SCHABS.	RG	G058	OLZAI	NU
F246	MISLIMERI	BA	F599	MONTE RINALDO	FM	F648	MONTESPERTOLI	FI	F858	NE	GE	G062	OMEGNA	VB
F247	MISINTO	MB	F600	MONTE ROBERTO	AN	F651	MONTU DA PO	TO	F859	NEBBUNO	NO	G063	OMIGNANO	SA
F248	MISSAGLIA	LC	F603	MONTE ROMANO	VT	F654	MONTU ROERO	CN	F861	NEGRAR	VR	G064	ONANI	NU
F249	MISSANIGLIO	PZ	F616	MONTU BAGGIO	VE	F655	MONTU ROERO	VE	F862	NEIVE	CN	G065	ONARNO	VA
F250	MISTERBIANCO	CT	F618	MONTE SAN GIACOMO	SA	F656	MONTIVARCHI	AR	F863	NEIVE	CN	G066	ONCINO	CN
F251	MISTRETTA	ME	F620	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	FR	F657	MONTIVECCHIA	LC	F864	NEMBRO	BG	G068	ONETA	BG
F254	MOASCA	AT	F619	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	RI	F659	MONTIVECCHIA	BO	F865	NEMI	RM	G070	ONIFAI	NU
F256	MOCONESI	GE	F621	MONTE SAN GIUSTO	MC	F660	MONTIVERDE	AV	F866	NEMOLI	PZ	G071	ONIFERI	NU
F257	MODENA	MO	F622	MONTESANTO	MC	F662	MONTIVERNI MARITTIMO	MT	F867	NEPESINO	VI	G072	ONIGLIANO PIETRO	VI
F258	MODICA	RG	F626	MONTE SAN PIETRANGELI	FM	F662	MONTIVIALE	VI	F868	NEPI	VT	G075	ONORE	BG
F259	MODIGLIANA	FC	F627	MONTE SAN PIETRO	BO	F666	MONTIZEMOLO	CN	F870	NERETO	TE	G076	ONZO	SV
F261	MODELO	OR	F628	MONTE SAN SAVINO	AR	F667	MONTI	OT	F871	NEROLA	RM	G078	OPERA	MI
F262	MODUGNO	BA	F634	MONTE SAN VITO	AN	F668	MONTIANO	FC	F872	NERVESA DELLA BATTAGLIA	TV	G079	OPPI	AQ
F263	MODENA	MO	F631	MONTESANTO	FC	F672	MONTICELLI BRUSATI	VA	F874	NERVESA DELLA BATTAGLIA	TV	G080	OPPEANO	VA
F265	MOGGIO	LC	F629	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	PG	F671	MONTICELLI D'ONGINA	PC	F876	NESPOLO	RI	G081	OPPIDO LUCANO	PZ
F266	MOGGIO UDINESE	UD	F653	MONTE URANO	FM	F670	MONTICELLI PAVESE	PV	F877	NETTO	CO	G082	OPPIDO MAMERTINA	NC
F267	MOGLIA	MC	F664	MONTE VIDON COMBATTE	FM	F674	MONTICELLO BRIANZA	LC	F878	NETTO	BI	G083	ORA - AUER.	BZ
F268	MOGLIANO	MN	F665	MONTE VIDON CASTELLO	FM	F675	MONTICELLO CONTE OTTO	LC	F880	NETTO	RM	G084	ORATINO	BT
F269	MOGLIANO VENETO	TV	F640	MONTICELLO DELLA BATTAGLIA	TV	F669	MONTICELLO DALBA	BN	F881	NEVIANO	BN	G085	ORATINO	BT
F270	MOGORELLA	OR	F441	MONTIBELLO DI BERTONA	PE	F471	MONTICHIARI	BS	F882	NEVIANO DEGLI ARDUINI	PR	G087	ORBASSANO	TO
F272	MOGORO	OR	D746	MONTIBELLO IONIO	RC	F676	MONTICIANO	SI	F883	NEVIGLIE	CN	G088	ORBETELLO	GR
F274	MOIANO	BN	B269	MONTIBELLO SUL SANGRO	CH	F677	MONTIERI	GR	F884	NIARDO	BS	G089	ORCIANO DI PESARO	PU
F275	MOIMACCO	UD	F442	MONTIBELLO VICENTINO	VI	F302	MONTIGLIO MONFERRATO	MT	F885	NEVIGLIE	VI	G090	ORCIANO DI PESARO	PU
F277	MOIO AL CANTARA	ME	F443	MONTIBELLUNA	TV	F678	MONTIGNOSO	MT	F886	NIBIOLA	NO	D522	ORCO FEGLIANO	SV
F276	MOIO DE' CALVI	BG	F445	MONTIBRUINO	GE	F680	MONTIRONI	BS	F887	NIBIONNO	LC	M266	ORDONA	FG
F278	MOIO DELLA CIVITELLA	SA	F446	MONTIBUONO	RI	F367	MONTJOVET	AO	F889	NICHELINO	TO	G093	ORERO	GE
F279	MOILA	CN	F450	MONTICALVO IN FOGLIA	PV	F681	MONTODINE	CR	F890	NICOLÒSI	CT	G095	ORGIANO	CT
F280	MOLA DI BARI	BA	F448	MONTICALVO	PU	F682	MONTODINE	CR	F891	NICOLÒSI	CT	G095	ORGIANO	CT
F281	MOLARE	BA	F449	MONTICALVO VERSIGLIA	AV	F685	MONTONE	PG	F892	NICOSIA	EN	G098	ORIO	BR
F283	MOLAZZANA	LU	F452	MONTICARLO	LU	F687	MONTOPOLI DI SABINA	RI	F893	NICOTERA	VR	G102	ORICOLA	VA
F284	MOLIFETTA	BA	F453	MONTICAROTTO	AN	F686	MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	PI	F894	NIELLA BELBO	CN	G103	ORIGLIO	VA
F285	MOLINA ATERNO	MC	F454	MONTICASSANO	MC	F688	MONTORFANO	CR	F895	NIELLA TANARO	CN	G105	ORIO AL SERIO	VA
F287	MOLINASSA	BN	F455	MONTICASSANO	BN	F689	MONTORFANO	TE	F896	NIMONTO	UD	G109	ORIO AL SERIO	VA
F288	MOLINELLA	BO	F457	MONTICASTRILLI	TR	F689	MONTORIO NEI FRENTANI	CB	F899	NISCIMI	CL	G109	ORIO CANAVESE	TO
F290	MOLINI DI TRIORA	IM	A561	MONTICATINI TERME	PT	F692	MONTORIO ROMANO	RM	F900	NISSORIA	EN	G107	ORIO LITTA	LO
F293	MOLINO DEI TORTI	AL	F458	MONTICATINI VAL DI CECINA	PI	F693	MONTORIO INFERIORE	AV	F901	NIZZA DI SICILIA	ME	G110	ORIOLIO	CS
F294	MOLISE	CB	F461	MONTICATINI VAL DI CECINA	VR	F694	MONTORIO SUPERIORE	AV	F902	NIZZA MONFERRATO	AT	G111	ORIGIANO ROMANO	VA
F295	MOLTERNO	PZ	F462	MONTICATINI VAL DI CECINA	MC	F696	MONTORIO SUPERIORE	VI	F904	NO	VI	G113	ORISTANO	OR
F297	MOLLIA	VC	F463	MONTICATINI VAL DI CECINA	RE	F697	MONTOTTONTE	FM	F906	NOASCA	TO	G114	ORMEA	CN
F301	MOLOCHIO	RC	F464	MONTICATINI VAL DI CECINA	VI	F698	MONTRESTA	OR	F907	NOCCARA	CS	G115	ORMELLE	TV
F304	MOLITENO	LC	F465	MONTICATINI VAL DI CECINA	VI	F701	MONTU BECCARIA	PV	F908	NOCCIANO	PE	G116	ORNATE	MB
F305	MOLTRISIO	VA	F469	MONTICATINI VAL DI CECINA	VA	F703	MONTU BECCARIA	VA	F912	NOCCIANO INFERIORE	VA	G117	ORNATE	MB
F306	MOLVENA	VI	F468	MONTICHIARO D'ASTI	AT	F704	MONZA	MB	F913	NOCCARA SUPERIORE	SA	G118	ORNICA	BG
F307	MOLVENO	TN	F473	MONTICHIARUGOLO	PR	F705	MONZAMBANO	MN	F910	NOCCARA TERINESE	CZ	G119	OROSEI	NU
F308	MOMBALDONE	AT	F474	MONTICICCARDO	PU	F706	MONZUNO	BO	F911	NOCERA UMBRA	PG	G120	OROTELLI	NU
F309	MOMBARCARO	CB	F475	MONTICIFONE	CB	F708	MORANO CALABRO	CS	F914	NOCETO	PR	G121	ORRIA	SA
F310	MOMBARONE	PU	F477	MONTICOMPRANI	RI	F707	MORANO SUL PO	RI	F915	NOCETO	PR	G122	ORRINO	VA
F311	MOMBARUZZO	AT	F478	MONTICOPPIO	PU	F709	MORANSENGO	AT	F916	NOCIGLIA	LE	G123	ORSAGO	TV
F312	MOMBASIGLIO	CN	F479	MONTICORICE	SA	F710	MORANO	GO	F917	NOEPOLI	PZ	G124	ORSARA BORMIDA	AL
F315	MOMBELLO DI TORINO	TO	F480	MONTICORVINO PUGLIANO	SA	F711	MORAZZONE	VA	F918	NOGARA	VR	G125	ORSARA DI PUGLIA	FG
F313	MOMBELLO MONFERRATO	AL	F481	MONTICORVINO ROVELLA	SA	F712	MORBEGNO	TN	F920	NOGAREDO	VI	G126	ORSENIGO	CO
F316	MOMBERCELLI	AL	F482	MONTICORVINO ROVELLA	MC	F713	MORBEGNO	MC	F921	MOROLE ROCCA	VI	G127	ORSOGGIO	VA
F317	MOMO	NO	F483	MONTICRESTESE	VB	F716	MORCIANO DI LEUCA	LE	F922	NOGAROLE VICENTINO	VI	G129	ORSOMARSO	CS
F318	MOMPANTERO	MO	F484	MONTICRETO	MO	F715	MORCIANO DI ROMAGNA	RN	F923	NOICATTARO	BA	G130	ORT	

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
G198	OVARO	UD	G400	PEDACE	CS	G606	PIETRABONDANTE	IS	G797	POLLINA	PA	G990	PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	AV
G199	OVIGLIO	AL	G402	PEDARA	CT	G607	PIETRABRUNA	IM	G798	POLLONE	BI	G991	PRATA SANNITA	CE
G200	OVINDOLI	AO	G403	PEDASO	FM	G608	PIETRACAMELA	TE	G799	POLLUTRI	CH	G995	PRATELLA	CE
G201	OVODDA	AO	G404	PEDRACCA	VI	G609	PIETRACASA	CB	G800	POLIGNERA	CB	G997	PRATEGLIONE	PO
G202	OVINCE	NO	G406	PEDEMONTE	VI	G610	PIETRA CUPA	CB	G801	POLPENAZZE DEL GARDA	BS	G999	PRATO	PO
G203	OZEGNA	TO	G408	PEDEROBBA	TV	G611	PIETRADEFUSI	AV	G802	POLVERARA	PD	H004	PRATO ALLO STELVIO	LO
G203	OZIERI	SS	G410	PEDESINA	SO	G613	PIETRAFERRAZZANA	CH	G803	POLVERIGI	AN		PRAD AM STILFSEERJOCH	BZ
G205	OZZANO DELL'EMILIA	BO	G411	PEDUGLIANO	BO	G615	PIETRAFITTA	CG	G804	POMARANZE	PI	H002	PRATO CARNICO	UD
G206	OZZANO MONFERRATO	AL	G412	PEGLIANO	BO	G616	PIETRAGALLA	TV	G805	POMAR DI TEGNO	TO	H007	PRATO SESIA	VB
G206	OZZERO	AL	G415	PEGLIO	CO	G618	PIETRALUNGA	PG	G806	POMARICO	MT	H007	PRATOLA PELIGNA	AQ
G207	PABILLONIS	VS	G416	PEGGIO	PN	G620	PIETRADELARA	CE	G807	POMARO MONFERRATO	AL	H008	PRATOLA SERRA	AV
G209	PACE DEL MELA	ME	G417	PEGGONAGA	MN	G604	PIETRAMONTECORVINO	FG	G808	POMAROLO	TN	H008	PRATOVECCHIO	AR
G208	PACECO	TP	G418	PEIA	BG	G621	PIETRANICO	CG	G809	POMBIA	VA	H010	PRATISDOMINI	UN
G210	PACENTRO	AF	G419	PELAGO	FI	G622	PIETRAPOLA	CS	G811	POMEZIA	RM	G974	PRAY	BO
G211	PACHINO	SR	G420	PELAGO	FI	G623	PIETRAPERTOSA	PZ	G812	POMIGLIANO D'ARCO	NA	H011	PRAZZO	CN
G212	PACIANO	PG	G421	PELLA	NO	G624	PIETRAPERZIA	EN	G813	POMPEI	NA	H042	PRE-SANT-DIDIER	AO
G213	PADENGHE SUL GARDA	BS	G424	PELLEGRINO PARMENSE	PR	G625	PIETRAPORZIO	CN	G814	POMPEIANA	IM	H044	PRECENICO	UD
G214	PADERGONE	TN	G425	PELLERAZZO	SA	G626	PIETRAPOSTO	BN	G815	POMPIANO	BS	H017	PRESEGLIE	BS
G215	PADERNA	AL	G427	PELLIO INTELVI	CO	G627	PIETRARUBBIA	PU	G816	POMPONE스코	MN	H017	PREDAPPIO	FC
G216	PADERNO D'ADDA	LC	G428	PELLIZZANO	TN	G628	PIETRASANTA	LU	H017	POMPU	OR	H018	PREDAZZO	TN
G221	PADERNO DEL GRAPPA	TV	G429	PELUGO	TN	G629	PIETRASTORNINA	AV	G818	PONCARALE	BS	H019	PREDOI - PRETTAU	BZ
G220	PADERNO DUGNANO	MI	G430	PENANGO	AI	G630	PIETRAVAIRANO	CE	G820	PONDERARO	BI	H020	PREDORE	BG
G221	PADERNO FRANCIACORTA	PR	G432	PENNA IN TEVERINA	TR	G631	PIETRABONA	TR	G821	PONDERO	BO	H021	PREDOSA	BO
G222	PADERNO PONCHIELLI	CR	G436	PENNA SAN GIOVANNI	MC	G636	PIEVE A NIEVOLE	PT	G822	PONSACCO	PI	H022	PREGANZIO	TV
G224	PADOVA	PD	G437	PENNA SANT'ANDREA	TE	G635	PIEVE ABIGNOLA	PV	G823	PONSO	PD	H026	PREGNANA MILANESE	MI
G225	PADRIA	SS	G433	PENNAIBILI	RN	G638	PIEVE D'ALPAGO	BL	G824	PONT CANAVESE	TO	H027	PRELA	IM
M301	PADRU	OT	G434	PENNADOMO	CH	G647	PIEVE D'OLMI	CR	G826	PONT SAINT-MARTIN	AO	H028	PREMANA	LC
G226	PADULLA	SA	G435	PENNEDIMONTE	CA	G639	PIEVE DI CAIRO	CR	G825	PONTASSIEVE	FI	H023	PREMARACCO	BO
G227	PADULI	BN	G438	PENNE	PE	G641	PIEVE DI BONO	TN	G545	PONTBOSET	AO	H030	PREMENO	VB
G228	PAESANA	CN	G439	PENTONE	CZ	G642	PIEVE DI CADORE	BL	G827	PONTE	BN	H033	PREMIA	VB
G229	PAESE	TV	G441	PERANO	CH	G643	PIEVE DI CENTO	BO	G833	PONTE BUGGIANESE	PT	H034	PREMILCUORE	FC
G230	PAGANI	SA	G442	PERAROLO DI CADORE	SA	G644	PIEVE DI CORIANO	MN	G842	PONTE DEURLO	BS	H036	PREMOLO	BG
G231	PAGANICO SABINO	RI	G443	PERCA PERCHA	BZ	G645	PIEVE DI LIGURE	BZ	G845	PONTE DI LEGNO	BS	H037	PREMOLLO-CHIOVENDA	BO
G233	PAGAZZANO	BG	G444	PERCILE	RM	G632	PIEVE DI TECO	IM	G846	PONTE DI PIAVE	TV	H038	PREONE	UD
G234	PAGLIARA	ME	G445	PERDASEFOGU	OG	G634	PIEVE EMANUELE	MI	G830	PONTE GARDENA - WAIDBRUCK	BZ	H039	PREORE	TN
G237	PAGLIETTA	CH	G446	PERDASIO	CI	G646	PIEVE FISSIRAGA	LO	G829	PONTE IN VALTELLINA	SO	H040	PREPOTTO	UD
G238	PAGNACCO	CH	G447	PERDASIO	CI	G648	PIEVE LACONIA	LO	G847	PONTE LAMBRO	BO	H041	PRESEGLIE	BS
G240	PAGNO	CN	G448	PEREGO	LC	G649	PIEVE LIGURE	GE	G862	PONTE NELLE ALPI	BL	H045	PRESENZANO	CE
G241	PAGNONA	LC	G449	PERETO	AQ	G650	PIEVE PORTO MORONE	PV	G851	PONTE NIZZA	PV	H046	PRESEZZO	BG
G242	PAGO DEL VALLO DI LAURO	AV	G450	PERFUGAS	SS	G651	PIEVE SAN GIACOMO	CR	F941	PONTE NOSSA	BG	H047	PRESICCE	LE
G243	PAGO VEGIANO	BN	G451	PERGINE VALDARNO	AR	G653	PIEVE SANTO STEFANO	AR	G855	PONTE SAN NICOLO	PD	H048	PRESSANA	VR
G247	PALASCO LOVENO	BS	G452	PERGINE VALSUGANA	TN	G654	PIEVE TESINO	MC	G856	PONTE SAN PIETRO	PD	H050	PRESEGLIE	BS
G248	PAITONE	BS	G453	PERGOLA	PU	G657	PIEVE TORINA	MC	G831	PONTEBBA	UD	H052	PRETORO	CH
G249	PALADINA	BG	G454	PERINALDO	IM	G658	PIEVE VERGONTE	VB	G834	PONTECAGNANO FAIANO	SA	H055	PREVALLE	BS
G250	PALAGANO	MO	G455	PERITO	SA	G659	PIEVEBOVIGLIANA	MC	G836	PONTECCHIO POLESINE	RO	H056	PREZZA	AQ
G251	PALAGIANELLO	TA	G456	PERLEDO	LC	G649	PIEVEPELAGO	MC	G837	PONTECHIANALE	CN	H057	PREZZO	TN
G252	PALAGIANO	CT	G457	PERLETO	CN	G659	PIGLIO	FR	G838	PONTECORVO	PR	H059	PREZZO	BO
G253	PALAGONIA	CT	G458	PERLO	CN	G660	PIGNA	IM	G839	PONTECURONE	AL	H062	PRIGNANO CILENTO	SA
G254	PALAJA	PI	G459	PERLOZ	AO	G662	PIGNATARO INTERAMNIA	FR	G840	PONTEDEASSIO	IM	H063	PRIGNANO SULLA SECCHIA	MO
G255	PALANZANO	PR	G461	PERNUMIA	PD	G661	PIGNATARO MAGGIORE	CE	G843	PONTEDETRA	PI	H063	PRIMALUNA	LC
G257	PALATA	CO	G463	PEROSA ARGENTINA	TO	G663	PIGNONE	CG	G848	PONTELANDOLFO	BN	H064	PRIOCCA	BO
G258	PALAU	OT	G463	PEROSA CANAVESE	TO	G665	PIGNONE	SP	G849	PONTELEONE	CE	H069	PRIOLO	CN
G259	PALAZZAGO	BG	G462	PEROSA CANAVESE	TO	G665	PIGRA	CO	G850	PONTELONGO	PD	M279	PRIOLO GARGALLO	SR
G263	PALAZZO ADRIANO	PA	G465	PERRERO	TO	G666	PILA	VC	G852	PONTENURE	PC	G698	PRIVERNO	LT
G262	PALAZZO CANAVESE	TO	G469	PERSICO DOSIMO	CR	G669	PIMENTEL	CA	G853	PONTERANICA	BG	H070	PRIZZI	PA
G260	PALAZZO PIGNANO	PT	G471	PESCHIERA	BS	G670	PIMONTE	BS	G854	PONTERIVARA	BO	H071	PRONTO	BO
G261	PALAZZO SAN GERVASIO	PZ	G474	PERTICA ALTA	BS	G671	PINAROLO PO	PV	G859	PONTEVICO	BS	H072	PROCIDA	NA
G267	PALAZZO ACREIDE	SR	G475	PERTICA BASSA	BS	G672	PINASCIA	TO	G860	PONTEVICO	AO	H073	PROBATA	GE
G268	PALAZZO DELLO STELLA	UD	G476	PERTOSA	SA	G673	PINCARA	RO	G861	PONTI	AL	H074	PROSERPIO	CO
G264	PALAZZO SULL'OGGIO	BS	G477	PERTUSIO	TO	G674	PINEROLLO	TO	G862	PONTI SUL MINCIO	MN	H076	PROSEDI	LT
G266	PALAZZOLO VERCELLSE	VC	G478	PESCHIERA	PC	G675	PINOTTA	AT	G864	PONTO	BO	H078	PROVAGLIO D'ISEO	BS
G270	PALAZZUOLO SUL SENIO	FI	G479	PESARO	PU	G676	PINO D'ASTI	AT	G865	PONTINIA	LT	H077	PROVAGLIO VAL SABBIA	BS
G271	PALENA	CH	G480	PESCAGLIA	LU	G677	PINO SULLA SPONDA	VA	G866	PONTINVREA	SV	H081	PROVES - PROVEIS	BZ
G272	PALEMITI	CZ	G481	PESCANITNA	VR				G867	PONTIROLO NUOVO	BG	H083	PROVIDENTI	CB
G273	PALESTRO	PR	G482	PESCARA	PR	G678	PINO TORNESE	TO	G869	PONTIOLLO	BS	H085	PRUNETTO	MI
G274	PALESTRINA	RM	G483	PESCAROLO ED UNITI	CR	G680	PINZANO AL TAGLIAMENTO	MC	G870	PONTEMOLI	BN	H086	PUEGNANO DEL GARDA	BS
G275	PALESTRO	PV	G484	PESCASEROLI	AQ	G681	PINZOLLO	TN	G871	PONZA	LT	H087	PUGLIANELLO	BN
G276	PALIANO	FR	G485	PESCATO	LC	G682	PIOBBICO	PU	G873	PONZANO DI FERMO	FM	H088	PULA	CA
G277	PALIZZI	RC	G486	PESCHIE	IS	G683	PIOBESI D'ALBA	CN	G872	PONZANO MONFERRATO	AI	H089	PULFERO	UD
G278	PALLAGORIO	KR	G487	PESCHIERA	VI	G684	PIOBESI TORINESE	TO	G874	PONZANO ROMANO	RM	H090	PULIGNO	VB
G279	PALMANO	VB	G488	PESCHIERA BORMOMEO	VI	G685	PIODI	VC	G875	PONZANO VENETO	TV	H091	PULIGNENGO	BG
G280	PALLARE	SV	G489	PESCHIERA DEL GARDA	VR	G686	PIOTELLO	MI	G877	PONZONE	AI	H092	PUOS D'ALPAGO	BL
G283	PALMA CAMPANIA	NA	G491	PESCHIA	PT	G687	PIOBINO	LI	G878	POPOLI	PE	H094	PUSIANO	CO
G282	PALMA DI MONTECHIARO	AG	G492	PESCINA	AQ	G688	PIOBINO DESE	PD	G879	POPPI	AR	H095	PUTIFIGARI	SS
G284	PALMANOVA	PD	G494	PESCHIO SANITA	UD	G690	PORANO	MC	G881	PORCARE	LU	H097	QUADRILLE	AV
G285	PALMARIGGI	LE	G493	PESCOCCOSTANTINO	AN	G691	PIOSSASCO	TO	G882	PORCARI	LC	H098	QUADRILLE	AV
G286	PALMAS ARBOREA	OR	G495	PESCOLANCIANO	IS	G692	PIOVA MASSAIA	AT	G886	PORCIA	PN	H098	QUADRI	CH
G288	PALMI	RC	G496	PESCOPAGANO	PZ	G693	PIOVE DI SACCO	PD	G888	PORDENONE	PN	H100	QUAGLIUZZO	TO
G289	PALMANO	AP	G497	PESCOPENNAROTO	IS	G694	PIOVENE ROCCHETTE	VI	G889	PORLEZZA	CO	H101	QUARANO	NA
G290	PALMOLI	CH	G498	PESCONATO	VC	G695	PIOVERA	AI	G890	PORRANO	UD	H102	QUARANTO	BN
G291	PALO DEL COLLE	BA	G499	PESCOSANSONECO	PE	G696	PIOZZANO	PC	G891	PORTETTO	UD	H103	QUAREGNA	BI
G293	PALOMBARA SABINA	RM	G500	PESCOSOLIDO	FR	G697	PIOZZO	CN	A558	PORRETTA TERME	BO	H104	QUARGNENTO	AL
G294	PALOMBARO	CH	G502	PESSANO CON BORNAGO	MI	G699	PIRANO	ME	G894	PORTOACOMARO	AV	H106	QUARNA SOPRA	PV
G292	PALOMONTE	SA	G504	PESSINA CREMONESE	CR	G702	PISA	PT	G895	PORTELBERA	PV	H107	QUARNA SOTTO	VB
G293	PALOSCO	BG	G505	PETITTO	TO	G703	PISANO	NO	G896	PORTELLO	TO	H108	QUARONTO	VB
G297	PALU	VR	G506	PETACCIO	CB	G705	PISCINA	TO	G902	PORTICI	NA	H109	QUARRATA	PT
G296	PALU DEL FERSINA	TN	G508	PETILIA POLICASTRO	KR	M291	PISCINAS	CI	G903	PORTICO DI CASERTA	CE	H110	QUART	AO
G298	PALUDI	CS	G509	PETRINA	SA	G707	PISCIOTTA	SA	G904	PORTICO E SAN BENEDETTO	FC	H114	QUARTO	NA
G300	PALUZZA	UD	G510	PETRINIA SOPRANA	PA	G710	PISOGNE	BN	G905	PORTO DI SAN GIACOMO	BN	H115	QUARTO D'ALTINO	VA
G302	PAMPARATO	CN	G511	PETRALIA SOTTANA	PA	G704	PISONIANO	RM	E680	PORTO AZZURRO	LI	H118	QUARTU SANT'ELENA	CA
G303	PANCALIERI	TO	G513	PETRELLA SALTO	RI	G712	PISTICCI	MT	G906	PORTO CERESIO	VA	H119	QUARTUCCIU	CA
G304	PANCARANA	PV	G512	PETRELLA TIFERNINA	CB	G713	PISTOIA	PT	M263	PORTO CESAREO	LE	H120	QUASSOLO	TO
G305	PANCHIA	TN	G514	PETRIANO	PU	G715	PIETLEGIO	PT	F299	PORTO EMPEDOCLE	AG	H121	QUATTORIO	AL
G306	PANDINO	CF	G515	PETROLIO	FM	G716	PIETILIANO	GR	H122	PORTO MANTOVANO	GR	H122	QUATTRO CASTELLA	AL
G307	PANETTIERI	CS	G516	PETRITOLI	FM	G717	PIUBEGA	MN	G919	PORTO RECANATI	MC	H124	QUERO	BL
G308	PANICALE	PG	G517	PETRIZZI	CZ	G718	PIURO	SO	G920	PORTO SAN GIORGIO	FM	H126	QUILIANO	SV
G311	PANINARANO	BN	G518	PETRONA	CZ	G719	PIVERONE	TO	G921	PORTO SANT'ELPIDIO	FM	H127	QUINCINETTO	TO
G312	PANNI	BG	M281	PETRUSINO	TP	G720	PIZZALE	PI	G923	PORTO TOLLE	RO	H128	QUINDICI	AR
G315	PANTELLERIA	MI	G519	PETRUCCI RUPINO	AV	G721	PIZZIETTONE	AV	G924	PORTO TORRES	CA	H129	QUINOTOLE	MI
G316	PANTIGLATE	MI	G520	PETTENASCO	NO	G722	PIZZO	VV	G907	PORTO VALTRAVAGLIA	VA	H130	QUINTANO	CR
G317	PAOLA	CS	G521	PETTINENGO	BI	G724	PIZZOFERRATO	CH	G926	PORTO VIRO	RO	H131	QUINTO DI TREVISO	TV
G318	PAOLISI	BN	G522	PETTINIO	ME	G726								

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
H224	REGGIO DI CALABRIA	RC	H412	ROCCAGLORIOSA	SA	H630	RUDIANO	BS	H830	SAN FEDELE INTELVI	CO	I034	SAN MICHELE DI SERINO	AV
H223	REGGIO NELL'EMILIA	RE	H411	ROCCAGGORGIA	LT	H631	RUEGLIO	TO	H831	SAN FELE	PZ	I037	SAN MICHELE MONDOVI	CN
H225	REGGIOLO	RE	H417	ROCCALBEGNA	GR	H632	RUFFANO	LE	H834	SAN FELICE A CANCELLO	CE	I045	SAN MICHELE SALENTINO	BR
H227	REINO	BN	H418	RUFFA	CE	H633	SAN FELICE CURETE	CH	H836	SAN FELICE DI CALABRITTO	CT	I046	SAN MINO	PT
H228	REITANO	ME	H420	ROCCAMANDOLFI	IS	H634	RUFFERE MENDOLA	TN	H838	SAN FELICE DEL BENACO	BS	I047	SAN NAZARIO	RI
H229	REMANZACCO	UD	H422	ROCCAMENA	PA	H635	RUFINA	FI	H833	SAN FELICE DEL MOLISE	CB	I049	SAN NAZZARO	BN
H230	REMEDELLO	BS	H423	ROCCAMONFINA	CE	F271	RUINAS	OR	H835	SAN FELICE SUL PANARO	MO	I052	SAN NAZZARO SESIA	NO
H233	RENATE	MB	H424	ROCCAMONTEPIANO	CH	H637	RUINO	PV	M277	SAN FERDINANDO	RC	I051	SAN NAZZARO VAL CAVAGRINA	CO
H235	RENDE	CS	H425	ROCCAMONTE DI VARMA	FR	H639	RUINO	TP	H839	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	BI	I060	SAN NICOLA ARCELLA	CS
H236	RENON - RITTEN.	BZ	H426	ROCCANOVA	PZ	H641	RUOTI	PZ	H840	SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	CO	I061	SAN NICOLA BARONIA	AV
H238	RESANA	TV	H427	ROCCANTICA	RI	H642	RUSSI	RA	H841	SAN FILI	CS	I058	SAN NICOLA DA CRISSA	VV
H240	RESCALDINA	MI	H428	ROCCAPALLUMBA	PA	H643	RUTIGLIANO	BA	H842	SAN FILIPPO DEL MELA	ME	I057	SAN NICOLA DELL'ALTO	KR
H242	RESIA	UD	H431	ROCCAPIEMONTE	NA	H644	RUTINO	SA	H843	SAN FIORINO	TO	I056	SAN NICOLA DELLA STRADA	CE
H244	RESIUTTA	CL	H433	ROCCAPAROLA	NA	H165	RUVIANO	CE	H844	SAN FIORANO	LO	I062	SAN NICOLA DI BIFRITO	BI
H245	RESUTIANO	CL	H434	ROCCARASO	AO	H646	RUVO DEL MONTE	PZ	H845	SAN FLORIANO DEL COLLIO	GO	A368	SAN NICOLA D'ARCIDANO	OR
H246	RETORBITO	PV	H436	ROCCAROMANA	CE	H645	RUVO DI PUGLIA	BA	H846	SAN FLORE	CZ	I063	SAN NICOLÒ DI COMELICO	BL
H247	REVELLO	CN	H442	ROCCASCALCIGNA	CH	H647	SABAUDIA	LT	H847	SAN FRANCESCO AL CAMPO	TO	G383	SAN NICOLÒ GERREI	CA
H248	REVERE	MN	H443	ROCCASECCA	FR	H648	SABIA	VC	H850	SAN FRATELLO	ME	I065	SAN PANCRAZIO -	CS
H250	REVIGLIACCAO D'ASTI	AT	H444	ROCCASECCA DEI VOLSCI	LT	H650	SABBIO CHIESE	BS	H856	SAN GAVINO MONREALE	VS	I065	ST PANCRAZ	BZ
H253	REVINE LAGO	TV	H445	ROCCASCIURA	IS	H652	SABBIONETA	MN	H857	SAN GEMINI	TR	I066	SAN PANCRAZIO SALENTINO	BR
H254	REVO	TN	H447	ROCCASPARVERA	CN	H654	SACCO	SA	H858	SAN GENESIO ATESTINO - JENESIEN.	BZ	A407	SAN PAOLO	BS
H255	REZZAGO	CO	H448	ROCCASPINALVETI	CH	H655	SACCOLONGO	PD	H859	SAN GENESIO ED UNITI	PV	G906	SAN PAOLO ALBANESE	PZ
H256	REZZATO	BS	H449	ROCCASTRADA	GR	H657	SAN GENARO VESUVIANO	BN	H860	SAN GENARO VESUVIANO	BN	I073	SAN PAOLO BEL SITO	SA
H257	REZZO	IM	H390	ROCCAVALDINA	ME	H658	SACROFANO	RM	H862	SAN GERMANO CHISONE	TO	I074	SAN PAOLO CERVO	BI
H258	REZZOAGLIO	GE	H451	ROCCAVERANO	AT	H659	SADALI	CA	H863	SAN GERMANO DEI BERICI	VI	B310	SAN PAOLO D'ARGON	BG
H262	RHEMES-NOTRE-DAME	AO	H452	ROCCAIGNALE	SV	H661	SAGAMA	OR	H861	SAN GERMANO VERCELLSE	VC	I072	SAN PAOLO DI CIVITATE	FG
H263	RHEMES-SAINT-GEORGES	AO	H453	ROCCAVIONE	CN	H662	SAGAMIA MICCA	BI	H865	SAN GERVASIO BRESCIANO	BS	I071	SAN PAOLO DI JESI	AN
H264	RHO	MI	H454	ROCCAVINOLA	SA	H665	SAN GIACOMO	CO	H867	SAN GIACOMO DI LUGLI SCHIAVONI	BO	I076	SAN PAOLO DI RIELETO	NR
H265	RIACE	RC	H456	ROCCELLA IONICA	RC	H666	SAGRON MIS	TN	H870	SAN GIACOMO DELLE SEGNAE	MN	I079	SAN PELLEGRINO TERME	BG
H266	RIALTO	SV	H455	ROCCELLA VALDEMONE	ME	H669	SAINT-CHRISTOPHE	AO	H868	SAN GIACOMO FILIPPO	SO	I082	SAN PIER D'ISONZO	GO
H267	RIANO	RM	H458	ROCCETTA A VOLTURNO	IS	H670	SAINT-DENIS	AO	H952	SAN GIACOMO VERCELLSE	VC	I084	SAN PIER NICETO	ME
H268	RIARINA	CE	H462	ROCCETTA BELBO	CN	H671	SAINT-MARCEL	AO	H873	SAN GILGILIO	TO	I085	SAN PIERO A SIEVE	FI
H269	RIBERA	AG	H461	ROCCETTA DI VAPRA	SP	H672	SAINT-NICOLAS	AO	H875	SAN GIMIGNANO	MC	I086	SAN PIERO DI CANTO	ME
H270	RIBORDONE	TO	H459	ROCCETTA E CROCE	CE	H673	SAINT-OYEN	AO	H876	SAN GINESIO	MC	I093	SAN PIETRO A MAIDA	CZ
H271	RICADI	VV	H465	ROCCETTA LIGURE	AL	H674	SAINT-PIERRE	AO	H892	SAN GIORGIO A CREMANO	NA	I092	SAN PIETRO AL NATISONE	UD
H272	RICALDONE	AL	H460	ROCCETTA NERVINA	IM	H675	SAINT-RHEMY-EN-BOSSES	AO	H880	SAN GIORGIO A LIRI	FR	I089	SAN PIETRO AL TANAGRO	SA
H273	RICIA	RE	H466	ROCCETTA PALAFAE	AT	H676	SAINT-REMY	AO	H812	SAN GIORGIO ALBANESE	IS	I095	SAN PIETRO APOSTOLO	CS
H274	RICCIONE	RN	H467	ROCCETTA SANT'ANTONIO	FG	H682	SALA BAGANZA	PR	H890	SAN GIORGIO CANAVESE	TO	I096	SAN PIETRO AVELLANA	IS
H275	RICCO DEL GOLFO DI SPEZIA	SP	H468	ROCCETTA TANARO	AT	H681	SALA BIELLESE	BI	H894	SAN GIORGIO DEL SANNO	BN	I098	SAN PIETRO CLARENZA	CT
H276	RICENGO	CR	H470	RODANO	MI	H678	SALA BOLOGNESE	BO	H891	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	PN	I088	SAN PIETRO DI CADORE	BL
H277	RICIGLIANO	SA	H472	RODDI	CN	H679	SALA COMACINA	CO	H893	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	PD	I102	SAN PIETRO DI CARIDA	RC
H280	RIESE PO X	TV	H473	RODOLFO	SA	H683	SALA CONSIGLIA	SA	H894	SAN GIORGIO DI LOMBARDA	PD	I103	SAN PIETRO DI LEBBIONE	TV
H281	RIESI	CL	H474	RODELLO	CN	H677	SALA MONFERRATO	AL	H893	SAN GIORGIO DI MANTOVA	MN	I105	SAN PIETRO DI MORBIO	BO
H282	RIETI	RI	H475	RODENGO - RODENECK.	BZ	H687	SALANDRA	MT	H895	SAN GIORGIO DI NOGARO	UD	I108	SAN PIETRO IN AMANTEA	CS
H284	RIFIANO - RIFFIAN.	BZ	H477	RODENO-SALIANO	BS	H688	SALAPARUTA	TP	H898	SAN GIORGIO DI PESARO	PU	I109	SAN PIETRO IN CARIANO	VR
H285	RIFREDDO	CN	H478	RODERA	CO	H689	SALARA	RC	H896	SAN GIORGIO DI PIANO	BO	I110	SAN PIETRO IN CASALE	BO
H288	RIGNANO	RM	H480	RODOLFO	FG	H690	SALASCIO	VC	H897	SAN GIORGIO IN BOSCO	PD	T788	SAN PIETRO IN CERRO	PD
H287	RIGNANO GARGANICO	FG	H479	RODI MILICI	ME	H691	SALASSA	TO	H882	SAN GIORGIO IONICO	TA	I107	SAN PIETRO IN GUARANO	CS
H286	RIGNANO SULL'ARNO	FI	H481	RODIGO	MN	H684	SALBERTRAND	VI	H898	SAN GIORGIO LUCANO	MT	I115	SAN PIETRO IN LAMA	LE
H289	RIGOLATO	UD	H484	ROIE VOLCIANO	BS	F810	SALCEDO	VI	H888	SAN GIORGIO LUCANO	VI	I115	SAN PIETRO IN LAMA	LE
H291	RIMA SAN GIUSEPPE	VC	H485	RIALTO	SA	H693	SALCITO	AL	H878	SAN GIORGIO MONFERRATO	AL	I116	SAN PIETRO LIGNE	CS
H292	RIMASCO	VC	H486	ROGENO	LC	H694	SALE	AL	H889	SAN GIORGIO MORGETO	RC	I117	SAN PIETRO MOSEZZO	NO
H293	RIANELLA	VC	H488	ROGGIANO GRAVINA	CS	H695	SALLE DELLE LANGHE	CN	H877	SAN GIORGIO PIACENTINO	PC	I116	SAN PIETRO MUSSOLINO	VI
H294	RIMINI	RN	H489	ROGHUDI	RC	H696	SALE MARASINO	BS	H899	SAN GIORGIO SCARAMPI	AT	I090	SAN PIETRO VAL LEMINA	TO
H299	RIO DI PUSTERIA - MUEHLBACH.	BZ	H490	ROGLIANO	CS	H704	SALE SAN GIOVANNI	CN	H884	SAN GIORGIO SU LEGNANO	MI	I119	SAN PIETRO VERNOTICO	BR
H305	RIO MARINA	LI	H491	ROGLIO	SA	H703	SALERNO	SA	H890	SAN GIORGIO SU LEGNANO	MI	I120	SAN PIETRO VERNOTICO	BR
H297	RIO NELLELBA	LI	H492	ROGNO	BG	H686	SALERNO	SA	H907	SAN GIOVANNI A PIRO	SA	I121	SAN PIO DELLE CAMERE	AO
H298	RIO SALICETO	RE	H493	ROGOLO	SO	H702	SALERANO CANAVESE	TO	H906	SAN GIOVANNI AL NATISONE	UD	I123	SAN POLO D'ENZA	RE
H300	RIOFREDDO	RM	H494	ROIATE	RM	H701	SALERANO SUL LAMBRO	LO	H910	SAN GIOVANNI BIANCO	BG	I125	SAN POLO DEI CAVALIERI	RM
H301	RIOLA SARDO	OR	H495	ROLO DEL SANGRO	CH	H703	SALERNO	SA	H911	SAN GIOVANNI D'ASSO	SI	I124	SAN POLO DI PIAVE	TV
H302	RIOLO TERME	TR	H497	ROILO	TR	H705	SALERNO	SA	H912	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	MC	I122	SAN POLO MATESE	CA
H303	RIOLLUNATO	MO	H498	ROILETTO	TO	H706	SALGAREDA	TV	H903	SAN GIOVANNI DI GERACE	RC	I126	SAN PONSO	TO
H304	RIOMAGGIORE	SP	H500	ROLO	RE	H707	SALI VERCELLSE	VC	H914	SAN GIOVANNI GEMINI	AG	I128	SAN POSSIDONIO	MO
H307	RIONERO IN VULTURE	PZ	H501	ROMA	RM	H708	SALICE SALENTINO	LE	H918	SAN GIOVANNI ILARIONE	VR	I130	SAN POTTIO SANNITICO	CE
H308	RIONERO SANNITICO	IS	H503	ROMAGNANO AL MONTE	IS	H710	SALICETO	CN	H918	SAN GIOVANNI IN CREMA	CR	I129	SAN POTTIO ULTRA	AR
H312	RIPA TESTINA	CH	H502	ROMAGNANO SESIA	NO	H713	SALICETO	RI	H913	SAN GIOVANNI FIORE	CS	I131	SAN PRISCO	CE
H311	RIPABOTTONI	CB	H505	ROMAGNESE	PV	H714	SALIZOLE	VR	H920	SAN GIOVANNI IN GALDO	CB	I132	SAN PROCOPIO	RC
H312	RIPACANDIA	PZ	H506	ROMALLO	TN	H715	SALLE	PE	H921	SAN GIOVANNI IN MARGINANO	RN	I133	SAN PROSPERO	MO
H313	RIPALIMOSANI	CB	H507	ROMANA	SS	H716	SALMOUR	CN	H467	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	BO	I135	SAN QUIRICO D'ORCIA	SI
H314	RIPALTA PINA	CH	H508	ROMANENGO	VA	H717	SALMO	VA	H917	SAN GIOVANNI INCARICO	TV	I136	SAN QUIRINO	TV
H315	RIPALTA CREMASCA	CR	H511	ROMANO CANAVESE	TO	H719	SALORNO - SALURN.	BZ	H922	SAN GIOVANNI LA PUNTA	CT	I137	SAN RAFFAELE CIMENA	TO
H316	RIPALTA GUERINA	CR	H512	ROMANO D'EZZELINO	VI	H720	SALSMAGGIORE TERME	PR	H923	SAN GIOVANNI LIPIONI	CH	I139	SAN ROBERTO	RC
H319	RIPARBELLA	PI	H509	ROMANO DI LOMBARDIA	BG	H721	SALTARA	PU	H924	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR	I140	SAN ROCCO AL PORTO	LO
H321	RIPATRANSONE	AP	H514	ROMANS D'ISONZO	GO	H723	SALTIRIO	VA	H926	SAN GIOVANNI ROTONDO	FG	I142	SAN ROMANO IN GARGAGNANA	LA
H322	RIFE	RE	H516	ROMANO	VA	H724	SALUDICIO	CH	H927	SAN GIOVANNI RUFO	LA	I143	SAN RUFO	LA
H323	RIFE SAN GINESIO	MC	H517	ROMENO	TN	H725	SALUGGIA	VC	H690	SAN GIOVANNI TEATINO	CH	I147	SAN SALVATORE DI FITALIA	ME
H324	RIPI	FR	H518	ROMENTINO	NO	H726	SALUSSOLA	BI	H901	SAN GIOVANNI VALDARNO	AR	I144	SAN SALVATORE MONFERRATO	AL
H325	RIPOSTO	CT	H519	ROMETTA	ME	H727	SALUZZO	CN	H928	SAN GIULIANO DEL SANNIO	CB	I145	SAN SALVATORE TELESINO	BN
H326	RITTANA	CH	H521	RONAGO	CO	H729	SALVE	CO	H929	SAN GIULIANO DI PUGLIA	CB	I148	SAN SALVO	CH
H330	RIVA DEL GARDA	TN	H522	RONALDO	CA	H730	SALVEMO	CR	H930	SAN GIULIANO MILANESE	MI	I151	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	NA
H331	RIVA DI SOLTO	BG	H523	RONCADE	TV	H732	SALVITELLE	SA	H925	SAN GIULIANO TERME	PI	I150	SAN SEBASTIANO CURONE	AL
H328	RIVA LIGURE	IM	H525	RONCADELLE	BS	H734	SALZA DI PINEROLO	TO	H933	SAN GIUSEPPE JATO	PA	I152	SAN SEBASTIANO DA POLO	TO
H337	RIVA PRESSO CHERI	TO	H527	RONCARO	PV	H733	SALZA RIPA	AV	H931	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	NA	I154	SAN SECONDO DI PINEROLO	TO
H329	RIVA VALDOBBIATA	VC	H528	RONCONGO TERME	GO	H735	SALZANO	VA	H935	SAN GIUSTINO	PR	I153	SAN SECONDO PARMENSE	PR
H332	RIVALE	TO	H529	RONCONTE	MB	H736	SAMARATE	VA	H936	SAN GIUSTO CANAVESE	TO	I157	SAN SEVERINO	PZ
H334	RIVALTA BORMIDA	AL	H531	RONCHI DEI LEGIONARI	GO	H738	SAMASSI	VS	H937	SAN GODENZO	FI	I156	SAN SEVERINO MARCHE	MC
H335	RIVALTA DI TORINO	TO	H532	RONCHI VALSUGANA	TN	H739	SAMATZAI	CA	H941	SAN GREGORIO D'IPPONA	VV	I158	SAN SEVERO	FG
H327	RIVAMONTE AGORDINO	BL	H533	RONCHIS	UD	H743	SAMATUZI DI SICILIA	AG	H942	SAN GREGORIO DA SASSOLA	RM	I162	SAN SIRO	CO
H336	RIVANEZZANO TERME	PV	H534	RONCONGLIONE	VA	H744	SAN MARCO DI PISTOIESE	PT	H940	SAN GREGORIO DI CATANIA	CT	I163	SAN SIMEONE BARONIA	CA
H338	RIVARA	TO	H540	RONCO ALLADIGE	VR	H745	SAMBUCI	RM	H943	SAN GREGORIO MAGGIO	SA	I164	SAN SOSTENE	CZ
H340	RIVAROLO CANAVESE	TO	H538	RONCO BIELLESE	BI	H746	SAMBUCO	CN	H939	SAN GREGORIO MATESE	CE	I165	SAN SOSTI	CS
H341	RIVAROLO DEL RE ED UNITI	CR	H537	RONCO BRIANTESE	MB	H749	SAMMICHELE DI BARI	BA	H938	SAN GREGORIO NELLE ALPI	BL	I166	SAN SPERATE	VC
H342	RIVAROLO MANTOVANO	MN	H539	RONCO CANAVESE	TO	H013	SAMO	RC	H945	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	I261	SAN TAMMARO	CE
H343	RIVAROLO	VC	H536	RONCO SCORVIA	MB	H752	SAMOLACO	SO	H946	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	I168	SAN TEODORO FAGAGNANA	CA
H344	RIVAROSSA	AL	H535	RONCOBELLO	BG	H753	SAMONE	TO	H951	SAN LEONARDO	UD	I329	SAN TEODORO	OT
H346	RIVE	VC	H541	RONCOFERRARO	MN	H754	SAMONE	TN	H952	SAN LEONARDO IN PASSIRIA -	BT	I347	SAN TOMASO AGORDINO	BL
H347	RIVE D'ARCANO	UD	H542	RONCOFREDDO	FC	H756	SAMPEVRE	CN	H953	ST LEONHARD IN PAS.	BZ	I377		

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
1263	SANT'ANTOLIA DI NARCO	PG	1439	SARNONICO	TN	1637	SEROLE	AT	1838	SORA	FR	L033	TAIO	TN
1266	SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO	CZ	1441	SARONNO	VA	1642	SERRA D'AIELLO	CS	1839	SORAGA	TN	G736	TAIPANA	UD
1265	SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO	FR	1442	SARRE	AO	1643	SERRA DE CONTI	AN	1840	SORAGNA	PR	L034	TALAMELLO	RN
1264	SANT'ANDREA DI CONZA	AV	1443	SARSO	FG	1644	SERRA DI PEDACE	CS	1841	SORIANO	GR	L035	TALAMONA	SR
1271	SANT'ANDREA FRIULI	CA	1444	SARSINA	FC	1645	SORBO SAN BASILE	GE	1844	SORBO	CZ	L036	TALANA	OG
1277	SANT'ANGELO A CUPOLO	BN	1445	SARTEANO	SI	1639	SERRA SAN BRUNO	VV	1843	SORBO SERPICO	AV	L037	TALEGGIO	BG
1278	SANT'ANGELO A FASANELLA	SA	1447	SARTIRANA LOMELLINA	PV	1653	SERRA SAN QUIRICO	AN	1845	SORSOLO	PR	L038	TALLA	AR
1280	SANT'ANGELO A SCALA	AV	1448	SARULE	NU	1654	SERRA SANT'ABONDIO	PU	1847	SORDEVOLO	BI	L039	TALMASSONS	UD
1279	SANT'ANGELO ALLESCA	AV	1449	SARZANO	SP	1641	SERRACAPRIOLA	FG	1874	SORSO	NO	L071	TAMERIO	BO
1273	SANT'ANGELO D'ALIFE	CE	1451	SASSANO	SA	1644	SERRADIFALCO	CL	1849	SORESINA	CR	L042	TACORMINA	ME
1281	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	AV	1452	SASSARI	SS	1646	SERRALUNGA D'ALBA	CN	1850	SORGA	VR	L046	TARANO	RI
1282	SANT'ANGELO DEL PESCO	IS	1453	SASSELLO	SV	1645	SERRALUNGA DI CREBA	AL	1851	SORGONO	NU	L047	TARANTA PELIGNA	CH
1283	SANT'ANGELO DI BROLO	ME	1454	SASSETTA	LI	1647	SERRAMANNA	VI	1852	SORSO	GE	L048	TARANTASCA	CN
1275	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	PD	1455	SASSINORO	BN	1657	SERRAPALLAZZO	MO	1853	SORTANO	VT	L049	TARANTO	UD
1285	SANT'ANGELO IN LUZZOLA	PU	1457	SASSO DI CASTALDA	PZ	1648	SERRAMEZZANA	SA	1854	SORIANO CALABRO	VV	L050	TARCENTO	CT
1286	SANT'ANGELO IN PONTANO	MC	G972	SASSO MARCONI	BO	1649	SERRAMONACESCA	PE	1855	SORIANO NEL CIMINO	VT	D024	TARQUINIA	VT
1287	SANT'ANGELO IN VADO	PU	1459	SASSOCORVARO	PU	1651	SERRAPERUTINA	MC	1856	SORICO	CO	L055	TARZIA	CS
1288	SANT'ANGELO LE FRATTE	AV	1460	SASSOPOTRIO	PU	1652	SERRAPONTANA	NA	1857	SORISO	CO	L056	TARONNO	BO
1289	SANT'ANGELO LIMOSANO	CB	1461	SASSOFERRATO	AN	1655	SERRASTRETTA	CZ	1858	SORSISOLE	BG	L057	TARVISIO	UD
1274	SANT'ANGELO LODIGIANO	LO	1462	SASSUOLO	MO	1656	SERRATA	RC	1860	SORMANO	CO	L058	TARZO	TV
1276	SANT'ANGELO LOMELLINA	PV	1463	SATRIANO	CZ	1662	SERRAVALLE A PO	MN	1861	SORRADILE	OR	L059	TASSAROLO	AL
1290	SANT'ANGELO MUXARO	AV	G614	SATRIANO DI LUCANIA	PZ	1661	SERRAVALLE DI CHIENTI	MC	1862	SORRENTO	NA	L060	TASSULLO	TN
1284	SANT'ANGELO ROMANO	RAI	1464	SAVERIO	BO	1659	SERRAVALLE LANGHE	NA	1863	SORTESANO	SR	L061	TAVENAZZO	PR
M209	SANT'ANNA ARRESI	CI	1466	SAUZE D'OULX	TO	1660	SERRAVALLE PISTOIESE	PT	1864	SORTINO	SR	L062	TAURASI	AV
1292	SANT'ANNA D'ALFAEDO	VR	1465	SAUZE DI CESANA	TO	1657	SERRAVALLE SCRIVIA	AL	1865	SOSPIRO	CR	L063	TAURIANOVA	RC
1293	SANT'ANTONIO	NA	1467	SAVA	TA	1663	SERRAVALLE SESIA	VC	1866	SOSPIROLO	BL	L064	TAUROGNA	LE
1294	SANT'ANTIMO	CI	1468	SAVELLI	KR	1666	SERRE	SA	1867	SOSSANO	VI	L065	TAVAGNACCO	UD
1296	SANT'ANTONIO DI SUSA	TO	1469	SANT'ANTONIO DI	NA	1667	SERRE ALFONSO	VS	1868	SOSSANO	VS	L066	TAVANZANO	PR
1300	SANT'ANTONIO ABATE	NO	1470	SAVIGLIANO	CN	1668	SERRI	CA	1869	SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	BG	L067	TAVARNELLE VAL DI PESA	FI
M276	SANT'ANTONIO DI GALLURA	OT	1471	SAVIGNANO IRPINO	AV	1669	SERRONE	FR	1871	SOVERO	TN	F260	TAVAZZANO CON VILLAVESCO	LO
1302	SANT'APOLLINARE	FR	1473	SAVIGNANO SUL PANARO	MO	1670	SERRUNGARINA	PU	1872	SOVERATO	CZ	L069	TAVENNA	CB
1305	SANT'ARCANGELO	AV	1472	SAVIGNANO SUL RUBICONE	BO	1671	SERSALE	FG	1873	SOVERE	BG	L070	TAVERNA	CZ
F561	SANT'ARCELO TRIMONTE	BN	1473	SAVIGNO	MO	C070	SERVIGLIANO	IT74	1874	SORIANO MANNELLI	CT	L071	TAVERNE	CT
1306	SANT'ARIPINO	CE	1475	SAVIGNONE	GE	1676	SESSA AURUNCA	CE	1875	SOVERIA SIMERI	CZ	L073	TAVERNOLA BERGAMASCA	BG
1307	SANT'ARSENIO	SA	1476	SAVIGNE DELL'ADAMELLO	BS	1677	SESSA CILENTO	SA	1876	SOVERZENNE	CL	G698	TAVERNOLE SUL MELLA	BS
1318	SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	TE	1477	SAVOCA	ME	1678	SESSAME	AT	1877	SOVICILLE	SI	L074	TAVIANO	LE
1312	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	SA	1478	SAVOGNA	GO	E070	SESTO CALENDE DEL MOLISE	SP	1878	SOVICO	VI	L075	TAVENAZZO	PU
1319	SANT'ELENA	PD	1479	SAVOGNA D'ISONZO	GO	E070	SESTA GODANO	SP	1879	SOVIZZO	VI	L078	TAVOLETO	VB
B466	SANT'ELENA SANITTA	IS	H730	SAVOIA DI LUCANIA	PZ	1681	SESTINO	AR	1873	SOVRAMONTE	BL	L081	TAVULLIA	PU
1320	SANT'ELIA A PIANISI	CB	1480	SAVONA	SV	1687	SESTO - SEXTEN	BZ	1880	SOZZAGO	NO	L082	TEANA	PZ
1321	SANTELLA FIUMERAPIDO	FR	1482	SCAPA	PE	1686	SESTO AL REGHENA	PN	1881	SPADAFORA	ME	L083	TEANO	CE
1324	SANTELLIDIO A MARE	FM	1483	SCARFANO	SC	1689	SESTO ALFONSO	CA	1882	SPADINALE	VS	E292	TEARANO	PR
1332	SANT'EUFEMIA A MAIELLA	PE	1484	SCAGNELLO	CN	1682	SESTO CAMPANO	IS	1885	SPARANISE	CE	L084	TEGLIO	SO
1333	SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE	RC	1486	SCALA	SA	1683	SESTO ED UNITI	CR	1886	SPARONE	TO	L085	TEGLIO VENETO	VE
1335	SANT'EUSANIO DEL SANGRO	CH	1485	SCALA COELI	CS	1684	SESTO FIORENTINO	FI	1887	SPECCHIA	LE	L086	TELESE TERME	BN
1336	SANT'EUSANIO FORCONESE	AC	1487	SCALDASOLE	PV	1690	SESTO SAN GIOVANNI	MO	1888	SPELLO	PG	L087	TELGATE	BG
1342	SANTILARIO DENZA	CL	1488	SCALFANO	FG	1689	SESTO SAN GIOVANNI	MO	1889	SPERANO	EN	L088	TELLA	CT
1341	SANTILARIO DELLO IONIO	RC	1480	SCALENGHE	TO	1693	SESTRI LEVANTE	GE	1891	SPERLINGA	EN	L089	TELVE	TN
1344	SANT'IPPOLITO	PU	1492	SCALETTA ZANCLERA	ME	1692	SESTRIERE	CA	1892	SPERLONGA	LT	L090	TELVE DI SOPRA	TN
1346	SANT'ILCESE	GE	1493	SCAMPITELLA	AV	1695	SESTU	CA	1893	SUPERNO	AV	L093	TEMPIO PAUSANIA	OT
1348	SANT'IMERO	SA	1494	SCANDAROLA	CT	1696	SETTALE	IT84	1894	TEMU	ME	L094	TEMUNO	BA
1349	SANT'OMOBONO TERME	BG	1496	SCANDIANO	RE	1697	SETTEFRATI	FR	1895	SPEZZANO ALBANESE	CS	L096	TENNA	TN
1360	SANT'ONOFRIO	VV	B962	SCANDICCI	FI	1698	SETTIME	AT	1896	SPEZZANO DELLA SILA	CS	L097	TENNO	TN
1352	SANT'ORESTE	RM	1497	SCANDOLARA RAVARA	CR	1700	SETTIMO MILANESE	MI	1898	SPEZZANO PICCOLO	LO	L100	TEOLO	PD
1354	SANT'ORSOLA TERME	TN	1498	SCANDOLARA RIPA D'UGLIO	CR	1701	SETTIMO ROTARIO	TO	1899	SPIAZZO	TN	L101	TEOR	UD
1375	SANT'URBANO	BS	1499	SCANDOLARA SAN LEO	CR	1702	SETTIMO SAN LEO	CZ	1901	SPIGNO CONFERRATO	AT	L102	TERANO	PD
1168	SANTA BRIGIDA	BG	1501	SCANNO	AO	1703	SETTIMO TORINESE	TO	1902	SPIGNO SATURNIA	LT	L103	TERAMO	TE
1171	SANTA CATERINA ALBANESE	CS	1503	SCANIO DI MONTIFERRO	OR	1702	SETTIMO VITTONO	TO	1903	SPILAMBERTO	MO	L104	TERDOBBIATE	NO
1170	SANTA CATERINA DELLO IONIO	CZ	1504	SCANZANO	GR	1704	SETTINGIANO	CZ	1904	SPILMBERGO	PV	L105	TERELLE	BN
1169	SANTA CATERINA VILLARMOSA	CL	M256	SCANZANO JONICO	MT	1705	SETZU	VS	1905	SPILINGA	VN	L106	TERENTO - TERENTEN.	BZ
1172	SANTA CESAREA TERME	SC	1506	SCANZOSCIATE	BO	1706	SETTE	CA	1906	SPINACCO	CH	E545	TERENZIO	VB
1176	SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE	RC	1507	SCAPOLI	IS	1707	SEULO	CA	1907	SPINAZZOLA	BT	M282	TERGU	SS
1175	SANTA CRISTINA E BISSONE	PV	1510	SCARLINO	GR	1709	SEVESO	MB	1908	SPINEA	VE	L107	TERLAGO	TV
1174	SANTA CRISTINA GELA	PA	1511	SCARMAGNO	TO	1711	SEZZADINO	AL	1909	SPINEDA	CR	L108	TERLANO - TERLAN.	BZ
1173	SANTA CRISTINA VALGARDENA - ST CHRISTINA IN G.	BZ	1512	SCARNAFIO	TO	1712	SESTO	IT12	1910	SPINETE	LT	L109	TERLIZZI	BA
1178	SANTA CROCE CAMERINA	BG	1519	SCENA - SCHENNA.	BZ	1715	SGONICO	TS	1912	SPINETOLI	AP	L111	TERME VIGLIATORE	ME
1179	SANTA CROCE DEL SANNO	RN	1520	SCERNI	CH	1716	SGURGOLA	FR	1914	SPINO D'ADDA	CR	L112	TERMINI IMERESE	PA
1181	SANTA CROCE DI MAGLIANO	CB	1522	SCHeggia E PASCELUPPO	PG	1717	SIAMAGGIORE	OR	1916	SPINONE AL LAGO	BG	L112	TERMINI IMERSE	PA
1177	SANTA CROCE SULL'ARNO	SI	1523	SCHIARANO	SI	1718	SILVANO	SI	1917	SPINONE	CA	L113	TERMO	VB
1183	SANTA DOMENICA TALAO	CS	1526	SCHIAVI DI ABRUZZO	CH	1720	SIANO	SA	1919	SPIRANO	BG	L115	TERMO	VB
1184	SANTA DOMENICA VITTORIA	ME	1527	SCHIAVON	VI	1721	SIACIPACIA	OR	1921	SPOLETO	PG	L116	TERNENGO	BI
1185	SANTA ELISABETTA	AG	1529	SCHIGNANO	CO	M253	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	SA	1922	SPOLTORE	PE	L117	TERNI	TR
1187	SANTA FIORA	GR	1530	SCHILPENO	BG	1723	SICULIANA	AG	1923	SPONGANO	LE	L118	TERNO D'ISOLA	BG
1188	SANTA FLAVIA	PR	1531	SCHILPENO	SI	1724	SICULIANA	SI	1924	SPORMAGGIORE	PD	L120	TERNO	PD
1203	SANTA GIULETTA	PV	1532	SCHIVENOGLIA	MN	1725	SIDERNO	RC	1925	SPORMINORE	TN	L121	TERNAGNOLO	LN
1205	SANTA GIUSTA	OR	1533	SCIACCA	AG	1726	SIENTA	SI	1926	SPOTORNO	SV	L122	TERRALBA	OR
1206	SANTA GIUSTINA	BL	1534	SCIARA	PA	1727	SIGILLO	PG	1927	SPIRESIANO	TV	L124	TERRANOVA DA SIBARI	CS
1207	SANTA GIUSTINA IN COLLE	PD	1535	SCIAROLI	RC	1728	SIGNA	FI	1928	SPIRIANO	SO	L125	TERRANOVA DEL PASSERINI	LO
1210	SANTA LUCIA	PE	1536	SCHIAVINO - SCHLANDERS.	CS	1729	SILVANO - SCHLANDERS.	BZ	1929	SQUILLACE	CS	L126	TERRANOVA DI POLLINO	AV
1220	SANTA LUCIA DEL MELA	ME	D290	SCIOLIANO	RC	1730	SILANUS	NO	1930	SQUINZANO	LE	L127	TERRANOVA SAPPO MINILIO	RC
1221	SANTA LUCIA DI PIAVE	TV	1537	SCILLA	RC	F116	SILEA	TV	1932	STAFFOLO	AN	L123	TERRANOVA BRACCIOLENI	AR
1219	SANTA LUCIA DI DERINIO	AV	1538	SCILLATO	PA	1732	SILIGO	SS	1935	STAGNO LOMBARDO	CR	L131	TERRASINI	PA
1236	SANTA MARGHERITA D'ADIGE	PD	1539	SCIVALLE	TO	1734	SILUQUA	CA	1936	STAITI	RC	L132	TERRASSA PADOVANA	CA
1230	SANTA MARGHERITA DI BELICE	AG	1540	SCIOLIANO	NA	1735	SILVANO	CA	1937	STALETTI	CT	L133	TERRAVECCHIA	CS
1224	SANTA MARGHERITA DI STAFFORA	PV	1541	SCIAFFANI BAGNI	PA	1737	SILLANO	LU	1938	STANGHELLA	PD	L136	TERRAZZO	VR
1225	SANTA MARGHERITA LIGURE	GE	1543	SCONTRONE	AO	1736	SILVAVENTO	NO	1939	STARANZANO	GO	L137	TERRES	TN
1232	SANTA MARIA A MONTE	PI	1544	SCOPA	VC	1738	SILVANO D'ORBA	AL	M298	STATTE	TA	L138	TERRICCIOLA	PI
1233	SANTA MARIA A VICO	CS	1545	SCOPANO	VC	1739	SILVANO PIETRA	PV	1941	STAZANO	TA	L139	TERRUGGIA	TA
1234	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE	1546	SCOPPIO	AQ	1741	SILVI	TE	1942	STAZZEMA	LU	L140	TERTENIA	OG
M284	SANTA MARIA COGHINAS	SS	1548	SCORDIA	CT	1742	SIMALA	OR	1943	STAZZONA	CO	L142	TERZIGNO	NA
1237	SANTA MARIA DEL CEDRO	CS	1549	SCORRANO	LE	1743	SIMAXIS	OR	1945	STEFANACONI	VV	L143	TERZO	AL
C718	SANTA MARIA DEL MOLISE	IS	1551	SCORZE	VE	1744	SIMBARIO	VV	1946	STELLA	SV	L144	TERZO DI AQUILEIA	UD
1237	SANTA MARIA DEL MONTE	CI	1552	SCURIGLIA MARSICANA	AV	1745	SIMERI CRICHI	CT	G887	STELLA CILENTO	CZ	L145	TERZO	CS
1240	SANTA MARIA DI LUCODIA	PV	1554	SCURRELLE	TN	1747	SINAGRA	ME	1947	STELLANELLO	SV	L146	TERZORIO	IM
1242	SANTA MARIA DI SALA	VE	1555	SCURZOLENGO	AT	A468	SINALUNGA	SI	1948	STELVIO - STILFS.	BZ	L147	TESERO	VB
1243	SANTA MARIA HOE	LC	1556	SEBORGIA	IM	1748	SINDIA	NU	1949	STENICO	LE	L149	TESIMO - TISENS.	BZ
1244	SANTA MARIA IMBARO	CH	1558	SEGNANO	AV	1								

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
L229	TORNOLO	PR	L427	TRINITA	CN	L612	VALLERANO	VT	L815	VETTO	RE	L999	VILLAR DORA	TO
L230	TORO	CB	L428	TRINITA D'AGULTU E VIGNOLA	OT	L613	VALLERMOSA	CA	L817	VEZZA D'ALBA	CN	M007	VILLAR FOCCHIARDO	TO
L231	TORPE	NU	B915	TRINITAPOLI	BT	L614	VALLEROTONDA	FR	L816	VEZZA D'OGLIO	BS	M013	VILLAR PELLICE	TO
L232	TORRACCA	SA	L429	TRINACCA	VA	L615	VALLACCARDA	TV	L821	VEZZANO	TV	M014	VILLAR PEROSA	TO
L235	TORRALBA	SS	L430	TRIORA	IM	L623	VALLEVE	AV	L819	VEZZANO LIGURE	SP	M015	VILLAR PEROSA	TO
L237	TORRAZZA COSTE	PV	L431	TRIPRI	ME	L624	VALLI DEL PASUBIO	VI	L820	VEZZANO SUL CROSTOLO	RE	M015	VILLAR SAN COSTANZO	CN
L238	TORRAZZA PIEMONTE	TO	L432	TRISOBBO	AL	L625	VALLINFREDA	RM	L823	VEZZI PORTIO	SV	M003	VILLARASSE	TV
L239	TORRAZZO	BI	L433	TRISSINO	VI	L626	VALLI TERME	BS	L826	VIADANA	MN	M004	VILLARBOIT	VC
L245	TORRE ANNUNZIATA	LA	L434	TRIVIGLIO	VE	L628	VALLI DELLA LUCANIA	SA	L827	VIADANO	BO	M009	VILLAREGGIA	TO
L250	TORRE BERETTI E CASTELLARO	PV	L435	TRIVENTO	CB	L627	VALLO DI NERA	PG	L828	VIAGRANDE	CT	G304	VILLARICCA	NA
L251	TORRE BOLDONE	BG	L436	TRIVERO	BI	L629	VALLO TORINESE	TO	L829	VIALE D'ASTI	AT	M009	VILLAROMAGNANO	AL
L252	TORRE BORMIDA	CN	L437	TRIVIGLIANO	FR	L631	VALLORIATE	CN	L830	VIALEFRE	TO	M011	VILLAROSA	EN
L243	TORRE CAJETANI	FR	L438	TRIVIGNANO UDINESE	UD	L633	VALLMACA	AL	L831	VIANO	RE	M016	VILLASALTO	CA
L247	TORRE CANAVESE	LA	L439	TRIVIGNO	VE	L634	VALLMADERA	LC	L833	VIGANZOGGIO	LU	M017	VILLASALTO	CA
L256	TORRE D'ARESE	PV	L440	TRIVOLZIO	PV	L636	VALLMALA	CN	L834	VIARIGI	LC	B738	VILLASMIUS	CA
L269	TORRE D'ISOLA	PV	L444	TRODENA - TRUDEN.	BZ	L639	VALMONTONE	RM	F537	VIBO VALENTIA	VV	M025	VILLASOR	CA
L257	TORRE DE' BUSI	LC	L445	TROFARELLO	TO	L640	VALMOREA	CO	L835	VIBONATI	SA	M026	VILLASPECIOSA	CA
L262	TORRE DE' NEGRÌ	LA	L447	TROIA	FG	L641	VALMOZZOLA	PR	L836	VICALVÌ	FR	M027	VILLASTELLONE	TO
L263	TORRE DE' PASSERI	PE	L448	TROVATE	EN	L642	VALNEGRA	BG	L837	VICARI	PA	M028	VILLATA	VC
L268	TORRE DE' PICENARDI	CR	L449	TROMELLO	PV	L643	VALPELLINE	AO	L838	VICCHIO	FI	M027	VILLAUDRANA	OR
L265	TORRE DE' ROVERI	BG	L450	TRONTANO	VB	L644	VALPERGA	TO	L840	VICENZA	VI	M030	VILLAVALLELONGA	AQ
L259	TORRE DEL GRECO	NA	A705	TRONZANO LAGO MAGGIORE	VA	B510	VALPRATO SOANA	TO	L548	VICO CANAVESE	TO	M031	VILLAVALLELONGA	AQ
L260	TORRE DEL MOSTO	VE	L451	TRONZANO VERCELLESE	VC	L647	VALSAPARENCHÈ	AO	L842	VICO DEL GARGANO	FG	M032	VILLAVALLERIA	VI
L267	TORRE DI RUGGIERO	CZ	L452	TROPEA	CS	L648	VALSICA	BO	L843	VICOLO SENNE	FR	M031	VILLENUEVE	AO
L244	TORRE DI SANTA MARIA	SO	L453	TROVO	PV	D513	VALSINNI	MT	L843	VICO NEL LAZIO	FR	M043	VILLESSE	GO
L272	TORRE LE NOCELLE	AV	L454	TRUCCAZZANO	MI	C936	VALSOLDA	CO	L841	VICOFORTE	CN	M041	VILLETTA BARREA	AQ
L241	TORRE MONDOVI	CN	L455	TUBRE - TAUFERS IM MUENSTERTAL.	BZ	L650	VALSTAGNA	VI	L846	VICOLI	PE	M042	VILLETTE	VB
L274	TORRE PALAVERA	SA	L457	TUENNO	TN	L651	VALSTRONA	VB	L847	VICOLUNGO	NO	M044	VILLIMPENTA	MN
L276	TORRE PALLAVICINA	BG	L458	TUIN	VA	L652	VALTOSINA	SP	L850	VICOPOLANO	RM	M045	VILLONGO	BG
L277	TORRE PELLICE	TO	L459	TUFFINO	CH	L655	VALTORTA	BG	L851	VICOVARO	RM	M048	VILLORBA	TV
L278	TORRE SAN GIORGIO	CN	L460	TUFINO	NA	L654	VALTOURNENCHE	AO	M259	VIDDALBA	SS	M050	VILLMINORE DI SCALVE	BG
L279	TORRE SAN PARTIZIO	FM	L461	TUFO	AV	L656	VALVA	SA	L854	VIDIGULFO	PV	M052	VIMERCATE	MB
L280	TORRE SANTA SUSANNA	BR	L462	TUGLIE	LE	L657	VALVASONE	PN	L856	VIDOR	TV	M053	VIMODRONE	MI
L286	TORREANO	UD	L463	TULI	VS	L658	VALVERDE	PV	L857	VIGARCO	TV	M055	VINADIO	CN
L248	TORREBELVICINO	VI	L464	TULA	SS	L659	VALVERDE	PV	L858	VIESTE	FG	M057	VINCHIATURO	CB
L253	TORREBRUNA	CH	L466	TUORO SUL TRASIMENO	PG	L468	VALVESTINO	BS	L859	VIETRI DI POTENZA	PZ	M058	VINCHIO	AT
L254	TORRECUSO	BN	G507	TURANIA	RI	L660	VANDIOIES - VINTL.	BZ	L860	VIETRI SUL MARE	SA	M059	VINCI	FI
L270	TORREGGIA	PD	L469	TURANO LODIGIANO	LO	L664	VANZAGHELLO	MI	L864	VIGNANELLA	VB	M061	VINCIO	BO
L271	TORREGROTTA	ME	L470	TURANO	CG	L665	VANZAGO	MI	L866	VIGNANO SAN MARTINO	LC	M062	VINZAGLIO	NO
L273	TORREMGAGGIORE	FG	L471	TURBIGO	MI	L666	VANZONE CON SAN CARLO	VB	L866	VIGANO	LC	M063	VIOLE	CN
M286	TORRENIOVA	ME	L472	TURI	BA	L667	VAPRIO D'ADDA	MI	L868	VIGARANO MAINARDA	FE	M063	VIOLE	CN
L281	TORRESINA	CN	L473	TURRI	VS	L668	VAPRIO D'AGOGNA	NO	L869	VIGASIO	VR	M065	VIONE	BS
L282	TORRETTA	PA	L474	TURRIACO	GO	L669	VARALLO	VC	L872	VIGEVANO	PV	M067	VIPITENNO - STERZING.	BZ
L285	TORREVECCHIA PIA	PV	L475	TURRIGLI	MT	L670	VARELLA POMBIA	NO	L873	VIGLIANO	VA	M067	VIRGILIO	MN
L284	TORREVECCHIA TEATINA	CH	L477	TURIS	MT	L671	VARANO BORGHI	VA	L874	VIGGIANO	PZ	M070	VIRILE PIEMONTE	TO
L287	TORRI DEL BENACO	VR	L478	TUSA	ME	L672	VARANO DE' MELEGARI	PR	L876	VIGGIO	VA	M070	VIRILE PIEMONTE	TO
L297	TORRI DI QUARTESOLO	RI	L310	TUSCANIA	VT	L673	VARAPODIO	RC	L878	VIGHIZZOLO D'ESTE	PD	M071	VIRANO	BS
L296	TORRI IN SABINA	RI	C789	UBIALE CLANEZZO	BG	L675	VARAZZE	SV	L880	VIGLIANO BIELLESE	BI	M071	VISCONE	NA
I590	TORRIANA	RN	L480	UBRATICO	VR	L676	VARESE	VA	L879	VIGLIANO D'ASTI	AT	M072	VISCANO	NA
L299	TORRIONE	FR	L482	UCRIA	ME	L677	VAREDO	MC	U881	VIGNALE MONFERRATO	AO	M073	VISCO	UD
L294	TORRICELLA	TA	L483	UDINE	UD	L678	VARENA	TN	L882	VIGNANELLO	VT	M077	VISONE	AL
L296	TORRICELLA DEL PIZZO	CR	L484	UGENTO	LE	L680	VARENNA	LC	L883	VIGNATE	MI	M078	VISSE	MC
L293	TORRICELLA IN SABINA	RI	L485	UGLIANO LA CHIESA	LE	L682	VARESE	VA	L886	VIGNOLA	MO	M079	VISTARINO	PV
L291	TORRICELLA PELIGNA	CH	L487	UGLIANO DI REVIANO	CO	L681	VARESE DELLA LIGURE	SP	L886	VIGNOLA FALESINA	NO	M080	VISTORIO	TP
L295	TORRICELLA SICURA	TE	L488	ULA TIRSO	OR	L685	VARISSELLA	TO	L887	VIGNOLE BORBERA	AL	M081	VITA	VC
L292	TORRICELLA VERZATE	PV	L489	ULASSAI	OG	L686	VARMO	UD	L888	VIGNOLO	CN	M082	VITERBO	VT
L298	TORRIGLIA	GE	L490	ULTIMO - ULTEN.	BZ	L687	VARINA - VAHRN.	BZ	L889	VIGNONE	VB	M083	VITICUSO	FR
L299	TORRILE	VR	D786	UMBERTIDE	PG	L689	VARSÌ	PR	L890	VIGO DI CADORE	BL	M085	VITO D'ASIO	PN
L301	TORRIONI	AV	L492	UMERIGLIO	VB	L690	VAREZZO	VB	L903	VIGO FASSINA	VB	M086	VITORCHIANO	RG
L303	TORRITA DI SIENA	SI	L494	URAGO D'OGLIO	BS	L691	VARZO	BS	L892	VIGODARZERE	PD	M088	VITTORIA	RG
L302	TORRITA TIBERINA	RM	L496	URAS	OR	L692	VAS	BL	L894	VIGOLE	BG	M089	VITTORIO VENETO	TV
A355	TORTOLI	OG	L497	URBANA	PD	A701	VASANELLO	IM	L896	VIGOLO VATTARO	TN	M090	VITTORIO	AQ
L304	TORTONA	AL	L498	URBANIA	PU	L693	VASIA	IM	L897	VIGOLZANO	CH	M091	VITTORE	AL
L305	TORTORA	CS	L499	URBINO	SV	E372	VASTO	IS	L898	VIGONE	TO	M093	VITULANO	BN
L306	TORTORELLA	SA	L500	URBINO	PU	L696	VEZZAGIARDI	IS	L898	VIGONE	TO	M093	VITULANO	BN
L307	TORTORETO	TE	L501	URBISAGLIA	MC	L697	VATTARO	TN	L899	VIGONOVO	VE	M092	VITULAZIO	CE
L308	TORTORICI	ME	L502	URGNANO	BG	L698	VAUDA CANAVESE	TV	L900	VIGONZA	PD	M094	VIÙ	TO
L309	TORTUSCOSSA	UR	L503	URIVIO	SS	L699	VAZZANO	VV	L904	VIGUZZOLO	AL	M096	VIVARO	PN
L312	TOSCANOLO MADERNO	BS	L505	URURI	CO	L700	VAZZO	VB	L910	VIGUZZO	VB	M095	VIVARO ROMANO	RM
L314	TOSSICIA	TE	L506	URZULEI	OG	L702	VECCIANO	PI	L912	VILLA BARTOLOMEA	VR	M096	VIVERONE	BI
L316	TOVO DI SANTAGATA	SO	L507	USCIO	GE	L704	VEDANO AL LAMBRO	MB	L913	VILLA BASILICA	LU	M098	VIZZINI	CT
L315	TOVO SAN GIACOMO	SV	L508	USELLUS	OR	L703	VEDANO OLONA	VA	L917	VILLA BISCOSSI	PV	M100	VIZZOLI	VA
L317	TRABIA	PA	L509	USINE	LE	L705	VEDASCA	VA	L918	VILLA CARONIA	VA	M101	VIZZOLA TICINO	VA
L319	TRADATE	VA	L511	USMATE VELATE	MB	L706	VILLA CASTELLO	VB	L920	VILLA CELERA	BR	M102	VIZZOLO PREDABISSI	MI
L321	TRAMATZA	OR	L512	USSANA	CA	L707	VEDESETA	BG	L922	VILLA CELERA	PE	M103	VO	PD
L322	TRAMBLENIO	TN	L513	USSARAMANNA	VS	L709	VEDUGGIO CON COLZANO	MN	L926	VILLA COLLEMANDINA	LU	M104	VOBARNO	BS
L323	TRAMONTI	SA	L514	USSASSAI	OG	L710	VEGGIANO	PD	L928	VILLA CORTESE	MI	M105	VOBBIA	GE
L324	TRAMONTI DI SOPRA	PN	L515	USSELAUX	TO	L711	VEGLIE	LE	L929	VILLA D'ADDA	BG	M106	VOCCA	VC
L325	TRAMONTI DI SOTTO	PN	L516	USSELAUX	TO	L712	VEGLIA	BT	A215	VILLA D'ALME	BG	M108	VODO CADORE	BL
L326	TRAMUTOLA	PZ	L517	USSTIA	MC	L713	VEJANO	VT	L938	VILLA D'OGNA	BG	M109	VOGHERA	PV
L327	TRANA	TO	L519	USTICA	PA	L715	VELESO	CO	L933	VILLA DEL BOSCO	BI	M110	VOGHERA	FE
L328	TRANI	BT	L521	UTA	CA	L716	VELEZZO LOMELLINA	PV	L934	VILLA DEL CONTE	PD	M111	VOGHERA	VB
L329	TRANSACQUA	TN	L522	UZZANO	PT	L719	VELLETRI	PT	D801	VILLA DI BRIANZO	SO	M113	VOLANO	TN
L330	TRACONA	SO	L524	VALECARIZZO ALBANESE	CS	L720	VELEZZO BELLINI	PV	L907	VILLA DI CHIAVENNA	SO	M115	VOLLA	NA
L331	TRAPANI	TP	L525	VACONE	RI	L723	VELO D'ASTICO	VI	L936	VILLA DI SERIO	BG	M116	VOLONGO	CR
L332	TRAPPETO	PA	L526	VACRI	CH	L722	VELO VERONESE	VR	L908	VILLA DI TIRANO	SO	M118	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV
L333	TRAREGO VIGGIONA	VB	L527	VADENA - PFATTEN.	BZ	L724	VELTURNO - FELDTHURNS.	BZ	L937	VILLA ESTENSE	MI	M119	VOLPARA	PV
L334	TRASACCA	VA	L528	VADURA LIGURE	SV	L725	VENARDO	IS	L943	VILLA FARALDO	CO	M121	VOLPEJO	AL
L335	TRASAGHIS	UD	L533	VAGLIU OTTO	LU	L727	VENARIA REALE	TO	L956	VILLA GUARDIA	AP	M121	VOLPEGLINO	TO
L336	TRASQUERA	VB	L529	VAGNATE	FI	L728	VENAROTTA	AP	L957	VILLA LAGARINA	TN	M122	VOLPIANO	TO
L337	TRATALIAS	CI	L532	VAGLIO BASILICATA	PZ	L729	VENASCA	CN	A081	VILLA LATINA	FR	M125	VOLPIANO	TO
L338	TRAUSSILLA	TO	L531	VAGLIO SERRA	AT	L726	VENAUS	TO	L844	VILLA LITerno	CE	M126	VOLTA MANTOVANA	MN
L339	TRAVAGLIO SICCIMARIO	PV	L537	VAGLIO	PD	L730	VENEGONO	PD	L939	VILLA MINOZZO	MI	M123	VOLTAGGIO	AL
L339	TRAVAGLIO	BS	L535	VAIANO CREMASCO	CR	L731	VENEGONO	LC	F84	VILLA POMA	BN	M124	VOLTAGGIO AGORDINO	BL
L342	TRAVEDANA-MONATE	VA	L538	VAIE	TO	L733	VENEGONO INFERIORE	VA	M006	VILLA RENDENA	TN	M127	VOLTERRA	PI
L345	TRAVERSELLA	TO	L539	VAILATE	CR	L734	VENEGONO SUPERIORE	VA	M018	VILLA SAN GIOVANNI	RC	M127	VOLTERRA	PI
L346	TRAVERSETOLO	PR	L540	VAIRANO PATENORA	CE	L735	VENETICO	ME	H913	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	VT	M127	VOLTERRA	CR
L340	TRAVESIO	PC	M265	VALLA	VA	L736	VENEZIA	ME	L18	VILLA SAN PIETRO	CR	M130	VOLTURARA APPULA	AV
L347	TRAVESIO	PC	L555	VAL DELLA TORRE	TZ	L737	VENIANO	CO	M019	VILLA SAN SECONDO	AT	M130	VOLTURARA RRPINA	AV
L348	TRAVO	PN	L562	VAL DI NIZZA	PV	L738	VENOSA	PZ	M023	VILLA SANTANGELO	AQ	M132	VOLTURINO	FG
L349	TREBASELLE	PD	L564	VAL DI VIZZE - PFITSCH.	BZ	L739	VENTICANO	AV	I298	VILLA SANT'ANTONIO	OR	M133	VOLVERA	TO
L353	TREBISACCA	CS	L638	VAL MASINO	SO	L741	VINTIMIGLIA	IM	L905	VILLA SANTA LUCIA	FR	M136	VOTTIGNASCO	CN
L														

ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL SOSTITUTO DI IMPOSTA

SCADENZE	IL CONTRIBUENTE	IL SOSTITUTO DI IMPOSTA
Entro il 28 febbraio 2012	Riceve dal sostituto d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite.	Consegna al contribuente la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite.
Entro il 2 maggio 2012	Presenta al proprio sostituto d'imposta la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto e cinque per mille dell'Irpef.	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente.
Entro il 31 maggio 2012	Riceve dal sostituto d'imposta copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.	Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3
A partire dal mese di luglio 2012 (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2012)	Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.	Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.
Entro il 1° ottobre 2012	Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.	
A novembre 2012	Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.	Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre.
Entro il 30 giugno 2012		Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.

ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL CAF O AL PROFESSIONISTA ABILITATO

SCADENZE	IL CONTRIBUENTE	IL CAF O IL PROFESSIONISTA ABILITATO
Entro il 28 febbraio 2012	Riceve dal sostituto d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite.	
Entro il 31 maggio 2012	Presenta al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto e cinque per mille dell'Irpef.	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente.
Entro il 15 giugno 2012	Riceve dal Caf o al professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.	Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.
A partire dal mese di luglio 2012 (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2012)	Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (o degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni nei mesi successivi.	
Entro il 1° ottobre 2012	Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.	
Entro il 30 giugno 2012		Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.
Entro il 25 ottobre 2012	Può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.	
A novembre 2012	Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.	
Entro il 10 novembre 2012	Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativa e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo.	Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativa e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.